

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	32
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	100
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	102
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	111

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	113
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121
AGRICOLTURA (XIII)	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	147
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	155
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	223

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XI) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2203 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 16 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 28 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 25 commi iniziali a 63 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: *a)* assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonché consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza (Capo I); *b)* fronteggiare rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori (Capo II); destano comunque perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, alcune norme inserite nel corso dell'iter: si tratta in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 14-*bis*, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 agosto 2019, è stato pubblicato in "Gaz-

zetta Ufficiale” a distanza di 29 giorni, il 4 settembre 2019; tale anomalo intervallo temporale va comunque valutato, nella specifica circostanza, anche alla luce delle vicende concernenti la crisi di governo insorta nell’agosto 2019;

per quel che concerne il rispetto del requisito dell’immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 7 commi rinviano a provvedimenti successivi: è prevista l’adozione di 6 decreti ministeriali e di una determinazione del presidente dell’INPS; l’efficacia di un articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea; inoltre, l’articolo 47-*quater* e l’articolo 47-*septies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal provvedimento, si applicano decorsi, rispettivamente, dodici mesi e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

merita anche rilevare che una disposizione contenuta nel provvedimento, soppressa nel corso dell’esame al Senato, interviene in una materia caratterizzata da una considerevole stratificazione legislativa: si tratta dell’articolo 14 che interviene sulla disciplina, concernente l’attuazione del c.d. piano ambientale e l’esonero da responsabilità applicabile ad *ILVA s.p.a.*, contenuta nel comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato, oltre che dal provvedimento in titolo, dai decreti-legge nn. 98/2016, 244/2016 e 34/2019;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l’articolo 12, comma 1-*bis*, nel prevedere che la struttura per le crisi d’impresa istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) “opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari”, reca una formulazione che non definisce con sufficiente precisione l’ambito della collaborazione istituzionale che la disposizione mira ad instaurare;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

una disposizione prevede una modifica testuale di una fonte secondaria (si tratta dell’articolo 11, comma 2-*bis*, che aggiunge una voce all’elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che impone di non ricorrere all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;

l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione relative al decreto-legge sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2019 e si intendono inserite nell’atto Senato n. 1476;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 12, comma 1-*bis*;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si valuti l’opportunità di modificare il comma 2-*bis* dell’articolo 11 nel senso di autorizzare il Governo alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica citato nella disposizione, al fine di evitare l’intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e IV (Difesa)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Atto n. 107.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro la giornata di

domani, mercoledì 30 ottobre 2019, come concordato con il rappresentante del Governo nella scorsa seduta.

Comunica, altresì, che sono pervenuti i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Mario MORGONI (PD), *relatore* per la VIII Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Al riguardo, evidenzia che il provvedimento all'esame delle Commissioni interviene sul sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo 517/2014, anche al fine di chiudere la procedura d'infrazione europea. Ricorda, in particolare, che gli articoli da 3 a 15 fissano sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di inadempimento agli obblighi posti dal citato regolamento. A tale quadro sanzionatorio fanno eccezione agli articoli 11, comma 1 e 13, commi da 1 a 3, che puniscono con l'arresto da tre a nove mesi o con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro chi fa uso improprio di esafluoruro

di zolfo ovvero violi le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi.

L'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto, attribuendo l'attività di vigilanza e accertamento al Ministero dell'ambiente che, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il rapporto al prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Richiama l'attenzione dei colleghi sulle considerazioni riportate nella premessa della proposta di parere, che i relatori hanno ritenuto opportuno esplicitare anche per raccogliere le sollecitazioni pervenute nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo, con riguardo, in particolare, alla eccessiva onerosità degli importi minimi di alcune sanzioni ivi previste.

In particolare, l'articolo 3, comma 3, a seguito della scelta del legislatore di non escludere che anche il proprietario sia responsabile degli obblighi dell'operatore, colpisce i proprietari o i conduttori di appartamenti in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici. Al riguardo rileva che tali soggetti non possono avere né un'adeguata struttura né la richiesta competenza che può vantare chi esercita invece tali attività.

L'articolo 4, comma 1, commina sanzioni in relazione al ritardo nella tempistica relativa agli obblighi di controllo, il cui importo minimo, pari a 5.000 euro, appare particolarmente gravoso.

L'articolo 6, comma 1, sanziona le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono informazioni in banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento; il disposto normativo non appare allineato a quanto previsto per il mancato rispetto di altri obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 che prevedono sanzioni di importo minore. A tale riguardo sottolinea l'incongruenza di sanzioni di importo diverso applicate a fattispecie simili.

Quanto alla competenza per l'irrogazione delle sanzioni, il Governo ha deciso di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del prefetto, in considerazione dell'avviso espresso dal Ministero dell'interno di sgravare le prefetture dalla competenza ad esse assegnata. A tale riguardo ritiene opportuno che la competenza rimanga in capo alle prefetture prevedendo tuttavia il potenziamento degli organici in servizio presso le amministrazioni. Al riguardo l'Agenzia delle dogane, proposta come ente sostitutivo, ha evidenziato, nel corso della audizione svoltasi di fronte alle Commissioni, che l'assolvimento di tali nuovi compiti travalicherebbe le competenze gestionali ad essa attribuite e risulterebbe esorbitante rispetto all'effettiva capacità di lavoro dell'organico disponibile.

In ultimo, fa presente che a seguito di una interlocuzione informale con il Ministero competente è emerso che modifiche all'attuale formulazione dell'apparato sanzionatorio comporterebbero potenziali distorsioni dell'applicazione della normativa europea. Ritiene pertanto opportuno che le Commissioni esprimano un parere favorevole, anche al fine di superare la citata procedura di infrazione. In ultimo richiama il fatto che il ministero competente ha dato rassicurazioni sulla circostanza che il decreto del Presidente della Repubblica 146 del 2018 non introduce l'obbligo di istituzione tenuta dei registri per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati in misura inferiore a 5 t di CO₂ equivalente, né di comunicazione alla banca dati, sciogliendosi così l'ambiguità che a tali obblighi siano tenuti anche operatori di apparecchiature contenenti quantità minori di gas fluorurati. Ritiene che tale precisazione sia importante in quanto occorre assicurare l'omogeneità delle prescrizioni in materia a quelle di altri Stati membri, quali in particolare l'Austria e Germania, per evitare squilibri concorrenziali dovuti a differenti costi sul piano burocratico e sanzionatorio.

Franco VAZIO, *presidente*, constata la disponibilità dei gruppi a deliberare già nella seduta in corso sulla proposta di parere del relatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime preliminarmente la propria soddisfazione nel constatare che due delle osservazioni avanzate dal suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento siano state incluse nella proposta di parere formulata dai relatori. In particolare, rammenta che, relativamente alla competenza all'irrogazione delle sanzioni, in caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito della decisione del Governo di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del prefetto, nel corso dell'esame del provvedimento era emersa la possibilità di attribuire tale competenza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli stessa. Nel ricordare, inoltre, come il gruppo di Forza Italia avesse chiesto che le Commissioni svolgessero l'audizione di

rappresentanti dell'Agenzia al fine di verificare la praticabilità di tale ipotesi, condivide la scelta di lasciare la competenza alle prefetture in tale materia, prevedendo il potenziamento degli organici in servizio presso dette amministrazioni. Esprime, inoltre, la soddisfazione di Forza Italia nel veder sottolineata nella proposta di parere l'entità delle sanzioni a carico dei proprietari o conduttori di appartamento, in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici. Ciò nonostante, non condivide lo spirito sotteso al provvedimento che, inducendo ad un indiscriminato innalzamento delle sanzioni, a suo avviso non giova al bene del Paese. Preannuncia, pertanto, il voto contrario dei parlamentari del suo gruppo sulla proposta dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole dei relatori.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premessi che:

lo schema attua la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017, articolo 2), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea;

esso rafforza il sistema sanzionatorio che assiste il regolamento (UE) n. 517/2014, recante norme volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti « *F-gas* ») contemplati dal protocollo di Kyoto, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione (EU-PILOT 9154/2017/CLIMA) avviata dall'Unione europea, proprio in riferimento all'inadeguato apparato sanzionatorio;

gli articoli da 3 a 15 fissano sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di inadempimento agli obblighi posti dal citato regolamento europeo del 2014, segnatamente in materia di prevenzione delle emissioni (articolo 3), controllo e rilevamento delle perdite (articoli 4 e 5), tenuta dei registri (articolo 6), recupero dei gas (articolo 7), certificazione degli operatori economici (articolo 8), restrizioni all'immissione in commercio (articolo 9), etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (articolo 10), controllo sull'uso (articolo 11, comma

2) precarica delle apparecchiature (articolo 12) riduzione della quantità di idrofluorocarburi (articolo 13, comma 4), iscrizione al registro elettronico (articolo 14) e comunicazioni sulla gestione dei gas (articolo 15);

a tale quadro sanzionatorio fanno eccezione gli articoli 11, comma 1 e 13, commi da 1 a 3, che invece puniscono con l'arresto da tre a nove mesi, o con un'amenda da 50.000 a 150.000 euro chi fa uso improprio di esafluoruro di zolfo ovvero viola le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi;

l'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema medesimo, attribuendo l'attività di vigilanza e accertamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – che può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

all'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative;

rilevato che:

nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'attività istruttoria è stato evidenziato come talune sanzioni – e segnatamente quelle dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 6, comma 1 – appaiano eccessivamente rigorose nei loro importi minimi in quanto:

l'articolo 3, comma 3, a seguito della scelta del legislatore italiano di non escludere che anche il proprietario sia responsabile degli obblighi dell'operatore (come pure l'articolo 6 del regolamento europeo consentiva) colpisce anche i proprietari o conduttori di appartamento, in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici;

la limitata differenza tra importi minimi e massimi della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 1, non consente di distinguere adeguatamente la punizione per la totale omissione degli obblighi di controllo dalle ipotesi, ben meno gravi, di minimi ritardi nella tempistica;

l'articolo 6, comma 1, che sanziona (da 1.000 euro a 15.000 euro) le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono le informazioni in Banca Dati entro 30 giorni dalla data dell'intervento non appare allineato a quanto previsto per il mancato rispetto degli altri obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 che, ai commi 1, 2 e 3 e 4, prevede sanzioni da 1000 a 10.000 euro, ai commi 5 e 6 prevede sanzioni da 500 a 5.000 euro e al comma 7 prevede sanzioni da 500 a 1.000 euro;

richiamata l'esigenza che – non solo nella trasposizione della normativa di rango primario ma anche nella concreta applicazione in sede amministrativa – si garantisca che l'ambito di applicazione degli obblighi di tenuta del registro, controllo delle perdite, iscrizione alla banca dati e relative comunicazioni, siano pienamente coincidenti con quelli prescritti dal regolamento europeo n. 517 del 2014 e omogenei a quelli di altri Stati membri, quali in particolare l'Austria e Germania,

per evitare squilibri concorrenziali dovuti a differenti costi sul piano burocratico e sanzionatorio;

considerato che:

quanto alla competenza all'irrogazione delle sanzioni, in caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli essa è affidata agli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, mentre per le sanzioni accertate dal Ministero dell'ambiente la relazione illustrativa precisa che il Governo ha espressamente deciso di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del previsto prefetto, in considerazione dell'avviso espresso dal Ministero dell'interno di sgravare le Prefetture dalla competenza ad esse assegnata dall'ordinamento vigente;

le Commissioni ritengono opportuno lasciare la competenza alle prefetture in *subiecta materia*, prevedendo, per altro verso, il potenziamento degli organici in servizio presso dette amministrazioni;

al riguardo, la stessa Agenzia delle dogane, intervenuta in audizione, ha infatti evidenziato che l'assolvimento dei nuovi compiti travalicherebbe le competenze funzionali attribuite dalla legislazione vigente e risulterebbe esorbitante rispetto alle effettive capacità di lavoro dell'organico disponibile. In particolare, l'assolvimento dei compiti attualmente svolti dalle prefetture richiederebbe un adeguato percorso procedurale concordato con l'Autorità nazionale competente, una costante formazione, un efficiente sistema informativo, nonché, infine, con l'eventuale ulteriore coinvolgimento di altre forze di polizia (quali ad esempio il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità l'Arma dei Carabinieri) per una maggiore qualità dei controlli alle frontiere;

preso atto che, dall'interlocuzione informale con il ministero competente è emerso che modifiche all'attuale formulazione dell'apparato sanzionatorio nei termini precedentemente esposti comporterebbero potenziali distorsioni dall'applica-

zione della normativa europea nonché preso atto della rassicurazione sulla circostanza che il decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018, in linea con il regolamento europeo 517/2014 non introduce l'obbligo di istituzione e tenuta dei registri per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati in misura inferiore a 5 ton. Co₂ equivalente, né, per gli

stessi operatori l'obbligo di comunicazioni alla Banca Dati istituita con l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018 in attuazione delle disposizioni del citato Regolamento europeo;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Alto Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali, Ambasciatore Lamberto Zannier, sull'impegno dell'OSCE nelle aree di conflitto armato	12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 ottobre 2019.

Audizione dell'Alto Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali, Ambasciatore Lamberto Zannier, sull'impegno dell'OSCE nelle aree di conflitto armato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Commissione Affari interni e territoriali del *Bundestag* tedesco 13

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione della Commissione 13

Sull'ordine dei lavori 14

Elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri 14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 14

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 28

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 19

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 29

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 24

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 30

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 29 ottobre 2019.

Incontro con una delegazione della Commissione Affari interni e territoriali del *Bundestag* tedesco.

L'incontro informale si è svolto dalle 13.20 alle 14.30.

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Italia Viva, cessa di

far parte della Commissione il deputato Ettore Rosato e, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Catello Vitiello.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri e quindi alla riunione del Comitato permanente per i pareri.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri, in quanto il deputato Andrea Giorgis è decaduto da tale carica, essendo divenuto componente del Governo.

Elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri.

Giuseppe BRESCIA *presidente*, indice la votazione per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri.

Presenti e votanti 31

Hanno riportato voti:

Raciti	22
Schede bianche	9

Proclama eletto Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri il deputato Raciti.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri i deputati:

Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Bordonali, Brescia, Maurizio Cattoi, Ceccanti,

Corneli, D'Ambrosio, De Angelis, De Maria, Marco Di Maio, Fiano, Forciniti, Fornaro, Fragomeli, Invernizzi, Macina, Molteni, Parisse, Pollastrini, Prisco, Raciti, Ravetto, Sisto, Stefani, Tartaglione, Elisa Tripodi, Viscomi e Vitiello.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, a fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, la proposta di legge C. 2070 – già approvata dal Senato – che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché circoscritte modifiche alla legislazione vigente in tema di composizione del tribunale per i minorenni e contenuto dei provvedimenti che dispongono l'affidamento di minori. Alla proposta di legge, adottata come testo base delle Commissioni II e XII, e che non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente, sono abbinata le proposte di legge C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari, C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge C. 2070, essa si compone di 9 articoli, ripartiti in due Capi, costituiti, rispettivamente, dagli articoli da 1 a 7 e dagli articoli 8 e 9.

L'articolo 1 istituisce al comma 1 una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Tale Commissione è chiamata, ai sensi del comma 2, a completare i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare, in base al comma 3, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere, la relazione conclusiva della sua attività di indagine. Si specifica che sono ammesse relazioni di minoranza e che la Commissione può inoltre riferire alle Camere «ogniqualevolta ne ravvisi la necessità».

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo, in particolare:

al comma 1, che la Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento) e tenendo conto «della specificità dei compiti assegnati alla Commissione» nella designazione dei componenti;

al comma 2, che la Commissione deve essere convocata dai Presidenti delle Camere entro 10 giorni dalla nomina dei componenti per eleggere il proprio ufficio di presidenza (Presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 3 e 4, le quali, ai sensi del comma 5, dovranno essere applicati anche alle elezioni suppletive.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 3. In particolare, in base al comma 1, la Commissione è chiamata a:

ai sensi della lettera *a*), verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle

comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse, con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;

ai sensi della lettera *b*), verificare quanti siano stati, dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012, i provvedimenti di allontanamento dei minori dalla famiglia emessi dai tribunali ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e, ai sensi della lettera *d*), quale attuazione abbiano avuto; si fa riferimento dunque ai provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale (di cui all'articolo 330 del codice civile) e di reintegrazione nella stessa (di cui all'articolo 332 del codice civile), in relazione all'eventuale condotta del genitore pregiudizievole ai figli (di cui all'articolo 333 del codice civile);

ai sensi della lettera *c*), verificare le modalità operative ed il ruolo dei servizi sociali, di primo e secondo livello, nel processo di affidamento;

ai sensi della lettera *e*), verificare l'effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;

ai sensi della lettera *f*), verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, e il rispetto degli standard minimi per l'accoglienza dei minori previsti dalla normativa statale e regionale;

ai sensi della lettera *g*), effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;

ai sensi della lettera *h*), valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere

ed essere educato nella propria famiglia e se sia rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori;

ai sensi della lettera *i*), verificare il rispetto della circolare del Consiglio superiore della magistratura dell'11 luglio 2018, che individua i criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, nonché dell'articolo 8 del provvedimento, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che hanno rapporti con le strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

In merito fa presente che la legge 8 marzo 2019, n. 21, all'articolo 2, nell'individuare le competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », al comma 2 attribuisce a quella Commissione bicamerale, di recente costituzione, anche il compito di formulare proposte in ordine: « *a*) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; *b*) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori ».

Ricorda altresì che è in corso di esame in sede referente presso la Commissione Giustizia la proposta di legge C. 2047, che interviene con modifiche al codice civile e alla legge sulle adozioni in materia di affidamento dei minori.

L'articolo 4, comma 1, disciplina l'attività di indagine della Commissione, che procederà con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2 rinvia all'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

In base al comma 3 alla Commissione – limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza – non può essere opposto il segreto d'ufficio né quello professionale o bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ai sensi del comma 4, se atti o documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta sono stati assoggettati al vincolo del segreto da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non sarà opponibile all'istituenda Commissione.

Il comma 5 esclude che la Commissione possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti:

relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti;

relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

Si prevede contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto.

La disposizione disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria che, per ragioni di natura istruttoria, ri-

tenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti, prevedendo che tale decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Si specifica inoltre che al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto; con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, il comma 1 impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti:

- componenti della Commissione;
- personale addetto alla Commissione;
- chiunque collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, ovvero ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

Nei casi di violazione del segreto il comma 2 prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 326 del codice penale per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (reclusione da 6 mesi a 3 anni), salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La predetta disposizione del codice penale è, altresì, richiamata al comma 3, laddove si prevede la sanzione penale per la diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna della Commissione. In particolare, il comma 1 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e al quale ciascun componente può proporre modifiche.

Il comma 2 prevede che la Commissione possa organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del regolamento interno.

Il comma 3 disciplina la pubblicità delle sedute, prevedendo la regola della seduta pubblica, salvo che la Commissione non disponga diversamente.

Il comma 4 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al Regolamento interno.

Il comma 5 demanda all'intesa tra i Presidenti delle Camere l'individuazione di personale, locali e strumenti operativi necessari allo svolgimento dell'inchiesta.

Il comma 6 fissa nel massimo 50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno dei successivi anni il limite di spesa per il funzionamento della Commissione e imputa tali spese, in misura uguale, ai bilanci di Camera e Senato.

Gli articoli 8 e 9 della proposta di legge, che ne costituiscono il Capo II, non attengono all'istituzione della Commissione di inchiesta, ma modificano disposizioni vigenti in tema di incompatibilità dei giudici onorari minorili e di affidamento dei minori.

In particolare, l'articolo 8, inserendo un nuovo articolo 6-*bis* nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934, relativo all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni, detta disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 6-*bis* esclude che possano essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni (e consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni) coloro che:

- rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria;

- partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o a società che tali strutture gestiscono;

- svolgono attività professionale, anche gratuita, nelle predette strutture.

Il comma 2 del nuovo articolo 6-*bis* specifica che le predette incompatibilità

operano anche quando le suddette attività sono svolte da coniuge, parte di un'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 6-*bis* decade dalle funzioni onorarie il giudice che, dopo la nomina, svolge le suddette attività incompatibili.

L'articolo 9 modifica l'articolo 2 della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), relativo all'affidamento di minori, inserendovi un nuovo comma 3-*bis* il quale prevede che, nei casi di affidamento in una comunità di tipo familiare, i relativi provvedimenti debbano indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere all'affidamento ad una famiglia.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e al rispetto degli altri principi costituzionali segnala come la stessa Costituzione, all'articolo 82, primo comma, preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Con riferimento all'istituzione di Commissioni di inchiesta ricorda che l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto a imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabili-

scono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il primo periodo del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

Ricorda inoltre che l'articolo 82, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri delle Commissioni d'inchiesta e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano l'articolo 366 del codice penale, relativo al rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni, e l'articolo 372 del codice penale, relativo alla falsa testimonianza, ferme

restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate.

C. 1941 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1941, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento

delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Per quanto riguarda il Trattato di estradizione, esso intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata; segnala, in particolare, nelle specifiche relazioni con la Colombia, la questione della lotta al narcotraffico, attività criminale che registra vitali intrecci tra i cartelli della droga colombiani e la 'ndrangheta calabrese.

Con riferimento al contenuto, il Trattato di estradizione si compone di 23 articoli preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1, concernente l'obbligo di estradare, impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini, rispettivamente, dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione mentre l'articolo 3 disciplina i motivi di rifiuto obbligatorio, individuandoli puntualmente.

L'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi, mentre l'articolo 5 disciplina un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'extradizione di un cittadino della Parte richiesta.

L'articolo 6 disciplina l'applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata. Tale persona non potrà

essere in nessun modo perseguita o arretrata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata a una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Detta garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.

L'articolo 7 disciplina la cosiddetta estradizione semplificata, prevedendo che qualora la persona interessata abbia espresso, per iscritto e con tutte le garanzie di legge, il proprio consenso all'extradizione, ad essa venga dato corso senza ulteriori formalità e con la massima sollecitudine.

Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano i documenti necessari per la presentazione di richieste di estradizione, la formulazione delle richieste stabilendo anche in quale lingua debbano essere presentati i documenti.

L'articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può a sua volta rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e dell'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti.

L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione, mentre l'articolo 13 disciplina l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona.

Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare, i casi di consegna differita e temporanea e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'extradizione non esplicitamente previsti nel Trattato.

L'articolo 17 reca specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richie-

dente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte contraente.

L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata.

L'articolo 20 stabilisce che le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante negoziati diplomatici; le Parti procederanno peraltro comunque a consultazioni al fine di ottimizzare l'applicazione del Trattato medesimo.

L'articolo 21 stabilisce l'ambito temporale di applicazione del Trattato prevedendo che esso si applichi a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente.

L'articolo 22, in tema di riservatezza, stabilisce che quando la Parte richiedente prevede di trasmettere a sostegno della sua richiesta di estradizione, informazioni particolarmente sensibili, può consultare la Parte richiesta per stabilire in che misura tali informazioni possano essere protette.

Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore e la cessazione.

Passando ad esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che si compone di 29 articoli e un preambolo, rileva come anch'esso sia finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

Ai sensi dell'articolo 1, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimo-

nianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiasta.

All'articolo 3 sono individuate le autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione, tramite i canali diplomatici delle richieste di assistenza giudiziaria.

L'articolo 4 stabilisce che le richieste di assistenza giudiziaria devono essere eseguite in conformità alla legislazione interna della Parte richiasta, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.

L'articolo 5 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto delle richieste di assistenza.

L'articolo 6 prevede che per qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari siano accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiasta, mentre l'articolo 7 disciplina i casi di rifiuto o differimento dell'assistenza.

Gli articoli da 8 a 11 intervengono in materia di validità dei documenti, riservatezza e limitazioni nell'utilizzo delle informazioni, esecuzioni delle richieste di assistenza giudiziari, assunzione di prove e acquisizione di elementi materiali probatori nello Stato richiesto.

L'articolo 12 prevede la possibilità che l'esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime avvenga mediante videoconferenza.

L'articolo 13 contempla la possibilità che le Parti si trasmettano informazioni e mezzi di prova anche in assenza di una richiesta di assistenza.

L'articolo 14 stabilisce che le autorità competenti della Parte richiasta adottino

tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

L'articolo 15 disciplina la comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della Parte richiedente e, a garanzia della persona escussa, l'articolo 16 riconosce espressamente il cosiddetto principio di specialità.

L'articolo 17 regola il trasferimento temporaneo di persone detenute.

L'articolo 18 impegna le Parti a garantire la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

L'articolo 19 disciplina casi speciali di assistenza giudiziaria.

L'articolo 20 stabilisce che ciascuna Parte può presentare all'altra una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte richiasta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati sottoposti alla giurisdizione della Parte richiedente.

L'articolo 21 stabilisce che le Parti cooperino per l'individuazione di beni, strumenti o proventi diretti e indiretti del reato, incluse le misure patrimoniali di prevenzione, per l'Italia, o le misure in materia di *extinción del derecho de dominio sobre bienes*, per la Colombia, applicando le misure adeguate ai sensi della propria legislazione interna.

L'articolo 22, in materia di spese, prevede che di regola gli oneri per l'esecuzione della rogatoria siano sostenuti dalla Parte richiasta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente.

L'articolo 23 individua ulteriori modalità di cooperazione indicando scambi di esperienze, scambi di informazioni, attività di formazione e aggiornamento.

Gli articoli 24 e 25 sono dedicati alla disciplina di squadre investigative comuni in relazione alle modalità di composizione,

ai poteri dei membri, all'ambito di operatività e all'utilizzabilità delle prove raccolte.

L'articolo 26 disciplina le consegne vigilate o controllate è dedicato stabilendo che esse sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiama e in conformità alle previsioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.

Ai sensi dell'articolo 27 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

L'articolo 28 stabilisce che le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 29, infine, stabilisce che il Trattato possa essere modificato per mutuo consenso delle Parti; ne dispone l'entrata in vigore a far data da 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle procedure previste dalle legislazioni interne di Italia e Colombia; si dispone poi che la cessazione degli effetti del Trattato intervenga 180 giorni dopo la ricezione, per via diplomatica, di notifica scritta.

Passando ad esaminare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, il quale si compone di 20 articoli, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo, va rilevato come esso intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo, tra i quali spicca quello delle ragioni umanitarie per motivare il trasferimento dei condannati.

L'articolo 3 individua le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, che sono il

Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero della giustizia e del diritto per la Colombia.

L'articolo 4 disciplina le condizioni per dare luogo al trasferimento, mentre, ai sensi dell'articolo 5, si prevede che la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti.

L'articolo 6 reca una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 7 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.

L'articolo 8 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso, mentre alle modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 9.

L'articolo 10 concerne le garanzie che ciascuna Parte accorda ai diritti umani della persona trasferita, nei cui confronti non può essere impiegata la tortura né trattamenti inumani o degradanti.

L'articolo 11 disciplina l'esecuzione della condanna.

L'articolo 12 stabilisce che la Parte che trasferisce il condannato conserva la propria giurisdizione ai fini della modifica o della revoca delle condanne e delle sentenze adottate, e a tali modifiche o revoche si attiene la Parte ricevente.

In base all'articolo 13 la Parte ricevente informa la Parte di provenienza sull'eventuale termine della pena, nonché su un'eventuale fuga o decesso della persona interessata prima del termine esecutivo della pena stessa.

L'articolo 14 contiene disposizioni in ordine al transito di una persona oggetto di trasferimento, ai sensi dell'Accordo, da parte di uno Stato terzo verso il territorio di una delle due Parti contraenti, e che richieda l'attraversamento del territorio dell'altra Parte contraente, della quale è richiesto il permesso, salvo uso del trasporto aereo e senza scalo nel territorio dell'altra Parte contraente.

Gli articoli 15 e 16 riguardano le lingue di comunicazione previste dal Trattato, nonché l'esenzione da qualunque legalizzazione o autenticazione della documentazione trasmessa ai sensi del Trattato stesso.

In relazione alle spese, l'articolo 17 stabilisce che saranno sostenute dalla Parte ricevente — ad eccezione dei costi sopportati esclusivamente nel territorio della Parte che trasferisce —, incluse quelle relative all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. Peraltro la Parte ricevente potrà recuperare in tutto o in parte le spese sostenute, a carico della persona condannata.

L'articolo 18 salvaguarda espressamente altri accordi internazionali nella materia del trasferimento di persone condannate cui entrambi gli Stati contraenti del Trattato sono Parti.

L'articolo 19 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazioni tra le autorità centrali, e, in carenza di un'intesa, tramite le vie diplomatiche.

Infine, l'articolo 20 disciplina la vigenza e la cessazione del Trattato.

Quanto al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre Trattati italo-colombiani in questione, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre Trattati.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; si tratta dell'eventualità in cui la cooperazione giudiziaria comporti spese elevate o straordinarie, cui si farà fronte tramite consultazioni tra le Parti per individuare le modalità di ripartizione dei costi.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica

per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa e da una Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince che il Trattato italo-colombiano di estradizione trova fondamento nell'articolo 696 del codice di procedura penale, il quale stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; nonché negli articoli da 697 a 722-bis del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. Inoltre, il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione di cui agli articoli 10 e 26 della Costituzione. Peraltro, il contenuto del Trattato è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

Le disposizioni del Trattato non contraddicono quelle di altre Convenzioni firmate dall'Italia nella materia dell'estradizione, ed esso non appare in contrasto con le altre Convenzioni internazionali (in materia di terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio) che pure prevedono l'estradizione.

Il Trattato appare altresì conforme agli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.

Per quanto riguarda il Trattato italo-colombiano di assistenza giudiziaria in materia penale l'ATN ne rinviene il fondamento negli articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero; mentre il Trattato italo-colombiano per il trasferimento delle persone condannate si basa sugli articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; nonché si riferisce alle leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, rispettivamente di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle

persone condannate – di cui la Colombia non è Parte – nonché dell’Accordo relativo all’applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987. Per i restanti profili i due Trattati rispettano secondo l’ATN le medesime condizioni del Trattato di estradizione.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo.

C. 1962 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1962, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

Segnala preliminarmente come la Convenzione di cui si propone la ratifica si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, volte a realizzare un’equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico stabile di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare negli altri Stati in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall’amministrazione finanziaria italiana.

La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione si conforma agli *standard* più recenti del modello elaborato dall’OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell’OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*). La relazione specifica, altresì, che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso, in conformità alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, essa si compone di 30 articoli e un Protocollo, articolato in otto paragrafi, che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

L’articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’articolo 2 definisce l’ambito oggettivo di applicazione della convenzione, individuando, per l’Italia, come imposte considerate l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.

L’articolo 3 contiene le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione, conformemente alla

prassi in uso nelle convenzioni contro le doppie imposizioni in Italia, mentre gli articoli 4 e 5 definiscono rispettivamente il significato delle espressioni « residente di uno Stato contraente » e « stabile organizzazione ».

L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e stabilisce che questi siano imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale siano tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 recano le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, *royalties* e *capital gains*), mentre l'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi.

L'articolo 11 stabilisce, in materia di interessi, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte.

È stabilito altresì che la misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non superi il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. In deroga a tale disciplina è prevista l'esenzione nello Stato della fonte e l'esclusiva imponibilità nello Stato di residenza qua-

lora gli interessi siano percepiti dallo Stato stesso o una sua suddivisione politica, dalle banche centrali ovvero da istituzioni finanziarie pubbliche. L'esenzione da ritenuta in uscita è altresì prevista per gli interessi sui titoli del debito pubblico, sui mutui od obbligazioni con garanzia o assicurazione pubblica e sugli interessi derivanti da prestiti almeno triennali concessi da istituzioni finanziarie, in relazione a progetti di investimento. Tra i soggetti che godono di tale deroga rientrano la società Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nonché la Società italiana per le imprese all'estero (SI-MEST), in quanto soggetti che esercitano funzioni di interesse pubblico e al fine del conseguimento di condizioni di concorrenzialità nel quadro dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 12 stabilisce un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte per i pagamenti relativi ai canoni (*royalties*).

L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga: nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come « beni immobili » ai sensi dell'Accordo ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili.

L'articolo 14 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o lavoro autonomo siano imponibili nel Paese di residenza.

L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato, che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera.

L'articolo 16 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.

L'articolo 17 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente siano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.

L'articolo 18, in materia di pensioni, stabilisce il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore.

L'articolo 19, in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche diversi dalle pensioni, stabilisce che essi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero — senza avere la nazionalità dello Stato pagatore — sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Con riferimento al trattamento delle pensioni pubbliche è stabilita la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, pur prevedendo la deroga (sempre esclusiva) in favore dello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza. È altresì previsto che la disciplina speciale non si applichi qualora i servizi resi alle dipendenze dello Stato siano inquadrabili in un'attività di impresa esercitata dallo Stato o da una sua emanazione nell'esercizio di funzioni diverse da quelle pubbliche.

L'articolo 20, finalizzato a favorire gli scambi culturali, prevede la non imponibilità delle somme ricevute da studenti e apprendisti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dello Stato di soggiorno.

L'articolo 21 in ordine alla categoria residuale degli altri redditi, cioè dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, stabilisce, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente.

L'articolo 22 disciplina le modalità per l'eliminazione della doppia imposizione.

L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in virtù del quale i cittadini di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

L'articolo 24 prevede la procedura amichevole di composizione delle controversie fra le autorità competenti dei due Stati. Tale procedura può essere promossa, indipendentemente dai ricorsi previsti dalle legislazioni nazionali, quando una persona ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

L'articolo 25 disciplina lo scambio di informazioni.

L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni della convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari

L'articolo 27 disciplina i rimborsi nei casi di ritenuta alla fonte.

L'articolo 28 reca norme in materia di diritto ai benefici previsti dalla Convenzione volte a prevenire abusi, prevedendo, tra l'altro, che un dato beneficio previsto dalla Convenzione non possa essere concesso in relazione a un elemento di reddito se sia ragionevole concludere che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali dell'intesa o della transazione.

Gli articoli 29 e 30 riguardano rispettivamente l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si

inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, recante « Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia », alla quale sono abbinata le proposte di legge C. 1731, C. 1887, C. 1958 e C. 2007;

condiviso pienamente l'obiettivo del provvedimento di contribuire ad assicurare che l'attività delle comunità di tipo familiare che accolgono i minori, nonché le decisioni in materia di affidamento, siano sempre improntate al rigoroso rispetto dei minori stessi, nell'esclusivo interesse di questi ultimi;

preso atto che la legge 8 marzo 2019, n. 21, all'articolo 2, nell'individuare le competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », al comma 2 attribuisce a quella Commissione bicamerale, di recente costituzione, anche il compito di formulare proposte in ordine: « *a*) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; *b*) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate (C. 1941 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1941, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 »;

evidenziato come i Trattati dei quali si propone la ratifica intendano promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il

contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata;

segnalato, con particolare riferimento al Trattato di estradizione, come esso rispetti i principi costituzionali in materia di estradizione di cui agli articoli 10 e 26 della Costituzione, risulti coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, nonché con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo (C. 1962 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1962, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 »;

evidenziato come la Convenzione in esame s'inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e come la Convenzione stessa, secondo quanto precisato nella relazione

illustrativa, si conformi agli standard elaborati dall'OCSE nonché alla disciplina italiana sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1740 Piera Aiello, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia, di Bernardo Petralia, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e di Andrea Pettini, Avvocato del Foro di Firenze

31

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 ottobre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1740 Piera Aiello, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia, di Bernardo Petralia, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e di Andrea Pettini, Avvocato del Foro di Firenze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti di Medici con l'Africa Cuamm (*Svolgimento e conclusione*) ... 32

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di rappresentanti di Medici con l'Africa Cuamm.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Dante CARRARO, *Direttore di Medici con l'Africa Cuamm*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni Alberto RIBOLLA (LEGA), Yana Chiara EHM (M5S), Vito COMENCINI (LEGA), Guglielmo PICCHI (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Dante CARRARO, *Direttore di Medici con l'Africa Cuamm*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – sistema soldato sicuro. Atto n. 121 (<i>Esame e rinvio</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – sistema soldato sicuro.

Atto n. 121.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere cade il 19 novembre 2019 e che la Commissione bilancio, in data 23 ottobre, ha trasmesso i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, riferisce che il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 riporta, tra i programmi di previsto avvio nell'anno in corso, un sistema d'arma volto a completare l'ammodernamento dell'equipaggiamento individuale della componente terrestre delle Forze armate attraverso l'acquisizione di 65.695 sistemi « Soldato Sicuro », nonché del relativo supporto logistico integrato per dieci anni. Come precisato nella documentazione allegata alla richiesta di parere, scopo del programma è di dotare le truppe a piedi di un elevato livello di sicurezza, protezione, interoperabilità, nonché di una maggiore versatilità d'impiego, anche in senso duale. Ciò consentirebbe, secondo l'Amministrazione proponente, di incrementare le capacità individuali del soldato in termini di sopravvivenza, protezione, consapevolezza situazionale ed ingaggio dell'avversario, facendolo evolvere in un sistema d'arma integrato.

Osserva, quindi, che questi sistemi d'arma – che possono descriversi come una complessa attrezzatura da indossare – sono composti da un insieme di materiali modulari, da impiegare a seconda del profilo della missione da svolgere. Essi sono il frutto dell'attività di studio svolta nell'ambito della fase *Concept, Development and Experimentation* (CD&E) del progetto « Forza NEC » (*Network Enabled Capability*), finalizzata alla sperimentazione degli equipaggiamenti individuali di nuova generazione del cosiddetto « sistema soldato ». Il programma si inserisce, pertanto, nel più generale progetto di digitalizzazione e ammodernamento dello strumento militare, di cui al già citato programma Forza NEC. Ciascuna componente è destinata a una funzione specifica come, per esempio, la sopravvivenza e la protezione della persona del militare, la precisione e la letalità delle armi di cui è dotato per respingere l'attacco, le capacità avanzate di comando e controllo e di mobilità notturna. Il Sistema, inoltre, dovrà rispondere a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione sia alle nostre Forze armate, sia in ambito interforze NATO, nonché rispondere agli *standard* di riferimento del progetto « Forza NEC ».

Venendo agli aspetti finanziari del programma, rileva che l'avvio è previsto nell'anno in corso e la conclusione nel 2031. L'onere finanziario, rappresentato dall'Amministrazione della Difesa nelle tabelle allegate all'atto, è pari a 752 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare da due leggi: la n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018, articolo 1, comma 1072) e la n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019, articolo 1, comma 95). Il citato importo (752 milioni) inerte a due *tranches*, che su due annualità (2026 e 2027) si sovrappongono. Al riguardo, la Commissione bilancio, in data 23 ottobre, si è espressa (come il Presidente ha già accennato) favorevolmente sui profili di carattere finanziario del provvedimento. La scheda tecnica, allegata alla richiesta di parere, precisa che il completamento del programma « Soldato sicuro » richiederebbe successive *tranches*

di fornitura per ulteriori 882,2 milioni di euro, la cui spesa è subordinata al rifinanziamento dell'intervento con successivi atti normativi. In definitiva, come la stessa Amministrazione della Difesa sottolinea nell'atto, il costo complessivo del sistema d'arma è stimato in 1.635 milioni di euro.

La scheda tecnica evidenzia, inoltre, che il programma dovrebbe garantire notevoli ricadute dal punto di vista occupazionale nei settori industriali della meccanica e dell'elettronica distribuiti sul territorio nazionale prevalentemente nella regione Lazio.

Si rimette, quindi, al dibattito in Commissione per la predisposizione della proposta di parere, segnalando che l'utilizzo concreto di questo sistema sembra dover contare sull'aggancio e sull'inserimento nel più generale programma di ammodernamento e digitalizzazione dello strumento militare di cui al progetto « Forza NEC », che allo stato risulta non ancora compiutamente realizzato. In altre parole, poiché alcune funzionalità di questo equipaggiamento devono poter contare su sistemi tecnologici e informatici, anche da remoto, ritiene opportuno domandare al Governo se la predisposizione di tali sistemi sia condizione necessaria per la messa in opera e in funzione del sistema « Soldato Sicuro ». Domanda – inoltre – all'Esecutivo se sia in grado di offrire delucidazioni circa l'interoperabilità di questo con analoghi programmi in via di completamento in ambito europeo e della NATO. Al proposito, ricorda che tale aspetto era stato oggetto di attenzione da parte di questa Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma svolta nella precedente legislatura.

Il sottosegretario Giulio CALVISI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza la relazione e aggiunge che, poiché il programma Forza NEC appare essere propedeutico a quello in esame, sarebbe importante avere una documentazione aggiornata su tale programma. Rivolto al

Governo, domanda altresì, quali siano gli aspetti di dualità dei mezzi dell'equipaggiamento.

Giovanni RUSSO (M5S) sottolinea come sarebbe utile che il Governo fornisse maggiori informazioni anche riguardo alle componenti dei sistemi modulari che do-

vranno formare l'equipaggiamento, considerati i suoi costi elevati.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	36
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)</i>	70
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) <i>(Esame e rinvio)</i>	53
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1 ^o marzo 2019. C. 1962 Governo. (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i>	54
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120. (Rilievi alle Commissioni II e XI) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)</i>	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1 ^o dicembre 2018, n. 132. Atto n. 118 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1 ^o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

C. 2203 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Fa presente, inoltre, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e che è stata altresì presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato; quest'ultima dà conto delle modifiche introdotte al testo iniziale ed è, inoltre, corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo aggiornato con le modifiche introdotte dal Senato.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti disposizioni in materia di rapporti di collaborazione – *Riders*, rileva preliminarmente che le quantificazioni relative all'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata [articolo 1, comma 1, lettera *b*), e articolo 2] si basano su dati amministrativi. Pertanto, sulla base dei dati e delle percentuali di ampliamento della platea di beneficiari utilizzate dalla relazione tecnica, le stime appaiono sostanzialmente verificabili. Tuttavia, con particolare riguardo alla riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale [(articolo 1, comma 1, lettera *b*)], rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla misura agevolativa. Per entrambe le misure [articolo 1, comma 1, lettera *b*), e articolo 2] evidenzia inoltre una lieve sovrastima degli oneri relativi al 2019, atteso che il provvedimento in esame dispiega la sua efficacia soltanto per 4 mesi dell'anno in corso (anziché per metà anno). Ritiene, pertanto, che in ordine ai predetti profili andrebbero acquisiti i relativi elementi. Non ha osservazioni da formulare in relazione ai nuovi articoli del Capo V (articoli 47-*bis* – 47-*septies*), in quanto, come affermato dalla relazione tecnica, hanno carattere

ordinamentale (articoli 47-*bis* e 47-*ter*) e sono rivolti a soggetti privati (articoli 47-*quater* – 47-*septies*). Per quanto riguarda l'istituzione dell'Osservatorio permanente (articolo 47-*octies*), la norma prevede che ai componenti dello stesso non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; inoltre la relazione tecnica afferma che eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a verificare la congruità e la disponibilità di tali risorse per le finalità in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e dall'articolo 2, valutati complessivamente in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:

quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, con una dotazione di 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, di 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

quanto a 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 20 della legge n. 328 del 2000, che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 400,9 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, con riferimento ad entrambe le modalità di copertura, evidenzia la necessità che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante adempimenti per i datori di lavoro, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 4, recante emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa, rileva che le disposizioni appaiono volte ad eliminare la limitazione di talune procedure di assunzione (previste entro la spesa massima di 1 milione di euro dal 2019) al personale già dipendente di ANPAL Servizi Spa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. A tal fine il predetto stanziamento viene ricondotto all'intervento previsto dalla legge di bilancio 2019 e configurato quindi come contributo ad ANPAL per spese di personale. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari nel presupposto che la norma non incida su procedure eventualmente già avviate sulla base delle disposizioni ora oggetto di abrogazione. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il quale destina ad ANPAL Servizi Spa un contributo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per spese di personale, ulteriori rispetto a

quelle di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018. Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione, disposta dal comma 2 dello stesso articolo 4, dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, il quale aveva autorizzato ANPAL Servizi Spa ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali riservate, il personale già dipendente della stessa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che le risorse destinate all'attuazione dell'abrogato articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, non siano ancora state utilizzate per le finalità originariamente previste e siano pertanto disponibili per la copertura dell'onere di cui al presente articolo 4, comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 4, commi 2-*bis* e 2-*ter*, recante stabilizzazione di personale dell'ANPAL Servizi Spa, evidenzia che il comma 2-*bis* autorizza ANPAL Servizi (inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni e interamente partecipata da ANPAL) ad assumere determinate categorie di personale; ai relativi oneri la disposizione stessa provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi Spa per le spese di personale; inoltre il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tale ultimo importo sterilizza quindi l'onere netto derivante dalla maggiore spesa di personale, stimata dalla relazione tecnica in conseguenza delle assunzioni previste dal testo, pari a circa 9.000.000 euro e ridotta degli incassi introitati dalle amministrazioni pubbliche a titolo di imposte e contributi (effetti indotti) pari a circa 4.400.000 euro, come evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tanto premesso, non appaiono evidenti le ragioni che inducono a prevedere un onere soltanto a partire

dal 2022 dal momento che il testo del comma 2-*bis* consente di procedere alle assunzioni in esito ad una o più procedure selettive riservate, da espletarsi nel periodo 2019-2021, senza peraltro porre il vincolo di procedere all'effettiva immissione in servizio a tempo indeterminato solo dopo il 1° gennaio 2022. Appare, pertanto, necessario acquisire chiarimenti in proposito. Quanto alla stima degli oneri, non sono forniti taluni elementi sottostanti la spesa quantificata, come, ad esempio, gli inquadramenti contrattuali e le retribuzioni medie corrisposte. In proposito, per quanto concerne l'onere medio derivante da ogni nuova unità di personale assunta in base alle norme, rileva che dal tenore letterale della relazione tecnica risulterebbe che «l'importo stimato per il costo di tale personale aggiuntivo (400 unità di personale con contratto a tempo indeterminato) è di circa 25 milioni di euro». Ne consegue che il costo unitario è di 62.500 euro. Tale somma sembra peraltro alquanto elevata rispetto alle retribuzioni medie corrisposte nel pubblico impiego a personale non dirigente ed appare altresì elevata se posta a raffronto con la remunerazione media (quale si evince dalla stessa relazione tecnica) del personale attualmente impiegato dall'ANPAL Servizi con contratti di collaborazione o a tempo determinato. Tanto premesso appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione. Quanto all'utilizzo delle disponibilità di bilancio di ANPAL Servizi per assunzioni a tempo indeterminato, premesso che la predetta forma di copertura non rientra tra quelle previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ritiene che andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle risorse in questione in via permanente – essendo l'onere in questione non limitato temporalmente – senza determinare riflessi negativi o rigidità nella gestione finanziaria della società.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4, comma 2-*bis*, autorizza ANPAL Servizi Spa a procedere ad assunzioni a tempo indeter-

minato di tutto il personale che ha prestato servizio presso la medesima società con contratto di lavoro a tempo determinato e a bandire, nel triennio 2019-2021, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato, entro il 1° gennaio 2019, specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la suddetta società e presso Italia lavoro Spa. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi Spa per le spese di personale. Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 2-*bis*, si prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, sia ridotto di un importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al riguardo appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza, nel bilancio di ANPAL Servizi Spa, di risorse per spese di personale sufficienti per la copertura dell'onere di cui al comma 2-*bis* e che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda la copertura degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza nel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali dell'importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 e che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le modifiche apportate dalla norma in esame all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 operano nell'ambito di risorse già stan-

ziate con riguardo a facoltà assunzionali fissate a legislazione vigente. Dette risorse (50 milioni a decorrere dal 2019) costituiscono un limite di spesa, a fronte del quale la norma in esame prevede un incremento della dotazione organica nella misura predeterminata di 1.003 unità, e non entro un limite massimo corrispondente a tale cifra. Pertanto andrebbero forniti gli elementi volti a quantificare gli oneri derivanti da detto incremento al fine di verificare l'idoneità dello stanziamento già previsto a legislazione vigente a far fronte alle medesime spese. Andrebbe altresì acquisito l'avviso del Governo riguardo alla idoneità della predetta formulazione dell'incremento di organico in misura fissa, tenuto conto che gli oneri in questione, essendo correlati alle retribuzioni di personale, presentano natura obbligatoria e appaiono quindi difficilmente comprimibili in ragione del limite di spesa previsto.

Per quanto riguarda l'articolo 5-*bis*, recante internalizzazione del Contact center multicanale (CCM) dell'INPS, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che le stesse risorse attualmente impegnate per la spesa del mantenimento dei *contact center* con società esterna verranno allocate sulla spesa per l'internalizzazione, senza maggiori oneri. Tale affermazione non trova però riscontro espresso nel testo della norma che non pone alcun limite di spesa. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione onde suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria della misura prevista.

Con riferimento all'articolo 5-*ter*, recante assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame vengono individuati in misura pari ad euro 6.387.000 a decorrere dal 2021 per assunzioni, fino a 150 unità a decorrere dal 2021, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro; tali oneri sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge di bilancio 2017 che alla lettera *b*) reca una specifica destinazione alle assunzioni nelle pubbliche amministra-

zioni. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica e considerato che i medesimi oneri sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa e si riferiscono ad un « contingente massimo » di personale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5-*ter* autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato, attraverso una procedura concorsuale, un contingente di personale ispettivo nel numero massimo di 150 unità a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 6,387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Segnala, infine, che l'onere di 6,387 milioni di euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi di carattere « annuo », attesa la sua natura permanente.

Con riferimento all'articolo 6, recante misure urgenti in favore di LSU e LPU, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo al testo iniziale dell'articolo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame parlamentare. Con riferimento alle modifiche – introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – apportate all'articolo 1, comma 448, della legge n. 145 del 2018, relative all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni pubbliche « sia utilizzatrici che non utilizzatrici » dei lavoratori LSU e LPU, appare necessario acquisire chiarimenti riguardo al tenore letterale della novella legislativa. Quest'ultima infatti estende l'ambito applicativo di una modalità di assunzione

che, dal punto di vista della formulazione letterale, non appare subordinata espressamente al rispetto del limite delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione (tale limite risulta infatti previsto in altra parte del testo della norma novellata). In ordine a tale aspetto andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere la possibile onerosità della modifica.

Per quanto riguarda l'articolo 6-bis, recante armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di ISEE, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 8, recante donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato sembrerebbero far riferimento esclusivamente agli effetti sul gettito IRPEF. La disposizione prevede tuttavia agevolazioni anche in favore dei soggetti IRES, con conseguenti possibili effetti sul gettito di tale ultima imposta. Andrebbe pertanto acquisita una conferma in merito al carattere marginale anche dei possibili effetti ai fini IRES, al fine di verificare il complessivo impatto finanziario delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 8-bis, concernente ricorsi in materia di strumenti di sostegno al reddito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di aree di crisi industriale complessa (Sardegna e Sicilia), in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 1 reca un onere di 3,5 milioni di euro per il 2019 riferito alla prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna. Pur considerando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa e che lo stesso appare in linea con quello indicato negli interventi già svolti, evidenzia l'opportunità di acquisire più puntuali

indicazioni riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi. Con riferimento al comma 2, andrebbero altresì forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della dotazione del Fondo sociale rispetto agli interventi in esame e al complesso di quelli già programmati a valere sullo stesso. In proposito, rinvia alle considerazioni di seguito svolte con riguardo ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 prevede che alla copertura dell'onere, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 527 milioni di euro per l'anno 2019, che aumentano a 612,9 milioni di euro in seguito all'entrata in vigore della legge di assestamento per il 2019 (legge n. 110 del 2019). Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per le finalità di cui al presente articolo 9, comma 1, anche tenendo conto dell'utilizzo delle medesime risorse per la copertura degli oneri recati dal comma 2 del medesimo articolo 9 e dall'articolo 9-bis, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che alla copertura dell'onere, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel territorio della Regione Sicilia si provveda a valere sul Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rinvia alle considerazioni svolte in relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo 9.

Con riferimento all'articolo 9-*bis*, recante proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare atteso che le modifiche prevedono oneri limitati allo stanziamento previsto e che la relazione tecnica attesta la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9-*bis* modifica l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, da un lato autorizzando un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2019 per la concessione della proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo 22-*bis*, dall'altro provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rinvia a quanto illustrato in merito al comma 1 del precedente articolo 9.

Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni sulle aree di crisi industriale complessa (Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto), in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'intervento è configurato come limite di spesa e che la relazione tecnica assicura l'idoneità delle risorse stanziare a finanziare l'intervento, ritiene utile acquisire più puntuali indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la definizione dell'ammontare della predetta spesa, modificato rispetto a quello inizialmente previsto, in ragione della nuova delimitazione dell'ambito applicativo. Ciò con particolare riguardo alla platea interessata, al costo medio effettivo degli interventi e alla loro durata media.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in commento provvede all'onere derivante dalle

risorse complessivamente destinate, in misura pari a 1,5 milioni di euro per il 2019, ai trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Boiano e del relativo indotto, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Riguardo all'articolo 10-*bis*, relativo al progetto stradale « Mare-Monti », in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, osserva che quest'ultimo è specificamente destinato alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato « Mare-Monti ». Ritiene quindi che andrebbero acquisiti i dati sottostanti la determinazione del predetto stanziamento ai fini di una conferma della sua congruità rispetto alla finalità indicata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in esame provvede all'onere derivante dallo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione del progetto stradale denominato « Mare-Monti » nella regione Marche, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (per l'anno 2020) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per l'anno 2021) relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, atteso che entrambi i predetti accantonamenti recano le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 11, che prevede l'esonero dal contributo addizionale, relativamente ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce dati riferiti alla ripartizione della platea interessata in ragione delle diverse aliquote applicabili. In man-

canza di tale parametro, non risulta possibile verificare puntualmente la congruità dello stanziamento previsto; considera pertanto utile acquisire i predetti elementi, pur rilevando che la stima complessiva dell'onere (16,9 milioni di euro) sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità. Ritiene inoltre che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la modulazione temporale dell'onere.

Osserva altresì che il prospetto riepilogativo riporta l'onere sul bilancio dello Stato limitatamente alla somma di 10 milioni di euro per il 2019 (quali maggiori spese correnti per trasferimenti all'ente previdenziale), ma non computa l'analoga spesa di 6,9 milioni di euro per il 2020 in quanto posta a carico delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata, su cui confluiscono i residui passivi disimpegnati del Fondo per la formazione professionale. Correttamente peraltro l'utilizzo dei residui in questione è compensato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Con riferimento all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, il cui minor gettito contributivo è valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, fa presente che la quantificazione appare sostanzialmente congrua alla luce dei parametri riportati nella relazione tecnica.

Osserva altresì che tali disposizioni – in base al tenore letterale del comma 1-bis – appaiono di immediata applicazione, mentre la relazione tecnica assume come ipotesi ai fini della stima la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e non imputa quindi minori entrate contributive all'esercizio 2019. Al riguardo ritiene necessario acquisire chiarimenti, al fine di escludere effetti negativi anche per l'anno in corso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 provvede all'onere – pari a 10 milioni di euro per il 2019 e a 6,9 milioni di euro per il 2020

– derivante dall'esonero dal contributo addizionale – previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale – di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in favore di imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici in possesso di determinati requisiti tramite le seguenti modalità:

quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;

quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, istituito presso il medesimo Ministero per favorire l'accesso ai finanziamenti europei di progetti realizzati dalle Regioni; tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui al primo punto rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. In tale contesto, considera pertanto necessario acquisire una conferma del Governo, da un lato, circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste

a copertura, dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese alla citata disposizione ed eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime, anche alla luce dell'ulteriore utilizzazione delle risorse in parola da parte dell'articolo 12 del provvedimento in esame.

Ritiene che analoga rassicurazione – sul piano della effettiva disponibilità delle risorse all'uso indicate – andrebbe altresì acquisita in merito alla copertura di cui al secondo punto.

Rileva, infine, che la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 11 prevede l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, al fine di assicurare la compensazione degli oneri – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – che vengono a determinarsi in misura pari a 6,9 milioni di euro per il 2020. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità.

Inoltre, il comma 2-*ter* provvede agli oneri derivanti dall'esonero dal contributo addizionale – previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dall'articolo 2, comma 29, lettera *b)*, della legge n. 92 del 2012 – delle attività stagionali svolte da lavoratori addetti agli impianti di trasporto a fune in località sciistiche e montane, valutati in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze riferito al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'articolo 11-*bis*, relativo al trattamento di mobilità in deroga, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in esame sostituisce la clausola di copertura prevista dal comma 253 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione agli oneri derivanti dalla concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non rientrano nell'istituto della NASpI, di cui al precedente comma 251. In particolare, la norma di cui si propone l'introduzione pone ora i suddetti oneri a carico delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (per l'erogazione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità), ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativo alla proroga di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga). Al riguardo, pur in assenza di un dato puntuale circa l'ammontare delle risorse residue e tuttora libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, non ha osservazioni da formulare, posto che la concessione del beneficio dovrà comunque avvenire nell'ambito delle risorse assegnate agli enti territoriali effettivamente disponibili, che si configurano quindi come un limite massimo di spesa.

Relativamente all'articolo 11-*ter*, che prevede l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene necessario acquisire conferma dal Governo – che il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018 sia in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame.

In merito all'articolo 12, relativo al potenziamento della struttura per le crisi di impresa, in merito ai profili di quantificazione, riguardo alla stima degli oneri

retributivi del personale forniti dalla relazione tecnica, prende atto delle ipotesi prudenziali assunte dalla medesima relazione tecnica.

Osserva in proposito che la somma autorizzata – euro 180.000 per il 2019 ed euro 540.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – si configura come limite massimo di spesa pur a fronte di oneri aventi natura obbligatoria in quanto correlati alle retribuzioni di personale. Ritiene quindi che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'idoneità della formulazione della disposizione finanziaria come limite anziché come « previsione » di spesa pur rilevando, in ogni caso, che l'assegnazione di funzionari è prudenzialmente prevista non in numero predeterminato, ma fino ad un limite massimo di 12.

Con riferimento alla disposizione introdotta dal Senato (comma 1-*bis*) che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione in merito all'effettiva possibilità di attuare la disposizione nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativi al potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali svolte dal Ministero dello sviluppo economico:

quanto a 180.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;

quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corri-

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge n. 205 del 2017.

In proposito, relativamente alla copertura prevista al primo punto, rinvia a quanto illustrato in merito all'articolo 11, comma 2.

Quanto alla copertura prevista al secondo punto, ricorda che il comma 1089 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale (capitolo 2503), con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi agli anni 2020 e 2021 e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 13, concernente i Fondi da alimentare con i proventi delle aste emissioni, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione opera nel limite delle risorse disponibili e che, pertanto, l'onere è limitato agli stanziamenti annui previsti. Prende altresì atto degli elementi, forniti dalla relazione illustrativa, concernenti la compatibilità con la normativa europea dell'utilizzo dei proventi delle aste CO₂ per le finalità indicate dalla norma. Ritiene inoltre che andrebbe confermata la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere in linea di principio eventuale e, comunque, non predeterminabile nell'ammontare delle risorse in questione.

In merito alla previsione, introdotta dal Senato, secondo la quale nell'utilizzo del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale va attribuita priorità a interventi di riconversione sostenibili, non rileva profili di onerosità, posto che la stessa interviene sulla ripartizione ed impiego del Fondo senza incidere sul relativo ammontare complessivo.

Riguardo all'articolo 13-*bis*, concernente i controlli e le sanzioni in materia

di incentivi per energia da fonti rinnovabili, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma in esame riduce, con effetti anche retroattivi, talune sanzioni previste per l'indebita o irregolare fruizione degli incentivi in materia di energie da fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011: le sanzioni ora modificate consistono, a loro volta, nella decurtazione degli incentivi fruiti. Poiché gli incentivi in questione sono finanziati a valere su specifiche componenti delle tariffe energetiche e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica, le disposizioni non appaiono comportare effetti sui saldi. In proposito non formula pertanto osservazioni, nel presupposto che le stesse non siano suscettibili di determinare difficoltà di carattere operativo anche connesse all'allineamento temporale tra entrate da tariffe ed esborsi da incentivi. In proposito considera utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Riguardo all'articolo 13-ter, che prevede misure di sostegno per le società cooperative, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 13-ter, da un lato, incrementa di 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, dall'altro, provvede agli oneri che ne derivano mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Segnala, inoltre, che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, debba intendersi che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito all'articolo 14, recante disposizioni urgenti in materia di ILVA Spa, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare riguardo alla soppressione da parte del Senato delle disposizioni in esame, tenuto conto della natura ordinamentale delle stesse.

Relativamente all'articolo 14-bis, che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'istituzione del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incaricato di svolgere le attività istruttorie relative all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 5), fa presente che la norma prevede, all'atto del collocamento del personale interessato in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione, l'indisponibilità, per tutto il periodo del collocamento, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, la norma prevede la stipulazione di un numero fino a cinque contratti libero-professionali e per tale finalità viene autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

Ritiene peraltro che andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa delle disposizioni, posto che la suddetta autorizzazione di spesa è riferita esclusivamente al periodo dal 2020 al 2024 mentre la norma nulla dispone in merito alla durata dei contratti libero professionali da stipulare.

Con riferimento all'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo (nuovo comma 3-septies), prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo.

Non ha osservazioni da formulare in merito alle ulteriori disposizioni relative alla nuova disciplina del procedimento di autorizzazione relativa al recupero del rifiuto nel presupposto della conformità delle stesse alla normativa europea.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 5 dello stesso articolo, relativi all'istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito all'articolo 15, concernente il Fondo « salva-opere » e il Fondo sviluppo e coesione, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli interventi sul Fondo « salva-opere », rileva che le relative risorse risultavano classificate come spese in conto capitale dalla norma istitutiva; pertanto, fermo restando che il Fondo continua ad operare nel limite delle risorse ad esso assegnate, l'utilizzo di queste ultime anche per il pagamento di somme dovute in favore degli enti previdenziali e assicurativi appare determinare effetti di dequalificazione della spesa. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda gli interventi sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), evidenzia che il comma 01 proroga dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 il termine entro cui i comuni interessati devono avviare i lavori per poter essere ammessi ai finanziamenti FSC per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: la proroga non incide sull'ammontare delle risorse stanziato né sull'esercizio (2019) di imputazione degli effetti. Sotto il profilo degli effetti di cassa e, quindi, dell'impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, segnala che la rela-

zione tecnica riferita alla norma novellata (articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019) aveva espressamente correlato l'imputazione degli oneri all'anno 2019 alla circostanza che i comuni dovessero avviare le opere entro il 31 ottobre 2019; inoltre, nel corso dell'esame del decreto in esame presso il Senato, la Commissione Bilancio, pur esprimendo parere non ostativo, ha comunque rilevato la possibilità che dalla norma derivino riflessi finanziari per il 2020 sul FSC. Alla luce di tali circostanze, ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'effettiva possibilità di introdurre la proroga in esame senza nuovi o maggiori oneri, in particolare per l'esercizio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), evidenzia che, per quanto riguarda la riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ai fini della definizione dell'ampliamento della platea degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, si è proceduto analizzando i dati osservati e consolidati nell'anno 2017 relativi ai lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate, considerando la ripartizione degli iscritti – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – sulla base del numero di mesi di contribuzione accreditati.

Fa presente che il rapporto tra coloro che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto a coloro che, secondo la normativa vigente, presentano da tre a dodici mesi di contribuzione ha condotto conseguentemente ad un aumento della platea di potenziali beneficiari, sulla base dell'ipotesi che la probabilità di ricorso alle diverse indennità sia la medesima a prescindere dai mesi di contribuzione accreditata.

In merito all'articolo 2, in materia di accesso alla *dis-coll*, segnala che il numero aggiuntivo dei percettori del predetto beneficio derivante dal più favorevole requi-

sito contributivo (un mese anziché tre) è stato determinato in base al rapporto tra le specifiche figure di collaboratori che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto alle stesse figure di collaboratori che presentano da tre a dodici mesi di contribuzione.

Sottolinea che, analogamente ai casi di indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale, di cui si è detto in precedenza, l'ipotesi sottostante è quella che il ricorso alla prestazione di *dis-coll* risulti invariato rispetto ai mesi di contribuzione.

Fa presente che la sovrastima dell'onere quantificato per l'anno 2019 in relazione alle misure di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, di cui si è detto in precedenza, è dovuta al fatto che la relazione tecnica, essendo stato approvato il provvedimento dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 2019, considera nell'anno 2019 un'efficacia del provvedimento di cinque mesi innalzati in via prudenziale a sei.

Segnala che l'articolo 4, commi 1 e 2, recante emergenza occupazionale presso l'ANPAL Servizi Spa, non incide su procedure già avviate sulla base del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, oggetto di abrogazione, e che pertanto le risorse utilizzate a copertura dei relativi oneri non compromettono la realizzazione di attività già programmate.

Evidenzia che la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di personale per assunzioni da parte di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, è garantita a decorrere dal 2019 mentre la compensazione a decorrere dal 2022 viene indicata solo ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, evidenzia che la formulazione dell'incremento di organico in misura fissa appare idonea, anche tenuto conto della natura obbligatoria degli oneri correlati.

Fa presente che all'articolo 5-*bis*, l'internalizzazione del contact center multi-

canale appare suscettibile di determinare una riduzione dei costi unitari e pertanto non si stimano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti mantenendo l'attuale assetto organizzativo.

Segnala che l'articolo 6, comma 1-*bis*, recante misure urgenti in favore di lavoratori socialmente utili e di personale utilizzato in lavori di pubblica utilità, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate potranno attingere alle suddette graduatorie nel limite delle rispettive facoltà assunzionali.

Segnala che l'articolo 8, che reca la disciplina delle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non ha effetti di minor gettito anche in relazione all'IRRES, atteso che, anche in assenza della suddetta norma, sarebbero sempre possibili atti di liberalità da parte delle società in favore di ONLUS nonché di associazioni impegnate nel settore, con analoghi effetti sul gettito fiscale.

Chiarisce che, all'articolo 9, recante misure a favore delle aree di crisi industriale complessa della Sardegna e della Sicilia, la platea è riferibile ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che potrà dunque proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

Con riferimento all'articolo 10, recante misure in favore delle aree di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e relative aree dell'indotto, segnala che la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e le risorse stanziare sono pertanto idonee a finanziare la misura.

In relazione all'articolo 10-*bis*, recante la realizzazione del progetto stradale Mare-Monti, conferma che lo stanziamento delle risorse appare congruo rispetto all'intervento ivi previsto.

In relazione all'articolo 11, che prevede l'esonero dal versamento del contributo

addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, fa presente che i decreti n. 102688 e n. 102828, rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame, riportano una decorrenza degli interventi di integrazione salariale dal 1° gennaio 2019 e come termine ultimo (solo per alcune sedi aziendali) il 31 dicembre 2020.

Fa presente, pertanto, che nelle elaborazioni è stato considerato l'intero anno 2019 e per l'anno 2020 si è fatto riferimento ai periodi di integrazione salariale indicati dalla direzione centrale Ammortizzatori Sociali, che ha fornito le basi tecniche distintamente per ciascun decreto e sede aziendale.

Evidenzia che l'articolo 11, comma 2-*bis*, in relazione all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, non appare suscettibile di determinare minori entrate contributive per l'esercizio 2019, tenuto conto dei tempi di conversione del decreto-legge in esame e che il pagamento dei contributi per i periodi di paga di dicembre avviene a gennaio 2020.

Sottolinea che, conseguentemente, è stata ipotizzata la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione.

Segnala che all'articolo 11-*ter*, concernente l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame.

Con riferimento all'articolo 12, comma 1, recante potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferma che la stima dell'onere per il personale appare congrua e il relativo stanziamento si configura come limite di spesa.

Evidenzia che all'attuazione del comma 1-*bis* del medesimo articolo 12, che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 13, in materia di fondi da alimentare con i proventi delle aste per emissioni di CO₂, conferma la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere eventuale delle risorse e non predeterminabile nell'ammontare dei predetti proventi.

Fa presente che l'articolo 13-*bis*, concernente controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili, non determina squilibri tra entrate da tariffe ed esborsi per incentivi.

Sottolinea che, all'articolo 14-*bis*, recante disposizioni in materia di cessazione dalla qualifica di rifiuto, la durata dei contratti libero-professionali eventualmente stipulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, riguarda l'arco temporale 2020-2024, in linea con l'autorizzazione di spesa prevista, pari a 200.000 euro annui per il periodo 2020-2024.

Conferma che all'articolo 15, in materia di Fondo salva-opere, ferma restando l'assegnazione dei 500 milioni di euro già ripartiti e la sua imputabilità al 2019, i due mesi di proroga non determinano un reale impatto finanziario.

Sottolinea che il medesimo articolo 15 non determina altresì effetti di dequalificazione della spesa tenuto conto che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, esso dispone che in mancanza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente appositamente certificate, le somme vengano pagate direttamente in favore degli enti previdenziali e assicurativi in sostituzione al richiedente stesso, senza pertanto incidere sulla natura della spesa.

Conferma che i Fondi a vario titolo impiegati, con finalità di copertura, da singole disposizioni del presente decreto-legge – quali, in particolare, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (articolo 3, comma 1, lettera *a*)), il Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 3, comma 1, lettera *b*)), il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 4, comma 2-*ter*), il Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (articolo 5-*ter*, comma 1), il Fondo sociale per occupazione e formazione (articoli 9, commi 1 e 2, e 9-*bis*) e il Fondo per il commercio equo e solidale (articolo 12, comma 2) – recano le occorrenti disponibilità ed il loro utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.

In riferimento all'articolo 13-*ter*, recante disposizioni a sostegno delle società cooperative, laddove si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che presenta le necessarie disponibilità – fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso nel testo.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2203 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019 recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai

sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda la riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ai fini della definizione dell'ampliamento della platea degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, si è proceduto analizzando i dati osservati e consolidati nell'anno 2017 relativi ai lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate, considerando la ripartizione degli iscritti – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – sulla base del numero di mesi di contribuzione accreditati;

il rapporto tra coloro che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto a coloro che, secondo la normativa vigente, presentano da tre a dodici mesi di contribuzione ha condotto conseguentemente ad un aumento della platea di potenziali beneficiari, sulla base dell'ipotesi che la probabilità di ricorso alle diverse indennità sia la medesima a prescindere dai mesi di contribuzione accreditata;

in merito all'articolo 2, in materia di accesso alla *dis-coll*, il numero aggiuntivo dei percettori del predetto beneficio derivante dal più favorevole requisito contributivo (un mese anziché tre) è stato determinato in base al rapporto tra le specifiche figure di collaboratori che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto alle stesse figure di collaboratori che presentano da tre a dodici mesi di contribuzione;

analogamente ai casi di indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale, di cui si è detto in precedenza, l'ipotesi sottostante è quella che il ricorso alla prestazione di *dis-coll* risulti invariato rispetto ai mesi di contribuzione;

la sovrastima dell'onere quantificato per l'anno 2019 in relazione alle

misure di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, di cui si è detto in precedenza, è dovuta al fatto che la relazione tecnica, essendo stato approvato il provvedimento dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 2019, considera nell'anno 2019 un'efficacia del provvedimento di 5 mesi innalzati in via prudenziale a 6;

l'articolo 4, commi 1 e 2, recante emergenza occupazionale presso l'ANPAL Servizi Spa, non incide su procedure già avviate sulla base del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, oggetto di abrogazione, e che pertanto le risorse utilizzate a copertura dei relativi oneri non compromettono la realizzazione di attività già programmate;

la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di personale per assunzioni da parte di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, è garantita a decorrere dal 2019 mentre la compensazione a decorrere dal 2022 viene indicata solo ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

in merito all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, la formulazione dell'incremento di organico in misura fissa appare idonea, anche tenuto conto della natura obbligatoria degli oneri correlati;

all'articolo 5-bis, l'internalizzazione del contact center multicanale appare suscettibile di determinare una riduzione dei costi unitari e pertanto non si stimano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti mantenendo l'attuale assetto organizzativo;

l'articolo 6, comma 1-bis, recante misure urgenti in favore di lavoratori socialmente utili e di personale utilizzato in lavori di pubblica utilità, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate potranno attingere alle suddette graduatorie nel limite delle rispettive facoltà assunzionali;

l'articolo 8, che reca la disciplina delle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non ha effetti di minor gettito anche in relazione all'IRES, atteso che, anche in assenza della suddetta norma, sarebbero sempre possibili atti di liberalità da parte delle società in favore di ONLUS nonché di associazioni impegnate nel settore, con analoghi effetti sul gettito fiscale;

all'articolo 9, recante misure a favore delle aree di crisi industriale complessa della Sardegna e della Sicilia, la platea è riferibile ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che potrà dunque proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore;

con riferimento all'articolo 10, recante misure in favore delle aree di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e relative aree dell'indotto, la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e le risorse stanziare sono pertanto idonee a finanziare la misura;

in relazione all'articolo 10-bis, recante la realizzazione del progetto stradale Mare-Monti, lo stanziamento delle risorse appare congruo rispetto all'intervento ivi previsto;

in relazione all'articolo 11, che prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, i decreti n. 102688 e n. 102828, rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame, riportano una decorrenza degli interventi di integrazione salariale dal 1° gennaio 2019 e come termine ultimo (solo per alcune sedi aziendali) il 31 dicembre 2020;

pertanto, nelle elaborazioni è stato considerato l'intero anno 2019 e per l'anno 2020 si è fatto riferimento ai periodi di integrazione salariale indicati dalla dire-

zione centrale Ammortizzatori Sociali, che ha fornito le basi tecniche distintamente per ciascun decreto e sede aziendale;

l'articolo 11, comma 2-*bis*, in relazione all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, non appare suscettibile di determinare minori entrate contributive per l'esercizio 2019, tenuto conto dei tempi di conversione del decreto-legge in esame e che il pagamento dei contributi per i periodi di paga di dicembre avviene a gennaio 2020;

conseguentemente, è stata ipotizzata la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione;

all'articolo 11-*ter*, concernente l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame;

con riferimento all'articolo 12, comma 1, recante potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la stima dell'onere per il personale appare congrua e il relativo stanziamento si configura come limite di spesa;

all'attuazione del comma 1-*bis* del medesimo articolo 12, che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 13, in materia di fondi da alimentare con i proventi delle aste per emissioni di CO₂, si conferma la compa-

tibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere eventuale delle risorse e non predeterminabile nell'ammontare dei predetti proventi;

l'articolo 13-*bis*, concernente controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili, non determina squilibri tra entrate da tariffe ed esborsi per incentivi;

all'articolo 14-*bis*, recante disposizioni in materia di cessazione dalla qualifica di rifiuto, la durata dei contratti libero-professionali eventualmente stipulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, riguarda l'arco temporale 2020-2024, in linea con l'autorizzazione di spesa prevista, pari a 200.000 euro annui per il periodo 2020-2024;

all'articolo 15, in materia di Fondo salva-opere, ferma restando l'assegnazione dei 500 milioni di euro già ripartiti e la sua imputabilità al 2019, i due mesi di proroga non determinano un reale impatto finanziario;

il medesimo articolo 15 non determina altresì effetti di dequalificazione della spesa tenuto conto che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, esso dispone che in mancanza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente appositamente certificate, le somme vengano pagate direttamente in favore degli enti previdenziali e assicurativi in sostituzione al richiedente stesso, senza pertanto incidere sulla natura della spesa;

i Fondi a vario titolo impiegati, con finalità di copertura, da singole disposizioni del presente decreto-legge – quali, in particolare, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (articolo 3, comma 1, lettera a)), il Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 3, comma 1, lettera b)), il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 4, comma 2-*ter*), il Fondo da

ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (articolo 5-ter, comma 1), il Fondo sociale per occupazione e formazione (articoli 9, commi 1 e 2, e 9-bis) e il Fondo per il commercio equo e solidale (articolo 12, comma 2) – recano le occorrenti disponibilità ed il loro utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

in riferimento all'articolo 13-ter, recante disposizioni a sostegno delle società cooperative, laddove si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che presenta le necessarie disponibilità – il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso nel testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Leonardo DONNO (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritenendo che gli elementi di chiarimento forniti dal Governo non siano sufficienti a chiarire alcune questioni sollevate dal relatore, chiede al rappresentante del Governo di specificare meglio in che modo la disposizione recata dall'articolo 8, che disciplina le donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. Ritiene che infatti le donazioni liberali effettuate in favore delle ONLUS non possano essere

paragonate a quelle effettuate in favore del Fondo medesimo ai fini fiscali.

Inoltre, in merito all'articolo 15, chiede al rappresentante del Governo di chiarire come la proroga dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 del termine entro cui i comuni devono iniziare l'esecuzione dei lavori per poter beneficiare del contributo previsto per la realizzazione di opere pubbliche nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile non sia suscettibile di determinare effetti finanziari, in particolare per l'esercizio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, rispondendo all'onorevole D'Ettore, in merito all'articolo 8 evidenzia che la possibilità di effettuare donazioni in favore del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, piuttosto che alle ONLUS, non avrà l'effetto di produrre minor gettito. Sottolinea, infatti, che, considerando stabile il volume delle donazioni effettuate, la possibilità di portare in detrazione le somme donate rimane la stessa, non comportando, pertanto, una diminuzione del gettito.

In merito all'articolo 15, evidenzia che, rimanendo fermo il limite di spesa nella misura di 500 milioni per l'anno 2019 e l'imputazione della stessa spesa all'anno 2019, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in particolare per l'esercizio 2020.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che le Commissioni II e XII hanno trasmesso il testo del provvedimento concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

Segnala che il Capo I, composto da sette articoli, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori per la durata della XVIII legislatura e prevede che essa sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera. Evidenzia che la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine della XVIII legislatura.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Fa presente che il Capo II, composto dagli articoli 8 e 9, contiene disposizioni che modificano la normativa vigente in tema di incompatibilità dei giudici orari minorili e affidamento dei minori.

Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché non incide sul bilancio dello Stato ma sul bilancio interno delle Camere, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle eventuali conseguenze

di carattere finanziario che il provvedimento in esame potrebbe comportare.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

C. 1962 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 ottobre scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce assicurazioni in merito alla correttezza degli oneri quantificati dalla relazione tecnica.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1962 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che forniscono assicurazione della correttezza degli oneri quantificati;

rilevata la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che l'onere previsto è costituito da minori entrate che non richiedono l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, giacché l'eventuale scostamento tra minori entrate previste e quelle che effettivamente si realizzeranno, essendo verificabile solo ad esercizio ormai concluso, confluirà nell'ambito delle entrate stimate ai fini della successiva manovra di finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2019.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 23 ottobre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Atto n. 118.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 132 del

2018, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un Annesso (Annesso 1), che reca a sua volta numerose tabelle e prospetti riassuntivi.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è correlato, per finalità di equiordinazione, a quello previsto per le Forze di polizia, anch'esso all'esame delle Camere, e che entrambi gli interventi normativi di riordino sono disposti nei limiti delle risorse finanziarie recate dal fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018.

In proposito, rammenta che il citato articolo 35 ha istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge n. 113 del 2018 un ulteriore stanziamento, poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo, rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, attualmente in fase di conversione. Osserva che alle misure disciplinate dal provvedimento in esame, in particolare, sono associati oneri valutati in euro 9.427.750 per il 2019, euro 38.040.356 per il 2020, euro 39.238.419 per il 2021, euro 39.411.391 per il 2022, euro 47.700.840 per il 2023, euro 46.035.694 per il 2024, euro 33.127.924 per il 2025, euro 32.071.647 per il 2026, euro 34.649.316 per il 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dal 2028. Evidenzia che tali importi, comprensivi degli « oneri indiretti » che – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – ammontano a 640.815 euro (annui) a decorrere dal 2020, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nella Tabella 50, contenuta nella stessa relazione tecnica.

In proposito segnala che, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, l'entità degli oneri è

stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione alle qualifiche superiori.

Rileva che, come evidenziato in premessa, la relazione tecnica indica in modo puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'iter logico seguito nella quantificazione degli effetti finanziari.

Tanto premesso, evidenzia peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero a suo avviso acquisiti ulteriori elementi di valutazione:

viene prevista la diminuzione, per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento – specialità operatore elaborazione automatica dati – dei periodi minimi di servizio prestati a bordo e a terra per l'avanzamento nonché l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso per il reclutamento di marescialli. In proposito, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni evidenziate, reputa necessario chiarire se la riduzione dei summenzionati periodi minimi possa determinare effetti di accelerazione di carriera non considerati dal provvedimento, con conseguenti aggravii di spesa per trattamenti economici e previdenziali;

viene consentito l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo per anzianità, in luogo di quanto stabilito dal vigente regime che prevede l'avanzamento per anzianità al grado di sergente maggiore e l'avanzamento a scelta per il grado di sergente maggiore capo. Al riguardo, posto che la relazione tecnica afferma che la promozione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo), ritiene

opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a verificare la compensatività tra i suddetti oneri ed i risparmi conseguibili;

viene previsto l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo. Considerato che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo), analogamente a quanto sopra osservato, giudica opportuno che vengano forniti dati quantitativi ed elementi di valutazione volti a verificare l'entità dei suddetti effetti di segno opposto e, quindi, la loro compensatività;

in merito alla quantificazione degli «effetti indiretti» relativi all'articolo 12, comma 2, la relazione tecnica assume una percentuale di riferimento, per i miglioramenti economici da riconoscere al personale interessato in base alla vigente normativa, pari allo 0,022 per cento; tale parametro era invece determinato nella misura dello 0,54 per cento dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 94 del 2017. Riguardo ai fattori sottostanti la variazione di tale parametro ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 11, comma 2, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino dei ruoli e delle carriere di cui al presente schema di decreto, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previ-

sione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, considerato che la disposizione in commento delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni che giustificano l'introduzione di una clausola di salvaguardia di siffatto tenore, fermo restando quanto si dirà in seguito in merito alla trasmissione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Dall'altro lato, evidenzia altresì che la previsione di un simile meccanismo di salvaguardia nell'ambito del presente schema di decreto correttivo appare suscettibile di determinare sovrapposizioni rispetto alle analoghe attività di monitoraggio già previste dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo oggetto di correzione, vale a dire il decreto legislativo n. 94 del 2017.

Ciò considerato, andrebbe pertanto a suo parere valutata l'opportunità – anche alla luce della sovrapposizione dei profili ordinamentali e dei connessi profili finanziari dei due menzionati provvedimenti – di riferire la procedura di monitoraggio prevista dal presente schema di decreto correttivo sia agli oneri derivanti dallo stesso sia a quelli derivanti dal decreto legislativo n. 94 del 2017, correggendo conseguentemente il testo della disposizione e prevedendo al contempo l'abrogazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 15, di quest'ultimo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

In tale quadro, si potrebbe a suo avviso inoltre prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009. Sulla base di quanto precede, ritiene pertanto necessario che il Governo, da un lato, fornisca informazioni in ordine agli esiti del monitoraggio condotto sino ad oggi ai sensi del decreto legislativo n. 94 del 2017, dall'altro, renda noto il suo avviso in ordine ai profili problematici in precedenza segnalati.

In merito all'articolo 12, riferito alla copertura finanziaria, occorre a suo parere preliminarmente osservare che una compiuta analisi degli stessi non può prescindere dalla considerazione dei contenuti dell'ulteriore schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 119, anch'esso attualmente all'esame delle Camere, giacché entrambi i provvedimenti risultano caratterizzati dal ricorso alla medesima modalità di copertura degli oneri da essi complessivamente derivanti, consistente nell'utilizzo – come di seguito si illustrerà – del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, all'uopo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3029) dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018.

Tanto premesso, evidenzia che l'articolo 12 dello schema di decreto in esame provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione – valutati in euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro

34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028 – tramite le seguenti modalità:

quanto a quota parte degli oneri previsti per l'anno 2019, nella misura di 4.722.126 euro, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del citato Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

quanto ai restanti oneri per il 2019 e al complesso di quelli previsti per ciascuno degli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo, come rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, tuttora in corso di conversione da parte delle Camere.

Ciò posto, rileva che il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 reca la puntuale determinazione della dotazione del Fondo in parola, che viene tuttavia rimodulata in via compensativa, dal successivo comma 2 del medesimo articolo 3, per gli anni dal 2019 al 2024, nel senso che le risorse del Fondo citato da un lato vengono ridotte per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (in misura pari a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022), dall'altro incrementate, in misura complessivamente equivalente, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (in misura pari a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024), in modo tale da allineare formalmente il profilo temporale del Fondo medesimo al fabbisogno derivante dall'attuazione del presente schema di decreto e dell'ulteriore atto del Governo n. 119 dianzi citato.

Ciò posto, sebbene la dotazione del Fondo – così come rimodulata ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 – risulti coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 119 in termini di saldo netto da finanziare, ritiene tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il meccanismo

di rimodulazione delle annualità del Fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali – e quindi uno spazio di copertura – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento.

Da un punto di vista formale, considera infine opportuno specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12. Segnala che una precisazione di tenore analogo andrebbe altresì inserita al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi « ammontano a euro 640.815 ». A tale proposito, ritiene infatti opportuno esplicitare che – come è dato evincere dalla Tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020. Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre

2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

Atto n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Passando quindi all'esame delle disposizioni o delle parti della relazione tecnica sulle quali appaiono utili approfondimenti, fa presente che una prima osservazione concerne i prospetti degli oneri forniti dalla relazione tecnica, i quali fanno sempre riferimento al periodo novennale 2020-2028, mentre l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in presenza di norme sul pubblico impiego, prescrive che siano presentate proiezioni almeno decennali.

Per quanto riguarda i parametri retributivi considerati nel computo degli oneri dalla relazione tecnica nelle retribuzioni unitarie, rilevato che essi sono sommariamente corrispondenti al costo medio annuo riportato dal Conto Annuale della Ragioneria, non formula osservazioni, anche se andrebbero a suo parere in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli oneri a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 della legge di contabilità.

Evidenzia inoltre che, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti elementi di riscontro in merito alle fonti da cui sono state tratte le stime previsionali, con particolare riferimento ai dati sulle platee.

Per quanto concerne il Capo I, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, osserva che alcune tabelle fornite dalla relazione tecnica presentano platee molto variabili da un anno all'altro. Si tratta in particolare di:

la tabella 2, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. In particolare, la platea di assistente evidenzia un andamento fortemente decrescente dopo il secondo anno per giungere al termine del novennio ad un contingente pari a circa un decimo di quello iniziale. Andrebbero quindi a suo parere chiarite le ragioni di tale spopolamento della carriera e se la relazione tecnica abbia considerato anche i nuovi soggetti che entreranno nel ruolo di assistente capo e che matureranno i sei anni di anzianità nel periodo in esame;

la tabella 3, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera *f*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Rileva che l'andamento della platea di sovrintendente capo mostrato dalla tabella presenterebbe infatti caratteristiche peculiari visto che risulterebbe popolata sostanzialmente solo per tre anni dal 2023 al 2025, non essendoci unità o quasi nei restanti anni;

la tabella 4, concernente l'articolo 3, comma 1, lettere *o*) e *p*), che riducono di un anno la permanenza rispettivamente nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo e nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore. Osserva che in questo caso, la platea di ispettore, oggetto della misura di cui alla lettera *o*), presenta unità nulle o molto esigue fino al

2026 per assumere consistenza solo nel 2027 e 2028 e che le platee considerate per gli effetti delle modifiche apportate dalla lettera *p*), tengono conto di un effetto di trascinamento per la promozione alla qualifica di sostituto commissario. Anche in questo caso osserva che le platee presentano ampie oscillazioni annuali che meriterebbero una spiegazione, soprattutto nella tabella per le promozioni a sostituto commissario che varia da un massimo 2.747 unità nel 2023 ad un minimo di 34 unità nel 2027.

Evidenzia che, in ogni caso, la stima degli oneri annuali correlati alla anticipazione nell'accesso ai vari gradi dovrebbe innanzitutto essere accompagnata da elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità del decennio. In tal senso riterrebbe perciò necessario un approfondimento in merito alle dinamiche stimate per le platee considerate.

Sull'articolo 3, comma 1, lettera *t*), che prevede la facoltà di attribuire la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, che si trovi nelle condizioni previste per una promozione per merito straordinario, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni dell'assenza di nuovi o maggiori oneri affermata dalla relazione tecnica.

Sull'aumento della dotazione organica del ruolo agenti e assistenti pari a 1.600 unità recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *v*), numero 9), posto che la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di connessi oneri, andrebbe a suo parere confermato che ciò sia da attribuire all'assenza di nuovi posti effettivi in quanto varranno le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Analoga conferma andrebbe acquisita sull'articolo 4, comma 1, lettera *q*), laddove incrementa la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e sostituti commissari tecnici che dovrebbero formare il nuovo polo cibernetico.

Anche sulla tabella 8, relativa all'articolo 7, lettera *h*), che determina l'accelerazione di un semestre nell'avanzamento al grado direttivo/dirigenziale successivo per i funzionari della Polizia di Stato, in merito alle quantificazioni fornite osserva una notevole variabilità di anno in anno che meriterebbe un supplemento di chiarificazioni. Ad esempio, rileva che l'effetto risulta assai limitato per le qualifiche dirigenziali del ruolo tecnico, salvo gli anni 2024 e 2026 in cui si passa dallo zero dell'anno precedente alle 57 e 53 unità.

In ordine al Capo II, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri, sulla tabella II.1, relativa all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), concernente la riduzione di un anno del periodo minimo per la progressione dal grado di maresciallo ordinario a quello di maresciallo capo, considererebbe necessario un approfondimento in merito alla dinamica stimata nel periodo 2020/2028 per le platee considerate in ragione annua per gli avanzamenti: rileva come in particolare si osservi una variabilità molto elevata da un anno all'altro, ad esempio i marescialli ordinari interessati dalla norma passerebbero da 1.171 unità nel 2020 a solo 344 nel 2022. Andrebbe quindi a suo avviso confermato che la singolare dinamica delle unità interessate sia stata calibrata in considerazione dei tassi di turn over e dell'alimentazione attesa del ruolo marescialli prevista nel medesimo periodo.

Considerazioni analoghe valgono a suo parere per la tabella II.2, relativa all'articolo 20, concernente la riduzione di due anni della permanenza minima del grado di brigadiere capo per l'attribuzione della qualifica speciale, e per la tabella II.3, relativa all'articolo 22, che riduce di due anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, per cui andrebbe a suo giudizio fatta luce innanzitutto sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste per il novennio 2020/2028.

Sull'articolo 21, che incrementa la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri, andrebbe a suo avviso con-

fermato che l'effettivo incremento del personale nel relativo ruolo avverrà solo con l'adozione di successivi provvedimenti normativi di assunzione del personale.

Sulla tabella II.4, relativa all'articolo 23 che aumenta di 3.000 unità il ruolo dei sovrintendenti dei carabinieri, con riasorbimento entro il 2030, andrebbe a suo parere confermata la ripartizione delle promozioni al ruolo dei sovrintendenti tra appuntati scelti e appuntati, analiticamente illustrata nella relazione tecnica, posto che essa non trova riscontro nel testo della norma. Poiché da una maggiore quota di promozioni dagli appuntati discenderebbero maggiori oneri in conseguenza del maggior differenziale stipendiale ritiene che sarebbero opportuni chiarimenti. Andrebbe inoltre a suo giudizio assicurato che l'Arma dei carabinieri sia effettivamente in grado di riassorbire le 3.000 unità soprannumerarie già a partire dal 2025 fino al completo riassorbimento dal 2030, posto che gli effetti del riassorbimento sono scontati in riduzione degli oneri complessivi per ciascun anno.

Sull'articolo 24, comma 1, lettera *d*), che determina maggiori oneri previdenziali derivanti modifiche ai limiti di collocamento al congedo per il personale dei ruoli forestali transitato nell'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe assicurata la natura prudentiale della percentuale (50 per cento) della propensione all'esercizio del diritto di opzione all'accesso al trattamento pensionistico, come indicata dalla relazione tecnica.

Osserva poi che non è risultata possibile una puntuale verifica degli oneri e dei risparmi riportati nella relazione tecnica per ciascun anno con riferimento alle pensioni e ai trattamenti di fine servizio, sia degli Ufficiali del ruolo forestale che dei ruoli PROC (periti, revisori, operatori e collaboratori), pur utilizzando la distribuzione degli accessi anticipati e gli importi medi indicati dalla relazione tecnica. Evidenzia che, procedendo analiticamente per ogni anno, voce di spesa e tipologia di ruolo, si registrano sistematiche differenze rispetto ai valori riportati nella relazione tecnica, sia per quanto riguarda gli attesi

risparmi pensionistici che per i costi e i risparmi connessi ai trattamenti di fine servizio. Rileva che, anche se il segno di tali discrasie non è costante (si registrano infatti anche sovrastime di oneri o sottostime di risparmi), l'effetto complessivo del provvedimento, al netto dei rilievi sopra formulati in ordine alla sottostima degli oneri pensionistici per i primi 4 anni e dell'ulteriore correzione (*in peius*) da apportare ai successivi risparmi, nell'arco dell'intero periodo considerato (2020-2028), dovrebbe risultare maggiormente oneroso, per circa 1,8 milioni di euro, rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica.

Sulla modifica apportata dall'articolo 25, comma 1, lettera l), numero 2), al comma 3 dell'articolo 2252 del decreto legislativo n. 66 del 2010, osserva che essa eleva l'attuale limite annuale del numero delle promozioni da conferire fissato in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri a quozienti di 1/12, 1/30 e 1/7 per gli anni 2020, 2022 e 2023. La norma appare quindi a suo parere suscettibile di determinare effetti onerosi su cui la relazione tecnica non si sofferma, affermando solamente che si tratta di norma tecnica di raccordo.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera l), punto 3.3) osserva che il nuovo comma 9-sexies deroga, per i soli marescialli capo che raggiungono nel 2020 la permanenza minima di 7 anni, all'articolo 1295 che prevede la promozione al grado di maresciallo maggiore per soltanto un terzo dei marescialli capo al momento della maturazione del periodo di minimo di permanenza mentre i restanti due terzi sono promossi per metà con un anno di ritardo e per l'altra metà con due anni di ritardo. Tale deroga sembra quindi comportare la promozione dell'intero contingente alla maturazione del periodo minimo con evidenti effetti di accelerazione della spesa. A tale proposito, segnala che la relazione tecnica afferma che l'onere è stato quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste all'articolo 18, comma 1, lettera a). Evidenza che tuttavia, la rela-

zione tecnica relativa a tale ultima disposizione non illustra separatamente gli effetti derivanti dall'eliminazione del limite di un terzo citato. Si può solo notare, a suo parere, che il contingente delle promozioni nel 2020 è pari a 854 unità, più alto di quello dei successivi 4 anni, ma più basso di quello degli anni 2025, 2026 e 2027 (Tabella II.1). Quindi nonostante l'eliminazione per il solo 2020 del limite citato, il numero di promozioni raggiunge il suo massimo in anni diversi.

Osserva che all'articolo 25, comma 1, lettera l), punto 3.4), il nuovo comma 9-septies riduce, in via transitoria, da 8 a 6 anni la permanenza minima per la promozione al grado di maresciallo maggiore per i marescialli capo con determinate anzianità, riduzione superiore a quella prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera a), che invece prevede la riduzione a 7 anni. Osserva che, anche in questo caso, l'onere è ricompreso dalla relazione tecnica nella tabella relativa all'articolo 18, comma 1, lettera a), ma non è possibile ricostruire separatamente gli effetti della disposizione transitoria in esame che, tra l'altro, dovrebbe determinare un maggior numero di promozioni fino al 2024 mentre invece secondo la relazione tecnica esse raggiungerebbero il picco negli anni 2025, 2026 e 2027.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera n), punto 2.1) che introduce il comma 9-bis all'articolo 2253-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, mentre la relazione tecnica afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, osserva che in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di tre anni (cinque in luogo di otto). Sarebbe quindi a suo parere opportuno un chiarimento.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera n), punto 2.2), che introduce il comma 9-ter all'articolo 2253-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, rileva che esso deroga espressamente al limite previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per cui il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e

periti dell'Arma dei carabinieri. Segnala che anche in questo caso la relazione tecnica ne ricomprende l'effetto nella tabella II.1 allegata all'articolo 18, senza tuttavia fornire separata evidenza degli effetti di questa norma transitoria. Tra l'altro, poiché essa si applica al personale con anzianità fino al 2015 prevedendone la promozione dopo cinque anni, gli effetti si dovrebbero a suo parere riscontrare nelle promozioni a luogotenente dell'anno 2020 mentre invece gli anni che mostrano un picco di promozioni sono il 2023 e il 2024.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera *n*), punto 2.3), che introduce il comma 9-*quater* all'articolo 2253-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010, rileva che, mentre la relazione tecnica afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di due anni (sei in luogo di otto). Sarebbe quindi opportuno a suo giudizio un chiarimento.

Sulle lettere *e*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) dell'articolo 25, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, segnala che la relazione tecnica afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo, ma che, tuttavia, tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni transitorie si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.

Con riguardo al Capo III, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza, andrebbe a suo parere fatta luce sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste in relazione alle:

tabelle 1A e 1B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera *b*), che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. Rileva che la platea considerata presenta

marcata variabilità di anno in anno tra il massimo del 2020 con 1229 unità al minimo del 2027 con 20 unità;

tabelle 2A e 2B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera *g*), che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, in cui si passa da un massimo di promozioni nel 2020 pari a 367 unità ad un minimo nel 2025 pari a 2 unità;

tabelle da 3A a 10, concernenti l'articolo 26, comma 2, che sostituisce le tabelle A, D/2 e G allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995 determinando riduzioni di permanenza in vari gradi ai fini della promozione ai gradi superiori o del conseguimento della qualifica speciale. In particolare, sarebbero a suo giudizio utili elementi di chiarificazione circa la congruità della platea considerata (17.122 unità) per l'intero decennio, per cui andrebbe confermato che la relativa dinamica annuale sia stata correttamente calibrata in considerazione dei previsti tassi di *turn over* e della prevista alimentazione del ruolo marescialli della Guardia di finanza programmate per gli anni 2020/2028;

tabella 11, relativa all'articolo 27, comma 1, lettera *u*), che prevede un semestre di anticipazione per le promozioni annuali. Per i profili di quantificazione, osserva che in questo caso, contrariamente a quanto avviene nelle altre previsioni del presente schema, la platea interessata ha una misura fissa di 20 unità senza alcuna variazione da un anno all'altro. Ritiene quindi necessario fornire elementi ulteriori di riscontro in merito al numero degli avanzamenti previsti a scelta per gli Ufficiali della Guardia di finanza.

Sulla tabella 12, relativa all'articolo 27, commi 2 e 3, che sostituiscono le tabelle 1 e 4 allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001, concernenti il ruolo normale e il ruolo tecnico degli Ufficiali, ritiene che andrebbe confermato che la rappresentazione degli oneri annui aggiuntivi, così

come indicati dalla relazione tecnica, risultati conforme ai criteri di periodicità dell'avanzamento previsto per i posti in organico aggiuntivi nei gradi dirigenziali, previsti sia nel ruolo normale che in quello tecnico-logistico e amministrativo.

Con riferimento al Capo IV, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ritiene che andrebbero acquisiti elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità, fornendosi elementi di riscontro in merito alle fonti da cui siano state tratte tali stime, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, relativamente a:

la tabella n. 1, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera *b*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Rileva che anche in questo caso si evidenzia una grande variabilità con platee annue che oscillano tra un minimo di 234 unità ad un massimo di 1.756;

la tabella n. 2, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera *d*), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore, con variazioni annue da 1 unità nel 2020 a 1.176 nel 2027;

la tabella n. 3, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera *l*), che riduce di un anno la permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore e risulta avere effetti sostanziali solo negli anni 2022 e 2027 essendo nulle o quasi le platee nei restanti anni.

In tutti i casi andrebbe a suo avviso confermato che la dinamica delle platee annuali abbia preso in considerazione i tassi di turn over per l'accesso al ruolo nel medesimo periodo e la prevista alimentazione del ruolo.

Sulla tabella n. 4, relativa all'articolo 33, comma 1, lettera *p*), che sostituisce la tabella D allegata al decreto legislativo

n. 146 del 2000 recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari, osserva che mentre la norma e la relazione tecnica fanno riferimento all'aumento di 51 posti di primo dirigente (da 96 a 147), la tabella mostra un aumento invece di 52 unità, calcolando quindi gli oneri per 1 unità aggiuntiva. Inoltre, la relazione tecnica non quantifica i risparmi derivanti dalla riduzione di 65 posti da commissario coordinatore (precedentemente denominato Intendente). In proposito, va a suo parere evidenziato che la formale compensazione mediante la riduzione di n. 65 posti in organico di commissario coordinatore, potrebbe operarsi solo nella misura in cui la stessa corrisponda a posizioni che risultino ad oggi effettivamente occupate in organico, per cui andrebbe confermato che per tale ragione i risparmi non sono stati quantificati.

Sugli articoli 34 e 35, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, osserva che la relazione tecnica afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo di cui alle tabelle precedenti, tuttavia tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni relative ai ruoli tecnici e speciali si confondono con quelli delle disposizioni relative ai ruoli generali.

In merito al Capo V, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia », circa l'articolo 36, comma 1, lettera *b*), che, inserendo le lettere *a-bis*), *a-ter*), *a-quater*) dopo la lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, determina un aumento transitorio nel ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, segnala innanzitutto che la nuova lettera *a-ter*) prevede il completo riassorbimento entro il 2026 delle posizioni sovranumerarie ma poi nell'elencare le modalità di assorbimento graduale di anno in anno non indica esplicitamente il loro azzeramento nel 2026. Osserva che, d'altra parte, invece la

tabella V.1 della relazione tecnica prevede l'ulteriore riduzione di 750 posizioni nel 2026. Poi, sul decorso degli effetti dell'intervento, rileva che da un lato che si dispone l'aumento della dotazione di sovrintendenti al 31 dicembre 2019 di 1.500 unità, d'altro la copertura di questi nuovi posti avverrà al 70 per cento con selezione e al 30 per cento con concorso per cui sarebbero a suo giudizio da chiarire i tempi di espletamento delle procedure selettive. Il chiarimento si rende a suo avviso necessario in virtù delle tabelle esposte in relazione tecnica, che presuppongono un aumento solo dal 2020, considerato però nella sua interezza, quindi presupponendo l'immissione in ruolo al 1° gennaio. Inoltre, non appare a suo parere di immediata lettura il meccanismo attraverso cui avverrà il riassorbimento: osserva che la Tabella della relazione tecnica fa riferimento a « cessazioni » dal ruolo di assistenti capo coordinatori, però secondo la norma in esame il riassorbimento dovrebbe consistere in riduzioni di posti disponibili per le promozioni, quindi in maggiori permanenze nel ruolo di assistenti capo coordinatori.

Sulla tabella V.2 relativa all'articolo 36, comma 1, lettere *e*) ed *f*), che anticipano lo svolgimento di tre concorsi per vice ispettori, ritiene che andrebbero certificate le platee dei posti interessati dalla misura, con distinto riferimento all'ambito della quota dei posti riservata nelle procedure concorsuali per l'utilizzo dei posti residui per il ruolo Ispettori, agli Assistenti capi separatamente da quella destinata all'avanzamento degli appartenenti al ruolo Sovrintendente.

Sulla tabella V.3, relativa alla lettera *ff*) del comma 1 dell'articolo 36, posto che la norma oggetto di modifica fa riferimento ad un unico contingente di 80 persone che dovevano essere assunte con concorso da bandire entro il 30 dicembre 2017, ritiene che sarebbero innanzitutto necessarie informazioni di dettaglio sulla data di immissione in ruolo di tali persone al fine di determinare di conseguenza quando conseguiranno i quattro anni di effettivo servizio ora previsti dalla norma in esame in

luogo dei sei anni previsti dalla norma vigente. Rileva che la tabella fornita dalla relazione tecnica al proposito sembra considerare i soggetti in questione come immessi in ruolo dal 1° settembre 2018, circostanza di cui chiede conferma. Inoltre, rileva una lieve sottostima dell'onere complessivo sulla base del differenziale tra le due qualifiche. In particolare, l'onere per ogni anno di anticipo dovrebbe essere pari a 67.422,4 (842,78*80) anziché 62.236 euro indicati in tabella.

Sul comma 2 dell'articolo 36, che prevede l'accesso alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, con un'anticipazione di sei mesi nella promozione per determinati soggetti, evidenzia che mentre la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, la determinazione di inquadramenti in posizioni « soprannumerarie » rispetto agli organici di diritto prefigura di per sé il sostenimento di nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto da ritenersi già scontato dai saldi tendenziali a legislazione vigente.

Sull'articolo 36, comma 1, lettere *m*), *n*), *p*), *q*), *r*), *gg*), *hh*), *ii*), *ll*), *mm*), *nn*), *oo*) e sul comma 2, del medesimo articolo nella parte in cui aggiunge un comma *1-quater* all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, posto che tali disposizioni prevedono varie accelerazioni nelle carriere previste nella fase transitoria, osserva che la relazione tecnica ne fa rientrare gli effetti nel computo degli oneri già evidenziati alle tabelle precedenti senza però fornire separata evidenza degli effetti delle disposizioni transitorie che così si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.

Sull'articolo 38, comma 1, lettera I, che aggiunge il comma *56-bis* all'articolo 38 del decreto legislativo n. 95 del 2017, rileva che la norma nel facultizzare una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste come affermato dalla relazione tecnica. Ritiene che andrebbe quindi esplicitato meglio nel dispositivo della norma che

la facoltà attribuita al Comandante generale avviene nei limiti delle promozioni previste per il periodo.

Sull'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di Finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, segnala che dal punto di vista formale sarebbe da valutare se esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero. Rileva che la relazione tecnica illustra le riduzioni in compensazione solo fino al 2028 e quindi non dimostra completamente la possibilità di coprire le unità soprannumerarie attraverso riduzioni di nuove assunzioni e cessazioni. Inoltre, mentre la norma fa riferimento ad una ripartizione delle promozioni tra appuntati scelti e appuntati e finanziari sono poi illustrate dalla relazione tecnica solo le differenze stipendiali con il ruolo di appuntato scelto per cui non è possibile verificare l'esattezza dei calcoli.

Sull'articolo 39, comma 1, lettera *a*), recante una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, osserva che la norma da un lato prescrive il completo riassorbimento entro il 2028 ma poi ne dettaglia lo scaglionamento temporale in misura incompatibile tanto che alla fine del 2028 rimarrebbero ancora 160 posizioni soprannumerarie. Rileva che la relazione tecnica è coerente con tale ultima statuizione e infatti dalle tabelle risultano ancora 160 posizioni soprannumerarie al 2028 e connessi oneri per 209 mila euro. Segnala poi che cruciale ai fini della parziale copertura degli oneri appaiono i dati sui pensionamenti attesi che però non sono riportati nel dettaglio. Sottolinea che la tabella V.9 fornita dalla relazione tecnica infatti indica soltanto come si vanno a ridurre per ogni anno i vari contingenti di posizioni soprannumerarie. Sarebbe quindi a suo parere necessario un supplemento di informazioni sulle previsioni di pensionamento con indicazione del numero atteso per ogni anno e del

connesso valore finanziario, considerato tra l'altro che i pensionamenti si riferiscono ad assistenti capo coordinatore mentre le posizioni soprannumerarie sono nel grado più alto di vicesovrintendente.

Sulle tabelle V.10 e V.11, relative alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 40, per i profili di quantificazione, richiamando il disposto dell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, in merito all'esigenza di fornire le fonti dei dati considerati nella quantificazione degli oneri, ritiene che andrebbero richiesti elementi documentativi idonei a confermare la prudenzialità delle platee considerate, nonché riguardo al riparto con notturni e festivi delle ore di straordinario per il profilo professionale interessato.

Circa il Capo VI, recante disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, osserva che la relazione tecnica illustra alcuni oneri previdenziali derivanti dal complesso delle disposizioni a causa della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi che determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con una qualifica o un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola. Al riguardo, rileva che non vengono esplicitati i criteri che consentono di infierire l'incremento pensionistico e di trattamenti di fine servizio rispetto alla differenza stipendiale che scaturisce dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi a fine carriera, anche se si ritengono ragionevoli gli importi unitari indicati.

In merito all'invarianza negli anni della numerosità dei soggetti che accedono al trattamento pensionistico incrementato per effetto della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi, ritiene che andrebbe chiarito se essa sia frutto di un'ipotesi formulata a fini di semplificazione, peraltro accettabile, ovvero corrisponda all'effettivo profilo degli organici delle carriere interessate.

Osserva, poi, che la relazione tecnica ha calcolato gli oneri tenendo conto della quota retributiva dei trattamenti pensionistici. Considerando che tale quota tenderà naturalmente a diminuire con il

decorso degli anni, si può a suo parere ritenere prudentiale il mantenimento del medesimo onere unitario per tutto il periodo di valutazione.

Infine, rilevato che le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica sono corrette rispetto alle ipotesi e ai parametri assunti, sottolinea che gli oneri presenteranno un profilo ulteriormente crescente dopo il periodo preso a riferimento dalla relazione tecnica, perlomeno fino a quando a nuove classi di pensionati corrisponderà l'estinzione per motivi naturali dei trattamenti pensionistici erogati nei primi anni di applicazione del presente intervento.

Segnala che la relazione tecnica nella tabella VI.5 illustra gli oneri per spese di funzionamento connessi alle previsioni transitorie in materia di promozioni sovrannumerarie.

Al riguardo, rileva che la prospettazione di sintesi di un costo unitario onnicomprensivo andrebbe integrata con la dettagliata esposizione dei fattori d'oneri considerati per l'adeguamento delle dotazioni di funzionamento relativamente alle risorse strumentali che si rendono necessarie ad assicurare la loro formazione e l'aggiornamento professionale, con l'esplicita indicazione dei parametri assunti nella loro determinazione quantitativa in ragione unitaria.

Sull'articolo 43 che reca la copertura complessiva del provvedimento, relativamente all'onere previsto per il 2019 (44,9 milioni di euro), posto che la norma provvede all'utilizzo delle risorse appositamente stanziato nel capitolo n. 3029 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stata *ad hoc* rimodulata di recente decreto-legge n. 104 del 2019, la cui componente di stanziamento prevista in conto residui viene versata in conto entrata del bilancio, non ha alcunché da osservare. Parimenti, anche con riguardo alla componente degli oneri complessivamente previsti invece per le annualità 2020-2028 e a decorrere, per le quali si prevede l'utilizzo a copertura delle risorse previste, per le medesime annualità, dal-

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, non ha osservazioni da formulare.

Ad ogni modo, segnala che sebbene sia allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli oneri attesi per ciascuna disposizione nelle annualità con orizzonte decennale 2019/2028, alla medesima non è tuttavia allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziaria associati a ciascuna norma sui saldi di finanza pubblica del triennio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.

In aggiunta, evidenzia la necessità di richiedere un chiarimento anche con riferimento alla copertura degli oneri indiretti predisposta dall'articolo 43, comma 2. A tale proposito osserva che la relazione tecnica, in un passaggio introduttivo, evidenzia che gli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e armate sono complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020 (di cui 1,20 milioni relativi alle Forze di polizia e 0,64 alle Forze Armate). Rileva che la predetta somma è stata quantificata assumendo una percentuale di riferimento per i miglioramenti economici, da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, pari ad appena lo 0,022 per cento, rapportati ai circa 8,2 miliardi di trattamento economico, al lordo degli oneri riflessi, rappresentativo della « massa salariale » dei comparti interessati dal riordino in esame così come tratta dai dati del Conto annuale 2017, nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente correttivo al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Al riguardo, osserva che la relazione tecnica annessa all'atto del Governo n. 395 della XVII legislatura, da cui è scaturita l'approvazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, su cui interviene lo schema di decreto correttivo in esame, ipotizzava,

però, incrementi economici medi assai più consistenti (0,54 per cento) relativamente al triennio 2016/2018 di quelli previsti dalla relazione tecnica in esame per il triennio 2019/2021 (appena lo 0,022 per cento). Pertanto, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza degli incrementi ora ipotizzati sulla base della normativa vigente, nonché indicazioni più specifiche circa i parametri e dati impiegati per la stima della relativa percentuale.

Rileva che la relazione tecnica, in aggiunta agli interventi normativi sopra illustrati, riporta poi la quantificazione dell'onere connesso all'aggiornamento del numero di unità destinatarie delle previsioni contenute nel comma 60-ter dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017.

Segnala che il citato comma 60-ter prevede la possibilità di bandire un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo, volto a « stabilizzare » il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di « esecutore » nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di « aggregato ». Osserva che tale personale in sede di relazione tecnica è stato a suo tempo individuato in undici unità mentre invece vi sarebbe un'ulteriore unità che ha maturato i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in parola, ancora da bandire.

Evidenzia che i maggiori oneri sono pari a 4.626 euro l'anno dal 2020 al 2025 e a 5.744 euro dal 2028.

Al riguardo, posto che la relazione tecnica predispone l'aggiornamento della quantificazione di una norma già vigente, senza perciò che ad essa risulti formalmente associata alcuna nuova norma contenuta nell'articolo in esame, evidenzia, per l'appunto, la revisione della stima dell'onere calcola a suo tempo in connessione al provvedimento, del decreto

legislativo n. 126 del 2018, correttivo del decreto legislativo n. 95 del 2017), evidenzia la singolarità di tale procedura. Ciò, in particolare, tenuto conto che il prospetto riepilogativo degli oneri del provvedimento in esame include nel computo della spesa complessiva anche tale revisione per il novennio 2020-2028, sebbene non connessa ad una nuova norma. Osserva che la circostanza sembrerebbe infatti definire una procedura differente rispetto a quella indicata dall'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità, in relazione al monitoraggio periodico degli andamenti delle leggi di spesa e dei correttivi da apportare che dovrebbero essere accompagnati anche da una modificazione alla norma già vigente. Rileva che ai sensi delle norme della legge di contabilità si dovrebbe dunque per l'esercizio in corso compensare i maggiori oneri attraverso la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili, e poi procedere con la legge di bilancio adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

Segnala che, peraltro, dalla lettura del testo formale della norma non sembra doversi imporre il sostenimento del maggiore onere. Infatti la norma non prevede concorso per un numero di posti esattamente pari ai soggetti aventi i requisiti per potervi partecipare, ma solamente un concorso riservato, per cui la circostanza esposta dalla relazione tecnica che vi sarebbe un'ulteriore unità in grado di concorrere rispetto a quanto precedentemente previsto, potrebbe risolversi anche semplicemente nella necessità di effettuare una selezione senza che sia necessario procedere alla promozione per tutti i soggetti, proprio alla luce della copertura finanziaria della norma che era stata calibrata per undici unità e non dodici.

Ad integrazione di quanto risulta dalla documentazione, segnala in primo luogo che – in riferimento all'applicazione della specifica clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, richiamata dal-

l'articolo 41, comma 2, del presente provvedimento – essa delinea, come già accennato, una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, aspetto sul quale appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Al riguardo, ritiene che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre, ai sensi del citato articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate in caso di scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, nonché di prevedere espressamente che la procedura di monitoraggio si riferisca tanto agli oneri derivanti dal presente schema di decreto quanto a quelli derivanti dal citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

In secondo luogo, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, fermo restando che la dotazione dello stesso – così come

rimodulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2019 – risulta coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 118 in termini di saldo netto da finanziare, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il suddetto meccanismo di rimodulazione delle annualità del Fondo risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali – e quindi uno spazio di copertura – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge n. 104 del 2019, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

5162



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, **28 OTT.2019**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

UFFICIO VII

Prot. n. /2019
Rif. prot. entrata n. 235469/2019
Allegati: 1
Risposta a nota n.

All'Ufficio legislativo - Economia
SEDE

e, p.c. All'Ufficio di coordinamento legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 2203 – Disegno di legge di conversione del decreto-legge recante “Disposizioni per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

È stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO**CAPO I - TUTELA DEL LAVORO****ARTICOLO 1 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2015**

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (lettera a), inserisce l'articolo 2-bis, recante un ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata (lettera b), e aggiunge il Capo V-bis, in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (lettera c).

Per quanto attiene specificatamente alla modifica dell'articolo 1 comma 1 lettera a) numero 1) si precisa che la specificazione "prevalentemente" pur comportando un potenziale allargamento della platea non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto alla sostituita parola "esclusivamente", atteso che trattasi di rapporto di lavoro privato e che pertanto gli eventuali ipotetici oneri sono a carico del datore di lavoro privato.

La modifica interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 che regola le collaborazioni organizzate dal committente e in tale contesto modifica il comma 1 riconoscendo l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente ma non esclusivamente personali anche quando il committente non organizza tempi e luogo di lavoro.

Nella previsione di cui dell'articolo 1 comma 1 lettera a) rientrano anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate mediante piattaforme sia digitali che non digitali. La modifica, necessaria per garantire la tutela disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ad una più ampia tipologia di prestazioni di lavoro, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche in virtù del fatto che l'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La lettera b) inserisce dopo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'articolo 2-bis che prevede, al comma 1, la revisione del requisito minimo di contribuzione - dai 3 mesi attuali ad 1 solo mese - richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.

Al contempo, la proposta normativa introduce al comma 2 una modifica della prestazione collegata alla degenza ospedaliera, prevedendo un aumento pari al 100% di tale indennità. Tale incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera.

Le stime degli oneri collegati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis sono state formulate sulla base dei dati osservati e consolidati nel corso del 2017 in relazione alla platea dei lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate: allo scopo di valutare l'incremento dei beneficiari derivante dal nuovo requisito di 1 mese di contribuzione si è tenuto conto della distribuzione degli iscritti in



base ai mesi di contribuzione. Si specifica che nel corso del 2017 sono stati rilevati i seguenti beneficiari:

- circa 550 beneficiari di indennità di ricovero cui corrisponde una indennità media annua di circa 450 euro;
- circa 1.100 beneficiari di indennità di malattia cui corrisponde una indennità media annua di circa 510 euro;
- circa 6.000 beneficiari di indennità di maternità/paternità cui corrisponde una indennità media annua di circa 4.500 euro;
- circa 1.100 beneficiari di congedi parentali cui corrisponde una indennità media annua di circa 1.050 euro.

Sulla base delle distribuzioni dei contribuenti per mesi di iscrizione e di quanto rilevato negli archivi dell'INPS, si è stimato:

- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di malattia con indennizzo minimo (pari al 4% del massimale contributivo/365 e in base a circa 24 gg di malattia);
- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di ricovero con indennizzo minimo (pari al 8% del massimale contributivo/365 e in base a circa 10 gg di ricovero);
- l'ampliamento del 30% dei percettori di indennità di maternità con una indennità media annua pari a 3.200 euro e di circa il 25% dei beneficiari dell'indennità per congedo parentale con una indennità media annua pari a 800 euro; tali importi medi sono stati valutati in considerazione di due mesi di contribuzione che riducono il reddito imponibile preso a base del calcolo come risulta dagli archivi di Istituto;
- i maggiori oneri per tutti i beneficiari (attuali e con eventuale ampliamento della platea) derivanti dalla maggiorazione del 100% delle indennità di ricovero e di malattia.

Di seguito lo sviluppo decennale delle principali componenti contabili; si precisa che gli oneri tengono conto non solo della nuova platea ma anche dei costi derivanti dal raddoppio delle indennità di malattia e di degenza per l'intero collettivo di beneficiari.

Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

	Maggiori oneri per la riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese				Maggiori oneri per aumento del 100% dell'indennità di ricovero e malattia		Maggiori oneri complessivi
	Indennità malattia	Indennità ricovero	Indennità di maternità	Congedo parentale	Indennità malattia	Indennità ricovero	
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)						
2019	0,03	0,01	2,90	0,11	0,30	0,14	3,5
2020	0,06	0,02	5,85	0,21	0,61	0,27	7,0
2021	0,06	0,02	5,99	0,22	0,62	0,28	7,2
2022	0,06	0,02	6,09	0,22	0,63	0,28	7,3
2023	0,06	0,02	6,19	0,22	0,64	0,29	7,4
2024	0,07	0,02	6,28	0,23	0,65	0,29	7,5
2025	0,07	0,02	6,37	0,23	0,66	0,30	7,6
2026	0,07	0,02	6,45	0,23	0,67	0,30	7,7
2027	0,07	0,02	6,53	0,24	0,68	0,30	7,8
2028	0,07	0,02	6,61	0,24	0,68	0,31	7,9
2029	0,07	0,02	6,73	0,24	0,69	0,31	8,1



La lettera c) modificata dal presente emendamento è finalizzata a riorganizzare una particolare categoria di lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali - attualmente non inquadrati in una peculiare tipologia contrattuale – stabilendo livelli minimi di tutela.

Il nuovo articolo 47-bis, lievemente modificato rispetto al testo vigente, reca lo scopo, l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova disciplina e riveste un mero carattere descrittivo, poiché individua i destinatari della disposizione citata e, dunque, non comporta alcun onere.

Il nuovo articolo 47-ter, che disciplina la forma del contratto e le informazioni che il committente deve fornire al lavoratore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di oneri informativi e di forma posti a carico di soggetti esclusivamente privati. Anche l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997, in caso di violazione dei diritti posti dal comma 1 del nuovo articolo 47-ter, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è rivolto a soggetti privati. Il comma 3, che introduce un canone interpretativo per il giudice in caso di controversia, ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parimenti, i nuovi articoli 47-quater, concernente il compenso da garantire ai *riders*, 47-quinquies, che dispone l'applicazione del divieto di discriminazione anche in favore dei lavoratori di cui all'articolo 47-bis e 47-sexies, relativo alla protezione dei dati personali dei lavoratori delle piattaforme digitali, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo rivolti a soggetti privati.

Tra le tutele previste per tale categoria si evidenziano quelle afferenti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, descritte nell'articolo 47-septies, ex art.47-ter, lievemente modificato rispetto al testo vigente.

Si conferma quindi quanto già riportato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 che ad ogni buon fine si riporta di seguito.

Il comma 1 dell'articolo 47-septies prevede la soggezione alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro riferite ad attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano attraverso piattaforme anche digitali.

Il premio di assicurazione è dovuto con le modalità di cui all'articolo 41 del citato D.P.R. n.1124 del 1965 dal datore di lavoro, in base ai tassi di premio previsti per le attività svolte dalle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL.

Per la determinazione del premio, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale. Il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a euro 48,20, è annualmente rivalutata in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il premio assicurativo è determinato sulla base dei tassi delle tariffe INAIL e della retribuzione giornaliera convenzionale.



Il comma 2 della disposizione in esame, oltre agli oneri assicurativi, pone a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale, tutti gli adempimenti previsti dal citato T.U. n. 1124 del 1965, e il comma 3 quelli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'onere per i premi assicurativi, nonché quello derivante dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, grava esclusivamente sulle imprese private che, attraverso le piattaforme digitali, organizzano l'attività dei lavoratori impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano.

L'articolo 47-octies (*ex art. 47-quater*)

L'articolo istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 47-bis. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate al Centro di responsabile del Ministero presso il quale l'osservatorio sarà istituito. Pertanto, la disposizione non comporta oneri, nuovi o diversi, a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 e prevede che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “dis-coll” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

In proposito è stata esaminata la distribuzione dei collaboratori iscritti in via esclusiva per mese di contribuzione attualmente destinatari della norma. Dall'analisi del collettivo si è stimato che la platea aggiuntiva sia pari ad ulteriori 5.200 beneficiari annui cui andrebbe corrisposta una indennità mensile di durata pari alla metà del periodo per cui si è contribuito e di importo medio di circa 690 euro.



Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Maggiori oneri per: Requisito da 3 a 1 mesi per conseguimento dell'indennità dis coll	
Anno	Costo della prestazione
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)
2019	1,8
2020	3,7
2021	3,7
2022	3,8
2023	3,9
2024	3,9
2025	4,0
2026	4,0
2027	4,1
2028	4,2
2029	4,2

Di seguito, il prospetto con evidenza degli oneri complessivi.

Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata	
Anno	Costo della prestazione
	importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)
2019	5,3
2020	10,7
2021	10,9
2022	11,1
2023	11,3
2024	11,4
2025	11,6
2026	11,7
2027	11,9
2028	12,1
2029	12,3

L'articolo 3 (rimasto invariato) reca la copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:



- a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
- b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARTICOLO 3-BIS – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Dato che il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie risiede ancora nell'infrastruttura tecnologica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'attuazione della disposizione in materia avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica perché, come per gli altri casi di comunicazioni specifiche (assunzione congiunta in agricoltura, lavoro nella pubblica amministrazione, lavoro in somministrazione, accordo di lavoro agile, offerta di conciliazione, lavoro marittimo), l'aggiornamento da apportare al modello UNILAV si concretizza nell'aggiunta di alcuni campi congrui ad individuare la fattispecie giuridica introdotta nell'ordinamento, che nel caso di specie consente l'individuazione del datore di lavoro che opera attraverso piattaforme informatiche e i lavoratori che vengono assunti ed espletano le loro attività attraverso tali piattaforme.

Le informazioni poi vengono messe a disposizione di INPS e INAIL per le tutele previste dalla normativa, attraverso il canale di cooperazione applicativa già attivo, in maniera del tutto coincidente con quanto avviene per tutte le tipologie di rapporto di lavoro già previste dalla normativa vigente. Tali "campi" aggiunti consentono di tipicizzare il modello UNILAV senza stravolgere né le modalità di comunicazione dei datori di lavoro, che continuano a utilizzare i sistemi telematici esistenti, né le modalità di trasferimento delle informazioni agli altri soggetti interessati, primi fra tutti INPS e INAIL.

E' per questi motivi che l'attuazione della normativa in parola si concretizza in un intervento di manutenzione ordinaria del sistema informatico, finanziato nell'ambito dei contratti vigenti. Il sistema è gestito e mantenuto dalle strutture organizzative del Ministero, con le assegnazioni in bilancio ai relativi capitoli (7821 e 1746).

Da ultimo si evidenzia che l'invarianza della spesa è coerente con le richieste di integrazione richieste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della Legge di bilancio 2020, perché queste ultime non attengono al sistema in parola, che viene mantenuto con le risorse di bilancio trattasi appunto di manutenzione ordinaria. Diversamente le integrazioni richieste sono necessarie, come indicato nella relazione di accompagnamento, per completare il percorso di digitalizzazione intrapreso da tempo con interventi sull'infrastruttura tecnologica per consentire l'implementazione dell'identità digitale, la conservazione dei documenti, la continuità operativa, lo sviluppo di servizi in *cloud* e *multidevice*, la reingegnerizzazione del sistema applicativo, l'aggiornamento del parco tecnologico e, da ultimo, per supportare ancora l'operatività delle agenzie strumentali nate dal *Jobs Act*, i cui sistemi informatici sono ancora presso l'infrastruttura del Ministero.



Articolo 4 - ANPAL SERVIZI S.P.A.

Il comma 1 comporta oneri per 1 milione di euro alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di cui al comma 2, atteso che viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e le risorse stanziare dalla disposizione abrogata, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, vengono destinate alle ulteriori spese di personale di Anpal servizi s.p.a..

Si conferma che la soppressione del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 non reca pregiudizio alle attività programmate a legislazione vigente.

I commi 2-bis e 2-ter consentono ad ANPAL Servizi di incrementare il suo organico per far fronte ai nuovi e rilevanti compiti assegnati alla Società per l'attuazione del programma di governo.

Le disposizioni si propongono, altresì, l'obiettivo di contribuire alla risoluzione della problematica del precariato storico della Società, mediante un duplice intervento mirato a favorire l'inserimento stabile nella compagine aziendale dei lavoratori che hanno maturato una importante anzianità in contratti a tempo determinato o come collaboratori.

Con riferimento ai lavoratori con contratti a tempo determinato, la norma richiama le previsioni del Regolamento sul reclutamento del personale adottato dalla Società, ai sensi dell'art. 19, co. 2 D.Lgs. 175/16.

Le disposizioni consentono, inoltre, ad ANPAL Servizi - sempre al fine di incrementare il suo organico in vista del nuovo ruolo assegnatole - nel triennio 2019-2021 di indire selezioni pubbliche per la ricerca di personale da assumere a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 una specifica esperienza di lavoro con la Società mediante rapporti di collaborazione.

L'operazione non richiede stanziamenti a valere sul bilancio dello Stato poiché il costo del personale dipendente è quasi totalmente speso su risorse comunitarie assegnate dall'amministrazione vigilante ANPAL.

Le disposizioni disegnano il quadro dei tempi e delle modalità con cui la Società potrà procedere alle assunzioni del personale stabile, nella misura delle risorse assegnate dall'amministrazione vigilante per lo svolgimento della missione istituzionale.

La copertura economica dei costi dell'operazione è contenuta nel portafoglio progetti che ANPAL assegna ad ANPAL Servizi per l'attuazione delle politiche attive del lavoro a valere prevalentemente sul Fondo Sociale Europeo, in continuità con i finanziamenti ricevuti dalla Società fino ad oggi.

Infatti, le assunzioni del personale dipendente della ANPAL Servizi S.p.A. trovano la necessaria copertura economica all'interno dei progetti/programmi approvati dall'amministrazione vigilante.



L'organico attuale ha la composizione rappresentata nella tabella sottostante.

ORGANICO ATTUALE	
CTI	440
CTD	123
CIT	509
TOTALE	1.072

Si stima che il personale con contratto a tempo indeterminato passerà da 440 unità a circa 840 unità nel periodo dal 2019 al 2021, con un incremento di 400 unità di CTI. L'importo stimato per il costo di tale personale aggiuntivo è di circa 25 milioni di euro. Si rappresenta, al riguardo, che la Società risparmierà i costi per il personale a tempo determinato (CTD+CIT) per circa 16 milioni di euro.

ARTICOLO 5 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS

L'art. 12, comma 6, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n.26/2019, ha assegnato all'INPS, a decorrere dal 2019, 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto.

Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione a regime, di n. 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, in corso di espletamento.

Le predette assunzioni, con contestuale incremento della dotazione organica, saranno effettuate con una tempistica compatibile con la disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie previste dalla norma in esame, tenuto conto delle riduzioni previste, per gli anni 2019 e 2020, dall'art. 10-bis, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 e, successivamente, dall'art. 41-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'art. 1, comma 250-ter, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.

ARTICOLO 5-BIS - CONTACT CENTER INPS

L'articolo 5-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le stesse risorse, infatti, attualmente impegnate per la spesa del mantenimento dei contact center con società esterna, verranno allocate sulla spesa per la internalizzazione, senza maggiori oneri. Dalla internalizzazione del servizio, inoltre, discende una riduzione dei costi unitari dello stesso, dal momento che attraverso la internalizzazione, la remunerazione del capitale, esistente nel caso di esternalizzazione del servizio con società private esterne, non sussisterebbe. Questo implica una maggiore efficienza del servizio a parità di costo.



Tenuto conto che attualmente il servizio è erogato da operatori privati con contratto, di recente aggiudicazione, di durata biennale, si evince che, di fatto, il tempo utile per la messa in funzione della nuova infrastruttura è di soli 24 mesi. Tale periodo appare appena sufficiente per la progettazione e realizzazione dell'operazione, tale che ne diventa urgente e non procrastinabile l'avvio.

Il passaggio, dall'attuale modalità di erogazione in *outsourcing* ad un modello di gestione diretta del servizio di Contact center, ha l'obiettivo di ottimizzarne le prestazioni anche sul piano qualitativo.

Non si tratta, pertanto, della mera internalizzazione del servizio operatori, mantenendone inalterata la configurazione tradizionale di Call Center, quanto, piuttosto, della reingegnerizzazione dell'intera infrastruttura, informatica ed organizzativa prevedendo anche l'implementazione di soluzioni avanzate di contact center. Si tratta di un progetto di particolare complessità, potenzialmente strategico per l'intera pubblica amministrazione, per la cui definizione e realizzazione appare necessario un arco temporale sicuramente non di breve periodo.

In considerazione della vastissima platea dei potenziali utenti, dell'innovatività delle prestazioni che si intendono rendere, delle necessarie interlocuzioni da avviare con le Autorità preposte al settore, le operazioni propedeutiche da porre in essere per la realizzazione dell'infrastruttura tecnica risultano numerose e complesse.

A ciò si aggiungano le attività funzionali all'organizzazione delle strutture amministrative a supporto del servizio, nonché, al reclutamento del personale.

In considerazione di tali elementi, si manifesta la fondata esigenza di ricorrere alla decretazione d'urgenza per l'affidamento alla Soc. S.I.S.P.I. delle attività di Contact center multicanale.

L'emendamento prevede, al comma 4, che la Società abbia la facoltà, nel selezionare il proprio personale, di valorizzare anche esperienze similari, maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di Contact Center multicanale di analoga complessità.

La società *in house*, essendo interamente partecipata dall'INPS, soggiacerà, in ogni caso, alla disciplina di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, con particolare riferimento all'acquisizione di personale, alle previsioni di cui all'articolo 19.

La società, pertanto, dovrà stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Sarà, altresì, tenuta al rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in tema di reclutamento e selezione nelle pubbliche amministrazioni.

È da escludere, pertanto, che la Società possa accedere all'utilizzo di personale dipendente dell'INPS.

ARTICOLO 5-TER - ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

La disposizione comporta un onere finanziario complessivo quantificato in euro 6.387.000,00 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, per finanziare le assunzioni di personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro da dedicare alla attività di vigilanza prevenzionistica, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della L. n. 232/2016.

L'onere è stato così determinato:



il costo lordo amministrazione per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale ispettivo è pari a circa euro 40.000,00, di cui circa euro 8.500,00 a titolo di contributi a carico dell'Amministrazione e circa euro 2.500,00 per I.R.A.P.

il costo lordo amministrazione per il trattamento accessorio annuo (adeguamento Fondo risorse decentrate) di ciascuna unità di personale è di euro 2.580,00 ed è stato determinato in relazione alla media pro capite attuale del personale dell'Agenzia a tale titolo. Il Fondo dell'anno 2017 (ultimo disponibile) ammonta ad euro 13.163.000,00 a fronte di n. 5.100 unità di personale in servizio:

13.163.000,00: 5.100 = 2.580,00 euro.

2.580,00 x 150 = 387.000,00 euro

Pertanto il costo complessivo annuo per ciascuna unità ammonta a:

euro 40.000,00 + 2.580,00 = 42.580,00 euro

Onere complessivo della disposizione 42.580,00 x 150 = 6.387.000,00 euro annui.

ARTICOLO 6 - LSU/LPU

Il comma 1, rimasto invariato, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici della Regione Calabria dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 7, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468) e di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) incentivati con le risorse statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della spesa già sostenuta, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 78 comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione, pertanto, non comporta per il 2019 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e cioè del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Infatti, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi - oggetto delle convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di LSU (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e di lavoratori di pubblica utilità (ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) presso enti pubblici della Calabria che sono comunque compresi nei limiti dello stanziamento annuale (di 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del



predetto Fondo.

Il comma 1-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e cioè per lo stanziamento di cui 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ARTICOLO 6-BIS – GRADUATORIE

L'articolo 6-bis non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto i corsi di formazione e aggiornamento cui si riferisce il comma 362-ter, introdotto dall'emendamento, sono già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 362, lettera a), n. 1, della legge 145 del 2018 e sono sostenibili dalle amministrazioni nell'ambito di risorse disponibili. L'emendamento 6.03 è, pertanto, neutrale sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7 - ISEE

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene infatti anticipata l'entrata in vigore dei modificati riferimenti temporali di redditi e patrimoni per tener conto delle nuove scadenze fiscali, al fine di evitare che tali riferimenti vengano modificati due volte nel volgere di pochissimo tempo: secondo le disposizioni previgenti, infatti, i riferimenti avrebbero dovuto già essere modificati al 1° settembre 2019. In realtà, possono immaginarsi risparmi, seppur non quantificabili, in termini di minori costi di intermediazione da parte dei CAF, evitando in tal modo il ripetersi di più dichiarazioni a fini ISEE dei medesimi soggetti nel giro di pochi mesi. Inoltre, l'ancoraggio a modalità estensive dell'ISEE corrente, con apposito decreto volto a regolare la possibilità di anticipare l'evidenziazione di redditi e patrimoni più recenti, fa potenzialmente salva la possibilità della dichiarazione ISEE precompilata sulla base dei dati già dichiarati al fisco. Come è noto, la pre-compilazione, oltre a semplificare gli adempimenti per i cittadini, ne migliora anche la *compliance*.

Le modifiche apportate all'articolo 4-sexies, comma 4, in sede parlamentare non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo va preliminarmente osservato che l'articolo 7 oggetto di emendamento evita due cambi di disciplina nei periodi di riferimento dei redditi e dei patrimoni nell'ISEE che a legislazione previgente sarebbero avvenuti nello spazio di pochi mesi, atteso che l'art. 10 del d. lgs. 147/2017 aveva già previsto una modifica di tali riferimenti temporali nell'ISEE a decorrere dal 1° settembre 2019 in senso non coincidente rispetto a quanto successivamente disposto con il DL 34/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020. I tempi necessari all'acquisizione delle intese per la pubblicazione del DL 101/2019 hanno però comportato l'entrata in vigore del medesimo alla data del 5 settembre 2019, nulla disciplinando sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE presentate tra il 1° settembre e il giorno precedente l'entrata in vigore del decreto-legge. La modifica interviene quindi al fine di dare certezza alla validità di tali dichiarazioni.



ARTICOLO 8 – FONDO DISABILI

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 sia alimentato da atti di liberalità provenienti da soggetti privati effettuati a titolo gratuito e per spirito di solidarietà sociale.

L'eliminazione del concerto del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, avvenuta in sede parlamentare, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 8-BIS - MODIFICHE AL DLGS 150/2015

L'articolo 8-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le amministrazioni svolgeranno i compiti connessi ai ricorsi avverso i provvedimenti dei centri per l'impiego con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

CAPO II – CRISI AZIENDALI**ARTICOLO 9 – SARDEGNA E SICILIA**

Il comma 1 assegna ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro nell'anno 2019 alla Regione Sardegna ai fini della prosecuzione, entro l'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017. Si conferma che l'articolo serve a prorogare gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della Regione Sardegna per l'anno 2019, senza slittamento al 2020.

In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

La misura è finanziata dalle risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sardegna, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Il comma 2 destina ulteriori risorse alla Regione siciliana pari a 30 milioni di euro nell'anno 2019. All'onere derivante si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.



Si conferma che le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione in quanto lo stesso presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019, anche relativamente alla copertura della contribuzione figurativa.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività programmate, in quanto – come già detto – le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019.

ARTICOLO 9-BIS – PROROGA CIGS

Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 90 milioni per l'anno 2019 – che si vanno ad aggiungere ai 180 milioni già stanziati – sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie. Al riguardo, si segnala che il medesimo fondo è stato rifinanziato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 con la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2019.

ARTICOLO 10 - ISERNIA

L'articolo nella versione originaria del decreto-legge estendeva le disposizioni dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia - nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le modifiche apportate in sede parlamentare estendono le disposizioni dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafranco-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto. All'onere derivante – pari a 500.000 euro al fine di incrementare il limite massimo di spesa fino a 1,5 milione di euro per l'anno 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si evidenzia che la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e che pertanto le risorse stanziati sono idonee a finanziare la misura.

ARTICOLO 10-BIS - MACERATA

Agli oneri derivanti dal comma 32, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente



iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11 – ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE E AREE DI MONTAGNA

L'articolo, ai commi 1, 2 e 3, prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità lavorative e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi.

Ai fini dell'individuazione della platea oggetto di valutazione sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali, n. 102688 del 14/2/2019 e n. 102828 del 12/3/2019.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS ha fornito distintamente per decreto e per singola unità produttiva la stima del contributo addizionale in esame. Tale contributo è stato calcolato per il decreto n. 102688, in cui sono presenti tutte le autorizzazioni, sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito di 1.643,24 euro.

Sul decreto n. 102828 la retribuzione media mensile differenziale di accredito utilizzata per il calcolo del contributo addizionale è pari a 1.469,64 euro e per le domande non ancora autorizzate si è ipotizzata l'aliquota contributiva massima del 15%. Si fa presente che, pur considerando le domande elaborate, i lavoratori risultano 2.590 e pertanto, rispetto al numero massimo di 3.783 previsto nel decreto, ne mancherebbero 1.193. Per tale ragione, è stata fatta una stima anche per i lavoratori mancanti usando l'aliquota massima (15%) e il periodo massimo (24 mesi).

Il numero medio di mesi di esonero distintamente per aliquota addizionale e per decreto sono riportati nella seguente tabella:



**Numero medio mesi di
esonero del contributo
addizionale CIGS**

	N° decreto	
	102828	102688
9%	0,0	11,3
12%	8,0	7,9
15%	18,8	5,5

Il dato fornito è stato aggiornato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 9 aprile 2019. Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame distintamente per gli anni 2019 e 2020 e per singolo decreto:

**Onere derivante dall'esonero contributi del
contributo addizionale CIGS per la aziende di
cui ai decreti 102828 1e 102688**

(Importi in milioni di euro)

	N° decreto		
	102828	102688	Totale
2019	10,0	0,8	10,8
2020	6,9	0,1	7,0

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo in esame è quindi complessivamente pari a 16,9 milioni di euro in quanto solo nel caso del decreto 102828 l'impresa considerata (Whirpool Emea) ha un organico superiore alle 4.000 unità. Nel caso del decreto 102688 il costo è di 900.00, 00 euro, ma l'impresa considerata (Whirpool Italia) ha circa 400 dipendenti e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

Agli oneri descritti, dunque, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:



a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività già programmate a legislazione vigente e che le fonti di copertura indicate presentano la necessaria disponibilità.

I commi 1-bis e 1-ter riguardano misure per contenere lo spopolamento delle aree di montagna. Al riguardo è stata predisposta la quantificazione delle minori entrate contributiva derivanti dall'inserimento nelle categorie esonerate dal versamento del contributo addizionale, esplicitate nell'articolo 2, c. 29 della Legge n. 92/2012, delle attività stagionali con riferimento ai lavoratori addetti agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS sono state desunte dagli archivi gestionali UNIEMENS dell'INPS le seguenti basi tecniche riferite al 2018:

Aziende addette agli impianti di trasporto a fune e alla gestione delle piste da sci:

- N° lavoratori stagionali: circa 1.000
- Monte retributivo medio annuo pro-capite: circa 6.000 euro

Si ipotizza la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione.

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e



Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2020-2029:

AS 1476 - Emendamento 11.1
Minori entrate contributive derivanti dall'estensione
dell'esonero contributivo, di cui all'art. 2, c. 29, L.
92/2012, per i lavoratori stagionali dipendenti da aziende
addette alla gestione di impianti di trasporto a fune
destinati ad attività sportive in località sciistiche e
montane e alla gestione delle piste da sci

(importi in migliaia di euro)

Anno	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali
2020	86,0
2021	88,0
2022	89,0
2023	91,0
2024	93,0
2025	95,0
2026	97,0
2027	99,0
2028	101,0
2029	103,0

ARTICOLO 11-BIS – MODIFICA AL COMMA 253 LEGGE BILANCIO 2019

Non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le restanti disponibilità finanziarie inerenti al 50% delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

Si conferma quindi l'assenza di nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto i trattamenti saranno attivati solo e unicamente in presenza di risorse residue già assegnate alle Regioni e province autonome.



ARTICOLO 11-TER - INDENNIZZO ATTIVITÀ COMMERCIALI

L'articolo riguarda l'estensione dell'indennizzo per la aziende commerciali in crisi anche ai soggetti in possesso dei requisiti nel biennio 2017-2018.

In ordine all'estensione dell'indennizzo per la aziende commerciali in crisi anche ai soggetti in possesso dei requisiti nel biennio 2017-2018, si specifica che la relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 283 e 284) ha evidenziato l'esistenza di una specifica clausola diretta a garantire l'equilibrio della gestione e, pertanto, la neutralità finanziaria delle complessive disposizioni in argomento, tenuto conto che comunque l'INPS non è autorizzato a riconoscere ulteriori prestazioni qualora emerga, a seguito di monitoraggio, una carenza di finanziamento valutata anche in via prospettica. Trattasi di una clausola che continua ad essere attiva e che assicura la neutralità finanziaria dell'operazione estensiva.

ARTICOLO 12 - POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA**Comma 1**

Si illustrano di seguito i costi complessivi a carico dell'Amministrazione di destinazione per le fasce economiche dei funzionari di Area III, ai sensi del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018:

LIVELLI RETRIBUTIVI							
AREA + FASCIA	VECCHIA CLASSIFIC.	STIP+IIS PER 13 MENSILITA'	IVC 2019	IND.AMM. MISE	TOTALE LORDO	ONERI AMM.NE 38,38%	TOTALE AL LORDO ONERI RIFLESSI
TERZA AREA - FASCIA 7		34.933,69	244,53	3.930,00	39.108,22	15.009,73	54.117,95
TERZA AREA - FASCIA 6		32.899,75	230,36	3.930,00	37.060,11	14.223,67	51.283,78
TERZA AREA - FASCIA 5	C3s	30.820,48	215,80	3.930,00	34.966,28	13.420,06	48.386,34
TERZA AREA - FASCIA 4	C3	28.945,41	202,67	3.930,00	33.078,08	12.695,37	45.773,45
TERZA AREA - FASCIA 3	C2	26.259,61	184,47	3.526,92	29.971,00	11.502,87	41.473,87
TERZA AREA - FASCIA 2	C1s	24.997,49	174,98	3.136,92	28.309,39	10.865,14	39.174,53
TERZA AREA - FASCIA 1	C1	24.149,43	189,00	3.136,92	27.455,35	10.537,36	37.992,71

Stimando, quindi, prudenzialmente il costo medio di un'unità di Area III in circa 45.000 Euro annui, il costo annuo complessivo per 12 funzionari può essere determinato in 540.000 Euro.

Per il 2019, entrando la disposizione in vigore solo nel terzo quadrimestre, la spesa massima non potrebbe comunque superare i 180.000 Euro.

Al relativo onere per il 2019 si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti Fondi di cui all' art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che sono stati acquisiti definitivamente al bilancio dello Stato e che presentano la necessaria disponibilità; mentre, per gli anni 2020-2021, mediante de-finanziamento del Fondo per il commercio equo solidale, che presenta uno stanziamento pari ad un milione di euro all'anno.

Il comma 1-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività dei soggetti pubblici coinvolti rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli stessi, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, rimasto invariato, reca la copertura finanziaria.



ARTICOLO 13 – FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto destina ai due Fondi una quota, comunque contingentata entro un valore massimo di 120 milioni di euro per il 2020 e di 170 milioni annui dal 2021 al 2024 e di 150 milioni dopo il 2024, delle maggiori entrate che deriveranno nei prossimi anni dalle aste CO2 in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse.

Infatti, già dal 2019, sulla base dei proventi derivanti dalle aste 2018 pari a 1452 milioni di euro, le entrate complessive statali sono aumentate di circa 900 milioni di euro rispetto al 2017, e tale aumento risulterà, secondo le analisi disponibili, crescente nei prossimi anni. I due fondi istituiti dal presente articolo, peraltro, saranno alimentati dalle quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, solo nel caso in cui tali proventi non siano in grado di soddisfare le finalità dei fondi, per la residua copertura si utilizzeranno le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

Si sottolinea che le previsioni dell'andamento dei prezzi delle quote, anche in funzione delle misure che la Commissione Europea può adottare per regolarne il prezzo, indicano un costante aumento nei prossimi anni e quindi un gettito comunque crescente, anche in presenza della quota da destinare al Fondo di compensazione.

La modifica apportata in sede parlamentare, al comma 2, capoverso 2, primo periodo, intende escludere l'utilizzo del gas naturale per interventi di riconversione industriale delle aree oggetto di dismissione di centrali a carbone, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto mantiene invariato lo stanziamento previsto dalla norma.

ARTICOLO 13-BIS – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI PER FONTI RINNOVABILI

La disposizione modifica l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente controlli e in materia di incentivi per fonti rinnovabili.

Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica, considerato che gli incentivi sono concessi a valere sulle pertinenti componenti della tariffa elettrica.

L'impatto sulle tariffe dell'energia elettrica risente, invece, di effetti opposti, ascrivibili alle diverse disposizioni della norma. In particolare:

- a) la correzione della percentuale sulle istruttorie già avviata interesserebbe circa 190 casi per una potenza complessiva di 565kW, con un maggior costo trascurabile a carico delle bollette (circa 30.000 euro/anno);
- b) la riapertura dei contenziosi pendenti comporta, invece, un incremento dei costi sulle tariffe dell'energia elettrica. Si tratta di circa 940 impianti, cui sarebbe correlato un costo annuo di 77 ML€. Tale costo va ridotto della percentuale di decurtazione applicata, nonché della percentuale di possibile successo del contenzioso. Adottando una decurtazione media pari al



30% e applicando la percentuale di successo registrata dal GSE nel contenzioso (cfr. Rapporto attività GSE 2017), pari a circa l'85%, si perviene a una stima di 45ML€/anno a valere sulle tariffe dell'energia elettrica, cui corrisponderebbe un incremento dell'ordine di 50 centesimi di € all'anno per la bolletta della famiglia tipo (2700kWh/anno di consumo);

c) effetto positivo si avrebbe, invece, dal rafforzamento della procedura di ravvedimento operoso, operata congiuntamente all'ampliamento della forchetta, che consentirà, un effetto di rientro sulle tariffe derivante dalle riduzioni agli incentivi attualmente erogati ed applicate a seguito dei ravvedimenti;

d) data la richiamata necessità di raggiungere gli obiettivi europei, sarebbe comunque necessario sostituire la produzione venuta a mancare dagli impianti decaduti, prevedendo incentivi (e costi aggiuntivi) a carico delle bollette elettriche. La disposizione evita tali maggiori costi.

Si ritiene che lettere c) e d) hanno un effetto di controbilanciamento dei maggiori costi derivanti dall'attuazione della lettera b), comunque di entità già limitata, comportando un saldo certamente sostenibile, se non positivo, per i consumatori elettrici.

ARTICOLO 13-TER – RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI SOCIETA' COOPERATIVE

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ARTICOLO 14 RELATIVO ALL'ILVA È STATO SOPPRESSO IN SEDE DI ESAME PARLAMENTARE.

ARTICOLO 14- BIS – CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO

Le attività dei soggetti pubblici coinvolti nelle attività di cui all'emendamento in argomento rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli stessi, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3-ter della proposta di emendamento all'A.S. 1476 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di controllo a campione, finalizzate all'attuazione della medesima disposizione, sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soggetti destinatari della norma.

Tanto è perfettamente coerente con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 132/2016, che dispone che il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA), costituito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie



Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APP), svolga le funzioni di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente.

Inoltre l'articolo 206-bis comma 4 del DLgs.152/06 rafforza il compito di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, disponendo che, per l'espletamento di tali funzioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga dell'ISPRA, utilizzando le risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Gli impianti di recupero dei rifiuti a cui è destinata la norma rientrano proprio tra le fonti di pressione sopra indicate. Infatti i controlli a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze in uscita rientrano tra le attività di verifica e monitoraggio svolte dalle ARPA/APP nell'ambito delle proprie competenze territoriali al fine di garantire sia il controllo del territorio sia il monitoraggio delle pressioni antropiche.

La proposta di emendamento, pertanto, non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attività aggiuntiva indicata nell'emendamento, sarà svolta con le risorse di personale già in forza presso le ARPA/APP e l'ISPRA, nell'ambito della programmazione annuale delle attività di monitoraggio e controllo prevista dalla legislazione vigente. Peraltro taluni stabilimenti destinatari dei controlli previsti dall'emendamento potrebbe essere già oggetto di specifiche attività di controllo ambientale da parte delle agenzie territoriali.

Quanto sopra premesso evidenzia che non si determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, tali oneri rientrano tra la spesa del personale che l'ISPRA e le ARPA già sostengono per le proprie unità, garantendo così l'invarianza complessiva della spesa.

Con riferimento al capoverso "3-quinquies", si rappresenta che la nomina del commissario ad acta avviene a invarianza finanziaria in quanto a quest'ultimo non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e lo stesso non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dunque, dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli oneri per la gestione del registro di cui al comma 3-septies della proposta normativa, si evidenzia che il DPCM del 19 giugno 2019 n. 97 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione" prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera c) che la Direzione generale per l'economia circolare svolga le funzioni attinenti, tra l'altro, alla vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Si precisa che è operativa presso la citata Direzione Generale del Ministero dell'ambiente la piattaforma informatica "Monitor piani" realizzata dall'Albo dei gestori ambientali che lavora sulla banca dati di Unioncamere che raccoglie i Modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD).



L'intervento di adeguamento e gestione sarà affrontato, per un importo stimato di circa 50.000 euro all'anno, con le somme poste a carico del capitolo di bilancio 4118 del Ministero dell'Ambiente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che nella legge di delegazione europea, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si prevede all'articolo 16, comma 1, lettera e), n. 2), il Governo è delegato, nell'ambito della riforma della disciplina sulla cessazione del rifiuto, a "istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Pertanto, con la norma in esame si intende prevedere da subito l'istituzione di un registro al fine di accelerare l'operatività del nuovo sistema, talché la delega prevista sul punto dalla citata legge non verrà esercitata.

In ogni caso, il comma 3-septies prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi 5 e 6, si evidenzia che la copertura degli oneri per le unità di personale da collocare presso l'Ufficio legislativo del Dicastero, quantificati in 200.000 euro annui dal 2020 al 2024, trovano copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando, a tal fine, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Non si determinano, pertanto, aggravii per la finanza pubblica, atteso che il Mattm procederà a sostenere i costi de quo nei limiti delle risorse previste nella norma in esame.

Il personale della p.a. individuato ai sensi del comma 5 deve appartenere alla terza area con la qualifica di funzionario tecnico o funzionario amministrativo, ad esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche; in caso di stipula di contratti libero-professionali, l'importo massimo del compenso lordo pro capite da attribuire è pari ad € 40.000,00 annui.

Articolo 15 – MODIFICHE ALL'ART. 47 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34

Il comma 01 aggiunto in sede parlamentare è volto a prorogare di due mesi (dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019) il termine assegnato ai Comuni dall'articolo 30, comma 5, del DL Crescita per l'inizio dell'esecuzione dei lavori oggetto del beneficio di legge, termine previsto dalla norma a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo. Il mero spostamento del termine in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo lo stanziamento già disposto per l'anno 2019. La proroga può essere utile ai Comuni per disporre di un maggior termine temporale per l'affidamento dei lavori, facilitando la fruizione della misura agevolativa.



La disposizione disciplina le modalità di erogazione delle risorse entro i limiti della capienza del "Fondo salva-opere" istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'erogazione delle risorse a carico del "Fondo salva-opere" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata subordinata, nel rispetto della normativa vigente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc e pertanto all'acquisizione del medesimo Documento attraverso il sistema automatizzato "Dorc on line", introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, in combinato disposto con il comma 3, impone l'obbligo della verifica della regolarità contributiva nelle fattispecie ivi considerate e, in caso di esito irregolare, quello dell'attivazione dell'intervento sostitutivo fino alla concorrenza dell'importo dell'irregolarità accertata con il Durc da parte degli Enti tenuti al controllo (Inps, Inail e Casse edili).

Si osserva inoltre che, in ragione della rilevanza attribuita dal legislatore all'istituto dell'intervento sostitutivo, come strumento diretto a consentire il ripristino in capo all'operatore economico della condizione di regolarità contributiva, ove all'esito del pagamento a favore dei predetti Enti dovesse risultare un residuo rispetto alla capienza delle somme che il Fondo deve erogare al beneficiario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà operare ulteriormente la verifica di cui all'articolo 48 bis, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Solo al termine di entrambi i procedimenti, l'eventuale somma residua potrà essere in concreto erogata al richiedente beneficiario.

La norma ha previsto che la regolarizzazione da parte del beneficiario attraverso l'accesso alle forme di pagamento con modalità rateale ovvero di definizione agevolata previste dalle vigenti disposizioni consente allo stesso di accedere alle risorse del Fondo in coerenza con la previsione contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015 all'articolo 3, comma 2, lett. a) e con le specifiche normative che regolano la definizione delle pendenze in gestione presso gli Agenti della Riscossione.

Infatti, tali ipotesi rientrano tra le fattispecie in presenza delle quali deve essere attestata la regolarità contributiva.

Sotto il profilo degli effetti finanziari non si ravvedono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'erogazione delle somme nei limiti della capienza del Fondo istituito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 47.

In sede parlamentare è stato modificato il comma 1, lettera c), ed è stata aggiunta la lettera c-bis).

Nello specifico al secondo periodo si stabilisce che prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità



contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al (nel decreto legge il riferimento è al credito certificato) richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.

Infine la disposizione apporta modifiche al comma 1-*quinquies* dell'articolo 47 del decreto legge 30 aprile 2019, inserendo l'inciso che "ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis", per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

L'emendamento ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ARTICOLO 15-BIS – REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

L'articolo contiene la clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali le disposizioni del presente decreto sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione n. 3 del 2001. La previsione avente carattere ordinamentale non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OM

POSITIVO

NEGATIVO

28 OTT. 2019

Il Presidente Generale dello Stato

Quattrotto



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati (PIR). C. 2128 Giacomoni (<i>Esame e rinvio</i>)	95
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.	
Audizione di rappresentanti di SOSE SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati (PIR).

C. 2128 Giacomoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sestino GIACOMONI (FI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 2128, a sua prima firma, della quale la Commissione Finanze avvia l'esame in sede referente, modifica la disciplina dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) e introduce alcune agevolazioni fiscali e tributarie volte a favorire la quotazione delle piccole e medie imprese italiane, nonché l'emissione di obbligazioni e di titoli simili.

La proposta di legge in esame ha come obiettivo quello di far ripartire i PIR per mettere in sinergia i due punti di forza della nostra economia: il risparmio delle famiglie italiane e le PMI.

In un momento in cui tutti gli indicatori economici indicano che il Paese è fermo, con i consumi piatti, gli investimenti in caduta libera ed il risparmio degli italiani, a causa della incertezza, parcheggiato sui conti corrente (1400 miliardi), la prima cosa da fare per far ripartire l'economia è incentivare il risparmio delle famiglie affinché venga indirizzato verso le PMI, ossia verso l'economia reale.

In questo momento storico, con i tassi bassi e le tasse alte, si sta assistendo all'impoverimento del ceto medio, anche perché i risparmi non danno alcun rendimento, a causa dei tassi bassi e a volte anche negativi. A breve tenere i soldi liquidi sul conto non solo non darà rendimenti, ma rappresenterà un costo per il risparmiatore. Per questo occorre intervenire subito, dando ai risparmiatori una motivazione vera per continuare a risparmiare, indirizzando i propri risparmi verso le piccole e medie imprese, che spesso hanno serie difficoltà di accesso al credito.

Tutti gli economisti sanno che la leva fiscale è un formidabile strumento di politica economica, che consente di modificare i comportamenti di famiglie, imprese e risparmiatori.

Quando si riducono le tasse, le famiglie aumentano i consumi, le imprese aumentano gli investimenti ed i risparmiatori indirizzano i loro risparmi verso l'economia reale per cogliere le occasioni di profitto, contribuendo così tutti insieme in modo virtuoso alla crescita della economia nazionale.

Rileva come questo semplice concetto, applicato al risparmio degli italiani, Forza Italia era riuscita, nella scorsa legislatura, a farlo comprendere al Governo di sinistra che, dopo un ampio confronto in Commissione Finanze, aveva introdotto i Piani Individuali di Risparmio. Attraverso i PIR si sono incentivati i piccoli risparmiatori a non lasciare i soldi fermi in banca, ma ad investirli nelle piccole e medie imprese. Questo strumento, facendo leva su una tassazione agevolata, in pochissimo tempo, ha permesso di raccogliere 23 miliardi di risparmi per trasformarli in 23 miliardi di investimenti.

Evidenzia come il successo sia stato incredibile, se si pensa che il Governo credeva di raccogliere nel primo anno al massimo 2 miliardi. In due anni, invece, 23 miliardi di risparmi privati sono andati direttamente a finanziare le piccole e medie imprese.

Nonostante i positivi risultati, la legge di bilancio 2019 ha modificato la disci-

plina previgente, introducendo alcuni vincoli agli investimenti nei PIR, determinando di fatto un irrigidimento dello strumento.

Il Governo giallo-verde infatti, pur ponendosi un obiettivo condivisibile, che era quello di portare più risorse verso le imprese di più piccole dimensioni – quelle con meno di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato – ha finito per inserire due modifiche legislative che di fatto hanno bloccato i piani individuali di risparmio, bloccando quindi l'afflusso dei risparmi verso l'economia reale.

Evidenzia come il Governo precedente, senza ascoltare nessuno, né i suggerimenti dei membri di questa Commissione, né tanto meno gli operatori e l'autorità di vigilanza, nella manovra approvata a fine dicembre abbia introdotto l'obbligo di investire il 3.5 per cento del patrimonio dei PIR (805 milioni) in società quotate all'AIM di Borsa Italiana. Il punto è che all'AIM di Borsa Italiana non ci sono 805 milioni di azioni da acquistare, con le caratteristiche imposte dal Governo.

Ritiene sia un po' come imporre ad uno scalatore di arrivare a 15.000 metri di altezza per vincere, quando non esiste nemmeno una vetta che arriva a tale quota. Ricorda quindi che l'allora Governo, non contento di quanto già fatto, ha inserito un altro obbligo, quello di investire un ulteriore 3,5 per cento in fondi di *Venture capital*, che in Italia ad oggi sono circa una ventina, con il rischio che il mercato non sia in grado di soddisfare l'eventuale domanda imposta per legge. Senza considerare inoltre che i Fondi di tipo aperto non possono investire più del 10 per cento in strumenti illiquidi, quali sono le piccole imprese non quotate e le *start up*, perché devono garantire i risparmiatori che possono in qualunque momento riscattare i loro investimenti.

Sottolinea come queste disposizioni contenute nella manovra siano state scritte senza verificare la loro applicabilità.

Nonostante le buone intenzioni, la conseguenza – non intenzionale – della loro

azione ha costretto tutte le più grandi società di gestione del risparmio – Eurizon, Arca, Mediolanum – a sospendere la sottoscrizione dei nuovi PIR, essendovi il rischio che, non potendo i nuovi PIR rispondere puntualmente ai criteri errati previsti dalla legge, i risparmiatori perdano il beneficio fiscale, e quindi sarebbe come se fossero truffati.

Le modifiche introdotte nella normativa dei PIR, hanno di fatto bloccato l'afflusso di risorse verso l'economia reale, in un momento in cui sta venendo meno anche il *Quantitative Easing* da parte della BCE.

Per questo crede sia urgente esaminare e approvare le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame. L'obiettivo infatti è quello di dare nuovo impulso alle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e dei PIR per ottenere effetti di sostegno dell'economia reale, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese e delle società che non possono aspirare alla quotazione in borsa.

In particolare, si intende:

1) chiarire l'interpretazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2019 e sospenderle o eliminarle e, al tempo stesso, aumentare le risorse che i risparmiatori privati e istituzionali possono investire nei PIR;

2) semplificare e ridurre i costi per consentire alle piccole e medie imprese di quotarsi e di emettere obbligazioni;

3) consentire di sottoscrivere, nell'ambito dei PIR, anche quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali e, infine, titoli di Stato.

Venendo ai contenuti della proposta in esame, l'articolo 1, lettera a), numero 1) modifica il comma 89, lettera a), della legge di bilancio 2017, aggiungendo – tra gli investimenti qualificati su cui gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare somme – obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, emesse dalle imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo.

Il numero 2) della medesima lettera sostituisce interamente le vigenti lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 89 della legge di bilancio 2017.

La nuova lettera *b-bis*) definisce come investimenti qualificati, ricomprendendoli tra gli investimenti agevolati, anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di credito, di OICR immobiliari e di OICR infrastrutturali, nonché i prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.

Dalla nuova lettera *b-ter*) è invece espunto il riferimento alla tipologia di investimento delle quote o delle azioni di Fondi di venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (introdotto dalla legge di bilancio 2019), ma vengono ricompresi tra gli investimenti agevolati i titoli di Stato italiani e i titoli emessi dagli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

L'articolo 1, lettera b) modifica il comma 101 della legge di bilancio 2017. Si consente che il PIR si costituisca con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro (anziché non superiore a 30.000 euro, come in precedenza) ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro in cinque anni (invece dei 150.000 inizialmente previsti).

L'articolo 1, lettera c) integra il comma 112 della legge di bilancio 2017, disponendo l'espressa esclusione delle casse di previdenza dall'applicazione del principio di unicità del PIR previsto per le persone fisiche (ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare, ma tale limite non

si applica agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie).

Il comma 2 dell'articolo 1 aggiunge un nuovo comma 1-*quater* all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, volto a introdurre un'agevolazione tributaria per le obbligazioni il cui emittente non sia una sola società, ma un consorzio di PMI.

Il comma 3 dell'articolo 1 stima l'onere finanziario delle disposizioni descritte nei commi 1 e 2 in 110 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 e indica le relative coperture.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che, al fine di favorire il coinvolgimento delle *Special Purpose Acquisition Company* (Spac) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sia riconosciuto un credito d'imposta fino all'importo massimo di 500.000 euro nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla Spac fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 5 dell'articolo 1 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Il comma 6 dell'articolo 1 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione delle norme in materia del credito di imposta previste dai commi 4 e 5, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

Il comma 7 dell'articolo 1 dispone che con regolamento della Consob sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 medesimo, che dovranno rispettare i principi

di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

Il comma 8 dell'articolo 1 stima in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dai commi da 4 a 6, volte a favorire la quotazione delle PMI, e indica le relative coperture.

L'articolo 2 della proposta di legge abroga integralmente la disciplina sui PIR introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 211 a 215 dell'articolo 1) e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019.

Forza Italia è sicura che con le misure descritte i PIR ripartiranno e i risparmiatori modificheranno il loro comportamento, non più parcheggiando i loro risparmi sui conti correnti, come avviene oggi, bensì, a fronte del vantaggio fiscale, destinandoli in gran parte all'economia reale ed anche alla sottoscrizione di bot e btp. Si stima che in 5 anni possano essere raccolti in questo modo 70 miliardi di euro, e in 10 anni 150 miliardi di euro. Cifre basate anche su quanto avvenuto negli altri paesi che hanno adottato strumenti simili, pur non avendo, come l'Italia, le famiglie più risparmiatrici del mondo. Questa modifica comportamentale avrà benefici per tutti e soprattutto per la crescita del Paese e per la creazione di posti di lavoro reali.

Per questo auspica che la proposta di legge possa essere ampiamente condivisa, e consentire di rilanciare lo strumento dei PIR che – lo ricorda nuovamente – era stato istituito, la precedente legislatura, proprio grazie alla collaborazione tra le diverse forze politiche in Commissione Finanze. Invita quindi tutti i colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, a riflettere sulla necessità di realizzare questi obiettivi, attraverso l'approvazione della proposta di legge in esame o anche attraverso la presentazione di emendamenti alla manovra di bilancio.

Prima di proseguire con l'esame della proposta di legge in esame, chiede alla presidenza di prevedere un ciclo di audizioni finalizzate a migliorarne il testo, nell'interesse dei risparmiatori e delle PMI.

Antonio ZENNARO (M5S) concorda con l'analisi del collega Giacomoni sul fatto che il mercato dei Piani individuali di risparmio sia attualmente in una situazione di stallo e ritiene necessario intervenire attraverso un atto legislativo, sia questo la proposta di legge in discussione oppure i disegni di legge di natura fiscale ed economica di prossimo esame da parte del Parlamento. Si tratta di un tema verso il quale il Movimento 5 Stelle ha sempre manifestato grande sensibilità.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene sussista un consenso unanime sulla necessità di approfondire il tema, al fine di far ripartire i Piani individuali di risparmio, attraverso uno strumento legislativo quale può essere la proposta di legge in esame, il decreto-legge fiscale o ancora il disegno di legge di bilancio.

Carla RUOCCO, *presidente*, evidenziato come le audizioni sul provvedimento potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'ufficio di presidenza della Commissione, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.

Audizione di rappresentanti di SOSE SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vincenzo ATELLA, *Amministratore delegato e Direttore generale di SOSE SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali risponde Marco STRADIOTTO, *Responsabile analisi della finanza pubblica di SOSE SpA*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di SOSE SpA per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	100
7-00326 Frassinetti e altri: Per la promozione della celebrazione nelle scuole del «Giorno delle libertà» nel trentennale dall'abbattimento del Muro di Berlino (9 novembre) (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00358 Piccoli Nardelli</i>)	100

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'editoria, Andrea Martella, sulle linee programmatiche dell'attività di governo in materia di editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	101
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 9.50.

Sulla pubblicità dei lavori

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00326 Frassinetti e altri: Per la promozione della celebrazione nelle scuole del «Giorno delle libertà» nel trentennale dall'abbattimento del Muro di Berlino (9 novembre).

(Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00358 Piccoli Nardelli).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stata presentata ieri la proposta di risoluzione n. 7-00358 Piccoli Nardelli ed altri, che, vertendo sulla stessa materia della risoluzione in titolo, sarà discussa congiuntamente a questa.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra la sua risoluzione 7-00326.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), illustrando la sua risoluzione 7-00358, precisa che essa è finalizzata, tra l'altro, a contestualizzare storicamente e culturalmente la caduta del Muro di Berlino e a promuovere la diffusione della conoscenza, soprattutto tra i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, di ciò che quell'evento ha significato per i diversi Paesi europei e per la Germania in particolare. Dopo aver ricordato che proprio in Germania, in occasione del trentennale dalla caduta del Muro, sono molteplici gli eventi organizzati, sottolinea l'importanza di adeguare l'offerta formativa della scuola italiana alla storica ricorrenza.

Paolo LATTANZIO (M5S) sottoscrive la risoluzione Piccoli Nardelli, condividendo sia i contenuti sia l'inquadramento culturale.

Nicola FRATOIANNI (LEU) sottoscrive anch'egli la risoluzione Piccoli Nardelli.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'editoria, Andrea Martella, sulle linee programmatiche dell'attività di governo in materia di editoria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà

assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Andrea MARTELLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, sull'organizzazione dei lavori, il deputato Federico MOLLICONE (FdI), cui risponde il presidente Luigi GALLO.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Nicola FRATOIANNI (LEU), Alessandro FUSACCHIA (MISTO-+E-CD), Federico MOLLICONE (FDI), Michele ANZALDI (IV), Luigi CASCIELLO (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Daniele BELOTTI (LEGA) e Paolo LATTANZIO (M5S).

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	102
Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« <i>end of waste</i> »).	
Audizione di rappresentanti di Fater Spa. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
Audizione di rappresentanti dell'Associazione tessile riciclato italiana (ASTRI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
Audizione di rappresentanti della Confederazione Imprese Servizi Ambiente (CISAMBIENTE Confindustria) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

SEDE REFERENTE:

D.L. 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che per il gruppo Italia Viva è entrata a far parte della Commissione, come membro effettivo, la deputata Giuseppina OCCHIONERO.

Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« *end of waste* »).

Audizione di rappresentanti di Fater Spa.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni TEODORANI FABBRI, *direttore generale di Fater Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto ZOLEZZI (M5S), Generoso MARAIA (M5S) e Rossella MURONI (LEU).

Giovanni TEODORANI FABBRI, *Direttore Generale di Fater Spa*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Fater Spa per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione tessile riciclato italiana (ASTRI).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio TESI, *presidente dell'Associazione tessile riciclato italiana (ASTRI)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Umberto BURATTI (PD) e, a più riprese, Generoso MARAIA (M5S).

Fabrizio TESI, *presidente dell'Associazione tessile riciclato italiana (ASTRI)* fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione tessile riciclato italiana (ASTRI) per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti della Confederazione Imprese Servizi Ambiente (CISAMBIENTE Confindustria).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano SASSONI, *direttore dell'Area tecnica della Confederazione Imprese Servizi Ambiente (CISAMBIENTE Confindustria)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Generoso MARAIA (M5S) e Tullio PATASSINI (LEGA).

Cesare BAGNARI, *presidente dell'area normativa ambientale della Confederazione Imprese Servizi Ambiente (CISAMBIENTE Confindustria)*, fornisce chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione tessile riciclato italiana (ASTRI) per il loro intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 15.40.

D.L. 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

C. 2211 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena RAFFAELLI (LEGA) e Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenziano l'assenza del rappresentante del Governo e chiedono pertanto chiarimenti rispetto alla sua partecipazione alla seduta odierna.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *presidente*, in ragione della richiesta avanzata dai gruppi dell'opposizione, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per permettere al sottosegretario Castaldi di raggiungere la Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Stefania PEZZOPANE (PD), anche a nome della collega Terzoni, riferisce alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

Premette che la scelta di intervenire con un provvedimento urgente sia, a suo avviso, coerente con le molteplici e legittime richieste delle comunità locali che hanno vissuto eventi drammatici e che necessitano di risposte tempestive ed adeguate.

Resta nella memoria di tutti l'evento sismico che ha interessato i comuni ubicati in quattro regioni del Centro Italia nel 2016, con effetti distruttivi per intere comunità locali. Il bilancio è stato pesantissimo in termini di vite umane e di economia del territorio, nonché per la perdita di centinaia di migliaia di case, scuole, edifici pubblici, e per inestimabile pregiudizio al patrimonio culturale e artistico del Paese.

Tuttavia, il titolo e il preambolo del provvedimento fanno opportunamente riferimento « ai territori colpiti da eventi sismici », a testimonianza della volontà di comprendere nell'azione di accelerazione e completamento della ricostruzione tutte le aree del Paese che hanno subito scosse sismiche di una certa rilevanza.

Il testo riformula diverse disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, in cui

sono progressivamente confluite la massima parte delle disposizioni riferite alle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri si provvede con le disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

Il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 continua quindi la serie di proroghe, l'ultima delle quali è disposta fino al 31 dicembre 2019, mentre la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, comma 990) ha già prorogato la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma si rende necessaria per consentire, l'assistenza alle persone che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti misure emergenziali.

Si prevede che le risorse siano assegnate con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), ovvero in occasione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

L'articolo 2 modifica l'attuale disciplina che regola la ricostruzione privata, nonché la normativa sulla ricostruzione pubblica.

In particolare, il comma 1, lettera a) integra la disciplina dettata dall'articolo 6, comma 7, del decreto n. 189 relativa all'individuazione della metodologia di calcolo dei contributi per la ricostruzione privata.

Il testo previgente si limita a prevedere l'individuazione, con provvedimenti commissariali, di « una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato ... e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario (...), tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità ».

Tale disposizione è adesso integrata al fine di precisare che i provvedimenti com-

missariali citati devono prevedere una maggiorazione del contributo per gli interventi di ricostruzione privata relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale. Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione ha « lo scopo di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma che, in relazione alle differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione, allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante ».

Il comma 1, lettera *b*) abroga il comma 10-*bis* dell'articolo 6 del decreto n. 189, secondo cui i contributi concessi per la ricostruzione privata dovevano essere trascritti nei registri immobiliari. La relazione illustrativa motiva tale abrogazione in riferimento alla già intervenuta abrogazione delle norme che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo.

Il comma 2 integra la disciplina della ricostruzione pubblica, al fine di dare priorità – tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo – a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici.

La novella del decreto n. 189, attuata con l'introduzione del nuovo comma 3.1, precisa inoltre che, qualora detti edifici siano ubicati nei centri storici, gli stessi sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. Viene altresì stabilito che, in ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.

L'articolo 3 introduce l'articolo 12-*bis* nel decreto n. 189, avente ad oggetto disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata.

Il comma 1 disciplina una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi che rientrano nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo,

sulla base della sola certificazione redatta dal professionista, anche con riguardo alla conformità edilizia ed urbanistica nonché del contributo concedibile.

Ove siano necessari specifici pareri (ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o, ancora, dei parchi nazionali o delle aree protette), il professionista può chiedere la convocazione della apposita Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto n. 189. Quest'ultima è comunque convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione per acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico per le attività produttive e comunque nei casi di sanatoria edilizia disciplinati dal comma 6 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018. Il richiamato articolo 1-*sexies* riguarda le sanatorie per lievi difformità edilizie, per le quali il certificato di idoneità statica viene sostituito dalla perizia del tecnico incaricato, salvo i casi in cui sia comunque necessario l'intervento del competente ufficio regionale o dalla Conferenza regionale.

Tale procedura di concessione dei contributi si aggiunge a quella di carattere ordinario già prevista dall'articolo 12 del medesimo decreto n. 189. Al riguardo, la relazione illustrativa attribuisce alla nuova disposizione l'effetto di « eliminazione dell'iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato agli Uffici speciali per la ricostruzione ».

Si segnala che la norma non appare chiarire l'iter procedurale in caso di mancata indicazione da parte del professionista della necessaria convocazione della Conferenza regionale nella propria domanda di contributo, pur in presenza dei presupposti di legge (necessità di pareri ambientali, e altre fattispecie indicate dal medesimo periodo). Si valuti l'opportunità di chiarire se, in mancanza di una indicazione da parte del professionista, sussista o meno un autonomo potere di convocazione d'ufficio della Conferenza regionale da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione nei casi in cui risultino ne-

cessari pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Il comma 2 stabilisce l'ordine di priorità per la concessione del contributo, privilegiando le richieste riferite a unità immobiliari destinate ad abitazione principale, con preferenza per quelle di soggetti fruitori del contributo di autonoma sistemazione, il cosiddetto « CAS » (lettera *a*) e successivamente degli altri (lettera *b*)).

A seguire, devono essere soddisfatte le richieste relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea (lettera *c*) e le ulteriori richieste riferite a abitazione o a attività produttive in esercizio (lettera *d*)).

Da ultimo, in base al comma 3, gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, almeno per il 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo in commento. Trattandosi di controlli preventivi (quelli successivi all'erogazione sono già disposti dall'articolo 12, comma 5, secondo periodo, del decreto n. 189), la loro effettuazione sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Si segnala come la norma in esame non preveda un limite temporale per la sospensione dei termini di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

L'articolo 4 intende favorire l'urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici. In tal senso, si integra l'articolo 28 del decreto n. 189, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali e velocizzarne le procedure.

La lettera *a*) inserisce un comma 3-bis che fissa il termine del 31 dicembre 2019, entro cui devono intervenire gli aggiornamenti dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. Si tratta dei piani che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono

chiamati a predisporre ai sensi del medesimo articolo 28 e il cui termine di ultimazione era fissato al 10 giugno 2017.

La norma in esame precisa che l'aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni – sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate – e deve includere, in particolare, l'individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo.

In caso di inosservanza del termine, viene attribuita al Commissario straordinario la facoltà di aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.

La lettera *b*) integra il comma 6 del citato articolo 28 al fine di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate dai soggetti competenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo la facoltà prevista dall'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici.

Tale opzione si aggiunge a quelle già previste dal testo vigente, che consente l'affidamento del servizio alle aziende che svolgono la gestione integrata dei rifiuti urbani direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate.

Infine, la lettera *c*) introduce il comma 7-bis per ridurre da 60 a 15 giorni il termine previsto dall'articolo 208, comma 15, del codice dell'ambiente, per l'invio della comunicazione necessaria per l'inizio dell'attività di un impianto mobile, quando occorra tale ausilio nel sito temporaneo di deposito per il trattamento delle macerie.

L'articolo 5 estende la misura denominata « Resto al Sud » a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno ai comuni delle quattro regioni del Centro Italia elencati negli allegati del decreto n. 189.

Questo finanziamento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, nasce con lo scopo di promuovere nuove imprese da parte di giovani imprenditori (da 18 a 45 anni) residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che mantengono la residenza nelle regioni interessate.

L'articolo 6 modifica l'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale attribuiva ai comuni indicati nell'allegato 1 del decreto n. 189 un contributo di 5 milioni per il 2019 ai comuni con più di 30 mila abitanti per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

In particolare, si estende il contributo anche ai comuni elencati nell'allegato 2 (lettera *a*) e si affida il riparto dei fondi ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali (lettera *b*). Nella relazione illustrativa si segnala come tale previsione sia attuativa dell'ordine del giorno 9/1898/21 presentato alla Camera dalla Lega e accolto dal Governo. La relazione tecnica al provvedimento in esame chiarisce che, poiché le risorse sono già autorizzate, la disposizione in esame non reca oneri.

L'articolo 7 riguarda le anticipazioni ai professionisti per le prestazioni tecniche relative alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto n. 189, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori.

Il comma 2 modifica l'articolo 34 del medesimo decreto n. 189, al fine di specificare che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

La norma oggetto di modifiche disciplina il pagamento di tecnici e professionisti, ai quali spetta un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività di progettazione e una anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica. La relazione tecnica chiarisce che

la disposizione non reca oneri, poiché l'anticipazione del compenso è già prevista.

L'articolo 8 proroga alcuni termini.

Il comma 1 differisce di due anni il pagamento delle rate in scadenza nel 2018 e nel 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera *a*)).

In secondo luogo, limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma (lettera *b*)).

Il comma 2 stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito agli eventi sismici del 2016, sono effettuati nel limite del 40 per cento degli importi dovuti (« busta paga pesante »).

Ai sensi della normativa vigente, per tali versamenti oggetto di sospensione non si applicano sanzioni e interessi, e possono essere effettuati entro il 15 gennaio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a 120 rate mensili.

Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le sospensioni sono disciplinate dalle autorità di settore che, con propri provvedimenti, individuano le necessarie compensazioni tariffarie.

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e dalle risorse previste per la chiusura dello stato di emergenza conse-

guente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche.

Si segnala che il decreto-legge n. 111 del 2019 (« decreto clima »), attualmente all'esame presso il Senato, utilizza, all'articolo 8, comma 2, una copertura di 13,8 milioni a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 9 estende ai comuni di cui agli allegati del decreto n. 189 le misure e gli interventi finanziari già previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000 a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si tratta di contributi a fondo perduto (fino al 35 per cento della spesa ammissibile) nonché di mutui a tasso zero (non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile) volti a favorire il ricambio generazionale delle aziende agricole.

Il comma 2 dispone che la copertura dell'onere, pari ad un massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, sia a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.

L'articolo 10 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, nel ringraziare la collega relatrice Pezzopane, anticipa la massima disponibilità ad accogliere tutti i contributi che emergeranno dal dibattito parlamentare. Anticipa che, poiché già nel titolo del provvedimento si fa riferimento a tutti i territori colpiti da eventi sismici, vi è l'intenzione di guardare con favore a quegli emendamenti che intendano ampliare il contenuto del decreto-legge al fine di ricomprendervi misure a favore dei territori di L'Aquila, del Molise, Campania, della Sicilia e dell'Emilia-Romagna.

Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI, nel salutare la Commissione con la quale collabora per la prima volta, auspica la massima collaborazione di tutti i gruppi su un provvedimento di forte interesse per il Paese.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara aperta la discussione generale, precisando che essa proseguirà anche nel corso della prossima settimana.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime apprezzamento per la dichiarata disponibilità delle relatrici e del rappresentante del Governo ad accogliere le proposte e i contributi che emergeranno dalla discussione parlamentare. Deve però rimarcare come simili dichiarazioni non hanno purtroppo avuto seguito nei numerosi provvedimenti passati, nel cui esame parlamentare le reiterate proposte del suo gruppo sono state sempre ignorate.

Resta la consolazione che, in alcuni casi ci sia un ravvedimento, com'è accaduto al Partito democratico che – come forza di maggioranza – condivide un decreto-legge che corregge i numerosi errori contenuti nel decreto-legge del 2016, adottato dal Governo Renzi, a partire dalla iniqua disciplina sulla cosiddetta « busta paga pesante ».

Purtroppo gli errori sono stati tanti e non tutti emendabili. Si riferisce ad esempio alla difficoltà anche di questo Governo di mettere in campo misure realmente efficaci di semplificazione procedurale che, oltre ad accelerare la ricostruzione e la rinascita economica dei territori, consentirebbero anche di risparmiare risorse rispetto a interventi disorganici di mero assistenzialismo.

Sottolinea quindi la difficoltà di dare credito all'efficacia di misure basate sull'attribuzione di competenze al Commissario straordinario, la cui struttura si è dimostrata del tutto inadatta a gestire compiti così delicati. Meglio sarebbe dare maggiore spazio ai Presidenti di regione, la cui competenza è stata ridimensionata nel precedente decreto-legge con una norma aspramente combattuta anche dal Partito democratico, dal quale si aspetta adesso comportamenti conseguenti.

Condivide inoltre la perplessità espressa dalla relatrice con riguardo alla previsione di controlli a campione su almeno un quinto delle pratiche di conces-

sione dei contributi, che appare sproporzionata e nemmeno assistita da un termine per il loro svolgimento.

Preannuncia che le proposte emendative del suo gruppo si concentreranno sulla tutela dei servizi erogati dai comuni interessati, per evitare che siano tagliati in quanto al di sotto di standard relativi agli utenti, inevitabile in una situazione di drastica riduzione della popolazione, soprattutto di quella scolastica.

Un ulteriore filone emendativo sarà invece volto ad introdurre nel decreto governativo i contenuti di una proposta di legge a sua firma che – in coerenza con gli annunci tante volte pronunciati dal presidente del Consiglio e mai attuati – vorrebbe realizzare una normativa quadro valida per tutte le situazioni emergenziali, per porre fine una volta per tutte all'indecente e incostituzionale disuguaglianza tra aree e popolazioni colpite da eventi calamitosi simili e oggetto di interventi sempre diversi. Ricorda peraltro di averne insistentemente chiesto la sua calendarizzazione negli Uffici di presidenza della Commissione, senza alcun risultato.

Chiara BRAGA (PD), nel ritenere opportuno quanto già anticipato dalle relatrici, ovvero l'esigenza che il testo venga rafforzato con misure dedicate alla ripresa dei territori, evidenzia come finalmente la Commissione analizzi un decreto-legge dedicato al sisma, più volte annunciato dal precedente Governo e mai introdotto.

Nel corso della legislatura si è intervenuti varie volte sul sisma, ma mai attraverso provvedimenti dedicati; ricorda, al riguardo, che l'ultimo intervento è stato operato all'interno di un provvedimento dedicato all'emergenza creatasi in conseguenza al crollo del ponte Morandi di Genova. Osserva che quel modo di legiferare ha lasciato strascichi negativi e che molte di quelle disposizioni, sulle quali si erano create già allora opinioni divergenti, sono state scritte in modo superficiale e sono pertanto risultate inapplicabili.

Attraverso il provvedimento in esame si intendono correggere le disposizioni maggiormente critiche, e pertanto invita la

Commissione a focalizzare la propria attenzione su interventi immediatamente attuabili, evitando norme bandiera che hanno l'unica conseguenza di creare ritardi nella ricostruzione.

Ritiene quello operato dal decreto-legge in esame il modo migliore per gestire la situazione venutasi a creare a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Paese. Giudica opportuno che la Commissione proceda nello svolgimento di audizioni volte ad approfondire questo tema e auspica che nella conversione del decreto-legge possano essere affrontati in modo compiuto i problemi che affliggono la ricostruzione.

Tullio PATASSINI (LEGA) premettendo che qualunque intervento che migliori la vigente normativa sulla gestione del post terremoto non può che essere vista con favore, in quanto volta ad aiutare i territori colpiti, preannuncia la massima disponibilità del proprio gruppo a collaborare affinché si introducano nell'ordinamento disposizioni immediatamente operative, come fatto anche nel recente passato.

Rileva che il provvedimento pone rimedio più che agli errori del precedente Governo, a quelli operati dal Governo Renzi, intervenendo sul decreto-legge 189 del 2016.

Rileva, inoltre, che l'urgenza del decreto-legge è stata a suo avviso determinata dalle imminenti elezioni in Umbria, più che da una reale esigenza di dare una risposta immediata ai territori terremotati. Esprime perplessità, infatti, su quanto espresso dalle relatrici in ordine alla necessità di intervenire sulle disposizioni del decreto-legge in esame, potendosi presentare qualche giorno dopo con disposizioni già definite e compiute.

Con riguardo alla cosiddetta « busta paga pesante » auspica che la disposizione costituisca un ponte per un passaggio successivo, trovandosi i cittadini dei territori colpiti dal terremoto ad affrontare una nuova rateizzazione già dal prossimo mese di dicembre.

In ultimo ritiene che il grande nodo della ricostruzione sia costituito dalla gestione delle macerie, riguardo alla quale intende svolgere un quesito in particolare alla regione Marche. Ritiene che non si tratti infatti di un problema di *end of waste*, bensì della incapacità delle regioni di gestire correttamente tale questione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime preoccupazione per le considerazioni espresse dalla collega Braga che, nel suo intervento, nega le responsabilità politiche del proprio gruppo. Al riguardo ritiene che i dati siano oggettivi, intervenendo il provvedimento sul tessuto normativo costruito nel 2016, decretando quindi l'inefficacia dell'approccio del governo Renzi- Gentiloni.

Sottolineando con sfavore il repentino recente cambiamento del quadro politico che confonde chi mantiene la propria collocazione, come il gruppo al quale appartiene, non può non sottolineare che il Presidente del Consiglio in carica è andato per ben quattro volte nei territori terremotati, promettendo che avrebbe cambiato il quadro normativo di riferimento. Rammenta che, già nel discorso di insediamento, il presidente del consiglio ha fatto riferimento alla necessità di intervenire per aiutare le popolazioni dei territori terremotati, e nel corso dei suoi mandati ha ascoltato più volte i sindaci dei territori, raccogliendo le loro richieste, che sono state sistematicamente disattese.

Chiara BRAGA (PD) precisa che nel proprio intervento si riferiva all'inefficacia di alcune specifiche disposizioni, in particolare a quella relativa alle risorse per interventi immediati sulla viabilità, di cui all'articolo 6, introdotta dalla decreto-legge 32 del 2019 e a quella relativa all'erogazione e anticipazione ai professionisti, introdotta dal decreto-legge 109 del 2018.

Non giudica affatto sbagliato l'impianto del decreto-legge 189 del 2016, e osserva al riguardo che qualora il precedente governo lo avesse ritenuto tale sarebbe potuto intervenire nei quattordici mesi precedenti, cosa che non è avvenuta. In ogni caso ritiene che le norme per la gestione delle conseguenze determinate dal terremoto, per quanto definite e compiute, debbano essere sempre accompagnate nella loro successiva attuazione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 ottobre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 17.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 128 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128) 112

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Stefano Buffagni.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa.

Atto n. 128.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2019.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che le organizzazioni sindacali di Poste italiane Spa, invitate in audizione per la giornata odierna, hanno comunicato di non poter essere presenti per sopraggiunti improrogabili impegni di natura

sindacale e hanno trasmesso una memoria scritta.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto, nella riunione del 23 ottobre, sull'opportunità di disporre di maggior tempo per l'espressione del parere sullo schema di contratto di programma in esame, al fine di svolgere un'istruttoria più approfondita.

A tal fine chiede al rappresentante del Governo di impegnarsi a non procedere alla stipula definitiva del contratto di programma prima che la Commissione si sia pronunciata.

La Commissione, per parte sua, si impegna a pervenire comunque all'espressione del parere entro giovedì 14 novembre prossimo.

Il viceministro Stefano BUFFAGNI si dichiara d'accordo al posticipo del termine per l'espressione del parere, purché sia rispettata la nuova data indicata; il contratto di programma dovrà infatti essere vigente dal 1° gennaio 2020.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità, sottolineando come la richiesta di posticipo non abbia fini dilatori ma sia dovuta all'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del contratto di programma.

Simone BALDELLI (FI) stigmatizza il comportamento delle organizzazioni sindacali di Poste italiane, ritenendolo non rispettoso nei confronti del Parlamento. Rileva in proposito come anche l'intervento in audizione presso la Commissione costituisca un impegno di natura sindacale e come la presentazione di una nota scritta non possa considerarsi sostitutiva della presenza.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede se le organizzazioni sindacali siano intervenute presso la Commissione del Senato.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, fa presente che le organizzazioni sindacali non hanno partecipato alle audizioni presso il Senato.

Mauro ROTELLI (FDI), nel ricordare di essere il richiedente delle audizioni dei

sindacati, sottolinea l'importanza della partecipazione degli stessi, considerato l'elevato numero di dipendenti che rappresentano.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, comunica che le organizzazioni sindacali saranno nuovamente chiamate in audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 ottobre 2019.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03002 Zucconi: Sulla crisi aziendale della SANAC Spa	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-03003 Nardi: Sugli incentivi per l'energia geotermica	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-03004 Sut: Sul comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della crisi di Mercatone Uno	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-03005 Patassini: Sulle agevolazioni alle imprese site nella zona franca urbana dei comuni colpiti dal sisma del 2016	114
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	119
5-03006 Colucci: Sulla realizzazione di un deposito costiero di GPL nella zona di Manfredonia	115
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	120

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 13.30.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03002 Zucconi: Sulla crisi aziendale della SANAC Spa.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo riguardante la crisi

aziendale della SANAC, una delle più grandi aziende europee di mattoni refrattari per acciaierie. Ricorda come la vicenda dell'azienda, per cui lavorano 343 dipendenti, è strettamente legata a quella dell'ILVA, tanto che si è parlato di acquisizione da parte di Arcelor Mittal. Con l'interrogazione si chiede al Governo quali iniziative si intenda assumere per il risanamento della SANAC.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo ZUCCONI (FDI), replicando, si dichiara molto soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo e per il processo delineato nella risposta medesima, con riferimento anche all'incontro con la società presso il Ministero dello

sviluppo economico. Non può esprimere altrettanta soddisfazione per la politica del Governo in merito alla vicenda ILVA, sulla quale nutre molte perplessità. In particolare sottolinea come l'abrogazione al Senato, in fase di conversione, della disposizione contenuta nel testo originario del decreto-legge salva imprese precluda, unitamente alla crisi del mercato, l'impegno di Arcelor Mittal. Sollecita una scelta netta da parte del Governo e rileva che il risanamento ambientale non potrà essere effettuato dallo Stato con i propri mezzi, ma potrà essere portato avanti solo da Arcelor Mittal.

5-03003 Nardi: Sugli incentivi per l'energia geotermica.

Susanna CENNI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria. Sottolinea come si tratti dell'ultimo di una lunga serie di atti parlamentari sul tema delle risorse geotermiche e sugli incentivi al territorio e alle imprese per il loro utilizzo. Rileva, infatti, che tali incentivi nel decreto FER 1 non sono stati inseriti e che il Governo ha fornito rassicurazioni sul loro inserimento nel decreto FER 2. Al proposito ricorda il recente incontro tra il Presidente della Regione Toscana e il sottosegretario Manzella. Con l'interrogazione si chiede quindi al Governo quali siano i propri orientamenti sulla questione.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo. Auspica che sia confermato nel decreto FER 2 l'inserimento degli impianti esistenti, dato che il comparto geotermico occupa numerosi lavoratori, compreso anche l'indotto.

5-03004 Sut: Sul comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della crisi di Mercatone Uno.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere le inten-

zioni del Governo in merito al rinnovo della composizione del comitato di sorveglianza nominato per Mercatone Uno.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo e prende atto della necessità di attendere il parere dell'Avvocatura dello Stato. Auspica il rinnovo del comitato per continuare a seguire la crisi di Mercatone Uno e di evitare situazioni che si sono verificate in altri casi di crisi aziendali.

5-03005 Patassini: Sulle agevolazioni alle imprese site nella zona franca urbana dei comuni colpiti dal sisma del 2016.

Tullio PATASSINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, in merito alle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana, istituita nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Ricorda che tali agevolazioni sono state prorogate dalla legge di bilancio 2019 per il 2019 e il 2020, ampliando la platea dei beneficiari ai soggetti che hanno avviato un'attività economica successivamente al 31 dicembre 2017 o a coloro che si impegnino ad avviarne una entro il 31 dicembre 2019. Con una circolare del Ministro dello sviluppo economico, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande, ma per un breve periodo e con scadenza al 18 luglio 2019, impedendo di fatto l'accesso ai benefici previsti dalla legge a iniziative imprenditoriali intraprese successivamente a quella data, ma sempre nel 2019. Si chiede quindi al Governo se intenda riaprire i termini di presentazione delle domande.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tullio PATASSINI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo. Non si comprende infatti perché chi avvii, nei termini di legge, un'impresa nel 2019 non possa usufruire delle agevolazioni previste. Sottolinea come un atto secondario, quale una circolare ministeriale, non possa sostituirsi alla legge. Rileva, infine, come la vicenda dimostri che il Ministero dello sviluppo economico non ha a cuore le sorti dei territori colpiti dai terremoti del 2016.

5-03006 Colucci: Sulla realizzazione di un deposito costiero di GPL nella zona di Manfredonia.

Antonio TASSO (MISTO-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario. L'interrogazione ha per oggetto la realizzazione di un deposito costiero di GPL nella zona di Manfredonia, realizzazione avversata dalla popolazione di quel territorio. Ricorda che l'ultima riunione della Conferenza dei servizi si è chiusa con l'impegno dell'amministrazione di chiedere formalmente alla Regione Puglia di espri-

mere l'intesa prevista. Ricorda altresì che, rispondendo a una sua interrogazione in Assemblea, il ministro Patuanelli ha assicurato che non si prescinderebbe dall'esigenza di rispettare il territorio interessato e di tutelare i suoi cittadini, anche all'esito del *referendum* consultivo sul tema. Si chiede quindi al Ministro quali iniziative intenda adottare per richiedere alla Regione Puglia di esprimere la suddetta intesa.

La Sottosegretaria Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio TASSO (MISTO-MAIE), replicando, prende atto della risposta della rappresentante del Governo. Sottolinea come, a suo avviso il fatto che la Regione Puglia si sia già espressa favorevolmente alla sospensione della realizzazione del deposito, possa far prescindere dall'attendere l'esito del ricorso al TAR.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-03002 Zucconi: Sulla crisi aziendale della SANAC Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come si è avuto modo di rappresentare in questa stessa sede (QT On. Nardi 5.2810 seduta del 3 ottobre 2019), le vicende riguardanti la Sanac S.p.A. sono, già da tempo, all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico.

Com'è noto, i complessi aziendali facenti capo alla citata società in Amministrazione Straordinaria sono stati aggiudicati, all'esito della procedura competitiva esperita dall'organo commissariale, al Gruppo ArcelorMittal sulla base dell'offerta vincolante dal medesimo presentata (che prevede, tra l'altro, l'impegno del soggetto acquirente a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa).

Il 25 settembre 2019 ArcelorMittal ha evidenziato – con apposita comunicazione – l'esigenza di una tempistica più ampia per il completamento dell'operazione di acquisizione ed ha conseguentemente richiesto di estendere al 20 dicembre prossimo il termine di validità della propria offerta vincolante e della fideiussione bancaria prestata a garanzia del corretto adempimento degli impegni ivi previsti.

Tale richiesta è stata assentita dall'organo commissariale. Si ritiene, quindi, che

entro tale termine potrà addivenirsi al perfezionamento della vendita mediante la sottoscrizione del contratto di cessione tra l'amministrazione straordinaria e Arcelor-Mittal.

Sul piano delle relazioni sociali, nel premettere che l'organo commissariale di Sanac S.p.A. ha sempre tenuto informate le parti sociali in merito al processo di cessione dei complessi aziendali informo, così come comunicato dal Ministero del Lavoro, che la società ha sottoscritto in data 3 ottobre scorso presso la propria Direzione generale dei rapporti di lavoro un accordo per il seguito dell'intervento della CIGS per le sedi di Assemini (CA), Massa Carrara, Savona e Gattinara (Vercelli) per un totale di 343 lavoratori, per il periodo dal 1° novembre 2019 fino alla fine dell'attività dei Commissari straordinari.

In conclusione, rappresento che nel prossimo incontro con la Società, che si terrà a breve al Mise, si potrà fare maggiore chiarezza su quanto espresso, al fine di rendere effettivi gli impegni sottoscritti, da un lato, e di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, dall'altro.

ALLEGATO 2

5-03003 Nardi: Sugli incentivi per l'energia geotermica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema dell'interrogazione è l'incentivazione della produzione elettrica da impianti geotermici.

Gli interroganti rilevano che il decreto cosiddetto Fer1 (DM 4 luglio 2019) non contiene incentivi per l'elettricità da geotermia.

A riguardo, preliminarmente, vorrei assicurare che il Governo intende con il cd DM Fer2 sostenere la produzione elettrica da fonti rinnovabili innovative, tra cui la geotermia.

L'intendimento di trattare la geotermia in tale secondo decreto deriva dal fatto che il DM Fer1 tratta solo di incentivazione alle fonti e tecnologie più mature.

Per quanto riguarda la geotermia, infatti, sono attualmente possibili, in relazione alle caratteristiche del campo geotermico, due tipologie di impianto:

- a) Impianti aventi un assetto riconducibile a quello degli impianti già operativi;
- b) Impianti con totale re-iniezione dei fluidi.

Si è ritenuto, pertanto, che entrambi tali tipologie di impianto siano più adatte ad essere trattate nel DM Fer2.

Gli impianti con totale reiniezione dei fluidi sono ancora in fase di sviluppo, come è evidente alla luce della circostanza che in Italia non vi è ancora alcun impianto del genere in esercizio.

Il Governo, poiché gli operatori interessati hanno segnalato difficoltà e rallentamenti delle procedure di autorizzazione menzionate alla costruzione degli impianti citati, sollecitando una proroga del termine di entrata in esercizio, ha valutato favorevolmente la norma di proroga di 24 mesi, contenuta nell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91.

Per tali impianti, dunque, si è in attesa che maturino le condizioni per l'autorizzazione e che si proceda alle prime realizzazioni. Si è tuttavia consapevole delle potenzialità di questa tecnologia e dell'interesse di diversi operatori, e pertanto, si è orientati a sostenerli, con il DM Fer2.

Anche per gli impianti geotermici aventi un assetto riconducibile a quello degli impianti già ad oggi operativi, ribadisco che l'intendimento è quello di sostenerli con il successivo DM Fer2, tuttavia, con una spinta volta a migliorarne le prestazioni ambientali.

A questo fine, negli ultimi mesi si è svolto, da un lato, un confronto con operatori ed esperti del settore, e dall'altro si è avviato un dialogo con la regione Toscana e i Comuni interessati.

In esito a tali confronti, si è convenuto che con il DM Fer2 si promuoverà anche la realizzazione di impianti geotermici con configurazione riconducibile agli impianti in esercizio, e ciò sia con riferimento alla realizzazione di nuovi impianti che al rifacimento di impianti esistenti. Si è però concordato sul fatto che è opportuno promuovere la realizzazione di nuovi assetti che migliorino sostanzialmente le prestazioni ambientali, poiché sono oggi disponibili soluzioni tecnologiche che consentono tale risultato con un'accettabile miglioramento degli incentivi.

In conclusione, il DM Fer2 recherà incentivazione agli impianti geotermici, sia a totale reiniezione dei fluidi, sia con assetto tradizionale, ma opportunamente modificato per conseguire un sostanziale abbattimento delle emissioni dai nuovi impianti e da impianti esistenti oggetto di interventi di rifacimento.

ALLEGATO 3

5-03004 Sut: Sul comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della crisi di Mercatone Uno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il quesito in discussione, l'Onorevole interrogante richiede al Ministero dello sviluppo economico se intenda procedere alla dichiarazione di decadenza del Comitato di Sorveglianza di Mercatone Uno, tenuto conto che la direttiva del 19 luglio 2018 – analogamente, sul punto, alla direttiva del 28 luglio 2016, che da essa è stata sostituita – ha previsto, per quanto attiene ai Comitati di Sorveglianza, la durata triennale delle nomine dei suoi membri.

Orbene, occorre sottolineare, in primo luogo, che la direttiva del 19 luglio 2018 rappresenta un atto amministrativo di carattere generale e ha la funzione di dettare vere e proprie linee guida in relazione alla designazione dei commissari giudiziali e alla nomina dei commissari straordinari e dei componenti dei comitati di sorveglianza.

In base al generale principio di irretroattività della legge (articolo 11 preleggi al codice civile) tale direttiva, invero, non si applicherebbe al passato, bensì produrrebbe effetti solo per l'avvenire.

Dunque, dette disposizioni sulla durata triennale dovrebbero applicarsi a tutti i Comitati nominati a far data dalla direttiva del 28 luglio 2016 (che per prima, come anticipato, ha previsto la durata triennale di tali organi), ma non per quelli nominati in data anteriore, come nel caso di Mercatone Uno (la nomina del cui comitato di sorveglianza è avvenuta in data 6 maggio 2015).

In quest'ultimo caso, dunque, l'incarico parrebbe potersi intendere come conferito sino alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria.

Tuttavia, se ciò è vero in via generale, parrebbe del pari condivisibile l'interpretazione secondo cui il termine triennale previsto – da ultimo – dalla direttiva del 19 luglio 2018 vada ad applicarsi a tutti i Comitati di sorveglianza con incarico in corso di svolgimento (dunque, anche nominati prima dell'entrata in vigore della fonte stessa).

Ciò in quanto il Comitato di sorveglianza svolge la sua funzione in modo duraturo e con effetti non istantanei; di conseguenza, durante il periodo di svolgimento del proprio compito, il Comitato sarebbe assoggettabile ai successivi sviluppi normativi o, comunque, alle determinazioni amministrative successive alla sua istituzione.

Considerato che il quesito si presta ad interpretazioni giuridiche ambivalenti, si sta valutando dunque di avviare ulteriori approfondimenti istruttori, volti ad accertare l'avvenuta scadenza del termine triennale del Comitato di Sorveglianza di Mercatone Uno (tra cui, ad esempio, la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato).

Ove all'esito dell'istruttoria si ritenesse applicabile il citato termine triennale al caso di specie, si procederà allo scioglimento del Comitato, conformemente alle richiamate previsioni normative.

ALLEGATO 4

5-03005 Patassini: Sulle agevolazioni alle imprese site nella zona franca urbana dei comuni colpiti dal sisma del 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il quesito in discussione gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento alla Circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 sulle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella « Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia ».

In particolare, al punto 10 la Circolare ministeriale specifica che sarebbero state prese in considerazione solo le istanze presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 e sino alle ore 12:00 del 18 luglio 2019.

Di conseguenza, gli Onorevoli Interroganti chiedono la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per consentire l'accesso anche alle imprese avviate nel 2019, ma successivamente al termine di presentazione previsto.

In particolare, sul punto va chiarito che tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni, la Circolare individua « le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all'interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data suc-

cessiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019 ».

Orbene, in continuità con quanto fatto nei precedenti bandi relativi alle Zone Franche Urbane (il cui sportello è stato aperto per circa un mese), anche in tal caso il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto congruo e ragionevole il periodo di apertura dello sportello dal 18 giugno al 18 luglio 2019, in ragione del fatto che – come chiarito dalla stessa Circolare agli articoli 6 e 7 – l'incentivo è rivolto anche nei confronti dei soggetti che si sono impegnati ad avviare una nuova iniziativa economica nella zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, purché costituiti nel termine previsto dal bando (articolo 7, lettera *b*) circolare del 6 giugno 2019).

In conclusione, dunque, il dubbio manifestato dagli interroganti sembrerebbe risolto dalla circostanza che la circolare non imponeva l'avvio di una iniziativa economica alla data dell'istanza, bensì prevedeva la sola costituzione dell'impresa.

ALLEGATO 5

**5-03006 Colucci: Sulla realizzazione di un deposito costiero di GPL
nella zona di Manfredonia.**

TESTO DELLA RISPOSTA

I quesiti posti dagli Onorevoli interroganti si pongono sulla scia di analogha interrogazione a risposta immediata, che è stata discussa in Aula Camera il 2 ottobre scorso.

Gli Interroganti richiamano ancora una volta l'attenzione sulla vicenda del deposito costiero di prodotti petroliferi e l'annesso gasdotto della società Energas S.p.A., da realizzare nel comune di Manfredonia.

In particolare, il progetto si propone di costituire un polo nazionale per l'approvvigionamento di GPL, potendo disporre delle infrastrutture per la ricezione/esitazione del prodotto via mare, gomma e su rotaie, a fronte di un investimento previsto di circa 30 milioni di euro.

Come noto agli interroganti, sono già state indette tre riunioni della Conferenza dei servizi.

Nonostante il parere favorevole delle amministrazioni coinvolte, il Sindaco di Manfredonia ha manifestato la propria contrarietà all'intervento, e si è anche svolto un referendum consultivo sul tema, con esito nettamente contrario alla realizzazione del deposito. Tali circostanze hanno spinto la Regione Puglia, che aveva espresso parere favorevole nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, ad allinearsi alle determinazioni dell'Ente locale in sede di Conferenza di servizi.

Di conseguenza, l'ultima riunione della Conferenza dei servizi si è conclusa con l'accordo delle Amministrazioni di richiedere formalmente alla Regione Puglia, non presente alla riunione, di esprimere l'intesa, positiva o negativa, comprensiva degli aspetti paesaggistici.

Tuttavia, in data 6 dicembre 2018, la

Soprintendenza per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha disposto l'annullamento d'ufficio della propria nota del 4 dicembre 2018, con la quale aveva invece espresso parere favorevole. Conseguentemente, questa iniziativa ha bloccato la conclusione dell'istruttoria e la richiesta di intesa alla Regione Puglia.

Energas S.p.a. ha impugnato al T.A.R. Puglia il provvedimento della Soprintendenza, con richiesta di sospensiva cautelare, e si è tutt'ora in attesa del relativo giudizio.

Come già detto dal Ministro Stefano Patuanelli, l'esito del contenzioso in essere influirà sul procedimento. Solo al termine del contenzioso, infatti, potrà considerarsi conclusa l'istruttoria (e quindi chiedere l'intesa alla Regione) ovvero potrà proseguirsi con un supplemento istruttorio per gli aspetti di competenza della Soprintendenza.

Il MiSE, infatti, avrebbe proceduto con richiesta di intesa alla Regione alla fine dell'ultima riunione della Conferenza dei servizi, se non fosse intervenuta l'autotutela della Soprintendenza e il conseguente contenzioso, posto che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente (ai sensi dell'articolo 146, comma 5 del « Codice dei beni culturali e del paesaggio » – decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

In conclusione, voglio ribadire ancora una volta che ogni tipo di determinazione politica sarà basata sul temperamento di due interessi: rispettare il territorio interessato e tutelare i cittadini di quel territorio; e non potrà prescindere dall'esito contrario del referendum consultivo che si è svolto sul tema.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio e C. 2155 Gelmini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 121

RISOLUZIONI:

7-00164 Pini, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 127

ALLEGATO (*Nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dalla deputata Pini*) 130

SEDE REFERENTE

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio e C. 2155 Gelmini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 17 ottobre si è proceduto all'abbinamento della proposta di legge C. 2155 ed è stata avviata la discussione, che ha fatto seguito

allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Fa presente che ha chiesto di intervenire nella discussione la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che ringrazia per la sua presenza alla seduta odierna della Commissione.

La Ministra Elena BONETTI esprime innanzitutto il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione Affari sociali, che ha contribuito in modo importante a dare forza al tema della famiglia e a riportarlo al centro del dibattito nel Paese.

Osserva che, essendo la prima volta che partecipa ai lavori della Commissione, l'occasione è preziosa per ribadire come soltanto una leale e proficua collaborazione tra Governo e Parlamento possa rappresentare la « strada maestra » per dare risposte adeguate ai cittadini, specialmente sui temi che toccano la loro vita quotidiana. Ritiene molto importante che si assuma come obiettivo fondamentale quello di intervenire per sostenere le famiglie, riaffermarne il ruolo sociale, ridare

loro fiducia, al fine di incidere efficacemente sulla caduta della natalità che da molti anni caratterizza il nostro Paese.

Precisa che il suo intervento si colloca al termine della fase delle audizioni sulla proposta di legge in esame, che ha consentito di acquisire maggiori elementi e di formarsi un'idea più definita sulle relative criticità. Il dibattito che ne è scaturito ha evidenziato come l'intervento per la riorganizzazione dell'intero sistema richieda un notevole sforzo per individuare risorse aggiuntive rispetto a quelle esistenti, oltre a un'importante operazione di rimodulazione delle misure in vigore. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua audizione, infatti, pur non essendo possibile effettuare una proiezione precisa sulla platea dei potenziali beneficiari dei nuovi istituti, sulla base di una prima valutazione la proposta di legge in discussione richiederebbe in totale risorse pari a 24,9 miliardi.

La complessità dell'intervento e l'entità delle risorse coinvolte evidenziano chiaramente la necessità di procedere per passaggi progressivi al fine di mettere a punto un disegno il più possibile equo ed efficace già nella fase progettuale. Ritiene indispensabile, dunque, valutare i diversi modelli con la piena consapevolezza dei loro effetti attraverso analisi e proiezioni precise, anche approfondendo l'impatto delle nuove misure rispetto a quelle già esistenti, a cominciare dal reddito di cittadinanza, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni tali da penalizzare le famiglie, in particolare quelle beneficiarie di strumenti di contrasto della povertà.

Fa presente che, attualmente, il disegno di legge di bilancio è stata varato dal Governo e il testo sta per approdare alle Camere per la discussione e l'approvazione. Pertanto, una volta che le misure saranno pienamente definite, l'interlocuzione con la XII Commissione potrà avvenire su un piano di maggiore concretezza poiché la situazione economica e sociale del Paese impone di seguire un approccio serio e basato sui fatti, sui numeri e sulle risorse disponibili.

La scelta del Governo si fonda sul riconoscimento delle famiglie come valore sociale, non solo come esperienza di comunità privata, ma anche come potenziale volano di attivazione di processi di crescita, di benessere, di vitalità per tutti. Nella manovra è prevista, quindi, la costituzione di un Fondo che costituirà il bacino di risorse che verrà via via incrementato. La relativa disciplina è affidata al corrispondente collegato alla legge di bilancio, all'interno del quale figurerà, tra le altre misure, un'erogazione mensile, strutturale e continuativa, da corrispondere alle famiglie per ciascun figlio, dalla nascita fino all'età adulta.

Il progetto del Governo si strutturerà in modo organico e sistemico e favorirà un dialogo tra le istituzioni e le associazioni, il mondo del lavoro, le imprese, il terzo settore e le tante realtà di impegno civile. Come gli studi internazionali insegnano, la combinazione positiva di politiche, fattori e condizioni differenti è molto più efficace di una singola misura e un sistema integrato di azioni, che agisca profondamente su vari aspetti della società, è preferibile a un singolo intervento *ad hoc*, sia per efficacia sia per prospettiva.

Reputa necessario, oltre a una ponderazione attenta delle questioni, assicurare anche che le scelte vengano compiute con modalità di collaborazione piena e leale fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a partire dal rapporto fra Governo e Parlamento, nel rispetto reciproco delle rispettive competenze e funzioni. È in questo alveo che le modalità di collaborazione si pongono, nel contesto di un dialogo aperto che consenta di intervenire finalmente in maniera organica, coerente e fattibile.

Appare del tutto evidente, pertanto, l'opportunità di procedere in una materia complessa e articolata come quella in discussione dopo l'approvazione definitiva della manovra, in cui essa viene affrontata in modo organico. Precisa come a tal fine risulteranno indispensabili gli esiti del lavoro già svolto in sede di Commissione parlamentare, sia nella fase di predisposizione del disegno di legge collegato sia nelle fasi successive. Riconoscendo, quindi,

l'importante contributo costituito dalla proposta di legge in discussione, ritiene che il suo contenuto debba essere coordinato con il più ampio disegno che il Governo sta portando avanti nella materia oggetto della delega, con i tempi necessari per adempiere a tutti gli imprescindibili approfondimenti.

Fa presente che il percorso che il Governo intende porre in essere è di medio e lungo termine, non intendendo esso rispondere alle esigenze strutturali del Paese con interventi non sufficientemente meditati e frutto di scelte estemporanee, ma volendo procedere in modo quanto più possibile condiviso, con spirito di collaborazione.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, nel ringraziare la Ministra Bonetti per il suo contributo, che ha confermato la conoscenza del tema oggetto della proposta di legge in discussione, ritiene doveroso sottolineare che tale proposta, di cui egli è cofirmatario, si basa sull'idea di compiere passaggi progressivi e che, in quest'ottica, la delega legislativa appare lo strumento sicuramente più idoneo, anche al fine di avere a disposizione tempi congrui per individuare le risorse aggiuntive necessarie. I successivi decreti legislativi potrebbero disciplinare la materia in maniera compiuta, evitando di dover ricorrere a ulteriori provvedimenti attuativi sotto forma di decreti ministeriali. Segnala che la proposta di legge C. 687 prevede un incremento di risorse nel triennio al fine di poter commisurare gradualmente le misure adottate agli strumenti finanziari disponibili, nella consapevolezza che non è possibile attuare un intervento di così ampia portata in una sola annualità.

Osserva che, secondo quanto indicato nella nota di aggiornamento al DEF e confermato dall'intervento della Ministra Bonetti, l'orientamento del Governo appare quello di presentare un disegno di legge collegato sulla materia. Pur considerando legittimo questo punto di vista, ribadisce la piena validità e legittimità della prosecuzione dell'*iter* dei provvedimenti all'esame della Commissione, che

non contrasterebbe con il disegno più ampio ipotizzato dall'Esecutivo. Precisa che l'assegno unico, pur non esaurendo tale disegno, ne rappresenta comunque uno strumento fondamentale.

Segnala, pertanto, l'opportunità di effettuare i necessari ulteriori approfondimenti in tempi rapidi, eventualmente rinviando di qualche settimana l'inizio dell'esame in Assemblea, ma in ogni caso prima della discussione del disegno di legge di bilancio, che potrebbe costituire lo strumento attraverso il quale individuare risorse aggiuntive.

Osservando che vi è una consonanza con la Ministra sugli obiettivi di fondo ma non sul percorso per conseguirli, auspica che si possa trovare una sintesi anche su quest'ultimo punto.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE), ricordando di avere sollecitato nelle precedenti sedute l'intervento di un rappresentante del Governo, osserva che, qualora esso si fosse svolto prima, avrebbe costituito un elemento di chiarezza per il dibattito all'interno della Commissione.

Nel rilevare che le audizioni svolte hanno consentito di avere un inquadramento della complessità del tema, invita la Ministra Bonetti a chiarire definitivamente se condivide la validità del percorso che la Commissione sta seguendo, eventualmente dando un proprio contributo a una maggiore definizione della delega, o se invece intenda perseguire l'intento di presentare un provvedimento di iniziativa governativa, rispetto al quale la Commissione potrà dare il proprio apporto nel corso dell'esame in sede referente. Sollecita un chiarimento in tal senso, al fine di scongiurare il rischio che la Commissione Affari sociali si trovi a dover lavorare inutilmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in relazione ai rilievi formulati dal deputato Cecconi all'inizio del suo intervento, osserva che la partecipazione della Ministra Bonetti ai lavori della commissione appare sicuramente corretta sotto il profilo temporale, avendo luogo dopo la conclusione

delle audizioni, nell'ambito della discussione che si sta svolgendo presso la Commissione.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), preannunciando la presentazione di una proposta di legge da parte del suo gruppo sulla materia in discussione, rileva che, seppure con parole cortesi e riconoscendo l'interesse del lavoro svolto finora dalla Commissione Affari sociali, la Ministra Bonetti ha confermato la volontà del Governo di procedere con la presentazione di un proprio disegno di legge. Nel ribadire l'assoluta centralità delle politiche di sostegno alla famiglia aventi l'obiettivo di favorire un riavvio della crescita demografica, segnala che l'intervento svolto dalla Ministra dimostra in maniera chiara la presenza di una forte divergenza all'interno delle forze di maggioranza. Sottolinea, inoltre, che finora sono stati effettuati numerosi annunci ma che le risorse finanziarie che si vogliono destinare a politiche di sostegno alle famiglie appaiono ampiamente inadeguate, essendo appena sufficienti per le misure già annunciate in materia di asili nido e per un timido intervento per quanto riguarda la dote unica. Risulta a suo avviso evidente che le forze di maggioranza non sono in grado di distinguere tra le politiche di sostegno al reddito e quelle a favore della famiglia e che, pertanto, non appare ipotizzabile l'adozione di provvedimenti concreti, che diano le risposte necessarie. In conclusione, manifesta disappunto per quella che appare una richiesta di mettere da parte il lavoro che la Commissione Affari sociali sta svolgendo rispetto all'approvazione di un provvedimento che appare largamente atteso.

Elena CARNEVALI (PD), premettendo che il disegno di legge di bilancio consente di effettuare una valutazione delle politiche che si vogliono perseguire sulla base di risorse stanziare su determinati fondi, ricorda di avere riconosciuto, in qualità di esponente dell'opposizione, la validità di alcune scelte adottate lo scorso anno in materia di interventi sociali e di politiche

per la famiglia e auspica che ciò possa accadere anche in relazione alle misure che l'attuale maggioranza intende proporre. Si dichiara consapevole del fatto che l'obiettivo di garantire un aiuto alle coppie che consenta loro di riuscire ad avere un numero di figli pari a quello desiderato implica la necessità di adottare un complesso di misure. Occorre, quindi, un cambio di strategia, che riconosca la soggettività delle singole famiglie e includa politiche di sostegno al reddito, un potenziamento dei servizi e un supporto alla loro fruizione, oltre a misure di conciliazione tra i tempi di lavoro e i carichi di cura. Rileva in proposito che un'inversione dell'attuale tendenza demografica può essere conseguita solo attraverso uno sviluppo del tasso di occupazione femminile.

Segnala, quindi, che la presentazione e la richiesta di calendarizzazione di una proposta di legge contenente una delega al Governo, nonostante il fatto che in quel momento il Partito democratico fosse all'opposizione, testimonia la volontà di porre all'attenzione la necessità di un intervento di riordino in materia di politiche di sostegno alla famiglia, estendendo i benefici anche ai soggetti incapienti e ai lavoratori autonomi. Ritene che la Commissione, con l'apporto del Governo, possa definire meglio il perimetro della delega, tenendo conto del quadro delle risorse attualmente disponibili e di quelle ulteriori che potranno essere gradualmente individuate, considerando l'ambito di intervento delineato anche nell'audizione svolta dall'Ufficio parlamentare di bilancio. L'obiettivo della Commissione dovrebbe essere quello di portare avanti un lavoro volto a consentire l'implementazione della delega in materia di assegno unico e di dote unica, anche attraverso un potenziamento dei servizi. Nel ribadire che il quadro finanziario va definito in maniera graduale, sottolinea, rispondendo anche alle considerazioni svolte dalla collega Locatelli, come l'obiettivo del provvedimento in discussione resti quello della centralità della famiglia. Ravvisa, quindi, l'opportunità di portare a compimento un lavoro che permetta di definire l'impatto

delle misure che si vogliono adottare, osservando che la delega rappresenta a tal fine uno strumento adeguato, in quanto consente i giusti tempi di approfondimento. In conclusione, ribadisce che nel Paese vi è un'ampia attesa rispetto a un cambio di paradigma in grado di potenziare le politiche di sostegno alle famiglie.

Vito DE FILIPPO (IV) concorda con l'osservazione, emersa dall'intervento della Ministra Bonetti – che ringrazia in maniera « non rituale » per la considerazione mostrata verso i lavori svolti finora dalla Commissione – ai sensi della quale per intervenire in una materia così delicata e complessa sono necessarie azioni sinergiche. Il presente intervento ha inoltre consentito di conoscere le intenzioni del Governo, di cui la Commissione dovrà tenere conto. Rileva che sostanzialmente la Ministra chiede di concedere al Governo il tempo necessario ad affrontare un tema difficile che impatta anche su altre misure quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza o la riduzione del cuneo fiscale. Manifesta disponibilità a procedere nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, superando la « trappola » costituita da una calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in titolo che, seppure legittima, risulta essere troppo ravvicinata.

Ritiene che in questo modo, attraverso uno spirito di collaborazione che includa anche il Ministero del lavoro delle politiche sociali, si possa dare una risposta alle esigenze delle famiglie italiane.

Rossana BOLDI (LEGA), nel ringraziare la Ministra Bonetti per la partecipazione ai lavori della Commissione, ricorda che il gruppo della Lega è tra quelli che avevano effettuato una sollecitazione in tal senso. Nel segnalare che la Lega concorda sulla necessità di procedere a un riordino delle attuali misure di sostegno alla famiglia e alla natalità, che rappresentano un quadro assai complesso, osserva che la Ministra ha sostanzialmente affermato che il quadro delle risorse finanziarie disponibili sarà stabilito con la

legge di bilancio e che nei mesi successivi sarà presentato un disegno di legge collegato. Pertanto, pur manifestando disponibilità a un confronto con il Parlamento, vi è la richiesta di non portare all'esame dell'Assemblea i provvedimenti attualmente all'esame della Commissione. Osserva che, in ogni caso, la data prevista attualmente per la calendarizzazione in Assemblea appare impossibile da rispettare e che un tema così complesso, seppure oggetto di un provvedimento di cui è primo firmatario il capogruppo di una delle forze dell'attuale maggioranza, richiede comunque i necessari approfondimenti. Ritiene, pertanto, che in un prossimo Ufficio di presidenza della Commissione debba essere effettuata un'attenta valutazione rispetto agli esiti da dare all'esame in corso presso la medesima Commissione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dà atto alla collega Boldi di avere effettuato un'ottima sintesi del dibattito svoltosi finora e ringrazia la rappresentante del Governo per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia si è più volte espresso sulla necessità di dare priorità agli interventi a favore della natalità e di sostegno alle famiglie.

Ritiene, quindi, che la Ministra Bonetti abbia l'onere, e allo stesso tempo l'onore, di promuovere misure concrete per porre fine a quella che può essere considerata, nella consapevolezza di usare un'espressione forte, una « mattanza » che determina la mancata nascita di 180.000 bambini ogni anno. Ricorda che anche dalle audizioni svolte è emerso lo sconforto dei rappresentanti di varie associazioni rispetto al fatto che, a fronte di ripetute dichiarazioni, non viene poi perseguita alcuna iniziativa politica concreta per invertire l'attuale tendenza demografica. Ribadisce il costante impegno del suo gruppo parlamentare sul tema, confermato anche dalla presentazione di mozioni sull'argomento e dalla proposta di istituire un reddito di infanzia, strumento che avrebbe dovuto avere, a suo avviso, precedenza rispetto al reddito di cittadinanza.

Ribadisce che il sostegno alle famiglie e alla natalità dovrebbe rappresentare un obiettivo prioritario rispetto al quale occorrono risorse adeguate, ben superiori a quelle sinora annunciate, affinché nessuno rimanga escluso, e con una tempistica serrata, evitando nello stesso tempo di correre il rischio, attraverso scelte poco ponderate, di penalizzare specifici settori, a partire dal mondo della disabilità. Sottolinea quindi che il gruppo di Fratelli d'Italia offre una piena collaborazione per il conseguimento di questi obiettivi, preannunciando invece fin da ora una forte contrapposizione con le forze di maggioranza qualora esse non fossero in grado di agire tempestivamente in difesa dei soggetti più deboli.

Fabiola BOLOGNA (M5S), nel ringraziare la ministra Bonetti per il suo contributo e osservando che nel suo intervento ha richiamato il tema della gradualità, rileva che occorre a suo avviso effettuare ulteriori approfondimenti tecnici rispetto a quelli già svolti attraverso le audizioni.

Evidenziando che vi è una larga condivisione intorno alla necessità di un riordino della normativa vigente, ritiene condivisibile la modalità di intervento proposta dalla rappresentante del Governo.

Dario BOND (FI) ritiene doveroso portare all'attenzione della Commissione la problematica connessa allo scarso coordinamento degli interventi effettuati a sostegno della famiglia a livello nazionale e dai diversi enti territoriali. Segnalando che ciò comporta anche una netta disparità delle prestazioni erogate tra le diverse realtà del Paese, auspica pertanto che sia possibile perseguire l'obiettivo di tale coordinamento, adottando una cornice normativa adeguata, anche attraverso un coinvolgimento del terzo settore e di soggetti privati.

Osserva che si deve evitare un ulteriore aggravamento degli oneri burocratici a carico delle famiglie e sottolinea, richiamando i risultati di alcune ricerche che dimostrano come oramai una quota con-

sistente di figli crescono in famiglie dove le madri continuano a convivere con i propri genitori, che occorre tenere conto della continua evoluzione della composizione del nucleo familiare.

Paolo SIANI (PD) sottolinea che la proposta di legge C. 687 pone particolare attenzione al tema del sostegno alla prima infanzia. Ricorda che numerosi studi confermano che le risorse impiegate per questo tipo di intervento rappresentano un investimento molto importante, in grado di assicurare un « ritorno » nell'età adulta in una misura fino a dieci volte superiore a quanto stanziato.

Auspica pertanto che si possa dare un segnale forte in tal senso facendo in modo che la proposta di legge in discussione possa approdare all'esame dell'Assemblea, osservando che ciò potrebbe costituire uno stimolo per reperire risorse adeguate.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, parlando a trarre le conclusioni del dibattito finora svolto, evidenzia come la Ministra Bonetti e diversi deputati intervenuti, appartenenti a vari gruppi parlamentari, sia della maggioranza che dell'opposizione, abbiano evidenziato l'esigenza di approfondire ulteriormente, anche dal punto di vista tecnico, i temi oggetto delle proposte di legge in discussione. Tale esigenza deriva, oltre che dalla complessità della materia, anche dalla necessità di tenere conto dei contenuti del disegno di legge di bilancio, di imminente presentazione, in tema di sostegno alla famiglia. Fa presente, inoltre, che la prossima settimana avrà luogo l'intervento in Commissione, nell'ambito della discussione sul provvedimento in oggetto, della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

La Ministra Elena BONETTI ringrazia tutti gli intervenuti per le sollecitazioni ricevute.

In particolare, considera un elemento interessante e un segnale positivo il fatto che vi sia un'ampia convergenza sugli obiettivi da conseguire, cosa che non era affatto scontata. Si delinea quindi un'as-

sunzione di responsabilità rispetto alla necessità di dare una risposta forte a bisogni evidenti, al fine di agevolare la crescita demografica. In attesa dello svolgimento della sua audizione sulle linee programmatiche, nel corso della quale potranno essere approfondite le concrete modalità di intervento, ribadisce la centralità di un tema che consente di superare una contrapposizione ideologica. Premettendo che la seduta odierna non è la sede idonea per discutere della prossima manovra finanziaria, ribadisce tuttavia che, attraverso l'esame e l'approvazione del disegno di legge di bilancio, si potrà dare una chiara indicazione sul percorso che si intende seguire, fermo restando che esso potrà essere completato solo in una fase successiva.

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che il sostegno alle famiglie implica un potenziamento dei servizi, in particolare nelle regioni meridionali e nelle isole, lo sviluppo del lavoro femminile e una ridefinizione del ruolo dei padri, anche attraverso il congedo di paternità, per riattivare le energie nel Paese.

Sottolinea che non vi è da parte del Governo alcuna intenzione di procrastinare i tempi di intervento, fermo restando che dopo l'individuazione delle risorse occorrerà procedere a un'azione di coordinamento con altri istituti esistenti e all'adozione di misure attuative, da completarsi entro il prossimo anno. Conferma il rispetto per il lavoro che la Commissione Affari sociali ha sinora svolto e che potrà svolgere in futuro, evidenziando che naturalmente essa deciderà in autonomia circa le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00164 Pini, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la deputata Pini ha illustrato una proposta di testo unificato delle tre risoluzioni all'ordine del giorno. A seguito degli interventi svolti da parte di diversi deputati, la medesima deputata ha predisposto una nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato*) sulla quale nella seduta odierna potrà proseguire la discussione.

Giuditta PINI (PD) precisa che le modifiche e le integrazioni apportate alla precedente proposta di testo unificato, che corrispondono alle richieste avanzate dai colleghi intervenuti nella seduta precedente, consistono in una riformulazione del quinto impegno, relativo all'azione di coordinamento e monitoraggio da parte del Ministero della salute, del sesto impegno, relativo alle carenze di personale, e in un'integrazione dell'ottavo impegno per quanto concerne il passaggio all'età adulta dei giovani con disabilità mentale.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ricordare di aver partecipato in maniera attiva ai lavori della Commissione sulle risoluzioni in titolo, inclusa la fase delle audizioni, dichiara il suo pieno sostegno alla riformulazione del quinto impegno e si dichiara favorevole anche alle altre

modifiche proposte dalla deputata Pini. Relativamente al quinto impegno, ritiene che debba essere fatto espressamente riferimento agli psicologi « clinici ».

Per quanto riguarda le premesse della nuova proposta di testo unificato, ritiene utile precisare la non disponibilità dei dati sulla salute mentale relativi alla Calabria, in quanto non trasmessi dalla regione interessata, e invita a verificare quelli relativi alla Valle d'Aosta e alla Sardegna. Propone quindi di inserire nel testo in discussione un ulteriore impegno con la richiesta, al fine di rafforzare l'istituto della trasparenza in seno al Ministero della salute e di favorire un maggiore coinvolgimento delle società scientifiche e della comunità delle professioni che si occupano di salute mentale, di provvedere a pubblicare *online* sul sito web del Ministero i verbali relativi alle riunioni del tavolo tecnico sulla salute mentale.

Segnala inoltre, a conferma delle difficoltà che i pazienti incontrano nel ricevere trattamenti adeguati a causa delle carenze di personale, che recentemente si è determinato un notevole innalzamento della spesa per farmaci antipsicotici.

Francesca TROIANO (M5S), nel ringraziare tutti gli intervenuti per il loro apporto, sottolinea che rispetto alla malattia mentale occorre seguire un approccio complessivo, che tenga conto sia della psiche che del corpo. Al riguardo, segnala un'interessante ricerca condotta dal professor Solano che ha consentito di verificare gli esiti positivi, associati a una minore spesa, connessi a esperienze di affiancamento dei medici di medicina generale da parte degli psicologi.

Si riserva, pertanto, di proporre una integrazione degli impegni contenuti nella risoluzione al fine di includere anche tale tema.

Paolo SIANI (PD) evidenzia l'esigenza di affrontare in maniera specifica il tema delle gravi carenze nei servizi di neuropsichiatria infantile, svolti spesso in luoghi inadatti in quanto non dedicati, con personale insufficiente e con un uso degli

psicofarmaci inappropriato. Sottolinea in particolare l'opportunità di inserire tra gli impegni un richiamo all'esigenza di prevedere nuovi posti letto per la neuropsichiatria infantile.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ringraziare la collega Pini per aver accolto le considerazioni da lei svolte nella precedente seduta, segnala, in relazione al sesto impegno, l'opportunità di rivedere l'utilizzo dell'espressione « operatori sociali » in quanto sarebbe più corretto riferirsi ai tecnici della riabilitazione. Segnala, inoltre, rispetto al tema sollevato dal collega Siani, che esso è richiamato nella risoluzione di cui è prima firmataria la deputata Troiano e che, pertanto, quanto indicato in quell'atto potrebbe essere recepito nel testo unificato delle risoluzioni in esame.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) segnala che l'integrazione del sesto impegno, che recepisce quanto da lei stessa proposto nella seduta precedente, sia formulata diversamente, in modo da farne un impegno autonomo. Si dichiara inoltre favorevole a recepire quanto proposto dal collega Siani.

Elena CARNEVALI (PD) si associa alle considerazioni della collega D'Arrando in relazione al sesto impegno. Chiede altresì un approfondimento rispetto al tema sollevato dalla deputata Troiano, osservando che esso è stato in qualche modo affrontato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 35 del 2019 (cosiddetto decreto Calabria).

La Sottosegretaria Sandra ZAMPA si riserva di fornire una valutazione complessiva del testo dopo che saranno apportate le ulteriori modifiche proposte nella seduta odierna, segnalando in ogni caso fin da ora che si tratta di un documento interessante e ricco di spunti. Ritiene tuttavia doveroso anticipare, per quanto riguarda il quinto impegno, sul quale non esprime una valutazione contraria, che per essere cogente la previsione dell'obbligo di riferire al Parla-

mento necessita di una previsione normativa specifica.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, invita i deputati intervenuti a far pervenire in tempi rapidi alla deputata Pini le ulteriori proposte di integrazione, al fine di

poter approvare il testo unificato nella prossima seduta.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

7-00164 Pini, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

**NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
PRESENTATA DALLA DEPUTATA PINI**

La XII Commissione;

premessi che:

L'articolo 32 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». L'abolizione del rapporto disturbo mentale-pericolosità sociale sposta il fulcro dell'assistenza psichiatrica sul fronte dei diritti sociali, della fruizione delle prestazioni assistenziali volte a garantire il diritto fondamentale alla salute mentale come tutelato dall'articolo 32, restituendo così il diritto di cittadinanza alle persone con problemi di salute mentale;

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute mentale come uno stato di benessere nel quale la singola persona è consapevole delle proprie capacità, sa affrontare le normali difficoltà della vita, lavorare in modo utile e produttivo ed è in grado di apportare un contributo alla propria comunità e, sempre secondo l'OMS una persona su quattro soffre di disturbi legati alla salute mentale, ma solo il 60 per cento dei malati cerca aiuto;

in particolare, secondo l'ultimo Rapporto sulla salute mentale (dati relativi al 2017), pubblicato dal Ministero della salute, in Italia (esclusi i dati della pro-

vincia autonoma di Bolzano) sono 851.189 le persone con problemi di salute mentale assistite dai servizi specialistici (erano 807.035 nel 2016). Nel 53,5 per cento dei casi si tratta di persone di sesso femminile, di cui 335.794 entrate in contatto per la prima volta durante l'anno con i dipartimenti di salute mentale (di questi, il 91,7 per cento ha avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita). La più alta concentrazione si ha nella classe di età tra 45 e 54 anni (25,3 per cento per gli uomini; 23,5 per cento per le donne); queste ultime presentano una percentuale più elevata nella classe superiore ai 75 anni (7,2 per cento per gli uomini e 12 per cento per le donne);

la Società italiana di psichiatria (Sip), durante la Giornata della salute mentale del 10 ottobre 2018, ha evidenziato che già da tempo i giovani – in tutto il mondo, anche se in maniera e con percentuali diverse – sono diventati «bersaglio» della depressione, con un incremento dei casi del 20 per cento in dieci anni. La Sip evidenzia che sono circa 200 mila i giovani tra i 12 e i 25 anni che soffrono di disagi vari e che circa il 10 per cento di essi (secondo dati rilevati dall'Istat) si dichiara insoddisfatto della propria vita, delle relazioni sia con gli amici che con la propria famiglia e anche della propria salute;

in ragione della sempre maggior difficoltà emotiva dei giovani, negli ultimi anni si stanno approfondendo le ricerche sui disturbi legati all'ansia e alla depressione, sui disturbi alimentari (a partire da

bulimia e anoressia), sui disturbi pervasivi dello sviluppo, sulle dipendenze da sostanze, da gioco d'azzardo patologico, e su nuove forme di dipendenza tra cui quelle dipendenze tecnologiche;

in questi casi, la prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti che possono, più di tutti, contrastare l'insorgere di malattie psichiche e contrastarne lo sviluppo e la degenerazione, in particolare nelle primissime fasi della vita, quando il soggetto inizia a formare la propria personalità, e durante l'adolescenza, che rappresenta un periodo di particolare fragilità e cambiamento. In ragione di ciò, la funzione dell'assistenza psicologica potrebbe risultare di grande utilità se inserita all'interno delle strutture scolastiche, ove, salvo rare eccezioni, vivono la propria quotidianità la totalità di giovani e giovanissimi consentendo così interventi mirati a prevenire e correggere disturbi psichici durante le fasi più delicate della crescita;

anche le carceri costituiscono un luogo in cui il problema della salute mentale si pone con particolare gravità poiché può portare all'insorgere di fenomeni di radicalizzazione violenta, con possibili ripercussioni all'interno della società, una volta scontata la pena; basti pensare alla violenza contro le donne, ove chi ha commesso questi reati spesso non è neppure consapevole della gravità di ciò che ha fatto e imputa alla vittima la causa della propria, ingiusta – secondo il colpevole – carcerazione;

alla luce di tali evidenze, risulta particolarmente importante la funzione di ascolto, di studio del benessere organizzativo e di analisi della domanda all'interno delle organizzazioni complesse quali i presidi sanitari e sociosanitari e gli istituti penitenziari, anche al fine di mettere in atto un'azione di prevenzione e di sostegno al pericolo di *burnout* degli operatori, problematica ormai cronicizzata all'interno delle strutture ad alta complessità, nonché al fine di formare il personale medesimo nel trattamento di primo intervento di vittime di eventi traumatici;

la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota anche come « legge Basaglia », caposaldo della legislazione nazionale in tema di salute mentale, ha avviato in Italia un percorso di riforma della psichiatria e del superamento del rapporto tra malattia mentale e pericolosità sociale, con un radicale mutamento del sistema dei trattamenti sanitari obbligatori nonché la preferenza per servizi e presidi sociosanitari extraospedalieri di cura, prevenzione e riabilitazione diffusi nel territorio, per favorire l'inclusione sociale, ponendo fine al trattamento inumano delle persone con sofferenza psichica e disponendo la chiusura degli ospedali psichiatrici (cosiddetti manicomi);

la lungimiranza di questa legge è stata riconosciuta anche dalla comunità internazionale, tant'è che l'Organizzazione mondiale della sanità, nel 2003, l'ha indicata come « uno dei pochi eventi innovativi nel campo della psichiatria su scala mondiale »;

dal 1978 ad oggi, i principali atti di carattere generale attuativi dei principi della legge n. 180 sono stati il progetto obiettivo *Tutela salute mentale 1994-1996*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, e il progetto obiettivo *Tutela salute mentale 1998-2000*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, testi sicuramente condivisibili, ma oramai ampiamente datati;

lo stesso superamento dell'istituto del manicomio, pilastro della rivoluzione della « legge Basaglia », è stato lento e ci sono voluti circa vent'anni perché gli ospedali psichiatrici fossero sostituiti da centri di salute mentale (Csm), da centri diurni (Cd) per favorire la permanenza a casa, da strutture residenziali per chi ha bisogno di assistenza per lunghi periodi e da servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), cioè i reparti psichiatrici degli ospedali;

nel corso degli anni il Sistema sanitario nazionale, nelle sue articolazioni regionali, ha organizzato su tutto il territorio nazionale la rete dei servizi per la

salute mentale strutturata, secondo quanto riportato nel predetto Rapporto salute mentale del Ministero della salute, in 163 dipartimenti di salute mentale, 1.460 strutture territoriali, 2.284 strutture residenziali che ospitano oltre 30.000 persone, 899 strutture semiresidenziali, 285 servizi psichiatrici di diagnosi e cura ospedalieri, per un totale di 3.623 posti letto, oltre 22 unità ospedaliere accreditate per ulteriori 1.148 posti letto. Si tratta di una rete che garantisce ogni anno l'assistenza a più di 800.000 persone, grazie al lavoro di circa quarantamila operatori, che viene considerata un modello a livello internazionale;

nonostante tale organizzazione, ad oggi non sono tuttavia pienamente attuate alcune scelte e non sono, pertanto, pienamente esigibili alcuni diritti prospettati dalla riforma della psichiatria a causa di un'applicazione disomogenea tra le varie regioni per qualità, efficienza, efficacia nonché a causa delle risorse dedicate alla salute mentale dal Servizio sanitario nazionale, anche in comparazione con altri Paesi europei;

grave, ad esempio, risulta l'assenza e la continua diminuzione dei posti letto in regime di acuzie in reparti specializzati di neuropsichiatria infantile per la corretta presa in carico di episodi di *break-down* minorile che non solo hanno un impatto devastante sulla salute mentale del minore ma anche sulla qualità della vita dell'intera famiglia di appartenenza, frequentemente sfornita di strumenti adeguati per affrontare tali drammatiche situazioni, correlate spesso a episodi di violenza domestica;

in particolare, i dipartimenti di salute mentale (Dsm) presenti nelle regioni vanno diminuendo di numero, in ragione di accorpamenti di più aree territoriali conseguenti a programmi di «razionalizzazione» e di contenimento delle risorse, con conseguente estensione del bacino di utenza (in alcune regioni fino a 2 milioni di abitanti) che crea vere e proprie impossibilità di governo, ponendo fine alla dimensione della «piccola scala» che era

uno dei principi fondativi della riforma del 1978;

il quadro complessivo del personale dei Dsm risente non solo delle diminuite risorse finanziarie ma anche di difficoltà di investimento per quanto riguarda le risorse umane del Servizio sanitario (si vedano, ad esempio, i recenti rapporti della Siep, la Società italiana di epidemiologia psichiatrica);

i Centri di salute mentale (Csm), presenti mediamente in numero adeguato in tutto il territorio nazionale (1 ogni 80-100.000 abitanti), non sono tuttavia equamente distribuiti e, in alcune regioni, per via delle razionalizzazioni e degli accorpamenti, vanno ulteriormente riducendosi di numero, insistendo su aree estese e popolazioni sempre più numerose, con fasce orarie di apertura ridotte e solo per cinque giorni alla settimana, facendo sì che gli interventi di gestione della crisi, di presa in carico individuale, di sostegno alle famiglie e di integrazione sociale finiscano per essere insufficienti o del tutto assenti;

il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) rappresenta, drammaticamente, l'unico servizio all'interno del territorio che risponde nell'arco delle 24 ore; il suo buon funzionamento è strettamente dipendente dalla coerente organizzazione dipartimentale e da un investimento rilevante sul Csm. La fragilità del servizio territoriale e spesso la totale mancanza di coordinamento e di comunicazione producono sovraffollamento, pratiche di contenimento, porte chiuse. Sono questi, infatti, i luoghi del trattamento sanitario volontario (Tsv) e del trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e per la maggior parte (8 su 10) rimangono luoghi chiusi non solo per i ricoverati, ma anche, per le associazioni di familiari e per il volontariato formalizzato e informale;

il Tso, regolamentato dalla legge n. 833 del 1978 (articoli 33-35), è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie verso un soggetto, contro la sua volontà. Nell'esecuzione del

Tso si sono verificati drammaticamente episodi di morte del paziente. Tale trattamento, infatti, rappresenta un momento molto delicato e problematico e necessiterebbe di linee guida omogenee per la sua esecuzione, al fine di non esporre i cittadini a cattive pratiche e a lesioni dei loro diritti fondamentali, e di dare certezze operative ai sanitari che lo devono disporre ed eseguire su tutto il territorio nazionale. Nelle statistiche si riscontrano differenze molto significative per quanto riguarda il ricorso a questa pratica, con una variazione tra le diverse regioni che va da un tasso minimo di 6 a un massimo di 29 casi di Tso su 100.000 abitanti per anno;

inoltre, il fatto che le « strutture residenziali » siano presenti in tutte le regioni e che esse oramai assorbano più della metà delle risorse regionali per la salute mentale e la tendenza a ricorrere al « posto letto residenziale » riducono irrimediabilmente la consistenza e la capacità di intervento dei servizi territoriali;

tali « strutture residenziali » in alcuni casi sono ancora regolate da logiche prevalenti di contenzione dei pazienti. Spesso sono separate dal Csm, hanno *équipe* del tutto distinte e con profili professionali a volte inadeguati al difficilissimo compito di cura di questa tipologia di malati;

solo con le leggi 17 febbraio 2012, n. 9, e 30 maggio 2014, n. 81, è stata stabilita la chiusura dei sei ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) che erano ancora in funzione, le cui condizioni erano simili se non peggiori di quelle dei vecchi manicomii. Il superamento effettivo di queste strutture è stato completato nel 2017 per far posto non solo alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (Rems), ma soprattutto a percorsi di cura e riabilitazione individuali con misure di sicurezza non detentive (le Rems dovrebbero ospitare *ex lege*, non più di 20 posti letto);

anche in questo caso, però, le differenze tra le singole regioni sono enormi,

visto che accanto a edifici all'avanguardia provvisti di spazi verdi, laboratori e aree ricreative, permangono strutture che assomigliano a piccole carceri in cui si applica ancora il regolamento penitenziario nonostante l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata il 26 febbraio 2015;

è necessario trasformare i costi dei livelli essenziali di assistenza (Lea) socio-sanitari in investimenti produttivi di salute, per limitare e superare, quando possibile, l'istituzionalizzazione o l'isolamento, non più sostenibile, delle persone con problemi psichici. Alcune regioni hanno sperimentato la metodologia dei « budget » di salute che, nelle sue applicazioni, si è dimostrata efficace ed efficiente nel superamento dell'assistenzialismo mercantile, escludente e spersonalizzato. Ha permesso un controllo di gestione programmatico, economico e attuativo da parte delle aziende sanitarie e degli enti locali, nonché generativo ed implementativo di sostenibilità, risparmio finanziario sul versante della spesa sociosanitaria e di investimento produttivo sul versante del benessere complessivo;

al di là delle criticità evidenziate, è necessario diffondere una maggiore cognizione sulla curabilità dei gravi disturbi inerenti la salute mentale, dai quali si può guarire, avendo ben presente che, secondo le attuali conoscenze scientifiche, essi sono da considerarsi multifattoriali, con componenti psicologiche, biologiche e sociali;

alla luce delle considerazioni svolte, appare oggi sempre più urgente assicurare una uniformità di trattamento ai malati mentali su tutto il territorio nazionale, con interventi che si pongano in continuità con la legge n. 180 e con i progetti obiettivo « Tutela salute mentale »;

affinché si possa affermare un dibattito privo di conflitti ideologici, utile alla stesura di norme che partano dalle buone pratiche che esistono nel nostro Paese, è necessario che le istituzioni ascoltino e dialoghino con chi quotidianamente affronta la malattia mentale: le oltre

800.000 persone affette, i circa 2 milioni di familiari che le seguono, gli operatori del Servizio sanitario nazionale; è necessario altresì che la Consulta nazionale per la salute mentale torni ad essere operativa e che nel prossimo futuro siano definiti i livelli minimi di assistenza e le procedure standard affinché si possano affrontare i nuovi disturbi mentali con interventi incisivi e non più differibili;

se si riconosce che i bisogni e i diritti di chi soffre di disturbi mentali, anche gravi, sono da rispettare, diventa fondamentale che l'inclusione sociale, abitativa e lavorativa, e i progetti di autonomia rientrino a pieno titolo nel percorso terapeutico-riabilitativo, visto che una delle maggiori problematiche aperte nel campo della salute mentale è rappresentata dalla difficoltà che gli utenti, le famiglie e i servizi hanno nel portare avanti i percorsi di inserimento lavorativo. Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, le aziende hanno l'obbligo di assumere persone rientranti nelle categorie protette in relazione al numero dei propri dipendenti; tale previsione, unitamente alle cooperative sociali, rappresentano una reale opportunità di impiego per chi soffre di disturbi psichiatrici, anche gravi. Si tratta, però, di due possibilità ancora troppo poco utilizzate ed estremamente difficoltose, per la cui attuazione un ruolo importante è svolto dalla collaborazione tra i dipartimenti di salute mentale e le politiche sociali degli enti locali, come dimostrano le esperienze più avanzate,

impegna il Governo:

1. ad adottare iniziative volte a supportare le persone affette da problemi di salute mentale al fine di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei loro confronti, promuovendone l'esercizio attivo dei diritti costituzionali e delle libertà fondamentali, anche mediante campagne nazionali di comunicazione coordinate dal Ministero della salute, nonché, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 e ad implementare il Piano nazionale per la salute mentale sulla base delle risultanze del lavoro svolto dal Tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale, istituito presso il Ministero della salute, anche includendo interventi, azioni e strategie finalizzati alla promozione della salute mentale, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del disagio e dei disturbi mentali;

2. ad aggiornare, al fine di garantire l'effettiva tutela della salute mentale quale componente essenziale del diritto alla salute, i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, privilegiando percorsi di cura individuali in una prospettiva di presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni, per una piena inclusione sociale secondo i principi della «*recovery*» e sulla base di un processo partecipato;

3. ad adottare le iniziative di competenza per verificare il rispetto della normativa in materia di trattamento sanitario obbligatorio, in modo tale che vi sia uniformità di applicazione di questo istituto nei riguardi delle persone con disturbo mentale;

4. ad adottare iniziative per assicurare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione dei servizi sanitari e sociali, la risposta ai bisogni di cura, di salute e di integrazione sociale attraverso un approccio multisettoriale e intersettoriale, al fine di favorire l'inclusione nelle attività del territorio, promuovendo l'uso del *budget* di salute come strumento di integrazione sociosanitaria, a sostegno dei progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati nei confronti di coloro che si trovino in condizioni di disabilità fisica o psichica tale da rendere necessari gli interventi sociosanitari integrati previsti all'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

5. a rafforzare l'azione di coordinamento, monitoraggio e documentazione svolta dal Ministero della salute al fine di

superare le drammatiche disuguaglianze nell'accesso ai servizi del DSM e nei processi di cura, prevedendo che esso riferisca periodicamente alle Camere sullo stato di attuazione delle politiche relative alla salute mentale, evidenziando le linee di tendenza del sistema di cura e le criticità da superare e ampliando il *set* di specifici indicatori inclusi nei principali strumenti di valutazione del SSN, da calcolare sia su base regionale che di singolo DSM;

6. ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a incrementare, sul territorio nazionale, l'attività dei consultori familiari, potenziandone gli interventi sociali a favore delle famiglie e a porre in essere le iniziative di competenza per lo stanziamento di maggiori risorse economiche volte anche all'incremento di personale sanitario specializzato, con particolare riguardo a un'adeguata dotazione di psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, oltre a operatori sociali con funzioni educative e riabilitative, al fine di fare fronte a una situazione di disagio in crescente ascesa e di garantire un effettivo accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da parte di chi soffre di disturbi mentali;

7. ad adottare le iniziative di competenza volte ad assicurare gli interventi di monitoraggio, indirizzo e supporto per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, in raccordo con il Comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, con particolare

riferimento alla presa in carico delle persone dimesse da parte dei dipartimenti di salute mentale delle regioni di residenza, all'accoglienza e all'assistenza dei soggetti presso le Rems e all'assistenza dei destinatari di misure di sicurezza in condizioni di infermità psichica;

8. ad assumere iniziative di competenza per lo stanziamento di adeguate risorse volte a promuovere politiche inerenti l'inserimento lavorativo e la reale inclusione sociale e abitativa delle persone affette da disturbi della salute mentale, in quanto elementi fondanti di percorsi tecnico-riabilitativi e di aiuto e sostegno alle famiglie, prestando particolare attenzione alla fase in cui i giovani con disabilità mentale diventano adulti;

9. ad assumere iniziative di competenza, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse, volte alla formazione e all'aggiornamento del personale sanitario, sociosanitario ed educativo, al fine di metterlo in grado di affrontare le nuove problematiche inerenti la salute mentale, anche alla luce delle nuove conoscenze scientifiche in materia;

10. ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a definire percorsi di prevenzione, cura e presa in carico specifici ad accesso facilitato secondo i principi di tempestività e di integrazione funzionale tra le diverse *équipe*, prediligendo interventi meno invasivi per gli adolescenti e i giovani adulti che presentano disturbi psichici o del comportamento o significativi livelli di rischio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	136
7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione e 7-00345 Luca De Carlo: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	136
7-00355 Golinelli: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Discussione e rinvio</i>)	136

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	137
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	142
AVVERTENZA	141

RISOLUZIONI

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il deputato Ettore Rosato è entrato a far parte della Commissione.

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione e 7-00345 Luca De Carlo: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

(*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

7-00355 Golinelli: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.
(*Discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 22 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 22 ottobre scorso, la Commissione ha deliberato di proseguire congiuntamente la discussione delle risoluzioni. Ricorda, altresì, che sono state svolte le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole, di Origin Italia, di Federdoc, di Federvini e di Assolatte.

Avverte, quindi, che è stata presentata la risoluzione 7-00355 Golinelli che, vedendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.

(La Commissione concorda)

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

C. 1682 Brunetta.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 15 ottobre scorso ha avuto luogo il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate.

In sostituzione del relatore, esprime, dunque, il parere sulle proposte emendative presentate.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, propone l'accan-

tonamento dell'articolo premissivo Brunetta 01.01; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagnarli 1.1, Brunetta 1.2 e Loss 1.8; propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Cadeddu 1.3, Incerti 1.4, Gadda 1.5, Loss 1.6 e 1.7.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte, quindi, che l'articolo premissivo Brunetta 01.01 e gli emendamenti Cadeddu 1.3, Incerti 1.4, Gadda 1.5, Loss 1.6 e 1.7 si intendono accantonati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagnarli 1.1, Brunetta 1.2 e Loss 1.8 *(vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 2.11 e Gadda 2.4 e sugli emendamenti Gagnarli 2.8 e Loss 2.2. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Losacco 2.15, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 2, sopprimere le parole «del turismo»*». Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Losacco 2.14.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 2.10 e Gadda 2.5; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.6, del quale presenta una riformulazione negli stessi termini degli identici emendamenti Incerti 2.10 e Gadda 2.5. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Losacco 2.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Gagnarli 2.7, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Brunetta 2.9 e Loss 2.3, a condizione che siano riformulati negli stessi termini di cui all'emendamento Gagnarli 2.7.

Propone infine di accantonare l'emendamento Losacco 2.13 ed esprime parere contrario sull'emendamento Loss 2.1 e sull'articolo aggiuntivo Losacco 2.01.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Losacco 2.13 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Incerti 2.11 e Gadda 2.4 e gli emendamenti Gagnarli 2.8 e Loss 2.2 (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive gli emendamenti Losacco 2.15 e 2.14 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Incerti 2.10, Gadda 2.5 e Gallinella 2.6 (*Nuova formulazione*).

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Losacco 2.12 e accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Losacco 2.12 (*Nuova formulazione*).

Renato BRUNETTA (FI) e Martina LOSS (LEGA) accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Gagnarli 2.7, Brunetta 2.9 (*Nuova formulazione*) e Loss 2.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Loss 2.1.

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Losacco 2.01 e lo ritira.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Loss 3.5 e 3.4, mentre esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Cenni 3.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone poi di accantonare i seguenti emendamenti: Brunetta 3.9, Gagnarli 3.7, Brunetta 3.10, Loss 3.3, Fregolent 3.6 e Cenni 3.11, nonché gli identici emendamenti Loss 3.2 e Brunetta 3.8. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Losacco 3.12.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loss 3.5 e 3.4.

Susanna CENNI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.1.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 3.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Losacco 3.12 e lo ritira.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Loss 4.1 e Brunetta 4.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Galizia 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone di accantonare l'emendamento Brunetta 4.5 e invita al ritiro dell'emendamento Gagnarli 4.3, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Loss 4.1 e Brunetta 4.4. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Spenna 4.01, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Loss 4.1 e Brunetta 4.4 (*vedi allegato*).

Francesca GALIZIA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.2.

La Commissione approva l'emendamento Galizia 4.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Brunetta 4.5 si intende accantonato e che l'emendamento Gagnarli 4.3 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Loss 4.1 e Brunetta 4.4.

Maria SPENA (FI) ritira l'articolo aggiuntivo 4.01 a sua prima firma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gallinella 4.02 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Loss 5.1 e 5.3; esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Cenni 5.5 e 5.6. Esprime parere contrario sull'emendamento Loss 5.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Galizia 5.4. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Losacco 5.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula infine un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Losacco 5.7.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loss 5.1 e 5.3, approva gli emendamenti Cenni 5.5 e 5.6 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Loss 5.2 e approva l'emendamento Galizia 5.4 (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Losacco 5.8 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Losacco 5.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Losacco 5.7 e lo ritira.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Brunetta 6.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e formula un invito al ritiro degli emendamenti Brunetta 6.4, Cenni 6.6 e Fregolent 6.2, in quanto risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Brunetta 6.5, nel testo riformulato. Invita, inoltre, al ritiro dell'emendamento Cenni 6.1. Propone di accantonare l'emendamento Parentela 6.3. e l'articolo aggiuntivo Brunetta 6.01.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Renato BRUNETTA (FI) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.5.

La Commissione approva l'emendamento Brunetta 6.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Brunetta 6.5 (*Nuova formulazione*), risultano assorbiti gli emendamenti Brunetta 6.4, Cenni 6.6 e Fregolent 6.2.

Susanna CENNI (PD) ritira il proprio emendamento 6.1.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Parentela 6.3 e l'articolo aggiuntivo Brunetta 6.01 si intendono accantonati.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Brunetta 7.3 e Loss 7.1, nonché sull'emendamento Gagnarli 7.2, a condi-

zione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Cenni 7.01.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Renato BRUNETTA (FI), Martina LOSS (LEGA) e Chiara GAGNARLI (M5S) accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti 7.3, 7.1 e 7.2.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Brunetta 7.3 (*Nuova formulazione*), Loss 7.1 (*Nuova formulazione*) e Gagnarli 7.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Susanna CENNI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.01.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 9.1.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 9.1 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, propone di sospendere la seduta al fine di definire i pareri sulle proposte emendative accantonate.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.40.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, riprendendo l'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Brunetta 01.01; esprime parere favorevole sull'emendamento Cadeddu 1.3, a condizione che sia riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), ed esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Incerti 1.4 e Gadda 1.5, a condizione che siano riformulati, in un identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Renato BRUNETTA (FI) ritira il suo articolo premissivo 01.01, preannunciando che sulla questione presenterà un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Ricorda, tuttavia, che la sua proposta emendativa recepiva l'istanza, manifestata nel corso delle audizioni, di allargare il quadro definitivo delle eccellenze enogastronomiche italiane, tenendo conto non solo della normativa vigente in ambito europeo, ma anche nel contesto nazionale e regionale. Pur comprendendo l'orientamento del Governo di avocare a sé questa attività definitiva, raccomanda al rappresentante del Governo di non estendere oltre modo le maglie della definizione delle eccellenze enogastronomiche italiane per non correre il rischio di svilirne, di fatti, il loro stesso valore.

Luciano CADEDDU (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.3.

La Commissione approva l'emendamento Cadeddu 1.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD) e Maria Chiara GADDA (IV) accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti 1.4 e 1.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Incerti 1.4 e Gadda 1.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Martina LOSS (LEGA) ritira i propri emendamenti 1.6 e 1.7.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 2, esprime un parere favorevole sull'emendamento Losacco 2.13.

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Losacco 2.13.

La Commissione approva l'emendamento Losacco 2.13 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Brunetta 3.9, Gagnarli 3.7, Brunetta 3.10, Loss 3.3 e Cenni 3.11, a condizione che siano riformulati, in un identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Loss 3.2 e Brunetta 3.8.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Renato BRUNETTA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.9 e ritira l'emendamento 3.10.

Chiara GAGNARLI (M5S), Martina LOSS (LEGA) e Susanna CENNI (PD) accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Brunetta 3.9, Gagnarli 3.7, Loss 3.3 e Cenni 3.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (IV) sottoscrive l'emendamento Fregolent 3.6 e lo ritira.

La Commissione approva gli identici emendamenti Loss 3.2 e Brunetta 3.8 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa accantonata riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Brunetta 4.5.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Renato BRUNETTA (FI) ritira il proprio emendamento 4.5.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 6.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brunetta 6.01.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Paolo PARENTELA (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Parentela 6.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e l'articolo aggiuntivo Brunetta 6.01 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisire il parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00168 Marzana, 7-00237 Gadda, 7-00339 Viviani, 7-00342 Caretta e 7-00348 Spena: *Iniziative a sostegno del settore agricolo nazionale.*

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: enologica aggiungere la seguente: olivicola.

***1. 1.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

***1. 2.** Brunetta.

***1. 8.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal medesimo decreto.

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal decreto di cui al comma 1.

b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e delle eccellenze gastronomiche italiane.

1. 3. (Nuova formulazione) Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca A., Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, sostituire le parole da: degli operatori dei settori agricoli fino a: filiera agroalimentare con le seguenti: degli operatori del comparto agricolo e della filiera agroalimentare e di preservare le tecniche di lavorazione tradizionale.

***1. 4. (Nuova formulazione)** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

***1. 5. (Nuova formulazione)** Gadda.

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché del turismo esperienziale.

***2. 11.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

***2. 4.** Gadda.

Al comma 2, sostituire le parole: La data con le seguenti: L'elenco dei prodotti, la data.

2. 8. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2 dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: , da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

2. 2. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

***2. 10.** Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

***2. 5.** Gadda.

***2. 6.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2 dopo le parole: e della ricerca *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 12. *(Nuova formulazione)* Losacco.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* cantine *aggiungere la seguente:* frantoi;

b) *dopo la parola:* vino *aggiungere le seguenti:* e dell'olio;

c) *sostituire le parole:* aziende alimentari *con le seguenti:* aziende agricole ed alimentari.

***2. 7.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

***2. 9.** *(Nuova formulazione)* Brunetta.

***2. 3.** *(Nuova formulazione)* Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno viene scelta, sulla base di criteri individuati mediante apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 la « capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » che a rotazione coinvolge ciascuna regione.

2. 13. Losacco.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: del medesimo Ministero, *aggiungere le seguenti:* delle associazioni di categoria della filiera agricola e agroalimentare.

3.1 *(Nuova formulazione).* Cenni.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* filiera vitivinicola *aggiungere le seguenti:* olivicola e dei produttori agricoli;

b) *dopo le parole:* « , delle cantine, » *aggiungere le seguenti* « dei frantoi, »;

c) *dopo le parole:* dei musei del vino *aggiungere le seguenti:* e dell'olio e dei sapori;

d) *dopo le parole:* delle strade del vino *aggiungere le seguenti:* dell'olio e dei sapori, delle principali associazioni di giovani e delle principali associazioni di donne impegnate nei settori vitivinicolo, olivicolo e gastronomico;

e) *dopo le parole;* delle città del vino *e aggiungere le seguenti:* dell'olio e delle eccellenze gastronomiche,;

f) *dopo le parole:* della cultura del vino, *aggiungere le seguenti:* dell'olio.

***3. 9.** *(Nuova formulazione)* Brunetta.

***3. 7.** (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

***3. 3.** (Nuova formulazione) Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

***3. 11.** (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Al comma 2, dopo le parole: del vino aggiungere le seguenti: dell'olio.

****3. 2.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

****3. 8.** Brunetta.

ART. 4.

All'articolo 4, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: vincolo aggiungere la seguente: , olivicolo;

b) alla lettera b), dopo la parola: vitivinicola aggiungere la seguente: , olivicola.

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: vinicolo aggiungere la seguente: , olivicolo.

***4. 1.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

***4. 4.** Brunetta.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti parole:

sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. 2. (Nuova formulazione) Galizia, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca A., Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, è introdotta, in aggiunta alle competenze già previste nell'articolazione di Enogastronomia, l'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine. Il diplomato ha il titolo di «esperto di vini».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 02. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Brunetta.

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La Commissione può altresì promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare nazionale presso le agenzie e gli organismi internazionali al fine di ottenere riconoscimenti e finanziamenti che valorizzino il paesaggio agricolo, l'equilibrio e la sostenibilità ambientale delle produzioni o gli effetti benefici di determinati stili alimentari su salute e qualità della vita.

5. 5. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Al comma 2, dopo le parole: sei membri aggiungere le seguenti: con adeguata rappresentanza di genere.

5. 6. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) due rappresentanti del Ministero della Salute scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore della sicurezza alimentare.

b) al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: e infine degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) anch'essi con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale.

5. 4. Galizia, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera: d) due rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. 8. (Nuova formulazione) Losacco.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute ad attribuire un pun-

teggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di Dieta Mediterranea nel rispetto dei principi di territorialità, sostenibilità, stagionalità, tradizionalità dei prodotti e dei regimi di qualità, anche di produzione biologica, in conformità alla normativa europea e nazionale. »

6. 5. (Nuova formulazione) Brunetta.

Al comma 3, dopo la parola: svolgere inserire le seguenti: anche in collaborazione con dietologi o biologi nutrizionisti.

6. 3. (Nuova formulazione) Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca, Marzana, Pignatone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del « portale web e app delle denominazioni DOP e IGP » includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con relativa geocalizzazione dei prodotti nonché degli itinerari culturali e turistici.

6. 01. Brunetta.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da: quale sino alla fine del periodo con le seguenti: l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quali patrimonio culturale nazionale.

***7. 3.** (Nuova formulazione) Brunetta.

***7. 1.** *(Nuova formulazione)* Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Guidesi, Liuni, Lolini, Manzato, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.

***7. 2.** *(Nuova formulazione)* Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

147

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

Martedì 29 ottobre 2019. – Coordinatore: DARA (L-SP).

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro VECCHIONE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
Sull'organizzazione dei lavori	148

AUDIZIONI

Martedì 29 ottobre 2019. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro VECCHIONE.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro Vecchione, accompagnato dal Vice Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), dottor Bruno Valensise.

Gennaro VECCHIONE, *Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), i deputati Elio VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD), i senatori Ernesto MAGORNO (IV-PSI), Paolo ARRIGONI (Lega) e Claudio FAZZONE (FI) e il deputato Antonio ZENNARO (M5S), ai quali rispondono Gennaro VECCHIONE, *Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)* e Bruno VALENSISE, *Vice Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Vecchione e il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

Sull'organizzazione dei lavori.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni su cui interviene il deputato Enrico BORGHI (PD).

La seduta termina alle 18.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	149
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense	149
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA	153

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente PUGLIA. — Interviene per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense il Presidente, avv. Nunzio Luciano, e il Presidente del collegio dei sindaci, dott. Roberto Carducci, accompagnati dal Direttore generale, dott. Michele Proietti, e dal Dirigente del servizio contabilità e patrimonio, dott.ssa Cinzia Carissimi.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Cassa forense per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della

Commissione. Ricorda che tali soggetti sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse professionali. Fa presente che, nel panorama diversificato degli enti gestori di forme pensionistiche e assistenziali, la Cassa forense rappresenta uno degli enti di maggiori dimensioni. Il numero di iscritti ha superato le 243.000 unità e i loro contributi sostengono l'erogazione di quasi 29.000 trattamenti previdenziali, per un importo complessivo di circa 820 milioni di euro, oltre che una serie di prestazioni di assistenza per un ammontare di circa 63 milioni di euro, di cui 20 dedicati all'assistenza sanitaria. A proposito delle politiche in base alle quali vengono determinate queste spese di assistenza richiede agli auditi elementi aggiuntivi di approfondimento. Inoltre, rilevando che il saldo contributivo positivo della gestione concorre annualmente ad alimentare una dotazione patrimoniale ormai prossima ai 12 miliardi di euro, manifesta l'interesse della Commissione di comprendere in che modo la Cassa si sia organizzata per la gestione del relativo portafoglio di investimenti e dei conflitti di interesse che ne possono derivare, anche alla luce della mancata attuazione della norma primaria che prevede l'adozione di una specifica regolamentazione per gli investimenti degli enti previdenziali privati. Riprendendo un argomento emerso anche nelle precedenti audizioni, rappresenta la volontà di conoscere quale parte di questo ingente patrimonio finisce per finanziare attività che si svolgono nel territorio dello Stato. Fa presente, infine, dando la parola all'avv. Luciano, che la Commissione ha ricevuto molteplici segnalazioni da un avvocato, il quale solleva dubbi sulla correttezza della gestione e della relativa documentazione contabile.

Il presidente LUCIANO evidenzia come stia evolvendo il ruolo delle Casse che, accanto alla sostenibilità delle prestazioni previdenziali stanno conferendo progressivamente maggiore importanza alla sostenibilità sociale. Tale impegno si sostanzia

in politiche che sostengono la solidarietà all'interno della categoria, per cui una parte dei contributi versati dagli avvocati più abbienti va a finanziare, oltre alle pensioni minime, un sistema di *welfare* che assume sempre più rilevanza per chi ha minori guadagni. Sul piano degli investimenti, fa presente che la Cassa forense è l'ente che destina più risorse ad attività che si svolgono sul territorio dello Stato. Sottolinea un problema di doppia tassazione, per cui le risorse a disposizione della Cassa vengono sottoposte sia all'imposizione sui rendimenti maturati che all'imposizione sui redditi, quando poi si trasformano in prestazione pensionistica. Evidenzia la rilevanza degli investimenti che la Cassa destina al settore del *private equity*, generando occupazione nel nostro Paese. Altre importanti poste dell'attivo riguardano investimenti nel settore delle infrastrutture, nella Banca d'Italia, nonché nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per migliorare ulteriormente questa situazione auspica un dialogo con le istituzioni da cui possano scaturire soluzioni normative a specifiche criticità. Rappresenta che esiste anche un dialogo attivo con gli altri Enti previdenziali e assistenziali privati, in particolare per ciò che concerne la strutturazione di un vero e proprio sistema di *welfare* per i professionisti. In tale ambito, con la guida dell'associazione di categoria, verrà lanciato nei prossimi mesi un progetto innovativo che prevede la possibilità di integrare le politiche di assistenza delle Casse, in particolare con riferimento alla sanità integrativa. Sottolinea le iniziative concrete che la Cassa forense ha intrapreso per migliorare l'accesso al credito dei professionisti. Fa presente che la Cassa è dotata di una commissione *ad hoc* per sostenere la progettazione finalizzata all'accesso ai fondi europei, possibilità che è ora consentita dall'equiparazione dei professionisti alla piccola impresa, operazione che ha richiesto anche un'elaborazione di carattere culturale all'interno della categoria, per riconoscere gli elementi di imprenditorialità connessi all'attività svolta. Da un punto di vista più generale, il

presidente sottolinea la necessità di intervenire per razionalizzare il sistema dei controlli sulle Casse. Infine, con riferimento alle segnalazioni sulla correttezza dell'amministrazione dell'Ente, fa presente che, dopo aver tollerato la diffusione di quelle che ritiene affermazioni non rispondenti al vero, la Cassa ha ritenuto di affidare il tema all'autorità giudiziaria e, pertanto, ritiene di rinviare ulteriori considerazioni alle sedi opportune. Chiede dunque che, per gli approfondimenti sul processo decisionale relativo agli investimenti e sulle politiche di *welfare*, l'esposizione possa essere proseguita dalla dott.ssa Carissimi e dal dott. Proietti.

La dott.ssa CARISSIMI espone le modalità di gestione del patrimonio ricordando, in primo luogo, gli organi coinvolti nel processo decisionale. Il Comitato dei delegati fissa i criteri generali di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti, approvando l'*asset allocation* strategica e tattica sulla base del modello *Asset Liability Management* (ALM). Ricorda che tale sistema si basa sui flussi attuariali del passivo previdenziale per guidare la definizione delle scelte di investimento. Il Consiglio di amministrazione formula sulla base di tale modello i criteri per l'allocation delle risorse e approva, o respinge, le specifiche proposte di investimento elaborate dall'Ufficio investimenti. L'istruttoria su tali proposte viene condotta da uno specifico comitato interno al Consiglio di amministrazione. L'attività di controllo del portafoglio è invece svolta dall'Ufficio contabilità e patrimonio. Il documento autorizzativo del processo di investimento, formulato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Comitato dei delegati si compone di quattro parti: la prima individua i criteri generali di azione rispetto agli obiettivi di conservazione del valore reale del patrimonio, redditività e copertura dei flussi finanziari coerentemente con il bilancio attuariale; la seconda individua i rischi sostenibili; la terza applica alla situazione della Cassa il modello ALM e la quarta procede all'effettiva elaborazione dell'*asset*

allocation strategica, su base trimestrale, e tattica, su base annuale. Nel processo interviene anche un *advisor*, al quale vengono forniti i dati sui valori attuariali relativi al flusso dei contributi e delle prestazioni future, nonché il dettaglio del patrimonio mobiliare in essere. In tal modo, l'*advisor* supporta la Cassa nella elaborazione del modello ALM e nell'analisi delle necessità finanziarie rispetto all'evoluzione delle prestazioni pensionistiche future. Con riferimento alle principali categorie dell'attivo, la dott.ssa Carissimi fa presente che il 44,5 per cento del patrimonio è investito in obbligazioni e fondi obbligazionari, il 23,5 per cento è rappresentativo della componente azionaria, il 13,8 per cento è legato a investimenti immobiliari, il 7,2 per cento è mantenuto in forma di liquidità, il 5,5 per cento è rappresentativo di fondi cosiddetti *absolute return*, il 4,2 è legato a fondi di commodities, infrastrutturali, nonché alla partecipazione a CDP Reti, mentre l'1,3 per cento riguarda investimenti in *private equity*.

Il dottor PROIETTI espone le politiche per l'assistenza degli iscritti citando, in primo luogo, l'adozione del nuovo regolamento pertinente in materia, in vigore dal 1° gennaio 2016, con il quale sono state introdotte nuove possibilità di intervento in favore dell'avvocatura. Rappresenta che la precipua finalità della Cassa è quella di realizzare la transizione da una concezione classica di sostegno agli iscritti in momenti di difficoltà, verso una più moderna e dinamica idea di supporto lungo tutto l'arco di svolgimento dell'attività professionale, includendo anche aiuti destinati alla sfera familiare del professionista. Vengono pertanto individuate 5 aree di intervento, che si sostanziano nella definizione di più di 30 misure di sostegno, per una spesa complessiva che supera i 63 milioni con i quali vengono assistiti 13.500 soggetti. Evidenzia che lo stanziamento complessivo non può comunque superare il 12,5 per cento del gettito contributivo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Sottolinea che le 5

aree di intervento riguardano le prestazioni in caso di bisogno; le prestazioni a sostegno della famiglia; le prestazioni a sostegno della salute; le prestazioni a sostegno della professione e le prestazioni per spese funerarie. Rappresenta che la Cassa forense ha predisposto un documento, che richiede di distribuire, nel quale viene fornito il dettaglio delle singole misure predisposte cui è associato il relativo stanziamento. Fa presente che, dopo un primo momento di perplessità, gli iscritti iniziano a comprendere la natura sistematica delle politiche di assistenza realizzate dalla Cassa.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) chiede per prima cosa se sia il caso di aumentare il contributo base del 7,25 per cento, versato dai 13.000 pensionati attivi, per favorire una maggiore solidarietà intergenerazionale. Chiede, inoltre, se Cassa forense abbia un'opinione positiva della legge di rottamazione dei carichi pendenti in termini di incasso per l'Istituto, considerato che prevede, per l'appunto, la rottamazione delle cartelle di pagamento.

Il dott. PROIETTI replica facendo presente che il contributo per i pensionati attivi corrisponde alla metà di quello versato dagli iscritti e che lo stesso sarà aumentato al 7,5 per cento nel 2021, quando invece gli iscritti dovranno versare un contributo soggettivo del 15 per cento, motivo per cui sarebbe preferibile non aumentarlo ulteriormente. Di tale contributo, il 2,25 per cento corrisponde a un'indennità liquidabile, che viene corrisposta nel caso in cui l'iscritto si cancelli dalla Cassa, mentre il 5 per cento è di tipo solidaristico e non dà diritto a controprestazioni. Per quanto riguarda la legge sulla cosiddetta rottamazione, il dott. Proietti precisa che la Cassa forense sta applicando la rottamazione 1, bis e ter, ma che i risultati saranno visibili solo a fine esercizio 2019-2020. La Cassa non ha invece aderito al cosiddetto saldo e stralcio, in quanto subordinato ad una delibera che l'ente non ha emanato. Questo perché tale prassi avrebbe previsto una decurta-

zione dei contributi, che avrebbe danneggiato l'iscritto in termini pensionistici.

L'avvocato LUCIANO, a tal proposito, fa presente che sarebbe opportuno un maggior dialogo fra le Casse e il legislatore nel momento in cui vengono adottati provvedimenti legislativi che impattano sulla sostenibilità di tali enti.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) pone la questione dell'impossibilità di ricongiungere i contributi versati nel momento in cui si lascia la professione di avvocato per dedicarsi ad altre attività, anche di tipo impiegatizio.

Interviene il Presidente del collegio sindacale, dott. CARDUCCI, che illustra brevemente la composizione e le attività svolte dal collegio. Fa quindi presente che, malgrado l'assenza di un Regolamento investimenti, il Consiglio di amministrazione ha incaricato la Commissione bilancio e patrimonio di redigere un regolamento interno da sottoporre alla sua approvazione. Aggiunge, quindi, che la Cassa è dotata di un protocollo per gli investimenti molto puntuale. La Cassa ha aderito ai principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite e che hanno lo scopo di gestire meglio i rischi e segue una costante politica di trasparenza che prevede la pubblicazione di documenti sul proprio sito internet. La Cassa è, altresì, attenta agli investimenti finanziari e al rispetto della sostenibilità a 50 anni e fa presente, a tal proposito, che il rapporto fra pensionati e iscritti è di 1 a 12, ovvero di un pensionato ogni 12 iscritti.

Il senatore LANNUTTI (M5S) chiede informazioni in merito alla compatibilità tra la componente di rischio connessa agli specifici investimenti effettuati, in particolare con riferimento alla componente azionaria, e la sostenibilità della Cassa.

Il dott. PROIETTI sottolinea l'importanza del contributo integrativo. Fa presente che, a differenza di molti enti che sono dovuti passare al sistema contribu-

tivo, la Cassa forense è riuscita a mantenere un retributivo sostenibile, basato sui redditi dichiarati dal professionista nell'arco di tutta la carriera. Nel caso in cui, sulla base di tali redditi, la pensione minima, che per gli avvocati corrisponde a 12.000 euro annui, non sia stata raggiunta, si utilizza il contributo integrativo del 3,5 per cento al fine di colmare la differenza. Questo spiega il motivo per cui sia necessario versare i contributi minimi soggettivi, che sono ridotti a metà o a un quarto nei primi 8 anni di attività, ma che poi salgono a 2.800 euro annui. Eliminando il contributo minimo si eliminerebbe, di conseguenza, la possibilità di garantire una pensione minima. Fa, quindi, presente che la Cassa ha l'onere di sostenere il peso delle pensioni maturate in passato e non giustificate dal montante contributivo versato, per le quali è necessario attingere al contributo integrativo. La sostenibilità del sistema è comunque garantita dal contributo di solidarietà versato anche dai pochi avvocati che guadagnano più di 100.000 euro l'anno e che, talvolta, è superiore alla pensione percepita. Dovesse aumentare, però, il numero di avvocati che dichiarano meno di 10.000 euro l'anno che, al momento, ammonta a 75.000 unità, sarebbe necessario rivedere le prestazioni erogate in modo da mantenere la sostenibilità del sistema. Per rispondere alla domanda del senatore Damiani, il dott. Proietti fa presente che per la Cassa forense il ricongiungimento dei contributi è possibile con tutti i fondi previdenziali obbligatori ma che, a causa di un'interpretazione data dall'Inps alla normativa vigente, tale prassi non può riguardare la gestione speciale di detto Istituto. In seguito a una sentenza della Corte di cassazione relativa a un

singolo caso, tuttavia, è possibile che tale interpretazione cambi, ma è necessario attendere una risposta dell'Inps in tal senso.

La dott.ssa CARISSIMI fa presente che il rischio negli investimenti non può essere eliminato, ma che comunque nel suo complesso non supera il 6,9 per cento del portafoglio e viene monitorato di mese in mese.

Il presidente LUCIANO aggiunge, infine, che alcuni investimenti caratterizzati da una maggiore rischiosità sono necessari per sostenere la redditività degli attivi, considerato che il 44,5 per cento del portafoglio è composto da obbligazioni il cui il rendimento è quasi nullo.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione della Cassa forense di previdenza e assistenza forense e dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza convocato per oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione del Comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania, maggiore Ugo Giunta	154

AUDIZIONE

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca BRIZIARELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania, maggiore Ugo Giunta.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania,

maggiore Ugo Giunta, che ringrazia della presenza.

Ugo GIUNTA, *Comandante del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Ugo GIUNTA, *Comandante del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania*, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	155
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: <i>Doc. XVII-bis</i> , n. 1	155
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo)</i>	159
Sulla recente nascita del figlio dell'onorevole Marrocco	158

Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza della presidente RONZULLI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto conoscere il proprio assenso.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: *Doc. XVII-bis*, n. 1.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 luglio.

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare e votare il documento conclusivo della indagine conoscitiva sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Preannuncia poi l'organizzazione di un convegno sulle tematiche oggetto della indagine conoscitiva, finalizzato anche alla presentazione del documento conclusivo. A questo evento, che dovrebbe avere luogo nella mattinata di martedì 3 dicembre, saranno chiamati a partecipare oltre ad alcuni componenti della Commissione, preferibilmente uno per ogni gruppo parlamentare, anche il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e quello delle pari opportunità e della famiglia e i rappresentanti di altre istituzioni. Questo convegno potrebbe inserirsi peraltro nell'ambito delle più ampie celebrazioni previste per i trent'anni della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. Sebbene il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 451 del 1997, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, preveda che le modalità di svolgimento della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 no-

vembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione Onu, siano determinate dal Governo, d'intesa con la Commissione, quest'anno il consueto evento è stato organizzato, fin anche nella scelta del luogo, l'Istituto degli innocenti sito nella città di Firenze, della data, il prossimo 22 novembre, e nella definizione del programma, dal Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia. « L'intesa » prevista dalla legge si è di fatto sostanziata nel mero invito della Presidente, chiamata a svolgere un intervento introduttivo, e dei parlamentari componenti della Commissione bicamerale. Tali osservazioni – precisa la Presidente – non costituiscono l'espressione di una sterile critica di carattere politico. Come Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza fa presente di aver sempre evitato ogni possibile strumentalizzazioni politica intorno alle tematiche dell'infanzia. Esse devono costituire, infatti, una priorità per l'intero Parlamento, al di là dei singoli schieramenti politico-partitici.

Si apre quindi un breve dibattito sui tempi e sulle modalità di organizzazione dell'evento per la presentazione del documento conclusivo della indagine conoscitiva in esame, nel quale intervengono gli onorevoli Giuseppina VERSACE (FI), Veronica GIANNONE (Misto), SIANI (PD), Claudia GOBBATO (Lega), Maria SPENA (FI), Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e Carmela GRIPPA (M5S).

La PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi emersi nel dibattito testé svolto, avverte che in relazione alla presentazione del documento conclusivo, saranno quindi organizzati, nel corso della prossima settimana, una conferenza stampa, e, nel mese di dicembre, un convegno.

In qualità di relatrice illustra quindi lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, pubblicato in allegato. Nel merito esso si articola in otto paragrafi. Tale documento non solo riassume il contenuto del lungo ciclo di audizioni svolte, ma fornisce anche utili

elementi sulla dimensione e diffusione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Oltre a questo aspetto più « ricognitivo », il documento reca anche una parte propositiva, nella quale si individuano tre linee di intervento per contrastare il fenomeno – che si sostanziano in misure di prevenzione e di protezione e in interventi repressivi – e si forniscono, nelle conclusioni, precise indicazioni per la modifica del quadro normativo vigente.

La PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito. Nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sullo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo.

L'onorevole Carmela GRIPPA (M5S) prende la parola preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di documento conclusivo.

Si tratta di un documento complesso che affronta una tematica di grande attualità.

Particolarmente positivo è il giudizio sulle linee di intervento tracciate nel documento, nella parte in cui si individuano nelle iniziative di prevenzione e protezione i principali strumenti per contrastare il fenomeno. La legge sul cyberbullismo della scorsa legislatura ha costituito un primo importante passo, ma è necessario proseguire lungo il solco da essa tracciato, implementando gli interventi volti ad educare e sensibilizzare soprattutto ad un corretto uso della rete. Conclude sottolineando l'importanza di una capillare diffusione del documento che la Commissione si appresta a votare, anche al di fuori dell'ambito strettamente parlamentare.

L'onorevole Maria SPENA (FI) esprime vivo apprezzamento per il contenuto del documento conclusivo, in relazione al quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. La questione del bullismo e del cyberbullismo costituisce un tema di

grande interesse, che impone una più ampia riflessione sui comportamenti e le devianze giovanili. È drammaticamente alta la percentuale di adolescenti e ragazzi che fanno sistematico uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Proprio tale uso è spesso alla base di comportamenti violenti e aggressivi che possono sfociare anche in atti di bullismo. Il documento che la Commissione sta per approvare potrebbe rappresentare un utile supporto, in termini di prevenzione, anche per gli operatori del mondo della scuola e in particolare per i dirigenti scolastici che nella loro attività possono trovarsi a dover affrontare questi fenomeni.

L'onorevole SIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime vivo apprezzamento per il contenuto del documento che la Commissione si appresta a votare. Questo documento affronta, da un lato, l'antico fenomeno del bullismo e, dall'altro, quello più recente e pericoloso del cyberbullismo. Proprio con riguardo a quest'ultimo il documento individua, fra le principali misure di contrasto, la promozione di interventi educativi per un corretto uso delle tecnologie rivolti non solo ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie. In linea di continuità con la legge 71 del 2017 il documento conclusivo ribadisce, quindi, l'importanza di un approccio educativo e formativo a questi fenomeni. Sul piano della repressione, in modo condivisibile, il documento evidenzia l'importanza di intervenire contrastando l'anonimato in rete. Altrettanto apprezzabili sono le indicazioni sulla necessità di promuovere l'utilizzo capillare e gratuito per l'utenza dei sistemi di *parental control* e di ogni altro filtro attivabile sui *devices*.

L'onorevole Claudia GOBBATO (Lega), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, osserva come bullismo e cyberbullismo siano fenomeni diffusi e in drammatica crescita. Si associa al giudizio positivo espresso dagli altri componenti della Commissione sulla proposta di documento conclusivo della indagine conoscitiva in titolo.

Nel ricordare che la Commissione giustizia della Camera dei deputati sta trattando alcuni disegni di legge proprio in materia di bullismo, auspica che delle considerazioni formulate nel documento conclusivo della indagine conoscitiva, la suddetta Commissione o, comunque, i suoi componenti possano tenere conto nel prosieguo dell'*iter* d'esame.

L'ampio e approfondito lavoro svolto dalla Commissione bicamerale può costituire una importante risorsa anche al di fuori dell'ambito strettamente parlamentare.

Dopo aver ricordato come un ulteriore e importante passo nel contrasto del fenomeno del bullismo sia stato compiuto con la legge n. 92 del 2019 mediante l'introduzione nelle scuole dell'insegnamento della educazione civica, intesa anche come educazione alla cittadinanza digitale, osserva come sia necessario proseguire lungo questo solco, portando avanti serie iniziative di contrasto, per arginare questa piaga sociale.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di documento illustrata dalla Presidente.

Con l'indagine conoscitiva in esame, la Commissione bicamerale ha inteso affrontare una problematica di indubbio rilievo che si inserisce nel quadro del più ampio e preoccupante dilagare di forme di violenza e aggressività tra le giovani generazioni. Contrastare il bullismo significa prima di tutto prevenirlo. Il bullismo è un fenomeno complesso che involge oltre alla vittima e all'autore della condotta vessatoria anche i terzi, osservatori o a volte addirittura « *condivisor* » della violenza. Prevenire questo fenomeno significa anche interrompere un potenzialmente infinito circuito di violenza, per la quale la vittima molto spesso finisce per trasformarsi a sua volta in carnefice. È compito delle istituzioni, prima fra tutte la scuola, intervenire. Un approccio esclusivamente scolastico centrato deve essere però superato, in quanto, da solo, non è in grado di arginare il fenomeno. È necessario garantire il

giusto supporto alle famiglie in particolare con riguardo al cyberbullismo. Il documento conclusivo, che è il risultato di una lunga e approfondita attività conoscitiva, individua correttamente nelle misure di carattere preventivo il principale strumento di contrasto del fenomeno. Misure repressive, importanti sul più ampio piano della certezza della pena, intervengono tuttavia quando la violenza si è già concretizzata. Conclude ribadendo la necessità di promuovere e sostenere interventi e misure finalizzate a prevenire il fenomeno oggetto della indagine.

L'onorevole Veronica GIANNONE (Misto), nel preannunciare il proprio voto favorevole, esprime pieno apprezzamento per il contenuto della proposta di documento conclusivo illustrata dalla Presidente. Dai lavori dell'indagine conoscitiva emerge con chiarezza come bullismo e cyberbullismo siano fondamentalmente un problema culturale e sociale, che impone una più ampia riflessione sulle difficoltà che le famiglie incontrano nella educazione dei propri figli. È evidente che, in molti casi, i genitori non hanno un pieno controllo sui comportamenti dei figli, in particolare quando questi navigano in rete. Condivide l'opinione espressa dagli altri componenti della Commissione, per la quale deve essere garantita la massima diffusione a questo documento, il quale

potrebbe costituire un importante strumento anche per il mondo della scuola.

Prendono brevemente la parola la senatrice Grazia D'ANGELO (M5S) e l'onorevole Giuseppina VERSACE (FI), la quale, pur condividendo pienamente il merito dello schema di documento conclusivo, esprime rammarico per la mancata audizione dell'Osservatorio nazionale bullismo e doping.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone ai voti lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo che, previa verifica del numero legale, risulta approvato. Dichiarata quindi conclusa la procedura informativa.

**Sulla recente nascita del figlio
dell'onorevole Marrocco.**

L'onorevole Maria SPENA (FI) prende la parola per esprimere i più fervidi auguri alla collega Marrocco per la recente nascita del figlio.

La presidente RONZULLI e tutti i componenti della Commissione si uniscono alle felicitazioni.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO
(Doc. XVII-bis, n. 1).**

1. L'obiettivo della indagine

Con l'indagine conoscitiva in esame la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza si è proposta di analizzare il fenomeno del bullismo, realizzato sia nelle sue forme tradizionali sia attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Il cyberbullismo è una tra le forme più gravi di bullismo. Pur trattandosi nella sostanza di uno stesso fenomeno - connotato dalla comune matrice del carattere vessatorio e ripetuto della condotta in danno del minore - lo strumento telematico che caratterizza il cyberbullismo - influisce non solo sulle forme di manifestazione, ma anche e soprattutto sulla pericolosità sociale del fenomeno stesso.

Se i "bulli tradizionali" sono usualmente studenti, compagni di classe o, comunque, persone conosciute dalla vittima, i cyberbulli si muovono invece, molte volte, approfittando dell'anonimato garantito dall'utilizzo di *user-id*, *avatar* o *nickname* tipici delle piattaforme di interazione sociale *on line*. La vittima quindi non conosce spesso neppure l'identità di colui che la perseguita. Inoltre la rete finisce per amplificare a dismisura gli effetti lesivi della condotta, ben oltre l'ambito territoriale nel quale la vittima vive.

L'indagine svolta dalla Commissione ha inteso in primo luogo approfondire il contesto in cui il fenomeno si inquadra attraverso una analisi delle cause che ne sono alla base, individuando possibili iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. Si è ritenuto in questo contesto di valutare l'effettiva dimensione e diffusione del fenomeno ed in particolare del cyberbullismo, attraverso l'acquisizione di dati statistici.

Ancora, l'indagine ha consentito una prima verifica sulla concreta attuazione delle misure previste dal nostro ordinamento per contrastare e prevenire il fenomeno e in particolare sull'attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, approvata dal Parlamento nel corso della XVII Legislatura. Questa legge ha previsto, da un lato, una serie di misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori - vittime e autori del bullismo sul *web* -, da attuare anche in ambito scolastico e, dall'altro, ha introdotto la possibilità – nel caso di bullismo informatico – di ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a tutela dei minorenni

(quali ad esempio l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su internet, con conservazione dei dati originali).

La Commissione, a conclusione dell'indagine, si propone di offrire con il presente documento un quadro ricognitivo delle evidenze emerse, indicando, nel contempo, al Parlamento spunti di riflessione per porre in essere una attività di prevenzione e di contrasto più incisiva del fenomeno, che veda coinvolte le istituzioni, ma soprattutto la scuola e le famiglie.

2. L'attività conoscitiva svolta

La Commissione, nel corso dei primi sei mesi di attività, ha svolto un ampio e articolato ciclo di audizioni per approfondire i temi oggetto dell'indagine conoscitiva. In questo paragrafo si intende fornire una sintetica ricognizione delle audizioni svolte.

2.1 L'audizione della Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza: il cyberbullismo e la questione dell'accesso dei minori alla rete

L'attività conoscitiva della Commissione è stata avviata, il 7 febbraio 2019, con l'audizione della Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dottoressa Filomena Albano, la quale ha inquadrato i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito dei più generali principi riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e in particolare nell'articolo 2, il quale vieta ogni forma di discriminazione; nell'articolo 16, per il quale i minori non devono subire nessuna forma di interferenza arbitraria o illegale nella loro vita privata; nell'articolo 17, il quale impone agli Stati parti di riconoscere l'importanza della funzione esercitata dai *mass media* e di vigilare affinché il fanciullo possa accedere ad informazioni e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie; nell'articolo 19, il quale prevede che gli Stati parti adottino ogni misura per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento; nell'articolo 24 che riconosce il diritto alla salute dei fanciulli ed infine all'articolo 28, il quale sancisce il diritto dei minori all'educazione.

Nel rilevare come, a differenza del bullismo, il cyberbullismo sia un fenomeno nuovo, legato all'era digitale, la Garante ha evidenziato l'esigenza di valutare il fenomeno nell'ambito di una riflessione più ampia sulla questione relativa all'accesso dei minori alla rete. Con il decreto legislativo n. 101 del 2018, con il quale sono state introdotte norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla *privacy*, è stata fissata a 14 anni l'età per il consenso digitale. Si tratta di una scelta italiana non condivisa dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che, nel parere reso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari, aveva espresso il convincimento che l'età minima dovesse attestarsi ai 16 anni. Gli adolescenti che si accostano alla rete lo fanno senza una

adeguata "consapevolezza digitale" e ignorando i rischi che si celano dietro il gratuito accesso ai *social networks*. Da un confronto peraltro avviato dalla Autorità garante con i membri della Consulta dei ragazzi è emersa anche una scarsa cognizione del tema del trattamento e della riservatezza dei dati e del rapporto tra profilazione e pubblicità targhettizzata.

Per quanto concerne le misure per contrastare e prevenire i fenomeni, la Garante ha sottolineato come i "rimedi" più efficaci siano le iniziative di formazione ed educative. In proposito ha ricordato il progetto "Dallo scontro all'incontro: mediando si impara", il quale mira a trasmettere l'idea che saper comunicare efficacemente, imparare a riconoscere le emozioni e gestire positivamente la conflittualità costituisce un valore aggiunto e una risorsa preziosa nei rapporti interpersonali e il progetto "Riparare: conflitti e mediazione a scuola", di promozione della "cultura della mediazione" tra i ragazzi. Ulteriori iniziative - e in particolare programmi di *e-learning* volti a sensibilizzare e formare gli operatori sulle questioni del bullismo e del cyberbullismo - sono state avviate dall'Autorità garante in collaborazione con la Scuola superiore della Magistratura e, con la Scuola della Polizia. Ha ricordato infine, che i temi del bullismo e del cyberbullismo costituiscono una priorità anche a livello internazionale, come è confermato dal fatto che il prossimo *focus* della Rete europea dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza sarà dedicato proprio alla protezione dei diritti dei minori nell'era digitale. Inoltre il tema della sicurezza in rete dei minori è stato oggetto anche di apposite Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

2.2 Le audizioni degli esperti in pediatria, psicologia e psichiatria

Nel corso della indagine la Commissione ha proceduto poi alla audizione di vari esperti in psicologia e psichiatria, i quali hanno fornito elementi utili soprattutto con riguardo alla individuazione delle possibili cause del fenomeno.

In particolare sono stati auditi dalla Commissione la Presidente della Società italiana di psicanalisi (SPI), dottoressa Annamaria Nicolò; il professor Giuseppe Bersani, associato di psichiatria dell'Università La Sapienza di Roma; il Direttore dell'istituto di ortofonologia, professor Federico Bianchi di Castelbianco; la dottoressa Flavia Ferrazzoli, psicoterapeuta; la professoressa Benedetta Emanuela Palladino del Dipartimento di scienze della formazione e psicologia dell'Università di Firenze; la professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta e infine il professor Dario Bacchini, ordinario di psicologia dello sviluppo e della educazione presso l'Università di Napoli Federico II.

2.1.a. Il bullismo e la vittimologia da trauma

Il bullismo è un fenomeno antico, del quale però la comunità scientifica italiana ha iniziato ad occuparsi "seriamente" solo alla fine degli anni Novanta, in ritardo rispetto agli altri Paesi europei. "

Oltre all'unanime riconoscimento della diffusività del fenomeno del bullismo e soprattutto del cyberbullismo, anche fra bambini della scuola primaria, in ragione di un precoce utilizzo di *smartphone* e *tablet*, gli esperti ascoltati hanno sottolineato come lo studio del bullismo imponga una riflessione anche sull'adolescenza intesa come importante fase dello sviluppo umano. Proprio in questa fase, infatti, ha luogo una vera e propria ristrutturazione della identità dell'individuo non solo sul piano fisico, ma anche su quello neuropsicologico.

Le vittime di bullismo, soprattutto se adolescenti, mostrano, infatti, tutti i segni ricorrenti nella vittimologia da trauma. Gli episodi di bullismo subiti possono comportare oltre a disturbi del sonno e ad altre forme di somatizzazione del trauma, anche imperiture modifiche della personalità, che finiscono per condizionare la vita delle vittime anche da adulti. Peraltro non è infrequente notare l'insorgenza nelle vittime di comportamenti aggressivi e vessatori: Altrettanto ricorrente è la rilevazione di un processo di identificazione fra il bullizzato e il suo persecutore, per il quale la vittima diventa carnefice, perseguitando a sua volta. Un ulteriore aspetto particolarmente grave è rappresentato dal processo di esclusione che il bullismo comporta per le vittime. All'esclusione dal gruppo sociale si associa poi un forte sentimento di vergogna nella vittima che spesso non riesce a condividere quanto accade neppure con le famiglie. Dietro il bullismo, è stato rilevato, si nascondono logiche di prevaricazione, prepotenza e abuso di potere.

Per quanto concerne il cyberbullismo gli auditi hanno evidenziato come la rete abbia profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata sia nel tempo che nello spazio. L'impatto della rete sul fenomeno - è stato precisato - deve ritenersi ambivalente: da un lato, l'avvento della rete ha avuto l'effetto positivo di far emergere a livello mediatico il problema - da anni presente, ma del quale vi era scarsa consapevolezza - ma, dall'altro, la rete ha avuto un impatto negativo, rendendo più pericolose le manifestazioni del fenomeno.

La maggiore gravità del bullismo in rete è legata al fatto che l'anonimato e l'assenza di una relazione immediata e fisica fra autore e vittima tendono a rendere più aggressiva la condotta vessatoria, a cui si associa un forte sentimento di ineludibilità da parte del bullizzato che non riesce a trovare riparo in nessun luogo. Proprio nel cyberbullismo si riscontra, inoltre, con maggiore frequenza il processo identificativo tra vittima e carnefice, con la conseguenza che ai comportamenti vessatori subiti il minore reagisce - in molti casi - trasformandosi a sua volta in "bullo".

Una particolare attenzione è stata posta al tema dell'impatto della rete sui ragazzi affetti dalla sindrome di Hikikomori. Nella società contemporanea oltre centomila ragazzi vivono, infatti, ritirati in casa, scegliendo come uno contatto con la realtà il *web*. Questa forma di esasperato isolamento giovanile, qualificata appunto dalla psicologia come sindrome di Hikikomori - sindrome questa, in origine riscontrata fra i ragazzi giapponesi, che a fronte del sistema scolastico nipponico esasperatamente competitivo, abbandonavano la scuola - ha, a motivo dello sviluppo della rete, assunto caratteristiche nuove e pericolose. Si sta assistendo infatti ad un progressivo e preoccupante sopravvento del mondo virtuale su quello reale.

Sul fenomeno, ancora, un forte impatto ha il comportamento degli adulti, i quali o sminuendo la gravità degli atti perpetrati ovvero alimentando l'eco di siffatte condotte con un vero e proprio "effetto folla", può finire di fatto per incidere negativamente su di esso.

Gli esperti hanno inoltre fornito utili elementi per la individuazione delle cause sottese al fenomeno, le quali devono essere rintracciate nella condizione di "abbandono" e solitudine, nella quale vivono molti adolescenti e che sembrerebbe affondare le proprie origini anche in una scolarizzazione eccessivamente precoce.

2.1.b. La risposta al bullismo: la via della prevenzione e della formazione

Unanime è l'opinione degli esperti sulla inefficacia, in un'ottica di contrasto dei fenomeni oggetto della indagine, del ricorso alla repressione penale. E' invece più opportuno insistere sulla prevenzione e sulla formazione.

In ogni caso le iniziative da intraprendere devono riguardare ambedue i fenomeni: bullismo e cyberbullismo sono, pur nelle loro diversità, un unico fenomeno e di frequente non solo i bulli tradizionali sono anche bulli virtuali, ma anche le vittime delle violenze fisiche sono destinatarie delle aggressioni in rete. Occorre, in altri termini, una strategia unica.

E' importante rafforzare il ruolo della famiglia, promuovendo anche corsi di formazione specifici sull'uso corretto della rete e sui suoi rischi in favore dei genitori. Senza il controllo degli adulti, infatti, similmente al romanzo di William Golding " Il signore delle mosche", si rischia che la dinamica tra ragazzi sfoci nella violenza e nella reciproca sopraffazione. Nella Carta di Alba a tutela dei bambini nel *web*, elaborata dalla Fondazione Movimento bambino, si sottolinea proprio, ai fini di un sano utilizzo della rete e della prevenzione del fenomeno del bullismo *on line*, la necessità di contribuire alla formazione di una cultura digitale non solo dei ragazzi, ma anche e soprattutto degli adulti - genitori. Altrettanto importante è il favorire una riflessione su questi temi proprio all'interno della scuola, in quanto luogo di primaria aggregazione degli adolescenti, anche attraverso la realizzazione di sportelli di ascolto o l'istituzione della figura dello psicologo scolastico. Il dialogo e la promozione di attività che favoriscano, come quelle sportive, l'empatia e il sano spirito di gruppo sono importanti strumenti di contrasto e prevenzione. Sarebbe infine opportuno prevedere, similmente a quanto avviene per gli episodi di violenza ai danni di donne e di bambini l'istituzione di un "telefono antibullo".

2.3 Le audizioni di magistrati ed esperti in materie giuridiche

2.3.a. L'esperienza dei Tribunali per i minorenni di Milano e Roma: fra prevenzione e repressione

Un interessante punto di vista sul fenomeno è stato fornito alla Commissione dalle audizioni della Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, dottoressa Maria Carla Gatto e dalla Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, dottoressa Alida Montaldi.

No a nuove fattispecie di reato, sì alla introduzione di aggravanti ad effetto speciale

La dottoressa Maria Carla Gatto, pur esprimendo apprezzamento per la introduzione, con la c.d. legge sul codice rosso, del reato di *revenge porn*, ha ribadito l'assoluta inutilità di prevedere nuove fattispecie criminose per sanzionare le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo, tenuto conto che l'ordinamento già contempla singole fattispecie di reato (minaccia, diffamazione e violazione *privacy*) volte a punire tali comportamenti. Sarebbe più opportuno, invece, a suo parere, prevedere la diffusione in rete come circostanza aggravante ad effetto speciale dei reati che interessano questo fenomeno. L'aggravamento avrebbe come effetto che la maggiore pena inciderebbe sul termine di prescrizione e anche sulla possibilità dell'emissione delle misure cautelari. La previsione dell'aggravante consentirebbe inoltre di includere nella valutazione del comportamento delittuoso anche tutti i reati che si ricollegano all'*hate speech* e che mantengono una loro specificità in ragione della necessità di bilanciamento con l'interesse costituzionalmente tutelato della libertà di espressione.

I correttivi proposti alla legge n. 71 del 2017: una maggiore responsabilizzazione delle famiglie e una maggiore organicità degli interventi

La Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma ha espresso un giudizio fortemente positivo sulla legge n. 71 del 2017, evidenziandone la piena coerenza con tutto il sistema delle tutele predisposte per la condizione minorile. In linea con la ratio della legge la Presidente del Tribunale capitolino ha ricordato i positivi risultati del progetto Educal, che, nel territorio, ha consentito di portare - grazie alla collaborazione di magistratura e avvocatura- in molti licei la simulazione di processi penale, anche su fatti riconducibili ai fenomeni oggetto della indagine.

Un giudizio altrettanto positivo è stato espresso anche dalla Presidente del Tribunale dei minorenni di Milano. Quest'ultima, tuttavia, pur riconoscendo a tale legge il merito di aver ritenuto il cyberbullismo una priorità per le politiche educative e di aver individuato l'istituzione scolastica come agenzia privilegiata, in ragione della sua idoneità a formare le nuove generazioni alla cittadinanza digitale e a promuovere un corretto esercizio di diritti e doveri nello spazio di azione e di espressione del mondo del *web*, ha espresso perplessità per

il carattere frammentario e non organico degli interventi apprestati. La legge infatti demanda la promozione di progetti per il contrasto del fenomeno del bullismo alle singole istituzioni scolastiche attraverso il coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio. Sarebbe più opportuno, secondo l'audita, realizzare una omogeneizzazione delle iniziative e una armonizzazione degli interventi, anche con specifico riferimento ai finanziamenti ripartiti tra livello statale e regionale. Più in generale una efficace politica di prevenzione del fenomeno non dovrebbe, secondo la dottoressa Gatto, prescindere dal rafforzamento del ruolo delle famiglie che costituiscono la primaria agenzia educativa. In proposito l'audita ha sottolineato l'esigenza di intervenire sul *gap* intergenerazionale esistente fra adulti e nativi digitali, suggerendo la previsione di puntuali obblighi informativi da parte degli operatori del settore ai genitori, così da favorire la conoscenza di informazioni tecnico informatiche necessarie per poter efficacemente vigilare sui figli, quando navigano in rete. Altrettanto auspicabile sarebbe la previsione dell'obbligatorio inserimento nei contratti stipulati con le compagnie telefoniche al momento dell'acquisto dei *devices* destinati ai minori, di precisi richiami alle norme sulla responsabilità civile genitoriale a fronte di eventuali illeciti commessi dai minori sulla rete, così da accrescere la necessità di una loro attenta vigilanza sul flusso informativo dei figli. Il richiamo alla responsabilità civile potrebbe indurre gli adulti ad attivare sistemi di protezione sui *devices* utilizzati dai minori.

Bullismo e giustizia minorile: l'applicazione dei procedimenti amministrativi ex articoli 25 e ss del Regio decreto-legge n. 1404 del 1934

Con riguardo ai fenomeni oggetto dell'indagine, la Presidente Gatto ha sottolineato come, nell'esperienza milanese, la tutela del minore venga attuata senza arrivare alla sanzione penale, ricorrendo allo strumento dei procedimenti amministrativi, previsti dagli articoli 25 e seguenti del Regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934. Questi procedimenti hanno ad oggetto l'eventuale applicazione di misure rieducative nei confronti di adolescenti e giovani a rischio di disadattamento e devianza perché privi di un adeguato indirizzo educativo nell'ambito familiare. L'intervento giudiziario è diretto alla rimozione dei fattori che possono incidere negativamente, in senso antisociale, sul percorso di crescita dei giovani e alla realizzazione, insieme a loro e ai servizi competenti, di progetti che mettano ordine nella loro vita secondo obiettivi positivi e costruttivi. La Presidente, nel fornire alcuni dati sulla mole di affari del Tribunale per i minorenni di Milano, nel quale le pendenze al 31 dicembre 2018 ammontano a 1732 con una sopravvenienza annua che oscilla tra i 660 e i 700 procedimenti, ha sensibilizzato la Commissione sulla necessità di interventi volti ad incrementare le risorse umane e strumentali del suddetto organo giurisdizionale, al fine di consentirgli di adempiere nel modo più efficace possibile ai compiti che la legge gli riconosce.

Il ricorso ai procedimenti ex articoli 25 e seguenti non trova invece riscontro nella realtà del Tribunale per i minorenni di Roma. In proposito la presidente Montaldi, nel fornire alcuni

dati relativi ai procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-*bis* (atti persecutori) nel biennio 2017 - 2018, (nel 2017: 58 iscrizioni contro autori noti e 12 contro autori ignoti; nel 2018: 44 iscrizioni contro noti e 4 iscrizioni contro ignoti), ha sottolineato come rispetto al numero di iscrizioni le richieste di rinvio a giudizio siano ben più limitate (21 nel 2017 e 7 nel 2018) e come nei procedimenti abbia trovato ampia applicazione l'istituto della messa alla prova.

2.3.b. Professori di diritto e avvocati: fra lotta all'anonimato in rete e repressione penale

Al fine di valutare la possibile introduzioni di modifiche al quadro legislativo vigente con particolare riguardo al profilo della repressione dei fenomeni la Commissione ha audito alcuni professori universitari e avvocati.

In particolare sono stati ascoltati il professor Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita; la professoressa Caterina Flick, docente di diritto penale d'impresa, diritto e criminalità informativa e *privacy*; l'avvocato Maria Sabina Lembo, docente di diritto e procedura penale; il professor Maurizio Mensi, docente presso l'Università Luiss e l'avvocato Luciana Delfini, docente presso l'Università di Tor Vergata. E' stato infine acquisito agli atti il contributo del professor Ciro Grandi, professore associato di diritto penale presso l'Università degli studi di Ferrara.

Una strategia comune contro bullismo e cyberbullismo. Il cyberbullismo e la lotta all'anonimato in rete

Il professor Gambino, dopo aver espresso un giudizio complessivamente positivo sulla legge n. 71 del 2017, ne ha rilevato un intrinseco limite nel fatto che essa trova applicazione solo con riguardo al fenomeno del cyberbullismo e non anche in relazione al bullismo tradizionale. Si tratta, a suo parere, di due fenomeni affini che richiedono di essere affrontati unitariamente. L'audit ha poi sottolineato l'importanza di inquadrare il problema, soprattutto del cyberbullismo, nell'ambito di una più ampia riflessione sulla questione dell'anonimato in rete, evidenziando la necessità di intervenire sulla percezione della presunzione di anonimato nella quale confidano molti adolescenti e bambini quando navigano in rete. Altrettanto opportuno sarebbe, soprattutto al fine di garantire una maggiore sensibilizzazione delle famiglie, valutare la previsione di sanzioni di carattere economico in capo a coloro che violano le regole della corretta navigazione in rete. Ciò è possibile in quanto per utilizzo di gran parte dei *social network*, l'utente è tenuto ad indicare - già a legislazione vigente - gli estremi di una carta di credito. In tal modo si finirebbe per responsabilizzare i genitori in merito alle attività che i loro figli pongono in essere attraverso *smartphone* o *tablet*.

Il cyberbullismo e la responsabilità degli operatori di rete e delle piattaforme

Puntuali proposte di modifica/integrazione alla legislazione vigente e alla legge n. 71 sono state, poi, formulate dalla professoressa Flick, la quale ha rilevato la necessità di un intervento sul suo ambito di applicazione, prevedendo una differenziazione sul piano della disciplina a seconda dell'età degli autori della condotta. A suo parere, con riguardo agli infraquattordicenni sarebbe auspicabile prevedere forme più puntuali, di quelle previste dal codice civile, di responsabilità dei genitori per le condotte illecite poste in essere in rete dai figli. I fenomeni oggetto dell'indagine conoscitiva, infatti, anche in ragione della diffusione precoce degli strumenti informatici, interessano anche bambini, giuridicamente non responsabili. Un ulteriore intervento dovrebbe sostanziarsi nella previsione di puntuali obblighi e forme di responsabilità anche per gli operatori di rete e per le piattaforme elettroniche. Si tratta di un tema particolarmente complesso che in parte è stato affrontato con riguardo alla materia relativa al trattamento dei dati personali. A suo parere più che prevedere in capo a tali soggetti obblighi di controllo preventivo sui contenuti pubblicati in rete, sarebbe preferibile optare per un loro maggiore coinvolgimento nell'attività di intervento e di rimozione dei contenuti su segnalazione anche dell'autorità giudiziaria. La questione della responsabilità delle piattaforme presenta, comunque, un profilo di indubbia problematicità legato al fatto che molte di esse hanno sede in ordinamenti extra europei. Per quanto riguarda il profilo repressivo del fenomeno l'audita ha sottolineato l'importanza di introdurre un sistema sanzionatorio, non improntato alla tradizionale logica penale, ma incentrato, anche in chiave di recupero del reo, sullo svolgimento di attività sociali e di condotte riparatorie.

Bullismo: fra esigenze repressive e giustizia riparativa

L'intervento dell'avvocato Maria Sabina Lembo si è invece concentrato su due distinte linee di intervento: da un lato l'incentivazione di tutte quelle misure finalizzate a promuovere l'educazione alla convivenza civile e alla legalità, attraverso la previsione "a regime" e in modo più sistematico delle iniziative formative già contemplate dalla legge n. 71 e dall'altro sulla valutazione di interventi sia sul diritto sostanziale penale che sulla giustizia penale.

Relativamente alla questione relativa alla repressione del fenomeno sarebbe preferibile optare per l'introduzione di circostanze aggravanti per alcuni dei reati, già contemplati dall'ordinamento, ai quali le condotte in esame possono essere ricondotte. Sul piano della giustizia penale l'avvocato Lembo ha evidenziato l'importanza di introdurre meccanismi di giustizia riparativa anche in questo settore, così da trovare, attraverso il coinvolgimento della vittima, dell'autore del reato e della comunità, la più opportuna soluzione agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso allo scopo di promuovere la ripresa o l'avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione anche simbolica del danno e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Il cyberbullismo e l'utilizzo della intelligenza artificiale

L'avvocato Delfini ha invece sottolineato la necessità di un univoco quadro definitorio, basato su puntuali rilevazioni statistiche. Si deve trattare di una rilevazione scientifica, da realizzarsi sulla base di specifiche linee guida, la cui adozione dovrebbe essere prevista a livello legislativo. La definizione di tali linee guida potrebbe essere demandata anche al Tavolo tecnico previsto dalla legge n. 71 del 2017, eventualmente integrato con esperti di statistica. Tanto più scientifica sarà la rappresentazione del fenomeno tanto più efficaci saranno le misure di intervento che il legislatore potrà mettere in campo. L'audita ha quindi evidenziato la dinamica trilaterale che connota il fenomeno e che vede coinvolti, oltre alla vittima e all'autore, anche i terzi spettatori, che in qualche modo, con la loro condotta, non solo rafforzano il comportamento del bullo, ma finiscono per diventarne complici. Ha poi riferito, dal punto di vista forense, gli esiti del progetto Educal, portato avanti dall'Avvocatura e dalla Magistratura e ricordato anche dalla Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma (*si veda par.2.3.a*), da oltre tre anni, nei licei romani. Ciò che è emerso da tali simulazioni processuali è la scarsa consapevolezza da parte dei minori non solo della rilevanza penale di certe condotte, ma anche e soprattutto delle conseguenze civilistiche sul piano risarcitorio per i genitori. A parere dell'audita, la questione del bullismo e del cyberbullismo impone, poi, una riflessione anche sull'utilizzo della intelligenza artificiale e sull'impatto che l'utilizzo di algoritmi può determinare sul piano della tutela dei diritti umani. Si tratta di un dibattito che è già all'attenzione delle organizzazioni internazionali. È vero infatti che l'intelligenza artificiale può aiutare nella prevenzione del cyberbullismo, ad esempio attraverso la automatica rimozione di contenuti offensivi, ma è altrettanto vero che essa rischia di determinare e di favorire la creazione di stereotipi. In ogni caso la gestione di tali strumenti non può essere lasciata unicamente nelle mani dei "signori" della rete, ma deve essere veicolata e normata dalle istituzioni. Sempre con riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la prevenzione del fenomeno l'avvocato Delfini ha dato conto del recente progetto Creep, portato avanti in alcune scuole medie della provincia di Trento, il cui obiettivo è quello di realizzare un *software* di analisi semantica che aiuti ad analizzare i profili *social* dei ragazzi e a dare vita ad un *virtual chatbot*, che offra alle potenziali vittime consigli e suggerimenti su come comportarsi. Questi sistemi di per sé virtuosi devono essere però, gestiti dalle istituzioni, in primo luogo le scuole, e supportati dalle famiglie.

Il cyberbullismo fra protezione dei dati personali e disciplina dei contenuti in rete

L'intervento del professor Mensi si è invece sostanziato in una ampia disamina del fenomeno in rapporto alle problematiche connesse alla protezione dei dati personali. Condividendo la posizione espressa anche da altri auditi, ha formulato serie riserve sulla scelta del legislatore italiano di fissare a 14 anni l'età per il consenso digitale. Tale consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile e la sua richiesta deve essere facilmente accessibile, formulata in termini comprensibili con un linguaggio semplice e chiaro. Al

riguardo il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ha tratto spunto dalla normativa internazionale, in particolare dal COPA (*Child Online Protection Act*), legge federale statunitense che risale al 1998 ed entrata in vigore nel 2000, che contiene norme specifiche per la protezione dei minori sotto i 13 anni e dà la possibilità agli *Internet Service Provider* di procurarsi il consenso da parte dei genitori e verificare la sussistenza di tale consenso prima della raccolta dati. Le tematiche oggetto dell'indagine richiedono - secondo l'audit - un approfondimento anche della questione relativa alla disciplina dei contenuti in rete, oggetto della recente Direttiva (UE) 2018/1808, entrata in vigore il 18 dicembre 2018 e che dovrà essere trasposta entro il 19 settembre 2020. Tale direttiva modifica la precedente direttiva 2010/13/UE, in tema di servizi di media audiovisivi. Essa introduce norme a tutela dei minori non soltanto per quanto riguarda i servizi tradizionali di trasmissione televisiva, includendo anche i servizi di *media* audiovisivi a richiesta, ma prevede alcune disposizioni relative alle piattaforme, in particolare quelle per la condivisione di audio e video e per la diffusione di contenuti generati dagli utenti o in modo automatizzato tramite algoritmi. Aggiorna pertanto la disciplina sui servizi di media audiovisivi con un intervento di armonizzazione minima che prevede nuove norme a tutela dei minori che estendono le misure di protezione applicabili ai servizi di trasmissione televisiva anche quelli a richiesta. La direttiva distingue tra contenuti «che possono nuocere» e contenuti che possono essere «maggiormente nocivi» per lo sviluppo e la salute dei minori ed estende altresì ai servizi di media audiovisivi a richiesta le disposizioni in materia di pubblicità. Analogamente estende l'ambito di applicazione del divieto delle pubblicità di alcolici dirette ai minori, nonché il divieto di *product placement* nei programmi televisivi per bambini. Molto importante, soprattutto in relazione alla espansione delle nuove piattaforme di diffusione dei contenuti audiovisivi, è il divieto di utilizzare per scopi commerciali i dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di servizi di nel contesto delle misure tecniche di protezione dei minori. La novità più importante riguarda tuttavia i contenuti trasmessi attraverso le nuove piattaforme per la condivisione di audio e video, anche quando si tratta di contenuti generati dagli utenti o in modo automatizzato o con algoritmi. Impone infatti ai fornitori di tali piattaforme l'adozione di misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ferma restando l'esenzione di responsabilità prevista per i fornitori di servizi della società dell'informazione dalla direttiva *e-commerce* 2000/31/UE, che non sono tenuti a un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca attiva di contenuti illeciti. Al riguardo viene inserito all'interno della direttiva SMAV un nuovo «Capo IX bis» in tema di disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video. La direttiva impone quindi agli Stati membri di introdurre misure volte ad assicurare che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Tali misure – che possono consistere, per esempio, nell'istituzione di meccanismi trasparenti e di facile uso, nell'applicazione di sistemi per verificare l'età degli utenti o sistemi

di controllo parentale – non devono comunque comportare l'introduzione di misure di controllo *ex ante* o il filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all'art. 15 della direttiva 2000/31/UE. Tale norma limita la possibilità di introdurre sistemi di filtraggio ai casi in cui ciò sia necessario per la prevenzione o la repressione di attività illecite, a tutela del principio fondamentale della libertà della rete. Il necessario bilanciamento fra la libertà di espressione e informazione e gli interessi dei soggetti più deboli, quali i minori, che accedono al web, costituisce infatti l'elemento fondamentale del quadro giuridico vigente, nazionale ed europeo. In questa prospettiva si rende possibile l'introduzione di strumenti tecnologici di protezione basati sul *filtering* volti alla tutela dei minori. Restano comunque vietati i sistemi di filtraggio che permettano una sorveglianza generalizzata ed a tempo indeterminato sulle informazioni immesse in rete, come chiarito dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Scarlet – Sabam* del 2011 e *Sabam - Netlog* del 2012.

Alla luce di tale complesso quadro normativo il professor Mensi ha ribadito la necessità di calibrare con attenzione ogni misura quando si fa riferimento al tema dell'anonimato in rete e alla possibilità di prevedere che le piattaforme siano abilitate a raccogliere i dati degli utenti per verificarne l'età.

2.4 Le audizioni delle associazioni e di enti rilevanti

Un importante spazio la Commissione ha riservato, poi, nell'ambito della propria attività conoscitiva, al mondo delle associazioni, ascoltando, da un lato, le più rappresentative del mondo dell'infanzia e, dall'altro, quelle invece più legate alle questioni del *web* e della sicurezza in rete.

2.4.a Le misure promosse dalle associazioni più rappresentative del mondo dell'infanzia e del volontariato

La Commissione ha ascoltato i rappresentanti di *Save the children* e di Telefono azzurro, i quali nell'evidenziare come questi fenomeni debbano essere affrontati principalmente ricorrendo a interventi volti a promuovere un corretto uso della rete e più in generale sani principi di convivenza civica, hanno dato conto in modo puntuale delle iniziative svolte (*si vedano i parr. 7.1 e 7.2.a*).

E' stata poi ascoltato anche il Movimento delle associazioni di volontariato italiano (Moige). La vice presidente, dottoressa Elisabetta Scala ha ricordato alla Commissione come la propria organizzazione da oltre 10 anni, abbia avviato una collaborazione con il MIUR, la Polizia Postale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Associazione dei comuni italiani (Anci) per promuovere iniziative legate al fenomeno oggetto della indagine.

Con l'Anci, in particolare, è stato siglato un Protocollo d'Intesa con lo scopo di coinvolgere i comuni e le scuole nella prevenzione e nel contrasto al bullismo anche in applicazione della legge n. 71 del 2017 per sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché per rieducare i bulli. L'obiettivo primario dei progetti portati avanti dal Moige è quello di formare e informare minori e adulti sulla prevenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e sul corretto e responsabile uso della rete, oltre a proteggere il minore, compresa la sua *privacy* e la sua immagine nell'ambito dei servizi di *social network* e di promuovere la conoscenza e la comprensione riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti dei minori e dei titolari della responsabilità genitoriale. Il Moige peraltro, ha ricordato la vice presidente, ha, nel corso degli ultimi anni, anche condotto indagini di tipo statistico sul fenomeno del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo, da cui sono emersi dei dati preoccupanti (*si veda par. 4.2*). Dopo aver ricordato le azioni messe in campo in un'ottica di prevenzione (*si veda par. 7.1.a*), la vice presidente Scala ha segnalato che, nell'ambito dell'offerta formativa e nell'ottica della prevenzione e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, è stata istituita la prassi UNI/PdR 42:2018 "Prevenzione e contrasto del bullismo": si tratta di un documento importante e concreto finalizzato ad individuare i rischi ai quali i minori sono esposti ed assicurare una gestione operativa in grado di eliminarli e/o ridurli. A parere dell'audita è necessario che il legislatore intervenga in materia di bullismo e cyberbullismo in primo luogo vietando ai minorenni l'accesso ai servizi della società dell'informazione senza il consenso dei genitori. Inoltre ai fini della certificazione della veridicità sull'età del sottoscrittore e quindi della validità del consenso espresso, sarebbe opportuno prevedere che chiunque si accinga alla sottoscrizione sia tenuto ad allegare copia informatica, previa scansione, del proprio documento d'identità e se minorenne tale sottoscrizione dovrà essere posta in essere dall'esercente la potestà genitoriale e/o dal tutore. In secondo luogo dovrebbe essere previsto come obbligatoria per gli *Internet service provider* la predisposizione di filtri efficaci che impediscano ai minorenni di inserire i propri dati e, soprattutto, impedire il loro l'utilizzo per fini commerciali.

Altrettanto attiva sul tema del bullismo e del cyberbullismo è l'Unicef: oltre ad iniziative di tipo formativo nelle scuole (*si veda par. 7.1.b*) il Comitato italiano per il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia ha realizzato con l'Associazione Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni (CamMino), una guida sull'uso sicuro della rete per i genitori e diffusa in occasione dell'ultimo *Safer Internet day*.

Il dottor Bellini dell'Ufficio *advocacy* istituzionale dell'Unicef ha fornito, poi, importanti elementi sulla legge n. 71 del 2017, lamentando la mancata adozione del Piano di azione ivi contemplato e la decisione di non procedere ad una nuova riconvocazione del tavolo tecnico. Sempre con riguardo alla legge del 2017 ha sollecitato la Commissione a farsi promotrice di iniziative volte ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della legge, consentendo anche ai minori di quattordici anni di poter inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei

contenuti diffusi nella rete. Dopo aver evidenziato l'importanza della scuola nell'ambito della politica di prevenzione del fenomeno e sottolineato l'inadeguatezza delle risorse stanziata nella legge n. 71, ha rilevato la necessità di un intervento volto a meglio precisare la formazione dei docenti referenti per il cyberbullismo. Condividendo posizioni già espresse ha sottolineato come l'unico strumento in grado di fronteggiare efficacemente i fenomeni oggetto della indagine sia la diffusione di una corretta consapevolezza digitale.

Un costante impegno nel campo del contrasto e della prevenzione del fenomeno del bullismo ha mostrato anche il Movimento delle associazioni di volontariato italiano (Modavi). La presidente dell'associazione, dottoressa Celestini Campanari, ha dato conto degli esiti dei progetti *Fairo* e *San* realizzati dal Movimento delle associazioni di volontariato italiano e afferenti rispettivamente alla violenza di genere e alla inclusione dei giovani migranti. Da entrambi gli studi emerge l'importanza, soprattutto con riguardo alla prevenzione, del contesto familiare. Relativamente al fenomeno del bullismo nelle suddette indagini particolare attenzione è stata dedicata al ruolo degli osservatori, i quali, a fronte di atti di bullismo, preferiscono astenersi da ogni intervento. Tale ruolo è grave soprattutto nei casi di cyberbullismo laddove risulta evidente la scarsa consapevolezza della gravità degli atti compiuti. Più in generale bullismo e cyberbullismo sono fenomeni spesso accentuati e favoriti da un lato, dal contesto di solitudine nel quale vivono gran parte degli adolescenti e dall'altro, con riguardo ai giovani migranti, anche dalla presenza di barriere di carattere culturale e linguistico.

2.4.b Il bullismo e il cyberbullismo: fra diritto del web e diritto di famiglia

Un ulteriore approfondimento delle questioni connesse al diritto della *privacy* e delle comunicazioni è stato poi possibile grazie alla audizione di alcune associazioni. In particolare sono stati auditi i rappresentanti del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio (Corecom Lazio), dell'Associazione Cromosoma 2.0., del Centro nazionale anticiberbullismo (Cnac) e dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

Per quanto riguarda il Corecom Lazio, il presidente, dottor Petrucci, ha ricordato alla Commissione le competenze dei Comitati regionali per le comunicazioni, sottolineando come tali attività si sostanzino nella risoluzione stragiudiziale di controversie fra privati e società operanti nel campo delle telecomunicazioni, nonché nella prevenzione di fenomeni patologici legati ai mezzi di comunicazione quali il cyberbullismo. In questo contesto di indubbio rilievo sono tutte quelle iniziative volte a favorire un utilizzo consapevole della rete e dei suoi rischi e ad assicurare una più sicura navigazione, ma anche l'apertura di sportelli fisici e virtuali a sostegno delle vittime.

L'Associazione Cromosoma 2.0., costituita da avvocati e giuristi esperti in diritto dell'informatica e in diritto della *privacy*, ha rilevato invece come il cyberbullismo si inserisca nell'ambito delle varie e molteplici attività illecite che possono essere perpetrate attraverso la rete. L'avvocato Lecchi, presidente dell'associazione, ha sottolineato come vi sia una diffusa ignoranza nell'utilizzo degli strumenti tecnologici e dei suoi rischi soprattutto da parte della comunità educante. La scelta legislativa di demandare la promozione di progetti per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo alle singole istituzioni scolastiche attraverso il coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio, ha reso - a suo parere - alquanto disomogenea la qualità delle iniziative formative. Tali iniziative appaiono carenti soprattutto sul piano della preparazione giuridica. E' evidente anche la scarsa consapevolezza della diffusività e sostanziale incancellabilità dei dati immessi in rete. Una particolare attenzione ha infine posto sul fenomeno del *sexting* sottolineando come dietro esso si possano celare, in alcuni casi, forme di auto prostituzione e prostituzione minorile.

Un approccio strettamente giuridico al fenomeno è ravvisabile anche nell'intervento dell'avvocato Bolognini, presidente del Centro nazionale anticyberbullismo (Cnac), il quale, dopo aver ricordato che il Centro nazionale anti cyber-bullismo nasce in senso all'istituto italiano per la *privacy* e la valorizzazione dei dati, ha precisato che esso si propone di prevenire e contrastare, mediante l'offerta di supporto legale, attività di sensibilizzazione e *cyber-coaching*, gli episodi di cyberbullismo che quotidianamente imperversano nel *web*. In proposito ha fatto presente alla Commissione come nel corso del 2018 siano pervenute al Centro circa cento segnalazioni, della quale oltre la metà si è rivelata essere relativa ad episodi non collegati cyberbullismo ma, più che altro, riconducibili ad un aspro esercizio del diritto di critica. Nello svolgimento della propria attività il Centro si avvale non solo della collaborazione di importanti studi legali che operano *pro bono*, ma anche di una interlocuzione privilegiata con i colossi del mondo del *web*. L'avvocato Bolognini, poi, ha sottoposto all'attenzione della Commissione alcune possibili proposte di modifica della legge n. 71 del 2017, la quale, pur rappresentando un primo importante passo nel contrasto del fenomeno, presenta alcune intrinseche criticità.

L'audito ha sottolineato, in particolare, l'esigenza di un rafforzamento del sistema di recupero dei cyberbulli, anche attraverso la previsione di capillari centri sul territorio. A ben vedere infatti l'istituto dell'ammonimento del questore rischia di rivelarsi inutile se ad esso non seguono interventi di recupero sostenuti sul territorio. Un ulteriore limite della legge del 2017 è rappresentato dallo scarso coinvolgimento del ruolo delle famiglie nella prevenzione del fenomeno. L'esperienza mostra come in molti casi l'operato delle famiglie del cyberbullo si ponga addirittura in contrasto con l'attività svolta dal dirigente scolastico a fronte di casi di cyberbullismo. La condotta dei genitori inoltre, spesso si sostanzia in un esplicito appoggio della condotta vessatoria posta in essere dai figli, ingenerando dinamiche qualificabili come paramafiose. Sarebbe quindi, a suo parere, necessario intervenire su questo profilo prevedendo, fra le altre, forme di responsabilità anche di carattere patrimoniale. Infine

un ultimo limite della legge n. 71 è rappresentato dal suo ambito di applicazione, circoscritto ai soli minori. Si tratta di un limite particolarmente grave, come è dimostrato dal fatto che gran parte delle segnalazioni riguardano episodi di cyberbullismo compiuti o subiti da adulti.

Infine il dottor Cecchella, presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, ha sottolineato come la propria associazione si sia occupata del tema oggetto dell'indagine sotto il profilo della formazione specialistica del personale, in particolare di avvocati e magistrati, che si trovano ad affrontare casi di cyberbullismo. Similmente ad altri auditi anche il dottor Cecchella ritiene che il bullismo e il cyberbullismo non si debbano contrastare con misure di carattere penale, ma con misure di natura riparativa. Per quanto riguarda la legge n. 71 del 2017, ha sottolineato l'esigenza di un rafforzamento del ruolo formativo delle famiglie valutando anche l'applicazione dell'istituto della mediazione familiare quale strumento di dialogo intergenerazionale. Associandosi a critiche già formulate, ha ribadito la necessità di prevedere più stringenti forme di responsabilità per gli Internet *provider*.

2.5 Il mondo della comunicazione

Con particolare riguardo al profilo del cyberbullismo e al fatto che tale fenomeno si connota proprio per la realizzazione delle condotte vessatorie attraverso il ricorso alla rete internet, la Commissione ha ritenuto di audire i gestori della rete, ascoltando i rappresentanti di Assotelecomunicazioni, di Tim s.p.a., Vodafone Italia s.p.a. e Wind Tre s.p.a., nonché, i rappresentanti di Huawei Italia, di *Facebook* e di Google.

La questione della net neutrality e la circolazione in forma criptata delle informazioni in rete

Assotelecomunicazioni è l'associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali, tra le altre, le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete. Il dottor Guindani, presidente dell'Associazione, nel suo intervento in Commissione, ha evidenziato come le società rappresentate da Assotelecomunicazioni, in quanto fornitori di comunicazioni elettroniche, di fatto non abbiano il diretto controllo dei contenuti immessi in rete. La questione della sicurezza dei minori in rete non può prescindere dalla più ampia riflessione sulla cosiddetta *net neutrality* per la quale le reti di comunicazione devono assicurare la libertà di comunicazione. Sul piano tecnologico le informazioni navigano in forma criptata e l'accesso a tali informazioni è possibile solo a fronte della esplicita richiesta dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di telefonia mobile: fra iniziative formative e strumenti di protezione

L'attenzione dei rappresentanti di Vodafone Italia s.p.a., Tim s.p.a. e Wind-tre invece si è focalizzata di più sugli strumenti di protezione attivabili nel quadro dei servizi di telefonia mobile (si veda *amplius* 7.2.b) e sulle iniziative, portate avanti anche con interlocutori istituzionali per la formazione e l'educazione dei nuovi cittadini digitali. Il dottor Luigi De Vecchis, presidente Huawei Technologies Co. Ltd per l'Italia, riprendendo considerazioni svolte anche da Assotelecomunicazioni, ha evidenziato come la tematica oggetto dell'indagine conoscitiva coinvolga soprattutto le aziende che operano sulla rete e in particolare quelle che creano *APP*. Proprio con questi soggetti la Huawei ha avviato una stretta collaborazione, finalizzata alla precoce individuazione e rimozione di comportamenti "strani" commessi in rete.

Google e la repressione dei comportamenti "scorretti" in rete

Il contrasto al fenomeno del cyberbullismo - come ha sottolineato dottoressa Martina Colasante, *policy analyst* di Google LLC Italia e Grecia - riveste per Google una indubbia importanza. Ha quindi riferito delle azioni che Google porta avanti per prevenire e reprimere comportamenti "scorretti" in rete. Tali azioni si sostanziano in primo luogo nella rimozione da Youtube di contenuti pericolosi, quali quelli che incitano all'odio. Ha in proposito ricordato come nell'ultimo trimestre del 2018 siano stati rimossi oltre 39 mila contenuti pericolosi riconducibili a condotte di bullismo e cyberbullismo; oltre il 70 per cento dei video è stato peraltro rimosso prima della prima visualizzazione. Un secondo ordine di interventi è rappresentato dalla predisposizione di strumenti per le famiglie finalizzati a costruire un ambiente digitale più protetto per i figli. In questo contesto si inseriscono *Family link*, *Youtube kids*, nonché i filtri *safe search*. Similmente ai gestori della rete anche Google è particolarmente impegnata in iniziative di lungo periodo sui temi della sicurezza online. Fra queste iniziative ricorda i progetti "Una vita da social", "Vivi internet al sicuro" e "Digitali e responsabili".

I social network e i sistemi di rimozione di contenuti inappropriati

Per quanto concerne il mondo dei *social network*, la dottoressa Laura Bononcini, *public policy director* di Facebook, Inc per il Sud Europa, ha sottolineato come Facebook e Instagram siano particolarmente attivi nel contrasto dei fenomeni oggetto dell'indagine. Ha quindi segnalato come la politica di contrasto si sia sostanziata in primo luogo nella rimozione - conseguente a denunce da parte di utenti, del Garante della *privacy*, delle forze dell'ordine, di *trusted flaggers* - dei contenuti inappropriati. In proposito ha evidenziato come un importante ruolo di filtro sia svolto proprio dagli strumenti di intelligenza artificiale, soprattutto con riguardo alla pubblicazione e diffusione di immagini a sfondo sessuale. Particolare attenzione ha infine riservato ai sistemi di *warning* volti a favorire un uso più consapevole dei *social networks*, elaborati dalla propria azienda.

2.6 Il punto di vista Governativo:

La Commissione ha ritenuto di concludere la propria attività conoscitiva con l'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 23 luglio 2019, del Ministro della giustizia e del Ministro per la famiglia e le disabilità, il 30 luglio 2019.

2.6.a. L'audizione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

A conclusione della lunga attività conoscitiva la Commissione ha ascoltato, come primo interlocutore ministeriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti. A tale Ministro la legge n. 71 del 2017 riconosce un importante ruolo proprio nella prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, in particolare a livello scolastico.

Proprio in ragione di tale ruolo determinante, il Ministro ha in primo luogo, ricordato alla Commissione le numerose iniziative avviate per prevenire e contrastare episodi di bullismo, sottolineando, nel contempo l'importanza - ai fini di una efficace prevenzione - del ruolo non solo della comunità scolastica, ma anche della famiglia.

La promozione di un approccio "sano" alla rete

Una prima strategia di contrasto si è sostanziata nella promozione - più in generale - di un approccio "sano" alla tecnologia e alla rete. In questo contesto è importante che la scuola si relazioni con il *web* cogliendo e insegnando a cogliere le opportunità del digitale e, al tempo stesso, necessario vigilare perché, anche sul *web*, vengano rispettati quei principi formativi fondamentali che da sempre contraddistinguono la comunità scolastica: il rispetto dell'altro, l'osservanza delle regole, la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Fra le iniziative specifiche, promosse e sostenute dal Ministero è stato poi ricordato il progetto *Safer Internet Centre* (SIC) – Generazioni Connesse, con cui sono stati sviluppati servizi dal contenuto innovativo e di più elevata qualità per garantire ai giovani di muoversi in sicurezza "nell'ambiente" *online*. Il Ministero si è fatto inoltre promotore di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte non solo ai ragazzi, ma all'intera comunità scolastica finalizzate ad implementare azioni efficaci sia in termini di prevenzione dei rischi *online*, che di intervento. In proposito il Ministro ha evidenziato l'importanza dell'evento annuale del *Safer Internet Day*. Questo evento nel 2019 è stato promosso dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia con il tema "Contro il cyber-bullismo una nuova alleanza tra scuola e famiglia". In concomitanza è stata celebrata, anche la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyber-bullismo a scuola, "Un Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo".

Il Ministro ha, poi ricordato la presentazione del documento "Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole", che si rivolge alle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza *online*.

La prima app istituzionale di intrattenimento educativo

Sempre nel contesto educativo il Ministro ha ricordato alla Commissione la presentazione del *Cybercity Chronicles* (si veda *amplius par. 7.1.a*).

Il ruolo del Ministero nell'attuazione della legge n. 71 del 2017

Il ministro Bussetti si è poi soffermato sulle misure che il Ministero ha messo in campo in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyber-bullismo a partire dall'entrata in vigore della legge 29 maggio 2017, n. 71. In proposito ha in primo luogo segnalato la costituzione del Tavolo Tecnico Interistituzionale, il cui coordinamento è affidato proprio al Ministero. Il tavolo si è insediato il 6 febbraio 2018 per redigere un Piano d'Azione Integrato per il contrasto e la prevenzione del cyber-bullismo, finalizzato anche al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni attraverso la collaborazione con la Polizia Postale e delle comunicazioni e tutte le altre Forze dell'Ordine. È stato già pubblicato un avviso, come previsto dalla legge, per estendere la partecipazione ai lavori del Tavolo anche ad associazioni e operatori con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, nonché ad operatori che forniscono servizi di *social networking* e ad altri operatori della rete internet. I componenti del Tavolo si sono riuniti nel luglio 2019, presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per predisporre un intenso programma di lavoro per ovviare ad una mancanza ereditata dal precedente Governo.

Il Ministero, in attuazione alla legge n. 71 del 2017, ha altresì intrapreso una riorganizzazione della struttura amministrativa centrale e periferica che opera per la prevenzione del cyber-bullismo, nella convinzione che la migliore modalità di intervento passi attraverso l'istituzione di un efficace sistema di *governance* che coinvolge anche istituzioni, società civile, adulti e gli stessi minori.

Il Ministro Bussetti ha quindi riferito sulle modalità con le quali il proprio Dicastero ha dato seguito ai compiti attribuiti dalla legge n. 71 (si veda *par. 6.3*). Nel concludere il proprio intervento, ha sottolineato l'importanza, infine, in chiave preventiva, della recente approvazione della legge volta all'introduzione dell'educazione civica, nell'ambito della quale uno spazio è dedicato proprio alla promozione della cittadinanza digitale.

2.6.b L'audizione del Ministro della giustizia

Bullismo e devianza minorile

Importanti elementi per la ricostruzione del fenomeno sono poi stati forniti dal Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Questi ha rilevato come il fenomeno del bullismo si possa ricondurre al più vasto tema della devianza minorile. Dopo aver chiarito la nozione di bullismo, sottolineando l'intenzionalità e gratuità delle condotte lesive nelle quali esso si sostanzia, il Ministro ha rilevato come le forme classiche di devianza minorile – che spesso appaiono fondarsi su un disagio familiare che spinge l'individuo a mettere in atto comportamenti vessatori– lascino spazio a comportamenti odiosi che sono espressione del cosiddetto "malessere nel benessere", o ancora legati al disagio relazionale, o più semplicemente alla superficiale inconsapevolezza delle conseguenze dell'uso delle parole o delle immagini attraverso i *social network*.

La criminalizzazione del revenge porn

Il Ministro ha quindi evidenziato come nel programma di Governo sia stata riservata una particolare attenzione al fenomeno, soprattutto al cyberbullismo, con la previsione di interventi mirati e volti a far emergere le condotte in questione. In proposito ha ricordato alla Commissione l'introduzione, nell'ambito della recentissima legge n. 69 del 2019, la legge sul cosiddetto "Codice Rosso", all'articolo 612- *ter* del codice penale del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*); nonché la predisposizione di ulteriori proposte di intervento (allo studio del Ministero), fra le quali l'introduzione di misure repressive e premiali, la previsione di sanzioni amministrative nei regolamenti scolastici, l'istituzione di un numero verde nazionale unico, l'installazione di videocamere nelle scuole.

Il bullismo: l'assenza di una fattispecie penale ad hoc

Importanti spunti sono stati forniti, ancora, con riguardo alle misure di tipo repressivo e sanzionatorio adottate per contrastare il bullismo. In ambito penale, in assenza di un inquadramento normativo specifico, gli atti di bullismo vengono ricondotti di volta in volta dall'interprete nell'ambito dei reati di molestie, minaccia, *stalking*, estorsione, diffamazione, percosse lesioni, sostituzione di persona, accesso abusivo ad un sistema, trattamento illecito di dati.

Osservazioni sulla legge n. 71

Diversamente dal "bullismo", ha rilevato sempre il Ministro della giustizia, il legislatore con la legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha fornito una definizione tecnico- giuridica del cyberbullismo. Si tratta di una formulazione normativa fluida ed eterogenea in grado di poter rispondere all'esigenza di adattare il nucleo della condotta descritta dal legislatore ai contenuti socialmente tipici dei quali si è arricchito il fenomeno.

Con riguardo specificamente alla legge n. 71 del 2017 e alla sua attuazione, poi, il Ministro, nell'esprimere apprezzamento per l'impianto normativo, nella parte in cui punta tutto sulla prevenzione e sull'educazione dei minorenni grazie alla creazione di una rete di supporto e di tutela che coinvolge le scuole e le istituzioni, si è soffermato sulle procedure a tutela delle vittime, previste dalla legge e in particolare sull'istanza di oscuramento. Perno del sistema è la volontà di garantire la tempestività dell'intervento di rimozione a prescindere da tutti gli altri effetti penali e di responsabilità civile che la condotta illecita porta con sé. Sul punto ha svolto ampie considerazioni anche sulla questione del ruolo del gestore della rete internet e della sua responsabilità (*si veda par. 6.4*). Il Ministro si è poi soffermato sull'istituto dell'ammonimento, rilevando come esso si collochi in uno "spazio bianco" tra l'azione illecita e quella penale. La misura in questione, inoltre, rispetto al percorso penale, sembra essere quella più adottata per i reati ascrivibili al fenomeno e più utile per proporre percorsi di responsabilizzazione del minore autore di comportamenti di cyberbullismo. Anche nell'ambito del cyberbullismo potrebbero trovare spazio, a parere del Ministro, anche gli strumenti di giustizia riparativa che mettono a confronto quel minore con la vittima dei comportamenti tenuti in rete, in uno spazio non virtuale ma reale. Le modalità del dialogo e del confronto diretto costituiscono il nucleo centrale delle "Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato" diramate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che hanno recepito anche normative sovranazionali.

2.6.c L'audizione del Ministro delle disabilità e della famiglia

L'attività conoscitiva della Commissione si è conclusa con l'audizione del Ministro delle disabilità e della famiglia.

La mancata previsione della partecipazione al Tavolo tecnico di rappresentanti designati dal Ministro con delega alle politiche per la famiglia.

Il ministro Locatelli ha svolto in primo luogo ampie considerazioni sul quadro normativo vigente e in particolare sulla legge n. 71 del 2017.

Quest'ultima legge, risultato di un ampio dibattito parlamentare, ha colmato un *vulnus* normativo in materia di condotte ascrivibili al fenomeno del cyberbullismo. Condividendo perplessità già manifestate da altri auditi, il Ministro ha sottolineato come un indubbio limite della legge sia rappresentato dalla mancata considerazione del fenomeno del bullismo. Sempre con riguardo alla legge del 2017, il Ministro, nel ricordare che l'articolo 3, prevede «*l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dello sviluppo economico, della salute, del Garante dell'infanzia, del Garante della protezione dei dati personali, delle associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, avente il compito di elaborare, entro sessanta giorni*

dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia», ha lamentato la mancata espressa partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro con delega alle politiche per la famiglia. Si tratta di un limite dovuto al fatto che le deleghe all'autorità politica *pro tempore* in materia di famiglia non ricomprendevano, al momento della approvazione della legge, anche quelle relative alla «*promozione ed al coordinamento di iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*», funzioni trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto-legge n. 86 del 2018 (disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità) e attribuite invece nella delega di funzioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2019 in materia di disabilità, famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e politiche antidroga. In considerazione del nuovo assetto politico istituzionale, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sarebbe auspicabile, secondo il Ministro, una modifica della normativa vigente, riconoscendo il ruolo istituzionale svolto dagli uffici a supporto del Ministro per le disabilità e la famiglia. Tale esigenza trova, peraltro, la propria giustificazione nel fatto che il fenomeno del cyberbullismo coinvolge direttamente anche le famiglie i cui figli possono essere vittime di bullismo o cyberbullismo o essere a loro volta dei bulli o cyberbulli. Nonostante la mancanza di una previsione normativa *ad hoc*, gli uffici del Dipartimento hanno comunque attivato un'interlocuzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di dare avvio ai lavori del suddetto tavolo, che si è riunito il 10 luglio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, in virtù anche di quanto previsto da un protocollo sottoscritto con il MIUR.

In merito ai lavori del tavolo il Ministro ha precisato che, nel corso del suddetto incontro, i diversi rappresentanti delle amministrazioni interessate (tra cui, oltre a quelle citate prima, anche i rappresentanti della Conferenza unificata e del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori) hanno concordato sulla necessità di mappare le attività realizzate su tale tematica, onde evitare, per quanto possibile, il replicarsi di azioni simili tra loro nonché di costituire appositi gruppi di lavoro al fine di redigere il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017.

In particolare, tra le azioni previste ai fini della redazione del suddetto piano, che vedrà coinvolto anche il Dipartimento per le politiche della famiglia, è stata sottolineata l'importanza di monitorare l'evoluzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo mediante la predisposizione di un sistema di raccolta dati, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni e delle altre Forze di polizia.

La politica di contrasto al bullismo e il ruolo delle famiglie

Il Ministro ha poi evidenziato come sia assolutamente prioritario aiutare e sostenere le famiglie affinché siano in grado di interpretare i comportamenti aggressivi o di sofferenza dei propri figli ove gli stessi siano soggetti attivi o passivi di bullismo o cyberbullismo. A tal fine il Ministro Locatelli ha manifestato l'intendimento di proseguire quanto già realizzato dal precedente Ministro Fontana, ponendo in essere le azioni positive contenute nel protocollo d'intesa, sottoscritto il 21 dicembre 2018, in occasione dell'evento celebrativo per la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la giornata europea per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, incentrato sulla collaborazione tra famiglia e scuola per prevenire il cyberbullismo. Importanti elementi sono stati forniti, ancora, dal ministro Locatelli con riguardo alle specifiche iniziative per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, fra le quali sono state ricordate la Campagna di comunicazione istituzionale intitolata "Stop cyberbullismo", volta a sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo le famiglie con figli adolescenti, sul tema del cyberbullismo offrendo ai genitori specifici strumenti per affrontare situazioni critiche in cui i propri figli sono o vittime di varie forme di bullismo e cyberbullismo o sono essi stessi dei cyberbulli; nonché la pubblicazione nel mese di febbraio sul sito del Governo e sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia dell'Avviso pubblico per la gestione del "114", conclusasi nel mese di maggio scorso con l'individuazione del gestore.

3. Bullismo e cyberbullismo: alla ricerca di una definizione

L'espressione "bullismo" ha fatto ingresso nel linguaggio delle leggi nel 2012: l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 prevede, entro norme per l'autonomia scolastica, che un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanasse linee guida per la definizione, fra l'altro, di un organico di rete territoriale tra istituzioni scolastiche, finalizzato anche al contrasto dei fenomeni di "bullismo".

Successivamente la "prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico" sono stati posti dalla legge n. 107 del 2015, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, tra gli obiettivi di potenziamento dell'offerta formativa (articolo 1, comma 7, lettera l)).

Al di là di riferimenti testuali nell'ordinamento giuridico non è presente una definizione di bullismo. Diversamente invece, con la legge n. 71 del 2017 è stata introdotta una definizione tecnico giuridica del bullismo informatico ovvero del *cyberbullismo*.

Si tratta - come ha rilevato il Ministro della giustizia (*si veda par. 2.6.b*) - di una formulazione normativa "fluida ed eterogenea", in grado di poter rispondere all'esigenza di

adattare il nucleo della condotta descritta dal legislatore ai contenuti socialmente tipici dei quali si è arricchito il fenomeno.

La legge n. 71, all'articolo 1, comma 2, definisce il cyberbullismo come: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Concretamente il cyberbullismo è una forma di maltrattamento (*to bull* in inglese significa: usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire) perpetrato su soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Messo in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di altro individuo percepito come più debole (vittima), vi è insita la reiterazione di un atteggiamento e di una condotta di sopraffazione, esercitando un condizionamento psicologico lesivo, mediante contenuti (parole o immagini) immessi su *social network, blog, email, sms, ecc.*

Ancorché sia sovente estensione e prosecuzione del bullismo "tradizionale", il *cyberbullismo* assume connotati propri di diffusività e pervasività. Rilevano qui: la capacità di permeare le percezioni e la psicologia e la vita quotidiana dei giovanissimi, le cui attività di socializzazione avvengono sul *web* con altrettanta "realtà" che fuori di esso; la sua natura "virale", in grado di superare ogni confine e distanza nonché di raggiungere un grande numero di osservatori e testimoni; la sequenzialità dei messaggi, talché può sfumare fin quasi a dissolversi la individuabilità della deliberazione e della intenzionalità del messaggio nocivo; la possibile assunzione di una personalità in rete altra da sé, con conseguente affievolimento del senso del lecito e di remore etiche. Ed il controllo degli adulti è reso vieppiù difficoltoso dal divario generazionale in termini di alfabetizzazione digitale.

Nel *cyberbullismo* il pubblico esponenziale di contatti, così come l'anonimato e la distanza da un luogo fisico (spesso la scuola) senza rischio di essere individuati e contrastati, rendono possibile un "effetto slavina" dell'intimidazione e del discredito.

Sono note molteplici manifestazioni di *cyberbullismo*, alle quali si associa un altrettanto variegato lessico per designarle. Si parla, in particolare di:

- *cyberstalking* ossia persecuzione per via informatica: per indicare le molestie e denigrazioni ripetute e minacciose, mirate a incutere paura ed ansia;
- esclusione: quando si esclude deliberatamente una persona da un gruppo *on line* per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- *exposure* nel caso in cui si rivelino informazioni private imbarazzanti su un'altra persona;
- *flaming*: nel caso di messaggi *on line* violenti e volgari intesi a suscitare (infiammare, testualmente) battaglie verbali in un *forum*;

- *harassment* per indicare le molestie; la spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; la denigrazione. Una delle forme più aggressive di tale fenomeno è rappresentata dallo stupro virtuale (*si veda par. 4.3*). Si tratta di stupri perpetrati utilizzando, molto spesso, foto "rubate" in rete e pubblicate su pagine *facebook* che ritraggono donne (frequentemente giovani donne), che divengono bersaglio - anche inconsapevole - di attacchi e commenti osceni di ogni sorta;

- *impersonation* nel caso di assunzione della identità di un'altra persona al fine di spedire messaggi o pubblicare testi repressibili;

- *sexting* per indicare l'invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi informatici;

- *trickery*: quando si ottiene la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.

4 L'effettiva dimensione e diffusione del fenomeno: alcuni dati statistici

4.1 La ricerca ISTAT

4.1.a. L'audizione del Presidente

In linea con quanto previsto nel programma della indagine, la Commissione, per valutare l'effettiva dimensione e diffusione del fenomeno, ha proceduto all'audizione del Presidente dell'Istat, professor Carlo Blangiardo.

Nel suo intervento oltre a offrire alcune riflessioni preliminari sulla definizione del fenomeno; il Presidente Blangiardo ha anche dato conto degli esiti di una specifica rilevazione compiuta nel 2014 dall'Istat sul tema, aggiornandone, peraltro alcuni dati e preannunciando le prospettive future sulla misurazione di bullismo e cyberbullismo e le sfide poste dalla valutazione quantitativa di un fenomeno complesso, che coinvolge una fascia particolarmente vulnerabile della popolazione.

Nell'indagine richiamata, a ragazzi da 11 a 17 anni, era stato chiesto se, nei 12 mesi precedenti l'intervista, avessero subito una o più prepotenze/soprusi, presentando loro diverse possibili situazioni per aiutare le giovani vittime a ricordare, cercando così di ridurre al minimo i rischi di sottostima del fenomeno. Nella stessa indagine erano state, inoltre, raccolte informazioni su coloro che avevano assistito ad atti di sopraffazione e/o violenza tra coetanei e sulle strategie che i ragazzi considerano più efficaci per uscire dalla spirale del bullismo.

Nel dettaglio la rilevazione mostra che più del 50 per cento degli intervistati riferisce di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, quasi uno su cinque (19,8 per cento), dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. In circa la metà di questi casi (9,1 per cento), si tratta di una ripetizione degli atti decisamente assillante,

una o più volte a settimana. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Oltre il 55 per cento delle giovani 11-17enni è stata oggetto di prepotenze qualche volta nell'anno mentre per il 20,9 per cento le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile (contro, rispettivamente, il 49,9 per cento e il 18,8 per cento dei loro coetanei maschi). Il 9,9 per cento delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana, contro l'8,5 per cento dei maschi.

Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni per frequenza con cui hanno subito comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti nel corso dell'anno precedente l'intervista per sesso, classe di età, ripartizione geografica, dimensione demografica del comune di residenza e caratteristiche della zona in cui abita la famiglia - Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche)


	Hanno subito comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti			
	Una o più volte a settimana	Meno di qualche volta a settimana, ma una o più volte al mese	Qualche volta nell'anno	Mai
SESSO				
Maschi	8,5	10,3	31,1	50,1
Femmine	9,9	11,0	34,7	44,4
CLASSI DI ETÀ				
11-13enni	11,3	11,2	30,8	46,7
14-17enni	7,6	10,3	34,3	47,8
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA				
Nord	11,4	11,6	34,3	42,7
Centro	7,0	11,3	30,4	51,3
Mezzogiorno	7,5	9,2	32,5	50,8
COMUNE DI RESIDENZA (a)				
Comuni medio-piccoli	9,4	10,1	31,2	49,2
Comuni grandi	8,8	11,4	35,1	44,8
ZONA IN CUI ABITA LA FAMIGLIA (b)				
Molto disagiata	10,5	12,8	32,1	44,6
Con qualche disagio	9,6	11,1	32,8	46,4
Poco o per nulla disagiata	8,0	9,0	33,4	49,7

Fonte: Istat, *Indagine Aspetti della vita quotidiana*

(a) Per "Comuni medio-piccoli" si intendono quelli che hanno una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti; nei "Comuni grandi" sono compresi quelli con una popolazione pari o maggiore a 50.000 abitanti e i Comuni periferia dell'area metropolitana.

(b) Le "difficoltà" presentate dalla zona in cui vivono, le famiglie intervistate, sono state raggruppate su 4 argomenti: "manutenzione e decoro urbano" (sporcizia nelle strade, scarsa illuminazione delle strade, cattive condizioni della pavimentazione stradale); "mobilità" (difficoltà di collegamento con mezzi pubblici, traffico, difficoltà di parcheggio); "inquinamento" (inquinamento dell'aria, rumore, odori sgradevoli); criminalità (rischio di criminalità). Le zone che presentano problemi rilevanti su più di un argomento sono definite "molto disagiate", se i problemi rilevanti sono su un argomento si definisce la zona "con qualche disagio".

Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni per frequenza in cui hanno subito comportamenti offensivi nel corso degli ultimi 12 mesi, per ripartizione territoriale. Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni della stessa ripartizione territoriale)



Fonte: dati Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana


La percentuale di soggetti che ha subito prepotenze una o più volte al mese diminuisce al crescere dell'età passando dal 22,5 per cento, fra gli 11 e i 13 anni, al 17,9 per cento, fra i 14 e i 17 anni. Le differenze sono sostanziali a livello territoriale: le azioni vessatorie sono più frequenti nel Nord del Paese, dove le vittime di atti di bullismo rappresentano il 23 per cento degli 11-17enni (24,5 per cento nel Nord-est, 21,9 per cento nel Nord-ovest). Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), oltre il 57 per cento dei ragazzi al Nord ha subito qualche prepotenza nel corso dell'anno precedente l'intervista, contro una quota inferiore al 50 per cento nelle regioni centrali e in quelle meridionali.

Tra i ragazzi che vivono in zone poco o per nulla disagiate si registra la quota più bassa di ragazzi e adolescenti che hanno subito atti prevaricatori da parte di coetanei (50,3 per cento nei 12 mesi precedenti l'intervista); tra coloro che vivono in zone molto disagiate tale quota sale al 55,4 per cento e si registra la quota più elevata di vittime (23,3 per cento) di prepotenze che avvengono con assiduità (almeno una volta al mese).

Di fronte a una situazione di bullismo, la maggioranza, soprattutto le ragazze, ritiene che confidandosi con le persone "più vicine" sia possibile definire meglio la reazione e/o il comportamento da tenere. Infatti, il 65 per cento (60,4 per cento dei maschi e 69,9 per cento delle femmine) ritiene sia una strategia positiva rivolgersi ai genitori per chiedere aiuto, il 41 per cento (37,4 per cento dei maschi e 44,8 per cento delle femmine) ritiene opportuno rivolgersi agli insegnanti. Elevate anche le quote di chi ritiene utile confidarsi con amici (42,8 per cento) o con fratelli e sorelle (30 per cento). Un numero relativamente importante di ragazzi suggerisce il ricorso all'indifferenza come strumento di difesa: il 43,7 per cento ritiene

sia meglio cercare di evitare la situazione, il 29 per cento che occorre lasciar perdere facendo finta di nulla e il 25,3 per cento di provare a riderci sopra.

Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni che hanno subito, una o più volte al mese, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti per azione subita e sesso - Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche che usano internet e/o il telefono cellulare))



Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

4.1.b. I dati sul cyberbullismo

Il Presidente dell'Istat ha poi rilevato come per comprendere meglio il contesto entro cui i soprusi accadono anche nello spazio virtuale dei media digitali, sia necessario tenere conto anche dei dati relativi alla diffusione e alla accessibilità dei minori alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quella attuale è, infatti, la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l'essere connessi rappresenta un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza: nel 2018, l'85,8 per cento dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età utilizza quotidianamente il telefono cellulare. Il 72 per cento dei ragazzi in quella stessa fascia di età naviga in Internet tutti i giorni. Questa quota è cresciuta molto rapidamente passando dal 56,2 al 72,0 per cento nell'arco di un quadriennio. Le più frequenti utilizzatrici del cellulare e della rete sono le ragazze, l'87,5 per cento delle quali usa il cellulare quotidianamente e il 73,2 per cento accede a Internet tutti i giorni (quota che sale all'84,9 per cento se ci si concentra sulle adolescenti tra i 14 e i 17 anni). L'accesso ad Internet è fortemente trainato dalla diffusione degli smartphone. Soltanto il 27,7 per cento dei ragazzi, infatti, usa il pc tutti i giorni e questa quota è in forte calo rispetto al 40,5 del 2014.

Persone di 6 anni e più che usano il cellulare tutti i giorni per sesso e classe di età - Anni 2014-2018 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	2014			2015			2016			2017			2018		
	Maschi	Femmine	Totale												
6-10	12	13,9	12,9	15,5	14,4	14,9	17,5	14,6	16,1	16,8	18,7	17,8	18,7	18,6	18,7
11-17	76,5	83,5	79,9	80,8	85,6	83,1	83,9	86,0	84,9	83,1	87,8	85,3	84,1	87,5	85,8
18-19	94	95,7	94,8	92,6	98,7	95,5	93,6	96,4	94,9	93,7	97,4	95,6	97,0	97,1	97,1
20-24	92,3	94,8	93,5	95,5	96,6	96,1	94,9	94,4	94,7	93,6	95,7	94,6	96,1	97,1	96,6
25-34	93,3	92,8	93,1	95,3	94,9	95,1	93,9	94,5	94,2	94,8	95,2	95,0	96,7	96,3	96,5
35-44	91,8	91,4	91,6	93,9	93,7	93,8	94,0	94,4	94,2	94,1	94,4	94,3	95,1	95,7	95,4
45-54	88,7	85,2	86,9	90,6	88,9	89,7	91,3	90,6	91,0	90,9	91,3	91,1	92,9	92,3	92,6
55-59	83,6	77,1	80,3	86,6	84,1	85,3	86,6	85,2	85,9	86,8	86,6	86,7	89,5	87,8	88,6
60-64	76,8	70,7	73,6	82,1	73,6	77,7	82,5	77,4	79,9	82,0	78,5	80,3	85,3	83,4	84,3
65-74	63,1	53,5	58	65,5	56,9	60,9	70,9	63,1	66,8	68,1	63,8	65,8	72,8	69,5	71
75 e più	33	24,2	27,6	39,2	27,4	32,2	39,8	31,0	34,5	38,4	30,8	33,9	42,2	33,7	37,2
Totale	76,8	71,7	74,2	79,6	74,5	77,0	80,4	76,1	78,2	79,6	76,5	78,0	82,0	78,7	80,3

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Persone di 11-17 anni per frequenza di uso di Internet negli ultimi 12 mesi per sesso e classe di età - Anni 2014-2018 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)


		Internet tutti i giorni					Internet una o qualche volta a settimana				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Maschi	11-13	35,2	41,5	43,3	55,2	56,6	35,0	29,8	36,2	22,8	24,1
	14-17	66,5	71,0	71,9	80,0	81,4	20,3	18,3	16,4	12,5	12,4
	Totale 11-17	53,6	58,9	59,7	69,6	70,8	26,3	23,0	24,8	16,8	17,4
Femmine	11-13	42,2	42,5	47,2	55,7	57,2	32,5	31,4	30,0	27,8	23,2
	14-17	70,7	73,9	75,7	79,9	84,9	19,7	16,2	15,0	11,4	7,2
	Totale 11-17	58,9	60,7	63,5	69,6	73,2	25,0	22,6	21,4	18,4	14,0
Totale	11-13	38,6	42,0	45,2	55,4	56,9	33,7	30,6	33,1	25,2	23,7
	14-17	68,6	72,4	73,8	79,9	83,1	20,0	17,3	15,7	12,0	9,9
	Totale 11-17	56,2	59,8	61,6	69,6	72,0	25,7	22,8	23,1	17,5	15,7

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Per quanto riguarda direttamente il cyberbullismo, dai dati risulta che tale fenomeno ha interessato il 22,2 per cento di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9 per cento dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese). La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a Internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le 11-17enni si registra, infatti, una quota più elevata di vittime: il 7,1 per cento delle ragazze che si

collegano ad Internet o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite Internet o telefono cellulare, contro il 4,6 per cento dei ragazzi. Vi è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 7 per cento dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o Internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2 per cento tra i ragazzi da 14 a 17 anni.

Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni per frequenza con cui hanno subito, tramite internet o telefono cellulare, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti, per sesso, per classe di età e per ripartizione territoriale e dimensione demografica del comune di residenza. Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche che usano Internet e/o il telefono cellulare)



Fonte: dati Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Bullismo e cyberbullismo tendono spesso a colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno riportato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi una o più volte al mese, ben l'88 per cento ha subito altrettante vessazioni anche in altri contesti del vivere quotidiano.

4.1.c Il bullismo tra le seconde generazioni

Il Presidente ha poi fornito alla Commissione alcuni dati relativi alla incidenza del fenomeno del bullismo tra i ragazzi stranieri. Nel 2015 l'Istat ha, infatti, condotto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un'indagine sull'integrazione dei ragazzi stranieri. Nell'indagine è stato intervistato anche un gruppo di controllo di ragazzi italiani, rilevato nelle stesse scuole degli stranieri. L'indagine ha riguardato soltanto le scuole con almeno 5 studenti stranieri. Per quanto riguarda gli italiani è stato intervistato un gruppo di controllo di ragazzi che frequentavano le stesse classi dei ragazzi stranieri. Nell'ambito dell'indagine il tema del bullismo è stato affrontato con una specifica serie di domande. Per confrontare le condizioni dei ragazzi stranieri con quelle del gruppo di controllo degli italiani sono stati calcolati dei numeri indice rispetto alla quota di coloro che hanno subito episodi di bullismo per le diverse

cittadinanze; a tal fine è stata fatta pari a 100 la quota di italiani che hanno sperimentato episodi vessatori. Dai dati emerge che i ragazzi stranieri subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto agli italiani: la quota di coloro che hanno sperimentato almeno un episodio offensivo non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi nell'ultimo mese è del 17 per cento più elevata di quella riscontrata per il gruppo di controllo di studenti italiani. I ragazzi che sembrano essere più “esposti” a episodi di prepotenza e/o comportamenti vessatori da parte dei loro coetanei sono i filippini (42 per cento in più rispetto agli italiani), i cinesi (32 per cento in più rispetto agli italiani), e gli indiani (27 per cento in più rispetto agli italiani). Si tratta delle collettività che l'indagine ha individuato tra le più “chiuse” nei confronti del paese ospitante. Le collettività più “protette” sono, invece, Ucraina e Albania. Nelle scuole secondarie di primo grado si registra una differenza più ampia tra italiani e stranieri rispetto a quanto avviene nelle scuole di secondo grado. Gli stranieri che hanno subito episodi di bullismo nelle secondarie di primo grado sono, infatti, il 18 per cento in più, rispetto ai coetanei italiani; in quelle di secondo grado la differenza scende al 12 per cento. Per tutti gli ordini di scuola, i maschi stranieri mettono in luce uno svantaggio rispetto ai coetanei italiani più elevato di quello che si registra tra le ragazze straniere e italiane. In generale la quota di ragazze straniere che subiscono episodi di bullismo è del 13 per cento più elevata rispetto a quella delle coetanee italiane. Per i maschi stranieri la differenza con gli italiani è del 20 per cento.

Ragazzi/e stranieri che hanno subito almeno un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi/e nell'ultimo mese per tipologia di scuola e sesso -Anno 2015 (numero indice rispetto agli Italiani che hanno subito un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi/e nell'ultimo mese)

CITTADINANZA	Scuola superiore di primo grado			Scuola superiore di secondo grado			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Italiani	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stranieri	119,4	115,8	117,7	117,3	106,8	112,3	120,1	112,6	116,6
Filippine	142,7	125,7	135,2	143,2	155,3	148,8	146,9	139,0	142,7
Cina	143,6	110,3	127,2	130,3	115,1	121,1	149,1	117,8	132,9
India	114,9	127,3	120,4	137,1	122,2	130,4	127,1	127,6	127,5
Marocco	122,7	123,2	123,0	112,7	115,3	113,8	120,4	121,4	120,9
Romania	117,1	116,4	116,9	112,0	103,7	107,6	116,3	109,6	113,0
Ecuador	107,7	98,1	102,6	129,1	108,4	119,3	118,0	102,3	110,0
Moldova	115,6	129,8	123,0	110,5	96,2	102,4	110,9	106,9	108,5
Perù	87,6	106,4	96,7	115,1	95,2	104,4	101,3	98,9	99,9
Albania	98,8	100,1	99,4	98,8	85,1	92,5	99,9	94,2	97,3
Ucraina	124,9	115,2	120,5	89,4	79,6	84,4	100,9	87,9	94,6
Altra cittadinanza	122,5	120,0	121,4	126,9	112,4	121,3	126,1	119,7	123,5

Fonte: Istat, Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni


4.1.d Lo stalking con vittime minorenni

Il comportamento associato al bullismo può, nelle sue forme più serie, comportare la violazione di norme penali anche gravi. In un elenco, non esaustivo, compaiono le molestie, le minacce, le percosse e le lesioni, l'ingiuria e la diffamazione, il danneggiamento, il furto e la rapina, gli atti persecutori, la sostituzione di persona (quest'ultima ricorrente nel cyberbullismo, con l'utilizzo di profili falsi) per arrivare, in rari casi, resi tristemente noti dalle cronache, all'istigazione al suicidio.

A partire dalle fonti di polizia o giudiziarie non appare tuttavia possibile circoscrivere l'attenzione su questa particolare dimensione del fenomeno. Gli archivi statistici amministrativi informatizzati non rendono concretamente disponibile la descrizione dell'evento, presente in forma testuale nella denuncia resa o nel fascicolo processuale, dalla quale si potrebbe ricavare se la denuncia avvenisse a seguito di atti di bullismo.

Per questa ragione il Presidente dell'Istat fa presente di aver circoscritto l'analisi al solo delitto di *stalking* di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, il quale è quello, fra i delitti elencati, che presenta più analogie con il bullismo sotto il profilo dello stato di ansia e insicurezza che ingenera nelle giovani vittime, che pure si trovano, normalmente, in ambienti protetti – o presunti tali – come quello scolastico. Lo studio è stato in particolare limitato al segmento delle vittime minorenni, età in cui la frequentazione dell'ambiente scolastico favorisce l'esposizione al rischio di vittimizzazione da bullismo. Se il fenomeno del bullismo è molto diffuso nelle fasce di età giovanili, le denunce di atti persecutori riguardano una proporzione minima di giovani: sono 607 nel 2017 le vittime con meno di 18 anni, di cui 186 tra 0 e 13 anni⁴ e 421 tra 14-17 anni. Per questa fascia di età, in realtà, si può ipotizzare - secondo il professor Blangiardo - che solo una parte molto residuale di queste vittime sia riconducibile ad atti di bullismo. Infatti, mentre per i più piccoli il rapporto tra i sessi è tendenzialmente lo stesso, le vittime sono in egual misura maschi e femmine (96 ragazze e 90 ragazzi di 0-13 anni), già a partire dalla classe di età successiva, lo *stalking* si configura maggiormente come un reato di genere, il numero delle vittime donne è tre volte quello dei maschi, per arrivare ad essere 5 volte maggiore nelle classi di età 18-24 e 25-34 anni.

Vittime di atti persecutori in età 14-17 anni per sesso - Anni 2010-2017 (valori assoluti)



Fonte: Ministero dell'interno - Sistema di indagine (SDI)

Autori e vittime minorenni di atti persecutori per sesso e classe di età - Anni 2009-2017

ANNI	Autori					
	Femmine		Maschi		Totale	
	Fino a 13 anni	14-17 anni	Fino a 13 anni	14-17 anni	Fino a 13 anni	14-17 anni
2009	-	11	2	51	2	62
2010	2	20	8	68	10	88
2011	3	16	8	74	11	90
2012	2	18	9	90	11	108
2013	1	30	14	110	15	140
2014	9	30	23	126	32	156
2015	10	29	39	167	49	196
2016	3	32	17	177	20	209
2017	8	56	36	215	44	271

ANNI	Vittime					
	Femmine		Maschi		Totale	
	Fino a 13 anni	14-17 anni	Fino a 13 anni	14-17 anni	Fino a 13 anni	14-17 anni
2009	27	106	27	42	54	148
2010	55	138	36	45	91	183
2011	48	177	35	62	83	239
2012	73	230	39	57	112	287
2013	58	248	52	89	110	337
2014	58	222	64	80	122	302
2015	64	196	61	62	125	258
2016	92	297	79	117	171	414
2017	96	318	90	103	186	421

Fonte: Ministero dell'interno - Sistema di indagine (SDI)

4.1.e Progetti futuri per la rilevazione statistica del fenomeno

Il Presidente Blangiardo ha infine riferito alla Commissione che l'Istat sta progettando una nuova indagine su bambini e ragazzi. L'obiettivo generale dell'indagine è quello di acquisire informazioni su comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri con attenzione ad alcune tematiche emergenti come quelle delle discriminazioni e del bullismo. La vita scolastica sarà un tema centrale del questionario ma si dedicherà attenzione anche ad altri aspetti relativi alla famiglia, al tempo libero, alle relazioni con i pari, alle aspettative per il futuro. Sembra poi di grande interesse anche approfondire le nuove forme di partecipazione e relazione sociale sperimentate dalla *e-generation* attraverso l'uso dei *social media*. Il tema, già affrontato, della cittadinanza sarà approfondito con un approccio rinnovato volto a studiare in maniera più ampia il senso civico e di appartenenza delle nuove generazioni. Di particolare interesse sarà certamente anche la prospettiva adottata per affrontare il tema del bullismo con un'attenzione specifica al cyberbullismo, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni e caratteristiche di particolare gravità ed è particolarmente sentito dai ragazzi, come emerso anche dai laboratori e dai *focus group* realizzati nel 2018. La scelta progettuale è quella di formulare un numero contenuto di quesiti in modo da non pesare eccessivamente sui ragazzi. Le famiglie saranno naturalmente coinvolte nel processo di indagine: preventivamente verrà, infatti richiesta ai genitori dei minori - o a chi ne fa le veci - l'autorizzazione per la compilazione. Il questionario affronterà anche il tema delle seconde generazioni cercando di distinguere la diversa storia dei ragazzi con *background* migratorio: ragazzi nati in Italia, ragazzi immigrati prima dell'inizio della scolarizzazione, etc.. (questo si intende per "storia migratoria"). L'indagine coinvolgerà direttamente i ragazzi sotto i quattordici anni perché alcuni fenomeni interessano anche - e spesso soprattutto - gli adolescenti che frequentano le scuole medie (bullismo, utilizzo dei *social media*). La scuola rappresenta per i ragazzi un ambito non solo di apprendimento, ma anche di socializzazione, per questo si presta particolarmente a diventare il luogo di rilevazione. Nell'indagine verrà ascoltata, oltre a quella degli studenti, anche la voce dei dirigenti scolastici che rappresentano un osservatorio privilegiato sulla condizione giovanile. Sarà importante la collaborazione con altre istituzioni come il MIUR per la realizzazione del progetto con modalità che pongano al centro dell'attenzione i ragazzi.

4.2 Le altre indagini

Attraverso le audizioni la Commissione ha potuto acquisire anche gli esiti di altre indagini di tipo statistico compiute con riguardo al tema oggetto della indagine.

In primo luogo si pongono in linea con l'analisi statistica dell'Istat anche gli esiti - segnalati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della indagine EU Kids Online 2017, realizzata dal Centro di ricerca sui media e la comunicazione dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il Miur (per le altre tematiche oggetto della audizione del Ministro Bussetti *si veda par. 2.6.a*). L'indagine è stata realizzata su un campione rappresentativo di circa 1000 ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni. Dagli esiti dell'indagine emerge l'aumento della percentuale di giovani che vivono esperienze negative navigando sulla rete internet. In proposito, nell'illustrare nel dettaglio gli esiti dell'indagine, rileva come il 58 per cento degli intervistati abbia riconosciuto di non aver fatto nulla per difendere la vittima.

Ulteriori dati sono contenuti in una recente ricerca svolta da Telefono Azzurro e Doxa Kids - ricordata nell'audizione proprio da rappresentanti di Telefono azzurro (*si veda par. 2.4.a*) - su 600 studenti di diverse scuole secondarie di primo e secondo grado, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, il 30% dei ragazzi italiani è vittima di bullismo online o offline. Quasi 1 ragazzo su 10 (8%) ha dichiarato di aver diffuso informazioni video/video che umiliano qualcuno. Se più di 1 ragazzo su 5 (21%) ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, più di 1 su 10 (12%) ha indicato in internet il contesto in cui queste violenze avvengono con maggiori frequenza.

Sempre i rappresentanti di Telefono azzurro hanno poi segnalato come, alla luce dei casi gestiti dalla Associazione nell'anno 2017, il bullismo ed il cyberbullismo siano fenomeni in crescita. Se nel 2016 la motivazione prevalente del contatto con la *helpline* 1.96.96 (*si veda par. 7.2.a*) rappresentata dal bullismo o cyberbullismo era pari 10.4 per cento, nel 2017 la stessa ha avuto un incremento di quasi 2 punti percentuali (12 per cento). Episodi di bullismo o cyberbullismo risultano in aumento anche quando risultano secondari alla segnalazione: laddove il minore chiama per altri motivi denunciabili alla linea 1.96.96, quali abuso, violenza, problematiche relazionali, difficoltà emotive e disagi psico-sociali in famiglia, il fenomeno del bullismo o cyberbullismo rappresenta dunque la motivazione secondaria del chiamante. I casi gestiti nel 2016 erano 55 (2.4 per cento), mentre risultano essere pari a 140 (5 per cento) nel 2017. A ciò si aggiunga che il totale dei casi gestiti dalla *helpline* 1.96.96 nel 2017 è stato superiore a quello relativo al 2016: infatti, mentre nel 2017 i casi gestiti sono stati pari a 2800, nel 2016 i casi totali risultavano pari a 2315. Ancora dei 477 casi gestiti da Telefono Azzurro per bullismo e cyberbullismo, una percentuale altissima di bambini e adolescenti (85.8 per cento) che ha contattato il Telefono Azzurro, lo ha fatto per segnalare di esser vittima di episodi di bullismo, mentre il restante 14,2 per cento ha raccontato di aver vissuto e subito azioni riconducibili al cyberbullismo. Nella distinzione tra episodi di bullismo e cyberbullismo si registrano delle differenze rispetto ai dati del precedente anno: rispetto al 2016, infatti il cyberbullismo sembra decrescere tra bambini e adolescenti (19 per cento del 2016 *vs.* il 14,2 per cento del 2017), mentre è in aumento il bullismo (81 per cento nel 2016 *vs.* 85,5 per cento nel 2017). Per ciò che concerne il genere relativo ai minori che si sono rivolti a Telefono Azzurro per casi di bullismo o cyberbullismo, la percentuale maggiore è composta dalle femmine (54,7 per cento) che supera infatti di quasi 10 punti percentuali il totale dei maschi (45.3 per cento). Analizzando invece il genere dei minori che si sono rivolti

alla helpline 1.96.96 e suddividendoli dunque in maschi e femmine emerge che le femmine siano state più spesso vittime di atti di bullismo (52,5 per cento) rispetto ai maschi (47,5 per cento) –anche se la variazione percentuale è minima. Questo trend è particolarmente vero quando si tratta di episodi di cyberbullismo: laddove la percentuale dei maschi è pari al 39 per cento, la percentuale aumenta esponenzialmente per le femmine, arrivando al 61 per cento di vittime.

Vittime -per motivazione che si sono rivolte alla helpline di Telefono azzurro- Anno 2017 *

Motivazione	Sesso	
	M	F
bullismo	162	179
<i>% rispetto al genere</i>	<i>47,5%</i>	<i>52,5%</i>
Cyberbullismo	46	72
<i>% rispetto al genere</i>	<i>39,0%</i>	<i>61,0%</i>

Fonte: Telefono azzurro *Informazione rilevata sul 96,2 per cento dei casi.

I dati forniti l'età delle vittime di bullismo o cyberbullismo mostrano, inoltre, che le maggiori vittime sono preadolescenti, essendo 1 vittima su due di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni (53.1 per cento). In linea con i dati del 2016, anche nel 2017 le vittime con età compresa tra i 15 e i 17 anni risultano essere la seconda fascia di età ad essere vittima di bullismo o cyberbullismo con una percentuale pari al 29.6 per cento, in terza posizione ci sono i bambini di età 6-10 anni che rappresentano il 17.3 per cento del campione in oggetto.

Vittime di bullismo e cyberbullismo per età che si sono rivolte alla helpline di Telefono azzurro- Anno 2017 *

Motivazione	Età		
	6- 10 anni	11 - 14 anni	15 - 17 anni
Bullismo	73	178	82
<i>% rispetto alla motivazione</i>	<i>21,9%</i>	<i>53,5%</i>	<i>24,6%</i>
Cyberbullismo	5	61	51
<i>% rispetto alla motivazione</i>	<i>4,3%</i>	<i>52,1%</i>	<i>43,6%</i>

Fonte: Telefono azzurro

*Informazione rilevata sul 94,3 per cento dei casi.

Riguardo l'area di provenienza geografica la metà dei casi segnalati riguarda bambini e adolescenti del Nord Italia (49 per cento dei casi gestiti); più di un caso su quattro riguarda bambini e adolescenti del centro Italia (29 per cento), mentre un caso su quattro è stato segnalato al Sud e nelle isole.

E' opportuno ricordare infine anche i dati della indagine sul cyberbullismo curata nel 2017 per il Moige dall'Università La Sapienza di Roma, i quali hanno evidenziato come un ragazzo

su tre renda sempre accessibile "a tutti" il materiale condiviso tramite *social* e come il venti per cento dei ragazzi non riconoscano gravità e trasgressioni delle regole nelle molestie elettroniche. Una ulteriore indagine del Moige del 2019, coordinata dall'Università Europea di Roma e condotta su un campione di ricerca costituito da ben 2.778 ragazzi dagli otto ai diciotto anni, ha rivelato che l'81 per cento degli intervistati ha affermato che tutti i dispositivi presenti a casa sono connessi ad *internet* e che il 21 per cento del campione ha ammesso di girare abitualmente video e di diffonderli tramite i *social*. Ancora dalla indagine emerge un dato allarmante: un ragazzo su tre ha dichiarato infatti di essere stato un "cyberbullo", facendo girare video imbarazzanti per prendere in giro i compagni. Preoccupanti sono poi anche i dati sulle *fake news*: l'83 per cento del campione non verifica la veridicità dei contenuti che legge *online*.

4.3 I dati della polizia postale: il cyberbullismo come principale problema dell'era digitale

Importanti elementi statistici per la ricostruzione del fenomeno sono stati forniti dalla dottoressa Nunzia Ciardi, direttore del Servizio polizia postale e delle comunicazioni. Si tratta di dati riferiti in occasione dell'audizione svolta nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, ma che, per il loro tenore, si è ritenuto di utilizzare anche ai fini della indagine conoscitiva in esame.

La dottoressa Ciardi ha rilevato come il cyberbullismo sia un fenomeno riconducibile al più ampio ambito dei *cybercrimes*, cioè di tutti quei fenomeni criminosi che con varie modalità involgono la rete. La rete ha incisivamente mutato il mondo dei contatti giovanili, affiancando a tutti i luoghi tradizionali di aggregazione una nuova "piazza virtuale". Negli ultimi anni peraltro la diffusione di *internet* è progressivamente aumentata anche in conseguenza di un esponenziale aumento degli utilizzatori di *smartphones*. Nel 2009 i telefoni intelligenti erano usati dal 15 per cento della popolazione italiana, nel 2018 da oltre il 70 per cento della popolazione.



Fonte: Polizia postale e delle comunicazioni ripresi dal Rapporto Censis 2018

Una percentuale più alta si registra soprattutto fra i più giovani: l'86,3 per cento dei giovani ha uno *smartphone* e più in generale gli utilizzatori della rete *under* trenta sono oltre il 90 per cento.



Fonte: Polizia postale e delle comunicazioni ripresi dal Rapporto Censis 2018


All'aumento del numero di utilizzatori di *smartphone*, si associa anche un incremento del numero di utenti dei *social network* e di *whatsapp*, l'applicazione di messaggistica istantanea.



Fonte: Polizia postale e delle comunicazioni ripresi dal Rapporto Censis 2018

I dati rivelano come si stia verificando una vera e propria *immigrazione digitale*, per la quale molti fenomeni criminali si stanno spostando su queste piattaforme di messaggistica, ritenute più agili e più "sicure". L'app *whatsapp* ha continuato ad aumentare i suoi utenti: il 67,5 per cento della popolazione usa tale strumento; la percentuale è più alta (circa l'80 per cento) se limitata agli under 30. Altrettanto elevata è la percentuale di iscritti ai *social network* più popolari, quali *facebook* e *youtube*. Di rilievo è la vera e propria "impennata" che ha avuto il numero di iscritti e di utilizzatori di *instagram*. *Instagram* - come ha evidenziato la dottoressa Ciardi - è la nuova frontiera del mondo dei *social* nella quale si comunica unicamente attraverso immagini.

In questo contesto di progressiva diffusione della rete il cyberbullismo e tutti i fenomeni di violenza, aggressione e intimidazione che trovano nella rete il canale di propagazione rappresentano, secondo il 42 per cento degli italiani il problema più grave dell'era digitale. Si tratta di un dato estremamente significativo soprattutto se comparato a quello relativo ad altre forme di *cybercrimes*.



Fonte: Polizia postale e delle comunicazioni ripresi dal Rapporto Censis 2018

4.4. Minori e cybercrime

Il Ministro Bonafede, nella sua audizione (*si veda par. 2.6.a*) ha fornito alcuni ulteriori dati, riferiti ai minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai Servizi minorili e riguardanti i casi in cui l'operatore ha indicato "Internet" quale luogo del reato.

L'elaborazione è stata effettuata sulla base dei dati del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e riporta la situazione alla data del 5 marzo 2019¹.

Dai dati forniti emerge che la fascia di età nella quale si verificano maggiormente reati attraverso l'uso di internet è quella compresa tra i 16 ed i 17 anni. Si tratta prevalentemente di comportamenti maschili, quelli commessi da ragazze sono fortemente inferiori statisticamente.

Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili per reati per i quali è indicato "Internet" quale luogo del reato. Situazione al 5 marzo 2019

¹ Ai fini della correttezza dell'informazione sul dato in questione, il Ministro ha precisato che l'indicazione relativa al luogo del reato non è obbligatoria nel sistema SISM e, al momento, non fa parte del *set* di dati periodicamente sottoposti a verifica per la validazione e la diffusione delle statistiche. I dati di seguito presentati riportano, quindi, i casi in cui tale opzione è stata selezionata dagli operatori dei Servizi minorili, anche non è possibile attestare la loro completezza ed esaustività.

Età alla prima presa in carico	Italiani			Stranieri			Totale		
	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	totale	Maschi	femmine	totale
meno di 14 anni	1	2	3	0	0	0	1	2	3
14-15 anni	18	10	28	2	0	2	20	10	30
16-17 anni	48	6	54	6	0	6	54	6	60
18-20 anni	28	2	30	2	1	3	30	3	33
21-24 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Totale soggetti	96	20	116	10	1	11	106	21	127

Fonte: Ministero della giustizia

Inoltre, i dati mostrano che le condotte più diffuse integrano i reati di sfruttamento della pornografia minorile, minaccia e atti persecutori.

Procedimenti penali a carico di minori. Situazione al 5 marzo 2019

Tipologie di reato	Sesso		Totale
	Maschi	Femmine	
Contro la persona			
Sfruttamento pornografia minorile	15	0	15
Detenzione di materiale pornografico	9	1	10
Violenza sessuale	5	0	5
Atti sessuali con minorenne	5	0	5
Corruzione di minorenne	1	0	1
Adescamento di minori	7	0	7
Violenza privata	4	0	4
Minaccia	14	4	18
Atti persecutori	13	5	18
Violazione di sistemi informatici	4	0	4
Diffamazione	8	4	12
Contro il patrimonio			
Furto	1	0	1
Rapina	1	0	1
Estorsione	5	1	6
Truffa	13	3	16
Frode informatica	5	0	5
Altri delitti e contravvenzioni			
Falsità in atti e persone	3	1	4
Contro la personalità internazionale dello Stato	1	0	1
Disposizioni sulla stampa	3	0	3
Violazione normativa su riciclaggio	6	0	6
Trattamento illecito di dati personali	3	1	4
Contravvenzioni	1	0	1

Fonte: Ministero della giustizia

Procedimenti penali a carico di minori - Anno 2018

Tipologie di reato	Sesso		Totale
	Maschi	Femmine	
Contro la persona			
Sfruttamento pornografia minorile	19	0	19
Detenzione di materiale pornografico	11	1	12
Violenza sessuale	5	0	5
Atti sessuali con minorenne	4	0	4
Corruzione di minorenne	1	0	1
Adescamento di minori	9	0	9
Violenza privata	5	0	5
Minaccia	18	2	20
Atti persecutori	9	5	14
Violazione di sistemi informatici	5	1	6
Diffamazione	11	8	19
Contro il patrimonio			
Furto	1	0	1
Rapina	1	0	1
Estorsione	6	1	7
Truffa	16	2	18
Frode informatica	4	0	4
Altri delitti e contravvenzioni			
Falsità in atti e persone	8	2	10
Contro la personalità internazionale dello Stato	1	0	1
Disposizioni sulla stampa	6	0	6
Violazione normativa su riciclaggio	7	0	7
Trattamento illecito di dati personali	3	1	4
Contravvenzioni	3	0	3

Fonte: Ministero della giustizia

Commentando i dati riportati nelle tabelle di cui sopra, il Ministro della giustizia ha rilevato come il dato numerico rispetto ai reati commessi in via telematica sia chiaramente in crescita. Circostanza questa che si presta ad avere più possibili letture alternative. Tale aumento potrebbe essere infatti da ricondurre ad un più elevato numero di denunce rispetto al passato; ovvero ad una confermata potenzialità esponenziale dell'offensività dei reati commessi per via telematica ovvero ad una sempre maggiore attenzione delle forze dell'ordine alle indagini per tale tipologia di reati.

5. Bullismo e cyberbullismo: fenomeni complessi. Alla ricerca delle cause

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni complessi, risultato dell'interazione tra più livelli-sistemi: le caratteristiche individuali (come la fragilità, l'aggressività), le dinamiche fra pari, la famiglia, la comunità e la cultura in cui si è immersi agiscono e interagiscono tra loro

favorendo o meno la messa in atto di comportamenti prepotenti. Il contesto in cui il bullo e la vittima si muovono ha un ruolo fondamentale.

Con riguardo al bullismo particolare attenzione deve essere prestata al ruolo dei compagni. Come ha evidenziato la dottoressa Palladino del Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università di Firenze (*si veda par.2.2*) "*Se qualcuno mette in atto delle prepotenze, in una classe tutti ne saranno consapevoli. E sarà proprio il non-agire della maggioranza silenziosa che contribuirà a far sì che il bullo si senta forte, rispettato e temuto e sostenendolo nell'acquisizione di uno status sociale alto, quel riconoscimento nel gruppo di riferimento necessario durante l'adolescenza e non solo. Tutti vogliamo essere accettati e riconosciuti. Solo che alcuni provano a raggiungere questo obiettivo tramite comportamenti che non tengono conto della sofferenza della vittima, tramite comportamenti disadattivi. Ad esempio i sostenitori del bullo che per raggiungere lo stesso obiettivo, e scampare il rischio di essere loro stessi vittime, decidono di sostenere l'acquisizione di status del bullo. E poi tra i compagni, fortunatamente, ci sono anche i cosiddetti difensori della vittima chi non vuole accettare le prevaricazioni, chi sente la sofferenza della vittima. Possono chiedere aiuto, addirittura frapporsi tra bullo e vittima, se abbastanza forti, personalmente e soprattutto socialmente, nel gruppo classe".* Altrettanto importante è il ruolo degli adulti, sia genitori che docenti i quali se non correttamente sensibilizzati, potrebbero sminuendo l'importanza di certe condotte, contribuire ad incrementare tali fenomeni.

Per quanto riguarda il cyberbullismo la questione appare ancora più complessa in ragione del fatto che il rapporto tra vittima e carnefice è mediato dalla rete e potenzialmente amplificato. In questo contesto un ruolo importante può essere esercitato dai terzi spettatori e dai *likers*. Come ha evidenziato, fra gli altri, l'avvocato Delfini (*si veda par.2.3.b*) "*il cyberbullismo ...ha un problema molto più insidioso che è quello del ruolo degli spettatori che non vengono mai considerati. Il fenomeno degli spettatori è essenziale perché il bullismo senza gli spettatori probabilmente non avverrebbe, questi spettatori in qualche modo li possiamo considerare complici, nel caso del cyberbullismo sicuramente sì, perché mentre nel bullismo si atteggiano come spettatori passivi nel cyberbullismo con l'indicazione dei loro like oppure del loro incitamento rafforzano il comportamento del bullo, e rafforzandolo ne diventano assolutamente complici. Questo è anche un altro discorso che dovrebbe essere considerato maggiormente, ma soprattutto fatto comprendere maggiormente ai ragazzi che non ne hanno assolutamente contezza".*

Secondo il professor Bianchi di Castelbianco, direttore dell'istituto di ortofonologia (*si veda par. 2.2*) la questione del bullismo e del cyberbullismo è affrontata in modo spesso non del tutto corretto, in quanto non si indagano effettivamente le reali cause all'origine del fenomeno. Già da un punto di vista formale ritiene errato parlare di bullismo, in quanto tale parola sembra sottendere una dinamica bilaterale che vede, da un lato, un bullo, più grande per età e struttura fisica e che tende a sopraffare e, dall'altro, una vittima, più piccola, che

subisce. Questo stereotipo è quanto mai scorretto in quanto attualmente si assiste ad un fenomeno ben più grave e diffuso. Già negli asili nido si registra infatti la presenza di bambini - peraltro sempre più numerosi - aggressivi e violenti. Tale aggressività è da ricondursi in molti casi al sentimento di abbandono che i bambini precocemente scolarizzati provano e alla assenza del contatto fisico soprattutto con i genitori. Sono interessanti, da questo punto di vista, i risultati di un programma, portato avanti di concerto con il Comune di Roma all'interno degli asili nido, dal titolo "Mancano gli abbracci". Tale progetto si proponeva, attraverso la presenza di esperti, di ovviare all' aggressività registrata nei bambini favorendo il contatto fisico, le coccole. I bambini "coccolati" mostravano già dopo il primo anno un netto miglioramento nel comportamento. L'aggressività che matura nei primi anni dell'infanzia finisce per sfociare in comportamenti violenti nell'adolescenza. Per tale ragione il bullismo deve essere considerato un fenomeno sociale. Sempre con riguardo all'aggressività in età prescolare osserva come sia in atto un dibattito sulla effettiva positività di una precoce scolarizzazione, la quale sarebbe la causa di una vera e propria rabbia legata all' abbandono genitoriale. Nelle fasi successive dell'evoluzione infantile tale sentimento di abbandono e di solitudine può permanere.

Anche secondo la professoressa Ferrazzoli (*si veda par. 2.2*) il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni strettamente legati ad una errata percezione e attuazione delle dinamiche relazionali, alla cui base si registra l'estrema solitudine nella quale vivono troppi giovani, dovuta alla scarsa presenza dei genitori. L'utilizzo di *smartphone* e altri *device* finisce per ingenerare nei più giovani una vera e propria desensibilizzazione sul piano delle relazioni interpersonali. Sono sempre più frequenti, purtroppo non solo tra gli adolescenti, relazioni sentimentali vissute mediante il filtro dello schermo. Un'altra realtà particolarmente preoccupante è rappresentata dalla diffusione di gruppi *whatsapp* di genitori, i quali molto spesso finiscono per alimentare condotte vessatorie non lontano dai tradizionali atti di bullismo. Altrettanto negativamente influiscono sullo sviluppo dei bambini ed adolescenti anche i messaggi televisivi che alimentano un modello per il quale - in generale - alla violenza si risponde con la violenza o attraverso una fuga nel mondo della magia e dei superpoteri. L'attività svolta dagli psicologi nelle scuole è volta proprio a porre rimedio a questa situazione e si sostanzia nella promozione di attività di gruppo condotte anche in forma giocosa. Con tali attività ci si propone di incentivare l'empatia e di favorire la consapevolezza nei minori di dover modulare le loro condotte a seconda della sensibilità dell'interlocutore.

A riprova del fatto che bullismo e cyberbullismo siano fenomeni connessi alla solitudine di molti bambini e adolescenti sono gli esiti di una ricerca condotta in varie scuole del territorio su ragazzi dell'ultimo anno di scuola primaria di secondo grado. Tale ricerca ha mostrato come uno dei rimedi individuati dagli stessi per affrontare "i bulli" sia stato ravvisato nel dialogo, nella necessità cioè di affrontare direttamente l'autore della condotta vessatoria.

Che la solitudine costituisca una causa profonda del fenomeno è opinione condivisa anche dall'avvocato Lecchi dell'Associazione Cromosoma 2.0 (*si veda par. 2.4.b*), la quale ha

rilevato come troppo spesso ai *devices* sia attribuito dai genitori un vero e proprio ruolo di "baby sitter" dei figli soprattutto in tenera età e dalla dottoressa Celestini Campanari, (*si veda par. 2.4.a*).

6. L'attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71: un primo bilancio

6.1 Un giudizio complessivo

Dalla lunga attività conoscitiva svolta dalla Commissione emerge un giudizio complessivamente positivo della legge n. 71 del 2017, della quale è unanimemente stata apprezzata la *ratio* formativo-educativo delle misure apprestate per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Si tratta di un approccio ritenuto quanto mai apprezzabile anche in ragione del fatto che gli episodi di cyberbullismo vedono coinvolti il più delle volte non solo come vittime, ma anche come autori, dei minori.

Un giudizio altrettanto positivo è stato espresso con riguardo agli strumenti "repressivi" ivi contemplati: dal reclamo all'Autorità garante per la *privacy*, finalizzato all'oscuramento o alla rimozione di contenuti lesivi e all'ammonimento del questore.

Tale legge costituisce quindi un primo ed efficace passo nel contrasto del fenomeno. Tuttavia sempre nel corso delle audizioni sono state avanzate alcune proposte di riforma, volte ad ovviare ad alcuni limiti e difficoltà riscontratisi in sede di prima applicazione.

Prima di procedere alla puntuale indicazione di alcune delle criticità ravvisate è necessario rilevare che da molti auditi è stata evidenziata l'esigenza di un ampliamento dell'ambito di applicazione della legge. La scelta legislativa di circoscrivere la disciplina dettata dalla legge n. 71 al solo fenomeno del cyberbullismo non sarebbe condivisibile, nella parte in cui esclude di fatto tutte quelle forme di bullismo perpetrate senza la mediazione della rete, ma parimenti gravi e diffuse. Sarebbe pertanto necessario prevedere una disciplina omogenea per entrambe i fenomeni oggetto della indagine conoscitiva, i quali pur nelle loro diversità hanno in comune una unica matrice.

6.2 Ritardi nella istituzione e del funzionamento del Tavolo Tecnico

La legge n. 71, come è noto, ha previsto l'istituzione di un Tavolo tecnico, chiamato a redigere un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e a realizzare un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

Tale tavolo, insediatosi il 6 febbraio 2018, è rimasto per vari mesi inattivo. Proprio per tale ragione da molti auditi - ascoltati prima della sua riconvocazione nel mese di luglio 2019

(si vedano parr. 2.6.a e 2.6.c) - era stata sollecitata una nuova convocazione e una maggiore regolarità nello svolgimento della propria attività.

Dalle audizioni è emersa altresì l'esigenza di apportare alla disciplina relativa al Tavolo tecnico alcune modifiche, in primo luogo prevedendone lo spostamento della "collocazione" dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che peraltro svolge con riguardo ad esso un ruolo di coordinamento.

Ancora il Ministro delle disabilità e della famiglia ha rilevato l'esigenza di integrare la composizione del Tavolo anche con i rappresentanti delegati dal proprio Dipartimento, in ragione del ruolo importante che nella prevenzione del cyberbullismo deve essere riconosciuto alle famiglie.

6.3 Il ruolo centrale della scuola. La formazione dei docenti e la Piattaforma ELISA

La legge n. 71 attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo però il ruolo centrale della scuola che è chiamata a realizzare azioni in un'ottica di *governance* diretta dal MIUR che includano: la formazione del personale, la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti.

Al fine di guidare questo processo e indirizzarne gli attori, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha redatto e adottato, nell'ottobre 2017, le prime Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico del cyberbullismo.

Inoltre, come previsto sempre dalla legge n. 71 del 2017 e dalle Linee di orientamento testé citate, il Ministero dell'istruzione ha messo in campo una misura significativa: il Piano nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Tutti gli istituti scolastici e gli Uffici scolastici regionali hanno dovuto individuare almeno un docente referente per il bullismo e il cyberbullismo. In collaborazione con l'Università di Firenze è stata quindi predisposta e presentata, nell'ottobre 2018, la piattaforma Elisa (*E-learning* degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo) che ha dotato le scuole di strumenti di intervento efficaci sui temi del cyber-bullismo e del bullismo. La piattaforma si propone, nello specifico, di dotare docenti e scuole di strumenti d'intervento efficaci sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Nell'ambito della piattaforma è stata predisposta, peraltro, un'area dedicata alle scuole per il monitoraggio online del bullismo e cyberbullismo e una sezione dedicata ai docenti per la formazione attraverso moduli *e-learning*. A luglio 2019 i docenti referenti iscritti alla piattaforma erano 4.620, pari al 27 per cento del totale su tutto il territorio nazionale mentre erano 4.026, pari al 47,3 per cento, le istituzioni scolastiche statali registrate. Di recente è stato previsto anche il coinvolgimento delle scuole paritarie. E' appena il caso di ricordare che

ogni scuola ha la possibilità di nominare, e quindi iscrivere alla formazione e-learning, fino a due docenti (numero consigliato) referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, come indicato dalla Circolare del MIUR (prot. 964 del 24.02.2017).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inoltre avviato la predisposizione di una nuova attività specificatamente dedicata al bullismo discriminatorio, ovvero quello che nasce dalla prevaricazione a danni di gruppi minoritari sulla base di elementi di diversità. Il Ministro Bussetti ha segnalato la costituzione presso il Ministero di un gruppo di lavoro specifico per il bullismo e la prevenzione. Il tavolo di lavoro si è proposto di sistematizzare l'analisi descrittiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; determinare gli indicatori comportamentali delle vittime e dei bulli nonché la tipologie di cyberbullismo; stendere protocolli specifici per interventi nei casi acuti; definire un sistema sociale di protezione a livello territoriale con azioni concrete ed efficaci; ed elaborare delle Linee Guida per la prevenzione, il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e il supporto alle scuole e agli insegnanti.

Sul "sistema formativo-educativo" tracciato dalla legge alcuni auditi hanno formulato osservazioni critiche. In particolare è emerso come la scelta legislativa di demandare la promozione di progetti per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo alle singole istituzioni scolastiche attraverso il coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio, abbia reso alquanto disomogenea la qualità delle iniziative formative. Ancora è stato rilevato come tali iniziative appaiono carenti soprattutto sul piano della preparazione giuridica.

6.4 Il ruolo del gestore della rete internet: nuove forme di responsabilità

La legge n. 71 del 2017 riconosce alla vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e ai genitori o esercenti la responsabilità sul minore, la facoltà di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale, diffuso nella rete internet. Si prevede ancora che nel caso in cui tale istanza rimanga disattesa, decorse le 48 ore l'interessato possa rivolgersi al Garante della per la protezione dei dati personali che interviene direttamente entro le successive 48 ore. La legge stessa fornisce anche una definizione di "gestore del sito internet" precisando che con tale espressione si debba intendere un qualsiasi prestatore di servizi della società dell'informazione che sia: *a)* "diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70" e che, al tempo stesso, *b)* curi "la gestione dei contenuti di un sito internet" in cui si possono riscontrare le descritte condotte di cyberbullismo.

Il legislatore indicando una figura di "gestore" diversa da quelle previste dagli articoli 14, 15 e 16 della decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (che prevedono un regime di esenzione da responsabilità per le prestazioni rese dalle società di informazione con riferimento alle attività di semplice trasporto, memorizzazione di informazioni o memorizzazione temporanea

di dati), ha determinato una riflessione importante sul ruolo che tale soggetto svolge concretamente in ordine alla tutela che deve garantire.

Un giudizio particolarmente positivo su questo aspetto della legge n. 71 è stato espresso dai rappresentanti di Assotelecomunicazioni, i quali hanno rilevato come la legge correttamente imponga ai gestori di siti ovvero agli operatori di servizi Internet la rimozione dei contenuti lesivi. Per questi soggetti, infatti diversamente che per le aziende che gestiscono la rete - sulla quale i contenuti viaggiano in forma criptata - è possibile identificare i contenuti essendo questi identificati in modo univoco da una *url* cioè da quella stringa informatica che rappresenta l'indirizzo. Nel caso in cui colui che richiede la rimozione del contenuto ignori la *url* la legge prevede correttamente che la rimozione possa essere in subordine richiesta non al gestore di siti direttamente, ma al Garante della *privacy*.

La regola generale che si ricava dalla disciplina antecedente alla legge sul cyberbullismo è quella di escludere la responsabilità di coloro che aggregano contenuti formati da terzi (cosiddetti *hosting provider*). In altre parole, le figure di prestatori di servizi in rete delineate dal decreto legislativo n. 70 del 2003 (*mere conduit, catching and hosting*) sono esenti da responsabilità perché svolgono per definizione un ruolo passivo di caricamento e memorizzazione di dati creati da terzi. Al contrario la figura del gestore di rete, del tutto nuova nel panorama legislativo esistente, finisce per assumere rilievo centrale l'individuazione del soggetto che gestisce il sito internet per ottenere, al pari del titolare del trattamento o del *social media*, l'immediata rimozione del contenuto lesivo. Il gestore viene ad identificarsi con l'intermediario di rete ovvero con colui che rende il contenuto accessibile tramite la sua pubblicazione su piattaforme di condivisione, oppure attraverso l'utilizzo dei *social network*.

La figura del gestore del sito si distingue, inoltre, da quella del *content provider*, che è colui che genera il contenuto illecito (testo, foto, registrazioni audio o video).

Quanto previsto dal legislatore con riferimento ad un gestore che parrebbe essere non esente da responsabilità in ordine ai contenuti veicolati in rete, appare coerente con la giurisprudenza sovranazionale che ha tentato nel tempo di delineare figure di "*hosting provider attive*", ovvero responsabili in qualche modo dei contenuti veicolati.

Come è emerso dalla attività conoscitiva - a parte quanto previsto dalla legge n. 71 del 2017 - sarebbe necessario prevedere ulteriori e più ampie e stringenti forme di responsabilità, che vedano il coinvolgimento anche degli altri operatori di rete (*si veda par. 2.3.b, nonché il par. 7.3.c*).

6.5 Il problema delle risorse

Per finanziare le iniziative previste la legge n. 71, all'articolo 6 dispone, in primo luogo, un rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale, istituito dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa

sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

In particolare per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo la legge n. 71 stanziava 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Sulla congruità di tali risorse sono state espresse da molti auditi serie riserve. Le risorse stanziata infatti non sarebbero in grado di sostenere iniziative e progetti sufficientemente efficaci, organici, ma soprattutto di lungo periodo.

6.6 L'istituto dell'ammonimento

La legge n. 71 del 2017 ha esteso al cyberbullismo la procedura di ammonimento da parte del questore già prevista in materia di *stalking* e di violenze domestiche.

In particolare l'articolo 7 della legge prevede che in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice della *privacy*) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La legge, quindi ribadendo di fatto il ruolo di “Autorità di prevenzione sociale” del questore, gli attribuisce il potere di ammonire i minori degli anni diciotto (ma di età superiore agli anni quattordici) che si rendano responsabili di determinati atti di cyberbullismo nei confronti di altri minori.

L'ammonimento è configurato dalla legge n. 71 come una misura monitoria di “diritto mite”, finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale, ma anche a preservare l'autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.

Questo approccio – che lascia più facilmente aperta la strada a esiti conciliativi – potrebbe risultare conveniente anche per la stessa vittima: una delle remore che spesso possono frenare l'approccio a una soluzione istituzionale contro gli abusi dei cyberbulli, infatti, è quella di una ritenuta sproporzione tra i fatti patiti e lo strumento penale, anche avuto riguardo all'esposizione che da esso deriva per la vittima stessa e per gli effetti di ulteriore isolamento che ne potrebbero conseguire.

Con riguardo alla formulazione del ricordato articolo 7, si deve rilevare come non tutte le condotte richiamate nella definizione di cyberbullismo siano poi contemplate dall'articolo 7, per cui si ritiene che possa procedersi ad ammonimento solo nei casi in cui i fatti rappresentati siano astrattamente riconducibili alle fattispecie-presupposto espressamente contemplate. A ciò si aggiunge l'erroneo richiamo al reato di ingiuria, abrogato nel 2016.

Un'ulteriore perplessità desta la formulazione della norma, nella parte in cui non prevede che, venendo a conoscenza dell'Autorità un fatto astrattamente configurabile come reato e perseguibile d'ufficio, l'Autorità stessa possa astenersi dal farne denuncia all'autorità giudiziaria, che è obbligatoria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Normalmente, poi, a curare l'istruttoria del procedimento finalizzato all'ammonimento e a compiere i connessi accertamenti sono appartenenti alle forze di polizia che rivestono anche la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e che dunque, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, son tenuti a riferire la notizia di reato senza ritardo al pubblico ministero.

In sede di prima applicazione ci si è peraltro interrogati sulla possibilità di consentire la possibilità dell'ammonimento nel caso in cui le condotte siano stati tenute mediante *sms*, *mms* e altri sistemi di *instant messaging* telematici non collegati alla Rete visto che l'articolo 7 della legge n. 71 sembra circoscrivere l'ambito di applicazione dell'ammonimento ai soli fatti commessi utilizzando la rete internet.

La richiesta di ammonimento può essere direttamente avanzata al questore dal minore che abbia compiuto i quattordici anni in quanto l'articolo 120, comma 3, del codice penale gli attribuisce simmetricamente il diritto di sporgere querela. In questi casi, tuttavia, anche il genitore o l'esercente la potestà genitoriale sono legittimati alla presentazione della querela (e dunque della richiesta di ammonimento). Tale ultima facoltà può essere esercitata dal genitore anche in caso di parere contrario del minore e anche quando il minore dovesse essere in tutto o in parte ignaro dei fatti di cyberbullismo. Invece il genitore non può opporsi alla volontà del minore di proporre querela o di richiedere l'ammonimento. Ovviamente il minore infra-quattordicenne è sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la potestà.

6.7 L'istanza di oscuramento e il ruolo dell'Autorità garante dei dati personali

Strettamente collegato alla questione della responsabilità del gestore della rete (*si veda par. 6.4*) è il tema del ruolo del Garante dei dati personali nella procedura di oscuramento.

L'ultima Relazione annuale (anno 2018) dell'Autorità garante dei dati personali ricorda che, al fine adempiere al mandato conferito al Garante in materia di cyberbullismo, sul sito web istituzionale è stata creata una sezione dedicata (<https://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>), nella quale sono presenti un'infografica - recante un'informazione sintetica del contenuto della legge - e un modello di segnalazione

da inviare attraverso una specifica casella di posta elettronica (cyberbullismo@gpdp.it). A partire dall'entrata in vigore della legge n. 71, le istanze pervenute hanno riguardato in prevalenza la richiesta di rimozione di contenuti offensivi ai danni di minorenni, talvolta legati anche a immagini degli interessati, per la maggior parte riferite ai *social network* più noti, con i quali sono stati attivati specifici canali di comunicazione. Il Garante ha poi ricordata, sempre nella suddetta relazione, come un numero più limitato di segnalazioni abbia riguardato il furto di identità e la creazione di falsi profili nell'ambito dei medesimi *social network*. Nel merito i casi segnalati sono stati definiti prevalentemente con la rimozione dei contenuti oggetto di doglianza. In alcuni casi particolari le questioni rappresentate hanno trovato adeguata definizione attraverso contatti interlocutori con i segnalanti, in occasione dei quali sono stati forniti chiarimenti operativi (quali il coinvolgimento del dirigente scolastico o del referente per il cyberbullismo nella scuola).

7. Come combattere il fenomeno

Dall'attività conoscitiva svolta è emerso come triplici siano le linee di intervento per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La politica di intervento più efficace - secondo l'opinione prevalente degli auditi - è la prevenzione, la quale si sostanzia nella promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché nella realizzazione di iniziative formative specifiche rivolte non solo ai ragazzi ma anche agli adulti (genitori ed educatori).

Combattere il bullismo significa anche favorirne l'emersione, funzionale alla individuale di adeguate misure a tutela e protezione della vittima.

Infine, tenuto conto del carattere "criminale" di alcune delle condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno, appare necessario una rivalutazione complessiva della linea di intervento repressiva. E' appena il caso di rilevare che con repressione non si deve necessariamente ed esclusivamente fare riferimento alla adozione di misure penali, ma più genericamente a misure coercitive di contrasto.

7.1 La prevenzione

7.1.a Le campagne di informazione e sensibilizzazione

In linea con quanto previsto dalla legge n. 71 e nel quadro di una crescente attenzione per il fenomeno negli ultimi anni sono state portate avanti soprattutto dagli interlocutori istituzionali una serie di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul bullismo e cyberbullismo e più in generale sui problemi e i rischi connessi all'uso della rete.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha in primo luogo ricordato l'evento annuale del *Safer Internet Day*. Tale evento nel 2019 è stato promosso dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia proprio con il tema "Contro il cyber-bullismo una nuova alleanza tra scuola e famiglia". In concomitanza è stata celebrata, anche la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, "Un Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo". Nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione si deve ricordare anche la già citata (*si veda par. 2.6.a*) *Cybercity Chronicles*, prima applicazione istituzionale italiana di "intrattenimento educativo" ambientata nel cyber-spazio, sviluppata e promossa dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero. L'iniziativa nasce nell'ambito della campagna "*Be Aware Be Digital*" promossa dalla Sicurezza Nazionale e volta a sensibilizzare gli studenti italiani, oltre che docenti e famiglie, all'uso positivo, corretto e consapevole di internet, dei social media e delle nuove tecnologie. L'obiettivo di *Cybercity Chronicles* è quello di creare una relazione tra didattica e nuove tecnologie: far appassionare il giocatore al videogioco, coinvolgendolo nell'avventura e trasmettendogli nozioni e informazioni utili alla sua crescita culturale e digitale. All'interno del gioco si trova anche un *Cyberbook*: un glossario per familiarizzare con i principali termini utilizzati nel mondo della *cybersecurity*.

Anche la Polizia di Stato è stata direttamente coinvolta in iniziative di sensibilizzazione per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Fra queste rilievo indubbio riveste "Una vita da social" un progetto di sicurezza nell'uso della Rete rivolto agli utilizzatori dei *social network* e in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai loro insegnanti e ai loro familiari. Premessa del progetto è la consapevolezza che dai pericoli virtuali ci si può difendere soltanto conoscendoli. "*Una vita da social*" si connota come una campagna di educazione alla legalità su internet dal carattere itinerante su tutto il territorio nazionale, che ha coinvolto in quattro anni, oltre un milione e settecentomila studenti, 180 mila genitori, centomila insegnanti e 15 mila istituti scolastici di 250 città italiane.

Sempre nell'ambito delle campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi e pericoli connessi all'uso della rete internet, si inserisce *#cuoriconnessi*, realizzata anche essa dalla Polizia postale e delle comunicazioni in collaborazione con Unieuro. L'obiettivo è - anche in questo caso - quello di informare adolescenti e famiglie sull'uso consapevole e responsabile della tecnologia, dagli *smartphone*, ai pc, ai *tablet*; i messaggi, le immagini e i video caricati in Rete, oggi si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web per sempre, creando in alcuni casi conseguenze drammatiche. La campagna contro il cyberbullismo, oltre a Roma, ha fatto tappa nelle città di Milano, L'Aquila, Bologna, Reggio Calabria, Verona e Torino, coinvolgendo direttamente studenti all'interno di teatri e scuole. Del progetto fa parte anche il sito informativo no cyberbullismo.it, pubblicizzato anche nei punti vendita del gruppo Unieuro.

Fra le iniziative promosse dalle associazioni operanti nel settore dell'infanzia (*si veda par. 2.4.a*) è opportuno ricordare la campagna "Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo per un Web Sicuro", promossa dal Moige e giunta ormai alla sua terza edizione. Elemento pedagogico fondamentale è la metodologia del *peer to peer* basata sul coinvolgimento diretto dei ragazzi nella formazione e sensibilizzazione dei coetanei, in attività *educational* interattive, materiali didattici e *open day* per promuovere una maggiore consapevolezza delle problematiche legate all'utilizzo improprio del *web*. Con questa campagna negli ultimi due anni sono stati formati oltre 1.500 "Giovani ambasciatori", ossia ragazzi scelti dai docenti per le loro particolari attitudini e sensibilità e che sono punti di riferimento per i loro coetanei all'interno dell'istituto di appartenenza e attori principali di ogni azione di prevenzione nella lotta al cyberbullismo.

7.1.b. La pubblicità come strumento di sensibilizzazione

Dalle audizioni, in particolare dei rappresentanti delle principali aziende di telefonia e telecomunicazione mobile, è emersa l'importanza - ai fini del contrasto del fenomeno del cyberbullismo - della promozione di campagne pubblicitarie volte sensibilizzare prima gli utenti e poi più in generale la popolazione sulla necessità di limitare la vita virtuale in favore di quella reale.

La responsabile delle relazioni istituzionali di Wind Tre s.p.a. ha ricordato in proposito come la propria azienda, prima della fusione con la Tre, avesse scelto per la promozione dei propri prodotti tre campagne pubblicitarie considerabili in contrasto con il *core business* della società. Queste campagne, infatti, miravano a promuovere il recupero dei rapporti umani attraverso contatti diretti e personali e non più virtuali e mediati dal telefono cellulare o da altri *devices*. In particolare il primo video che si intitolava "Papà" stimolava un genitore e un figlio a lasciare il telefono e ad abbracciarsi. Il secondo video ritraeva una ragazzina adolescente - dipendente dal telefonino - che decideva di abbandonare lo schermo per godersi la recita della sorella minore. L'ultimo invece mostrava un ragazzino spinto a lasciare ancora una volta il *device* per fare una partita di calcio.

Analoghe campagne di sensibilizzazione sono state portate avanti e ricordate dal responsabile dei rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali, dalla Tim s.p.a. Si tratta in particolare del progetto Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori che in una delle passate edizioni è sceso in campo proprio contro il fenomeno cyberbullismo lanciando l'hashtag #IlBulloèUnaPalla.

7.1.b. La formazione e l'educazione alla rete dei ragazzi e dei genitori

Un ruolo determinante nella prevenzione del fenomeno, in particolare del cyberbullismo, è svolto dalle attività di formazione e di educazione ad un corretto uso della rete e alla

sensibilizzazione sui rischi connessi alla navigazione in internet specificamente rivolte non solo ai ragazzi, ma anche ai loro genitori.

Dalle audizioni è emerso infatti come forse a causa dello sviluppo troppo veloce e a volte caotico di queste tecnologie si sia determinato un vero e proprio *gap* tra una generazione informaticamente più alfabetizzata e più connessa e una generazione che potremmo definire ancora analogica e che in alcuni casi fa addirittura resistenza all'introduzione di queste tecnologie. L'ignoranza dello strumento impedisce peraltro a molti genitori di poter controllare e guidare i propri figli verso un uso consapevole della rete.

Fra le iniziative formative, oltre a quelle già richiamate (*si veda par. 2.4*), è opportuno ricordare il progetto formativo "Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti", che vede la collaborazione tra l'Unicef Italia e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta di un programma attuato nelle oltre mille scuole "amiche dell'Unicef", volto ad attivare prassi educative per promuovere la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre per l'anno scolastico 2018/2019 il Comitato italiano per l'Unicef ha elaborato una proposta educativa dedicata al bullismo e al cyberbullismo che colloca questi fenomeni all'interno della prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che utilizza come indicatori privilegiati il superiore interesse del bambino e del ragazzo e i principi di non discriminazione, partecipazione, ascolto e protezione da ogni forma di violenza. Nell'ambito di tale proposta educativa si colloca l'iniziativa dal titolo "Non perdiamoci di vist@", e la previsione di una sezione speciale dedicata al bullismo all'interno del progetto "Leggere i diritti attraverso immagini e parole".

Sempre fra queste iniziative è opportuno segnalare il laboratorio sulla identità digitale, realizzato nelle scuole anche attraverso l'aiuto dei ragazzi che prestano servizio civile presso il Telefono azzurro che ha l'obiettivo di insegnare agli studenti, e ai loro genitori, a non sottovalutare la reale valenza della propria identità digitale che ciascuno rappresenta sul *web* attraverso la condivisione dei propri dati personali e sensibili. Ciò al fine di fornire strumenti di educazione civica digitale, di educare e sensibilizzare sui temi della *privacy*, della reputazione e della rappresentazione nonché alla promozione della Rete come bene comune digitale. Una iniziativa, sempre promossa dall'associazione Telefono azzurro e specificamente rivolta ai genitori è la predisposizione del manuale "Il nostro post(o) nella rete-Quello che ogni genitore deve sapere: prospettive, sfide e responsabilità".

Infine rivolto al mondo degli adulti genitori è il progetto educativo "Neoconnessi", promosso da Wind Tre. Si tratta di un progetto che nasce dall'esigenza di accompagnare i genitori nel momento delicato in cui i figli si trovano per la prima volta a possedere uno *smartphone* o un *tablet* e a navigare in autonomia, fornendo loro, sostanzialmente in un magazine online articoli, approfondimenti, indicazioni tecniche di prevenzione e sicurezza, modelli di comportamento che tengono conto della relazione tra controllo e fiducia, attività ludiche per dialogare in famiglia giocando.

7.1.c. La formazione dei docenti

La legge n. 71 del 2017, come più volte rilevato, attribuisce un ruolo di primaria importanza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, proprio alla scuola. In questo contesto assumono quindi rilievo tutte le iniziative rivolte alla formazione del personale docente.

In particolare è opportuno ricordare in primo luogo il Progetto “Non stiamo zitti”, presentato al MIUR dall’Istituto Comprensivo “L. Orsini” di Imola e realizzato in collaborazione con l’associazione Telefono azzurro. Nell’ambito di tale progetto Telefono azzurro ha curato la redazione di un *handbook* sul tema del bullismo. Obiettivo principale del manuale è fornire ai docenti un manuale operativo, un insieme di linee guida che li aiuti nella realizzazione di attività laboratoriali dedicate alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. La guida oltre ad affrontare in modo sintetico gli aspetti principali del fenomeno delineando quali sono le forme più diffuse e i diversi ruoli che caratterizzano il fenomeno, presenta anche alcuni casi di studio tratti dai materiali disponibili presso i Centri di Ascolto di Telefono Azzurro. L'*handbook* reca anche, sotto forma di decalogo, delle puntuali linee guida dedicate ai docenti da seguire per riconoscere il fenomeno ed intervenire. Nella seconda parte della guida sono presentate in dettaglio tutte le attività da condurre durante i laboratori. Infine nel manuale un’attenzione particolare è dedicata al programma di prevenzione “*Peer Education*” in cui gli studenti stessi sono messi in primo piano diventando duplici protagonisti delle attività, sia nel ruolo di fruitori che in quello di formatori.

7.2 La protezione

In questo paragrafo si intende dare conto di tutte quelle misure previste a protezione delle vittime, nel cui alveo sono anche ricondotti gli strumenti per favorire l'emersione del fenomeno.

7.2.a. Sportelli fisici e virtuali per le vittime.

Per poter contrastare e reprimere i fenomeni di bullismo è necessario, infatti, che tali episodi emergano. La vittima di bullismo (o cyberbullismo) non deve sentirsi sola, ma deve poter trovare un luogo d'ascolto competente.

Un primo canale di emersione, particolarmente importante perché garantisce l'anonimato alla vittima, è rappresentato quindi proprio dalla operatività di numeri verdi e *chat*.

In proposito è opportuno ricordare i dati, consegnati dai rappresentanti di Telefono azzurro nel corso dell'audizione (*si vedano par. 2.4.a e amplius par. 4.2*) relativi alla attività svolta dal Centro Nazionale di Ascolto dell'associazione. Tali dati mostrano come Telefono Azzurro abbia gestito nel 2018 più di un caso al giorno relativo a bullismo e cyberbullismo, attraverso la linea e la chat 1.96.96, per un totale di 453 casi. I casi gestiti dal Centro Nazionale

di Ascolto, relativi a bullismo e cyberbullismo, sono stati accolti tramite linea telefonica nell'85 per cento dei casi, mentre nel 15 per cento via chat. Dei 453 casi gestiti, l'81 per cento riguarda situazioni di bullismo, mentre le richieste di aiuto per casi di cyberbullismo rappresentano il 19 per cento. Attraverso il numero gratuito 196.96 e una *chat* accessibile dal sito www.azzurro.it fornisce a bambini e adolescenti, ma anche ad adulti, ascolto e consulenza specialistica per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo. Partendo da queste segnalazioni nei casi in cui se ne ravvisi la necessità Telefono azzurro offre un intervento operativo nelle scuole nelle quali gli episodi si sono verificati. La Linea antibullismo 1.96.96 ha garantito nell'arco temporale in oggetto i necessari collegamenti con il MIUR e le strutture territoriali ed ha favorito, in relazione alle caratteristiche, alle specificità del singolo caso e ai bisogni riscontrati, la segnalazione del caso al MIUR e alle competenti strutture territoriali operative in ambito sanitario, sociale, di pubblica sicurezza e/o giudiziario eventualmente coinvolte. I contatti hanno avuto altresì l'obiettivo di aggiornamento reciproco rispetto ai follow-up dei casi e di approfondimento delle segnalazioni effettuate. La segnalazione di un nuovo caso avviene attraverso una relazione, che viene trasmessa al MIUR secondo modalità concordate; la relazione contiene tutti gli elementi e i contenuti utili a contestualizzare le problematiche di bullismo scolastico emersi nel corso del contatto telefonico o via chat. A fronte di un nuovo contatto contenente informazioni importanti ed elementi nuovi rispetto al precedente, si procede inviando al MIUR una relazione di aggiornamento. La gestione dei casi avviene nel rispetto della procedura operativa concordata e approvata dal MIUR.

E' opportuno ricordare come un numero verde destinato proprio alle segnalazione di atti di bullismo e cyberbullismo è stato attivato dal Moige, nell'ambito delle più ampie politiche di contrasto al fenomeno.

7.2.b. Parental control, app., filtri e sistemi di protezione sui devices

Un importante strumento per la prevenzione del fenomeno è rappresentato dalla utilizzazione di sistemi di *parental control*. Si tratta di sistemi che però, come ha rilevato la dottoressa Ciardi della polizia postale (*si veda par. 4.3*), sono scarsamente utilizzati dagli adulti, in quanto ritenuti facilmente eludibili dai figli, nativi digitali. Questi sistemi possono funzionare, ha aggiunto sempre il vertice della Polizia postale, solo se attraverso una alleanza genitoriale, essi vengono installati in tutti i *devices* in uso ai minori.

Interessanti elementi sui sistemi di controllo e di filtro dei contenuti in rete sono stati forniti dall'audizione, da un lato, degli operatori di rete e, dall'altro, dai rappresentanti di Google e *facebook* (*si veda par. 2.5*).

In particolare per quanto concerne gli operatori di rete, è opportuno ricordare il servizio "*Keepers*", promosso insieme al Moige e realizzato da Vodafone Italia s.p.a., il quale funziona attraverso una *app* che implementa dei sistemi di intelligenza artificiale. Questi sistemi sono

in grado di rilevare situazioni di pericolo e di segnalarle in tempo reale ai genitori. Concretamente "*keepers*", attraverso tecnologie di intelligenza artificiale, rileva e distingue alcune parole chiave che sono considerate pericolose, segnalando immediatamente il rischio al genitore. Inoltre *keepers* attua un approccio integrato quindi oltre a offrire questa nuova tecnologia contiene una serie di funzionalità di *parental control* che già sono implementate in altri servizi e di altri apparecchi e consente una geolocalizzazione immediata dei minori. Non può peraltro essere né modificato né rimosso senza il consenso le credenziali inserite dai genitori. Oltre a *keepers* la Vodafone Italia s.p.a. offre altri due servizi a tutela dei minori: "Rete sicura" e "Protezione bambino". "Rete sicura" si propone di garantire una navigazione sicura da *malware*, da *fishing*, da attacchi di *virus* ecc.. "Protezione bambini" invece specificamente è destinato al consumatore minore ed è volto a tutelare la navigazione bloccando determinati siti e contenuti. I contenuti nell'offerta base sono individuati dalla fondazione Vodafone, però è possibile una personalizzazione quindi il genitore in base alle proprie valutazioni può personalizzarlo e decidere quali contenuti consentire e quali bloccare. Sono offerti due pacchetti base uno "bambino da tre a dodici anni", uno ragazzo "da dodici a diciassette anni", e nella versione iniziale viene fornito con due servizi aggiuntivi, ovvero un blocco della ricerca, la cosiddetta ricerca protetta, che implementa tutti quei sistemi e consigli forniti dai principali motori di ricerca su quelli che sono i massimi livelli di protezione nell'ambito dell'attività di ricerca *on line*. Inoltre viene offerto - sempre con formula personalizzabile - con una fascia oraria bloccata quindi la possibilità per i ragazzi di navigare di utilizzare *app* dalle otto alle ventidue.

Analoghi strumenti e servizi sono offerti anche dalla Wind tre s.p.a. Fra questi il Wind *family project* che è una *app* che consente in qualche modo di fare i filtri sulla base del *target* bloccando ad esempio ai giovani l'accesso a tutti i siti relativi a violenze, droghe e giochi d'azzardo. La Wind Tre mette anche a disposizione dei suoi utenti la possibilità di sospendere la navigazione da remoto in certe fasce orarie; di modulare la carica della batteria, e di installare sistemi di geolocalizzazione per vedere dove il bambino si trova e avere un messaggio nel momento in cui raggiunge la meta desiderata.

Per quanto riguarda la Tim s.p.a., è stato ricordato il Tim *protect*, un servizio che include un sistema di: *Parental Control* per filtrare i contenuti dei siti indesiderati, limitare il tempo che i bambini trascorrono *online* e sulle *app*; di protezione navigazione e *banking* per proteggere le transazioni di *online banking*, verificare l'attendibilità dei siti *web* e bloccare quelli pericolosi; di antifurto e localizzazione per proteggere il dispositivo mobile in casi di furto e/o smarrimento, consentendo di localizzare e bloccare il dispositivo, oltre che cancellarne i dati; di *antivirus & Antimalware* per proteggere i dispositivi da *virus*, *malware*, attacchi *hacker* e furti di identità. Si tratta di un servizio fornito gratuitamente nella formula Tim *junior*, ovvero quella formula contrattuale destinata ai "giovanissimi".

Tali sistemi, come è emerso dal dibattito in Commissione, oltre ad essere in molti casi a pagamento per gli utenti, non sono adeguatamente pubblicizzati.

7.3 La repressione

7.3.a. Il cyberspace come ostacolo alla perseguibilità dei reati

La repressione dei fenomeni criminali commessi attraverso la rete, e in particolare del cyberbullismo, sconta un intrinseco limite, rappresentato dalla rete stessa e dalla tendenziale transnazionalità di questi crimini. Il *cybercrime* si caratterizza, in molti casi, per la connotazione transnazionale del reato, che è *borderless*, cioè privo di confini o *a-spaziale*, caratteristica inedita tra tutti i crimini, che non trova precedenti nella storia nelle tradizionali attività delittuose e che lo rende il reato per antonomasia del terzo millennio.

A ciò si aggiunga, quale caratteristica peculiare della minaccia criminale nel *cyberspace*, la distanza tra i criminali informatici e le loro potenziali vittime. La condotta illecita *cyber* può concretizzarsi in più azioni, svolte in tempi diversi o contemporaneamente da più soggetti agenti o da uno solo in una molteplicità di luoghi o in uno spazio virtuale. La condotta suddetta innesta più processi elaborativi e di trasferimento di informazioni, che passano in tempi lunghi o in tempo reale attraverso spazi indeterminati. Una o più vittime possono essere colpite dall'aggressione informatica, immediatamente o a distanza di tempo.

A rendere ancora più intricata e complessa la questione è il fatto che molte condotte nelle quali si sostanzia il cyberbullismo (dalla diffusione di foto in assenza o contro la volontà della persona ritratta alla pubblicazione di commenti lesivi) sono poste in essere attraverso l'uso di *social network* che hanno sede in Paesi stranieri, quale gli Stati Uniti che non attribuendo rilievo penale ai reati di opinione, rifiutano nel caso di indagini delle autorità di polizia e giudiziarie italiane (ed europee) la consegna di eventuali dati richiesti.

Inoltre, in altri casi, quando il materiale lesivo entra in rete è difficile assicurarne la totale rimozione, si pensi al caso di immagini diffuse attraverso *whatsapp*. La rapidità di circolazione di tali immagini, anche a motivo della creazione di *chat* di gruppo, e il fatto che il materiale possa essere salvato sui *devices* rende ardua la totale rimozione del contenuto lesivo.

7.3. Le misure penali: fra ordinamento vigente e prospettive de jure condendo

Come più volte sottolineato la legge 29 maggio 2017, n. 71 ha introdotto un sistema di misure a carattere essenzialmente preventivo volte a contrastare il cyberbullismo. Tale legge infatti non ha previsto alcun "reato di cyberbullismo", ma si è semplicemente limitata - nel fornire una definizione di cyberbullismo- a confermare la riconducibilità delle condotte del "cyberbullo" a una pluralità di fattispecie incriminatrici già esistenti, le quali vengono semplicemente rievocate, senza alcuna modifica dei relativi elementi costitutivi o ambiti applicativi. Più in generale la legge n. 71 persegue la salvaguardia dello sviluppo psicofisico e delle esigenze educative dei minori protagonisti, quali vittime o responsabili, delle condotte

in esame, introducendo alcuni meccanismi (*si veda par. 6*) volti proprio ad evitare l'attivazione del circuito penalistico.

La scelta del legislatore del 2017 di non introdurre nuove fattispecie incriminatrici è stata unanimemente condivisa dagli auditi. In primo luogo in considerazione dell'amplissima gamma di comportamenti rientranti nelle definizioni di "bullismo" e "cyberbullismo" il tentativo di formulare un'apposita omnicomprendensiva fattispecie incriminatrice scontrerebbe difficoltà insormontabili, finendo per dibattersi tra soluzioni opposte altrettanto indesiderabili: una formulazione unitaria necessariamente ed eccessivamente vaga, oppure una norma-catalogo a più fattispecie, descrittiva di condotte eterogenee, dotate di coefficienti offensivi assai variabili.

A ciò si aggiunge che il fatto che non tutte le fattispecie di reato potenzialmente perfezionabili attraverso le condotte di cyberbullismo siano rievocate dalla definizione della legge n. 71 ovviamente non preclude la loro applicabilità nei singoli casi eventualmente portati all'attenzione della magistratura. Il complesso delle fattispecie già esistenti e applicabili agli svariati comportamenti riconducibili al cyberbullismo, pertanto, non sembrerebbe lasciare vuoti di tutela significativi. Un unico vero vuoto di tutela - segnalato anche da alcuni auditi -

riguarda il fenomeno di *revenge porn* a seguito di *sexting* secondario: si allude ai casi di invio volontario di immagini sessualmente esplicite a un terzo soggetto il quale, successivamente e senza autorizzazione, le diffonde attraverso *chat* e *social network*, con gravissima lesione della sfera intima e della dignità personale della vittima.

Tale condotta, in virtù della prevalente interpretazione giurisprudenziale, non risulta punibile attraverso le fattispecie in materia di pedopornografia, le quali richiederebbero che il materiale (immagini e video) sia stato prodotto contro la volontà della persona minore ritratta; qualora invece tale materiale sia stato realizzato con il consenso di quest'ultima, ovvero da quest'ultima volontariamente trasmesso a terzi, le condotte successive non sarebbero punibili alla stregua della severa disciplina in materia di pedopornografia, ma solo con fattispecie corredate da sanzioni di modesta entità. A questo parziale, ma significativo vuoto di tutela sembra aver posto rimedio il legislatore - come ricordato, fra gli altri, anche dal Ministro Bonafede (*si veda par. 2.6.b*) con l'introduzione, nella cosiddetta legge sul codice rosso, del reato di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".

Infine, appena il caso di ricordare che qualora le condotte in questione siano commesse da minorenni, come il più delle volte accade, trovano applicazione gli articoli 97 e 98 del codice penale in materia di minore età quale causa di esclusione o riduzione dell'imputabilità: più precisamente, mentre il primo articolo sancisce la presunzione assoluta di incapacità di intendere e volere dell'infraquattordicenne, il secondo articolo prevede che la capacità del minore che al momento del fatto abbia compiuto i quattordici anni debba essere valutata dal giudice caso per caso, con riduzione della pena in caso di esito positivo dell'accertamento.

L'operatività pratica di nuove fattispecie incriminatrici sarebbe pertanto preclusa in radice nei confronti di soggetti infraquattordicenni e dipenderebbe da valutazioni caso per caso nei riguardi degli infradiciottenni.

Se con sfavore è vista l'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc* non altrettanto deve dirsi con riguardo alla previsione di circostanze aggravanti ad effetto speciale. Alcuni auditi (*si veda a titolo esemplificativo par. 2.3*) hanno sottolineato l'importanza di prevedere un aggravamento di pena, per tutti quei reati nei quali sono sussunte le condotte di bullismo, quando il fatto è commesso attraverso la rete.

7.3.b. Le altre misure di contrasto: l'ammonimento del questore

Come ricordato (*si veda par. 6.6*) la legge n. 71 estende ad alcune ipotesi di cyberbullismo – ossia quelle riconducibili a quattro fattispecie di illeciti espressamente richiamati – l'ambito applicativo della speciale misura monitoria già prevista in relazione al delitto di *stalking*. Si tratta di una strategia di intervento preventivo-cautelare, finalizzata a interrompere le condotte persecutorie mediante una diffida rivolta dall'autorità di pubblica sicurezza all'autore minorenne, evitando a suo carico l'attivazione di un procedimento penale, che peraltro non garantirebbe una protezione immediata degli interessi della persona offesa.

In questa sede ci si limiterà a porre in luce la differenza del procedimento di ammonimento “ordinario”, da quello “speciale” previsto dall'articolo 7 della legge n. 71 del 2017. I due procedimenti si distinguono non tanto per gli aspetti meramente procedurali, quanto piuttosto per le conseguenze della relativa procedura.

A ben vedere l'ammonimento ordinario previsto nei casi di *stalking*, se il delitto di atti persecutori è commesso da un soggetto già ammonito, la pena è aumentata e si procede d'ufficio (anziché a querela). In mancanza di un richiamo esplicito, tale disciplina non può ovviamente estendersi alla disciplina dell'ammonimento previsto dall'articolo 7 della legge n. 71 del 2017, rispetto al quale il comma 3 prevede lapidariamente che “gli effetti [...] cessano al compimento della maggiore età” dell'ammonito.

7.3. c. La responsabilità degli internet provider

La questione della responsabilità degli amministratori dei siti *internet*, il cui principio cardine è contenuto nel decreto legislativo 17 del 2003, in tema di commercio elettronico, costituisce un tema strettamente connesso a quello oggetto della indagine e che è stato oggetto di approfondimento nel corso di alcune audizioni.

Tale decreto legislativo prevede che il gestore della piattaforma sia esente da responsabilità per quanto veicolato sulla Rete, salvo l'obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria e le forze di polizia. Al riguardo di recente la Corte di Cassazione, I sez. civ., con sentenza del 19 marzo 2019, n. 7708, ha chiarito che l'*hosting provider attivo* è il prestatore dei servizi della società dell'informazione che svolge un'attività che non è solo di ordine

tecnico o automatico ma pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003. Nella sentenza è indicato che nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dell'*hosting provider* sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché qualora abbia continuato a pubblicarli, al ricorrere di talune specifiche condizioni.

Sulla responsabilità del cosiddetto *caching provider*, vale a dire colui che immagazzina dati provenienti dall'esterno in un'area di allocazione temporanea, la *cache*, al fine di accelerare la navigazione in rete, la Corte di Cassazione, I sez. civ., con sentenza del 19 marzo 2019, n. 7709, ha fornito alcune importanti indicazioni. Ha stabilito che, nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità del cosiddetto *caching*, prevista dall'art. 15 del d. lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall'ordine proveniente da un'autorità amministrativa o giurisdizionale.

Si tratta di pronunce che richiamano l'orientamento consolidato basato sul principio che l'*hosting provider* può essere chiamato a rispondere solo quando sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato, quando l'illiceità dell'altrui condotta sia ragionevolmente constatata o constatabile e quando abbia avuto la possibilità di attivarsi utilmente ma non lo abbia fatto. Tale principio – come rilevato - non viene messo in discussione dalla direttiva 1808/2018 (*vedi supra* 2.3.b).

Sul punto dal dibattito in Commissione è emersa la necessità di un ripensamento della legislazione vigente, finalizzato ad introdurre forme più stringenti di responsabilità anche per gli *internet provider*. Tali modifiche potrebbero consentire anche il superamento della "garanzia dell'anonimato" sulla quale fanno affidamento molti degli autori di condotte illecite perpetrate sul *web*.

8. Conclusioni

Bullismo e cyberbullismo sono problemi attuali e non ancora risolti, come è confermato dall'elevato numero di vittime, soprattutto adolescenti, che periodicamente notizie di cronaca riportano e che indagini statistiche confermano.

Solo nel corso dell'ultimo anno: si è verificato un grave episodio di bullismo di carattere antisemita, in una scuola media di Ferrara; un quindicenne di Avellino, affetto peraltro da autismo, ha reagito ai quotidiani scherni e alle vessazioni subiti dai compagni di classe, tentando il suicidio; e una tredicenne italiana di Conegliano Veneto, per le numerose testate prese da un gruppo di bulli, è finita al pronto soccorso.

Questi sono solo i casi più eclatanti ai quali si aggiunge una lunga lista di vittime "silenziose" che subiscono atti di violenza e vessazioni in ambito scolastico. Altrettanto lunga è l'elenco di vittime del cyberbullismo e in particolare del *sexting* che proprio del bullismo rappresenta una delle forme più lesive: la diffusione sul *web* di immagini e video privati sessualmente espliciti (contro la volontà delle persone riprese, ovviamente) può provocare effetti devastanti sulla psiche delle vittime soprattutto quelle più giovani, spingendole addirittura a togliersi la vita. Quest'ultimo fenomeno, pur condividendo una matrice comune con il bullismo tradizionale, è senza dubbio più aggressivo e pericoloso: lo strumento del *web* attraverso il quale sono veicolate le vessazioni ne muta le caratteristiche. Scompare ogni forma di empatia fra autore della violenza e vittima; si amplifica l'effetto "folla" dei terzi commentatori o *likers*; si sottrae alla vittima ogni possibilità di rifugio.

Sul finire della passata legislatura il Parlamento è intervenuto sul cyberbullismo con una legge *ad hoc*: la legge n. 71 del 2017. Si tratta di un intervento legislativo la cui *ratio* è stata unanimemente condivisa da tutti gli auditi: l'approccio corretto al fenomeno non può che essere quello educativo-formativo, soprattutto quando ad essere coinvolti sono, sia come autori che come vittime, minori.

Con questa legge è stato compiuto un primo importante passo per contrastare il cyberbullismo, ma l'esperienza attuativa ha mostrato alcuni limiti di tale normativa con la conseguente necessità di un intervento correttivo.

Un primo limite è stato ravvisato nell'ambito di applicazione della legge, circoscritto al solo fenomeno del cyberbullismo. La mancata considerazione del bullismo tradizionale appare un evidente limite. Alcuni istituti quale ad esempio l'ammonimento del questore potrebbero trovare applicazione anche ad atti di bullismo. Si auspica quindi un intervento correttivo volto ad estendere l'ambito di applicazione delle misure contemplate dalla legge del 2017 anche al bullismo.

Un secondo aspetto da rivedere è stato individuato nella composizione del Tavolo tecnico contemplato dalla legge e al quale è demandata la elaborazione di un piano d'azione. I ritardi nel funzionamento del Tavolo tecnico sembrano doversi ricondurre alla scelta legislativa di incardinare il Tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, demandando però il ruolo di coordinamento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E' necessario quindi restituire coerenza al sistema, prevedendo che tale Tavolo sia incardinato presso il Ministero dell'istruzione e ampliandone nel contempo l'ambito di operatività anche al contrasto del bullismo. Una risposta seria ed efficace al problema del bullismo impone che il Tavolo si convochi con regolarità.

Un ulteriore limite della legge del 2017 è rappresentato dalle modalità con le quali l'attività formativo-educativa, principale strumento di contrasto al fenomeno, viene realizzata: tale attività è infatti demandata all'autonomia delle singole scuole e al coinvolgimento di

associazioni, con evidenti disparità a livello territoriale. Tale sistema merita una revisione, da un lato, attraverso la previsione di una formazione continua, "strutturata" ed uniforme in tutto il Paese, e dall'altro, nel quadro delle linee di orientamento previste a livello nazionale, attraverso un rafforzamento dell'autonomia di ciascuna scuola. Ogni istituto scolastico deve infatti essere libero di istituire un tavolo permanente di monitoraggio del fenomeno con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti di settore. Sarebbe peraltro necessario coordinare le previsioni della legge n. 71, con quanto previsto dalla recente legge n. 92 del 2019, con la quale è stato introdotto l'insegnamento della educazione civica, nel cui ambito trova spazio anche l'educazione alla cittadinanza digitale.

Infine nel corso della indagine conoscitiva sono state espresse riserve sul carattere eccessivamente "scolasticocentrico" della legge n. 71, la quale non assicurerebbe un adeguato coinvolgimento delle famiglie. Gli auditi hanno all'unisono riconosciuto l'importanza della famiglia, quale primaria agenzia educativa, nella lotta al fenomeno. Della famiglia e della sua funzione educativa, che trova peraltro un fondamento anche costituzionale, poco si dice nella legge del 2017. Una lettura corretta dell'articolo 30 della Carta fondamentale, che riconosce il diritto/dovere di ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, impone alle famiglie un obbligo di "aggiornamento" a fronte della società della informazione. Il protagonismo educativo che la legge riconosce alla scuola non deve comportare il totale esonero delle famiglie da queste funzioni. E' necessario restituire alle famiglie la funzione di agenzia di educazione primaria. Il bullismo in generale è un fenomeno che non riguarda unicamente il mondo della scuola: esso è purtroppo frequente anche in contesti di aggregazione giovanile extrascolastici, quali ad esempio quelli legati alle attività sportive o artistiche sempre più diffusi tra i bambini e adolescenti. In questi contesti la presenza di condotte vessatorie induce - il più delle volte - il minore che ne è vittima a sottrarsi dal contesto stesso, abbandonando l'attività.

I genitori devono essere coinvolti nell'educazione dei loro figli anche ad un corretto utilizzo delle tecnologie e devono presidiarne l'uso. In questo contesto sarebbe necessario potenziare anche la formazione delle famiglie sul piano della conoscenza della rete e dei suoi rischi, promuovendo la realizzazione di laboratori scolastici di educazione digitale rivolti non solo ai ragazzi ma anche ai loro genitori.

L'attività conoscitiva ha mostrato inoltre l'esigenza di adottare ulteriori misure per il contrasto del fenomeno. La via repressiva può essere oggi rivalutata. Sul piano penale è opportuno ricordare che proprio in questa legislatura il Parlamento è intervenuto normando il nuovo reato di *revenge porn*. Nuove fattispecie di reato non occorrono, sarebbe piuttosto preferibile verificare l'opportunità di introdurre specifiche aggravanti per i reati già contemplati, i quali sanzionano le varie condotte di bullismo compiuto attraverso il *web*.

Ancora, l'indagine conoscitiva ha posto in luce l'importanza di contrastare l'uso anonimo della rete internet. Molti utenti, nascondendosi dietro l'anonimato della rete e attraverso profili falsi, pongono in essere condotte aggressive, che, magari nella vita reale non commetterebbero. E' necessaria quindi una maggiore responsabilizzazione di coloro che navigano sul web, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori di rete. Sarebbe auspicabile quindi una riforma della normativa volta a prevedere forme più stringenti di responsabilità per gli *internet provider*, anche tenendo conto del fatto che l'Italia sarà chiamata a trasporre entro il 19 settembre 2020 la direttiva n.1808 del 2018. In questo contesto sarebbe auspicabile la creazione di un vero e proprio Codice di etica digitale, recante i principi e le regole di comportamento che coloro che navigano in rete devono rispettare.

Infine per assicurare una adeguata protezione soprattutto agli utenti più piccoli è necessario prevedere come obbligatoria e gratuita l'installazione di filtri di protezione e di sistemi di *parental control* su tutti i *devices*. Tali sistemi, che attualmente, o devono essere attivati dall'utente o addirittura sono a pagamento devono essere previsti per tutti gli *smartphones*, *tablet* e altri strumenti analoghi, fatta salva ovviamente la facoltà per gli utenti - adulti - di rimuoverli. Sarebbe altresì opportuno sostenere con campagne informative la conoscenza di questi strumenti, anche nel quadro di una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete. Altrettanto auspicabile è la previsione dell'obbligatorio inserimento nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori; ciò potrebbe consentire una maggiore responsabilizzazione dell'adulto, il quale viene "allertato" sulle conseguenze che possono derivare da un uso illecito della rete da parte del proprio figlio minore.

Ancora per una piena comprensione del fenomeno e l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto non può prescindere da una corretta ed univoca rilevazione dei dati. Sarebbe in proposito opportuno prevedere non solo l'obbligatoria e periodica (con cadenza ad esempio biennale) rilevazione dei dati da parte dell'Istituto di statistica ma anche promuovere l'istituzione di una banca dati nazionale, nella quale raccogliere, con regolarità, dati relativi al fenomeno.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Alto Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali, Ambasciatore Lamberto Zannier, sull'impegno dell'OSCE nelle aree di conflitto armato	12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Commissione Affari interni e territoriali del <i>Bundestag</i> tedesco	13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione della Commissione	13
Sull'ordine dei lavori	14
Elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	29
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 1962 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	30

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1740 Piera Aiello, recante modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia, di Bernardo Petralia, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e di Andrea Pettini, Avvocato del Foro di Firenze	31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione di rappresentanti di Medici con l'Africa Cuamm (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	32

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – sistema soldato sicuro. Atto n. 121 (<i>Esame e rinvio</i>)	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. C. 2203 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	70
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1 ^o marzo 2019. C. 1962 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120. (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. Atto n. 118 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati (PIR). C. 2128 Giacomoni (<i>Esame e rinvio</i>)	95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.	
Audizione di rappresentanti di SOSE SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	100
7-00326 Frassinetti e altri: Per la promozione della celebrazione nelle scuole del « Giorno delle libertà » nel trentennale dall'abbattimento del Muro di Berlino (9 novembre) (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00358 Piccoli Nardelli</i>)	100

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'editoria, Andrea Martella, sulle linee programmatiche dell'attività di governo in materia di editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	101
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	102
Indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto (« <i>end of waste</i> »).	
Audizione di rappresentanti di Fater Spa. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
Audizione di rappresentanti dell'Associazione tessile riciclato italiana (ASTRI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
Audizione di rappresentanti della Confederazione Imprese Servizi Ambiente (CISAMBIENTE Confindustria) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

SEDE REFERENTE:

D.L. 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 128 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128)	112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03002 Zucconi: Sulla crisi aziendale della SANAC Spa	113
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-03003 Nardi: Sugli incentivi per l'energia geotermica	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-03004 Sut: Sul comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della crisi di Mercatone Uno	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-03005 Patassini: Sulle agevolazioni alle imprese site nella zona franca urbana dei comuni colpiti dal sisma del 2016	114
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	119
5-03006 Colucci: Sulla realizzazione di un deposito costiero di GPL nella zona di Manfredonia	115
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	120

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio e C. 2155 Gelmini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-00164 Pini, 7-00206 Troiano e 7-00277 Bellucci: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	127
<i>ALLEGATO (Nuova proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dalla deputata Pini)</i>	130

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	136
7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione e 7-00345 Luca De Carlo: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	136
7-00355 Golinelli: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Discussione e rinvio</i>)	136

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	137
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	142
AVVERTENZA	141

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	147
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro VECCHIONE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
Sull'organizzazione dei lavori	148

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori	149
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense	149

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA	153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori	154
Audizione del Comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania, maggiore Ugo Giunta	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	155
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: <i>Doc. XVII-bis</i> , n. 1	155
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo)</i>	159
Sulla recente nascita del figlio dell'onorevole Marrocco	158

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0080290